



ACTA HISTRIAE
25, 2017, 2



UDK/UDC 94(05)

ISSN 1318-0185



Zgodovinsko društvo za južno Primorsko - Koper
Società storica del Litorale - Capodistria

ACTA HISTRIAE
25, 2017, 2

KOPER 2017

ISSN 1318-0185

UDK/UDC 94(05)

Letnik 25, leto 2017, številka 2

**Odgovorni urednik/
Direttore responsabile/
Editor in Chief:**

Darko Darovec

**Uredniški odbor/
Comitato di redazione/
Board of Editors:**

Gorazd Bajc, Furio Bianco (IT), Flavij Bonin, Dragica Čeč, Lovorka Čoralic (HR), Darko Darovec, Marco Fincardi (IT), Darko Friš, Aleksej Kalc, Borut Klabjan, John Martin (USA), Robert Matijašić (HR), Darja Mihelič, Edward Muir (USA), Egon Pelikan, Luciano Pezzolo (IT), Jože Pirjevec, Claudio Povalo (IT), Marijan Premović (MNE), Vida Rožac Darovec, Andrej Studen, Marta Verginella, Salvator Žitko

**Urednik/Redattore/
Editor:**

Gorazd Bajc, Urška Lampe

**Prevodi/Traduzioni/
Translations:**

Urška Lampe (slo.), Gorazd Bajc (it.)

**Lektorji/Supervisione/
Language Editor:**

Urška Lampe (angl., slo.), Gorazd Bajc (it.)

**Stavek/Composizione/
Typesetting:**

Grafis trade d.o.o.

**Izdajatelj/Editore/
Published by:**

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko / Società storica del Litorale®

Sedež/Sede/Address:

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, SI-6000
Koper-Capodistria, Garibaldijeva 18 / Via Garibaldi 18
e-mail: actahistriae@gmail.com; www.zdjp.si

Tisk/Stampa/Print:

Grafis trade d.o.o.

Naklada/Tiratura/Copies:

300 izvodov/copie/copies

**Finančna podpora/
Supporto finanziario/
Financially supported by:**

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / Slovenian Research Agency, Mestna občina Koper, Luka Koper d.d.

**Slika na naslovnici/
Foto di copertina/
Picture on the cover:**

Giaquinto Corrado: Justice and Peace – 18th Century / Pravica in mir – 18. stoletje / Giustizia e pace – XVIII secolo (izrez). Prado Museum, Madrid (Wikimedia Commons)

Redakcija te številke je bila zaključena 1. oktobra 2017.

Revija Acta Histriae je vključena v naslednje podatkovne baze / Gli articoli pubblicati in questa rivista sono inclusi nei seguenti indici di citazione / Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in: Thomson Reuters: Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scisearch, Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), Journal Citation Reports / Social Sciences Edition (USA); IBZ, Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur (GER); International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) (UK); Referativnyi Zhurnal Viniti (RUS); European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS); Elsevier B. V.: SCOPUS (NL)

Vsi članki so v barvni verziji prosto dostopni na spletni strani: <http://www.zdjp.si>
All articles are freely available in color via website <http://www.zdjp.si>.

VSEBINA / INDICE GENERALE / CONTENTS

- Angel Casals:** Legal and Illegal Forms of Vendetta in the Legal Framework of Catalonia, 15th to 17th Century 219
Forme legali e illegali di vendetta nel quadro giuridico della Catalogna, dal XV al XVII secolo
Zakonite in nezakonite oblike maščevanja v pravnem okviru Katalonije, 15. do 17. stoletje
- Marco Bellabarba:** Faide e letteratura giuridica nello spazio Trentino-Tirolese del tardo medioevo 235
Feuds and Juridical Literature in Late Medieval Trentino-South Tyrol
Fajde in pravna literatura poznega srednjega veka v Trentinu – Južni Tirolski
- Piermario Vescovo:** La faida di Lelio. Tra Andreini e Goldoni 251
The Feud of Lelio. Between Andreini and Goldoni
Lelieva fajda. Med Andreinijem in Goldonijem
- Andrew Vidali:** Interrelazioni tra pena del bando, faida e aspetti costituzionali: Venezia e la Terraferma, secoli XV–XVI 261
Interrelationships between the Banishment Penalty, Feud and Constitutional Aspects: Venice and the Mainland in the 15th and 16th Centuries
Odnos med kaznijo izgona, fajdo in ustavnimi vidiki: Benetke in Terraferma v 15. in 16. stoletju
- Samuele Rampanelli:** La faida ai confini: conflitti sociali e riti giudiziari nel feudo tirolese della valle di Primiero nel secondo Cinquecento 285
The Feud in the Borderland: Social Conflicts and Judicial Rites in the Tyrolean Feud of the Primiero Valley in the second half of 16th Century
Fajda na meji: družbeni konflikti in pravni običaji tirolskega fevda doline Primiero v drugi polovici 16. stoletja
- Luca Rossetto:** Vendetta e banditismo nella Terraferma veneta del secondo decennio del Seicento: Il caso di Zuanne dalle Tavole 319
Vengeance and Banditry in the Venetian Mainland of the second decade of the Seventeenth Century: The Case of Zuanne dalle Tavole
Maščevanje in razbojništvo v beneški Terraferma v drugem desetletju 17. stoletja: Primer Zuanne dalle Tavole

Marco Romio: “Una scabrosità giurisdizionale”. Sistema consuetudinario e giustizia veneziana in Maina (XVIII secolo)	335
<i>“Una scabrosità giurisdizionale”. Customary Law and Venetian Justice in Maina (XVIII Century)</i>	
<i>“Una scabrosità giurisdizionale”. Običajno pravo in beneško pravosodje v Maini (18. stoletje)</i>	
Azeta Kola: From Serenissima’s Centralization to the Self-Regulating Kanun: The Strengthening of Blood Ties and the Rise of Great Tribes in Northern Albania, 15 th to 17 th Century	349
<i>Dalla centralizzazione della Serenissima alla autodisciplina del kanun: Il rafforzamento dei legami di sangue e l'emergenza delle tribù nell'Albania settentrionale dal XV al XVII secolo</i>	
<i>Od centralizacije Serenissime do samoregulacije kanuna: Krepitev krvnih vezi in vzpon velikih plemen v severni Albaniji od 15. do 17. stoletja</i>	
Patrizia Resta: Il paradigma vendicatorio nell’immaginario giuridico	375
<i>The Feuding Paradigm in the Judicial Imagination</i>	
<i>Paradigma maščevanja v sodnem imaginariju</i>	
Darko Darovec, Angelika Ergaver & Žiga Oman: The Language of Vengeance: A Glossary of Enmity and Peace	391
<i>Il linguaggio della vendetta: Glossario di inimicizia e di pace</i>	
<i>Govorica maščevanja: Slovar sovražnosti in miru</i>	
Stuart Carroll: From Feud to Enmity	433
<i>Dalla faida all'inimicizia</i>	
<i>Od fajde do sovražnosti</i>	
Navodila avtorjem	445
<i>Istruzioni per gli autori</i>	448
<i>Instructions to authors</i>	452



Članki, objavljeni v tej številki Acta Histriae, so nastali v okviru projekta / Gli articoli pubblicati in questo numero di Acta Histriae sorsero nell'ambito del progetto / The articles published in this issue of Acta Histriae were arised from the project: FAIDA. Feud and blood feud between customary law and legal process in medieval and early modern Europe. The case of Upper-Adriatic area. This research was supported by a Marie Curie Intra European Fellowship within the 7th European Community Framework Programme, Grant Agreement Number 627936.

LEGAL AND ILLEGAL FORMS OF VENDETTA IN THE LEGAL
FRAMEWORK OF CATALONIA, 15TH TO 17TH CENTURY*Àngel CASALS*University of Barcelona, Department of History and Archaeology, Gran Via de les Corts Catalanes, 585,
08007 Barcelona, Spain
e-mail: casals@ub.edu**ABSTRACT**

Feuding between families and factions as an organised, collective form of redressing a grievance or offense was as common in Catalonia as anywhere else in feudal Europe. Catalan law set out recognised regulations on the forms in which this activity could be deemed legitimate. This paper describes the legal basis of private revenge and its survival until the seventeenth century, despite the gradual deterioration of the system, which became increasingly characterised by recourse to a threefold process of legislation, mediation and repression.

Keywords: Feuding, Vendetta, Catalonia, Private Warfare

FORME GIURIDICHE E FORME ILLEGALI DI VENDETTA NEL QUADRO
GIURIDICO DELLA CATALOGNA, DAL XV AL XVII SECOLO**SINTESI**

Le contese tra le famiglie e le frazioni come forma organizzata e collettiva nel rimediare a un reclamo o a un offesa erano comuni in Catalogna come in qualsiasi altro luogo dell'Europa feudale. Il diritto catalano aveva stabilito norme riconosciute sulle forme in cui queste attività potrebbero essere ritenute legittime. L'articolo tratta la base giuridica della vendetta privata e della sua sopravvivenza fino al secolo XVII, nonostante il graduale deterioramento del sistema, che divenne sempre più caratterizzato dall'appellarsi verso il triplice processo di legislazione, mediazione e repressione.

Parole chiave: faida, vendetta, Catalogna, guerra privata

INTRODUCTION: THE LEGAL CONTEXT

The Catalans are moreover of stark and lasting anger and wrath: if they bear rancour against a man, there is afterward hardly a king toward whom they will have goodwill or who can content them. Whence it follows that they are tenacious in their enmities, and some are vengeful, and thus in former days, there were so many challenges and factions, hatreds and resentments in Catalonia (Pere Gil, 1600 in: Iglésies, 2002, 270).

This description is not exceptional.¹ In the early modern period, all travellers and even the natives themselves insisted on the persistence of these hatreds and the unique ability of the Catalans for violence. Manuel de Melo, a Portuguese who fought in Catalonia in the Catalan Revolt of 1640, said: “*They are men of an extremely hardened nature, their few words [...] in injury show great feeling and they are accordingly inclined to vengeance*” (Melo, 1645, 50 in: Estruch, 1982).

Were they violent? Yes. But also just, turning again to Gil’s words: “*Also, though formerly and at present there have been feuds and factions and acts of revenge, the Catalans have not been nor are they cruel to their enemies, but rather exact their revenge without employing added cruelty*” (Pere Gil, 1600 in: Iglésies, 2002, 271).

This anthropological interpretation of the endemic existence of feuding and acts of revenge, however, does not account for the persistence of private wars, which are found in the earliest days of feudalism in the tenth century and continue actively until the mid-seventeenth century, when constant warfare first with the Spanish monarchy and then with France swept them away.

To find the legal mechanisms that permitted the longevity of the system, therefore, we have to search in the process that built, firstly, the feudal system and, subsequently, late medieval and early modern monarchies.

In the Catalan case, the construction of feudalism take place, as it did around Europe, in the context of what has been called “seigniorial terrorism”: the appropriation of the lands and freedom of the peasants through the use of violence.² This aggression drew a reaction from the Church. In much of the Western Mediterranean – e.g., the northern part of the French kingdom, Occitania, Catalonia – it produced a movement inspired by the Papacy and carried out by the monks of Cluny: the Peace of God and the Truce of God.

In principle, the Peace of God and the Truce of God were two distinct institutions. The Peace of God was based on the Carolingian Peace of the King: it sought to protect the lives of the people and the property that were most important for the economy (e.g., homes, fields, harvests) and religious buildings.

1 This paper was written as part of a research project on social conflicts as a resistance to power on the periphery of the modern state in the sixteenth and seventeenth centuries, project HAR2013-44687-P being undertaken by the Study Group on the History of the Western Mediterranean (GEHMO) at the University of Barcelona. GEHMO is recognised as a consolidated research group and funded by the Government of Catalonia (reference 2014SGR173).

2 Though the concept of “seigniorial terrorism” has fallen into disuse, it has frequently appeared in studies of the formation of Catalan feudalism (Bonnassie, 1976; Bisson, 1985–1986, 153–172).

The aim of the Truce of God was to limit the use of violence through “pacts” or agreements accepted by the parties and to avoid combat on important religious festivals.

The first documented assembly took place in Charroux in 989, with the aim of preventing attacks on the laity and clergy. The movement was quite uniform and brought the same kinds of standardised prescriptions to various parts of Europe (Head & Landes, 1992).

In the Catalan world, the first documented assembly was held in Toulouges in the Roussillon in 1027. The Truce of God put forward a formulation that no inhabitant of the county and bishopric could attack any enemy from None, or the Ninth Hour, of Saturday until Prime, or the First Hour, of Monday, particularly to obey the precept of Sunday as required. The truce protected unarmed monks and clerics and families on their way to and from the parish church. A particularly important provision was the establishment of sanctuary, which afforded a holy and inviolable space that extended thirty paces around churches. The sacred and protective function of churches can be linked, for example, with the right of any individual to seek refuge in a place of worship and with the prohibition of entering with weapons. Of particular note, the punishment for offenders was purely spiritual: excommunication (Gonzalvo, 2010, 95–103).

In subsequent decades, the various assemblies that were convened expanded the protection to other groups and matters. In the assembly of Vic in 1033, at which Peace and Truce were finally merged, protection was extended to men and women working in the fields, their houses and their clothing. Further details specified which livestock were to be protected from violence. As part of this process, the scope of the punishment was broadened. No longer affecting only the soul, punishment was also directed at the offenders’ pocket. This became possible because the counts began to take an interest in convening the assemblies and in guaranteeing their results. The Truce of God received a new impetus with the establishment of a calendar that specified when war could be waged and prohibited warfare on a third of all the days in the year by excluding all liturgical festivities and Sundays.

The expansion of regulations and the participation, and ultimately domination, of royal secular power in the assemblies reached a culmination in 1173, during the reign of Alfonso II of Aragon, when the assembly met in the small village of Fondarella. Here the monarch proclaimed himself the ultimate guardian of justice and public order. This was not intended as a simple theoretical declaration. The monarch ascribed to himself the power to dictate peace and truce and placed under his protection the economic keys of the time: the roads, markets, merchants and harvests. Now the punishment would no longer be merely excommunication or financial penalty: breaking the royal law would be *lèse-majesté*, a crime against the sovereign. To reinforce the Peace, therefore, was to reinforce royal power (Gonzalvo, 1994, XXVII).

As Thomas N. Bisson notes, however, the impetus given by Alfonso II went too far. On the pretext of securing the public order, he was seeking to expand the power of the crown and in 1192 the nobles refused to keep accepting the limitations on their privileges that the various regulations sought to impose. Wanting to raise an armed force to secure the Peace and Truce, as the king did, was too much. The reaction of the nobles forced the

monarch to backpedal. In the reign of Peter II of Aragon, the royal authority over Peace and Truce was limited to the king's direct vassals and to the roads and markets, but he lost control over the peasants bound to the nobility when he accepted *ius maletractandi*.

While this did not mark the end of the assemblies, the texts that were approved became increasingly impoverished from then on. They did not address new cases, but merely repeated old formulas from the past and with increasing hollowness. This failure, however, would pave the way for the Catalan parliamentary system in a process that parallels other places in Europe between 1175 and 1225 (Bisson, 1991).

The protection of public order, therefore, came about by protecting the Peace and Truce and royal authority. The key debate did not concern the protection of individual persons, but was fought over the prerogatives of the nobles and those of the king. This marks one of the major issues in the debate over the centralisation of power and the resistance that it faced in a dispute that initially tilted in the nobles' favour.

Ultimately, the rules of the Peace and Truce were collected in the Catalan legal corpus: the Usages of Barcelona and the Constitutions of Catalonia. The most important usages were: *Statuerunt etiam, Constituerunt etiam (I), Si quis per treguam, Omnia malefacta, Tregua dacta, Cunctis pateat, Haec est tregua* and *Treguam etenim Domini*.

Arising from this legal framework were the four fundamental royal prerogatives for the defence of public order:

1. *Auctoritate et rogatu (II)*. This placed under the protection of the prince any royal official engaged in his tasks wherever he may be.
2. *Simili modo*. This authorised the prince to order inviolable truces among enemies.
3. *Moneta*. Against anyone who counterfeited and manipulated coinage.
4. *Camini et stratae*. The roads were covered by permanent Peace and Truce, as were the waterways and sea routes, and all those who travelled on them (Ferro, 1987, 75).

We should, however, make no mistake here. The concern of the Peace and Truce and the laws derived from them did not aim to stamp out private warfare, but only to limit its impact. All individuals, not only the nobles, were permitted recourse to private warfare and could engage in it in accordance with the law. The only way to put an end to such warring was through reconciliation, which might be spontaneous or imposed by the king in keeping with his powers.

Theoretically, the king could have declared a universal and lasting Peace and Truce, but he did not do so. This is possibly because he was unable to do so. Not until 1670 would a ban on duels become permanent and be interpreted as extending to private warfare in accordance with the rules coming out of the Council of Trent (Ferro, 1987, 74).

In the Catalan case, a clear distinction was drawn between a dual and private warfare. On 27 April 1519, Charles I of Spain had to write to the Lord of Béarn to dissuade him from providing a place for Galcerà Palau (a Knight Hospitaller) and Joan Gilabert to fight a duel. The king demanded that he withdraw the offer because the matter was already in the courts and there was no room for any duel, as the Catalan and Valencian laws made clear. Shortly earlier, he had made the same demand of the King of France over a duel, in

this case between Pedro Vélez de Guevara and Juan de Lanuza (RAH: Salazar y Castro Collection. A-18, F. 54-54v).

It must be pointed out, however, that the duel was more closely linked with a form of judicial proceeding connected to the judgment of God, which had been expressly rejected by the Church since the Lateran Council of 1215 and by public law since the thirteenth century. In other words, while feuding between families and factions originates in revenge, the duel is a test of truth in a legal framework. The growing effectiveness of the royal court (the Reial Audiència) eliminated duels early in the sixteenth century, at least public duels, but not private wars because of this distinction in their nature and origin.

LEGAL STANDARDS

One of these is the common feuding between factions, being the effect typical of high spirits jealous of their honour. To see the truth of this, observe there is no feuding that does not have its origins in a personal grievance or something very close to one (Gilabert, 1616, 4v.).

The start of a private war was nearly always bound up with an affront to honour that required revenge to restore the situation prior to the offence or at least to give satisfaction to the offended party. The major issue is that there is no concrete definition of what might be considered an “affront to honour”. If we examine the cases that we know of, we can find realities of all sorts.

A prior issue to address is who could engage in feuding and who could not. In this respect, the law seems to lag behind the reality. If it seems clear that in the Middle Ages only members of the nobility were allowed to initiate or take part in private wars, by the Constitution of 1539 under Charles I of Spain, the list has grown to include: “*prelates, ecclesiastical persons, barons, knights, the gentry, burghers and honourable commoners*” (Serra, 2003, 155). Despite what the law might say, however, the participation of lower social groups was common from the Late Middle Ages, when solidarity in factions gave more security than social class in the face of economic and political difficulties (Sabatè, 1998, 457–472). The administration of the viceroy provided a list dated 7 January 1522 naming individuals found to have broken the Peace and Truce. The list includes 47 individuals, most of whom do not have a trade or social estate specified, but there also appear nine peasants, a master mason and three wool workers (ACA: Can. 4215, fol. 52v.–53v.). Needless to say, we are not talking about straightforward criminals in the latter cases, because they have a known trade and place of residence. Rather they are socially integrated individuals who had taken part in a conflict between factions. Very similar data recur throughout the sixteenth and seventeenth centuries (Torres, 1991).

ISSUES CONNECTED TO THE HONOUR OF A FEMALE RELATIVE

One very curious case concerns the Riquers and the Pardinás in Lleida. In 1510, they reached a truce that was then broken in 1512 when Antoni Riquer, the youngest of




Figure 1: Serrallonga (Source: Wikipedia)

the family, carried off Isabel Castillo, the lover but not the legitimate wife of Garcia de Pardina (Riquer, 1979, 54–55).

A second case set off an enormous conflict: the double marriage of the Count of Quirra in 1542. Betrothed to a daughter of the Viscount of Perelada, the count ended up marrying the daughter of Bernat de Pinós, and his justification was that the first engagement had been made under duress. The result was a war that drew in a large swath of the Catalan nobility. Acting as veritable “condottieri” were the outlaws Antoni Roca and Moreu Cisterer, who led the two opposing forces (Casals, 2011).

CONFLICTS OVER HONOUR

In July 1537, Tomàs de Pujades and Enric de Sentmenat ran into one another at the festival of Montcada, near Barcelona. Pujades had fought at Tunis with the Emperor Charles V and Sentmenat was a relatively young man. At the festival, they began to argue when the latter accused the former of being a coward and liar when recounting his adventures in Africa, and Sentmenat slashed Pujades’s face. The row sparked a war that was to last decades, polarising many families of the Catalan nobility in favour of one side or the other and resulting in a large number of deaths (Casals, 2000). It should also be noted that this conflict would eventually be subsumed in the war mentioned earlier between the Count of Quirra and the Viscount of Perelada, which was to break out five years later. Such a merging of conflicts was a characteristic of the Catalan private wars, in many cases making it impossible to discover the original kernel of the war.

Though we do not have a very clear idea of its origin, one of the most important wars of the sixteenth century, the feud between the Sarrieras and the Agullanas in the area of Girona, may well fall into this category. It broke out in 1505 for reasons that

remain unclear. Until 1501, the families had been partners in a company selling woven goods in Sicily. So was the cause a failed business or perhaps financial fraud? In reality, the instigator of the conflict was Miquel de Cartellà, son of Lionor Sarriera, who sent a letter of defiance against the Camós family, to whom he was related. Subsequently, this challenge was extended to other figures, such as the Baron of Llagostera and Baldiri Agullana, who came from a far branch of the same family tree as the original Camós family (Riquer, 1964).

Honour was a key point in many of these wars. For this reason, it became a literary resource in the literature on the subject. Lope de Vega turned the famous bandit Antoni Roca into a man seeking to avenge the murder of his father and the dishonour of his mother; in *Don Quixote*, Cervantes depicted Perot Rocaguinarda, a real bandit, as a character whose honour is attacked. Then there is Serrallonga himself, who had become a bandit through the treachery of a jealous neighbour (Fuster & Reglá, 1961).

POWER STRUGGLES AND ECONOMIC STRIFE

It would be naïve to suppose that moral reparations were the sole driving force behind these vendettas. In many cases, they had much more mundane purposes and could affect any social group. A good example is the Poblet Monastery. In 1531, the monastery's abbot Pere Caixal was dismissed for misappropriation of the order's property. His relatives, however, did not accept the punishment and they attacked the monastery and its lands with bandits hired for the occasion. The conflict would last a year and ultimately the removed abbot was shut away in the Valencian castle of Xàtiva, where he died in 1543 (Altisent, 1974).

An even more obvious and bloodier example is the conflict known as the “War of Castellbò”, which pitted the inhabitants of the Viscounty of Castellbò, a small territory in the Pyrenees, against Lluís Oliver de Boteller for fifteen years. Oliver de Boteller was a knight from southern Catalonia who had purchased title and lands from the dowager queen Germana de Foix in 1529. The peasant uprising was contested by an alliance of other vassal lords with Oliver de Boteller, who in the end had to renounce his title and lands to the king. The extent of the conflict is evident from the final cessation of hostilities, which was signed by over two hundred people, a bishop of Barcelona and fourteen municipalities (Madurell, 1975).

Nor might hostilities be opened only by an abbey or a viscounty. Elite groups also engaged in defiance. In 1544 in Cervera, a nephew of a deceased man who had left everything to the Brotherhood of St. Nicholas challenged the priors so as to force them to renounce the inheritance (Llobet & Portella, 1991).

We should also bear in mind that interfamily wars, in many cases, mask authentic struggles for power in a given village or territory. To cite only the abovementioned cases, the Pous and the Riquers were also battling for influence in the government of Lleida, as the Agullanas and Sarrieras were doing in Girona, to the point that in Girona in 1522 there was an actual popular uprising incited by the feuding sides (Duran, 1982, 224–233).



Figure 2: *Perot Rocaguinarda* (Source: Wikipedia)

CONFLICTS OVER INHERITANCE AND SUCCESSION

If there was one issue that could strain the relationships between the different branches of a single family, it was the issue of succession. The reasons are both structural and a matter of circumstances. The lack of clear legislation on the principles of inheritance – e.g., the argument over succession via the female line – led to a constant contesting of wills, which then went to the Reial Audiència of Catalonia, a court that took decades to resolve cases and could drag on for generations because of the repeated challenges and appeals that were presented. This slowness encouraged the litigants to solve the matter by force of arms. In 1517, the poor health of the second Duke of Cardona spawned a military escalation among his relatives, because the only direct descendent was a girl, Joana. The same situation recurred in 1523, when the duke fell ill again (Molas, 2004, 33–34). And when the succession of the fourth Duke of Cardona fell to his daughter Joana II of Cardona in 1575, his relative Galcerà of Cardona brought a lawsuit on the succession that dragged on until 1603 (Molas, 2012, 236–237). In 1586, the Count of Quirra died without issue and his death provoked a war between Joaquim Carrós, a cousin of the deceased, and Violant of Cardona, a sister of the count. Then, in 1613, a war broke out between Alexandre d’Alentorn and his sister-in-law over the Barony of Rialp upon the death of Jeroni d’Alentorn (Torres, 1991, 81–82).

The element related to circumstances concerns the consequences of the Catalanian Civil War (1462–1472). In this case, the confiscations carried out by each side during the conflict created a legal imbroglio over whom to return the possessions if the owner had died prior to 1472, despite the legal arrangements made both in the Capitulation of Pedralbes of 1472 and in the representative assemblies in Barcelona called by Ferdinand II of Aragon in 1481. Once again, the slow resolution of these situations gave rise to open warfare, such as the conflict between the Pinós and Castre-Pinós families – two branches

of a single family – for the Viscounty of Illa. Despite an initial ruling in favour of Pere de Castre-Pinós in 1493, it took fifty more years and a new ruling to achieve a definitive peace (Duran, 1982, 85–91).

THE MECHANISMS FOR ISSUING A CHALLENGE AND WARFARE

Despite the growing ossification of the assemblies of Peace and Truce, it would be a mistake to think of private warfare simply as a medieval relic or holdover in the early modern period. Until the sixteenth century and specifically the representative assembly of 1599, there continued to be new legislation and changes to existing laws to regulate private warfare amid the apparent contradiction of a monarchy that sought to eliminate it, while nonetheless feeling obligated to bring it up to date.

While the earliest rules adopted in the assemblies of Peace and Truce insisted on keeping truces and setting punishments for people breaking truces, the passage of time increasingly saw legislation aimed at ensuring the limits of conflicts.

At first, even though the right to “feud” was limited by custom to members of the military estate, people of any status could lend their support. This could be because they were vassals obligated by feudal bonds or in exchange for financial remuneration or some other type of reward or, obviously, out of solidarity with relatives and neighbours. Excluded were the “serfs” because they were attached to the land and not allowed to abandon it.

War had to be declared by means of a “challenge” issued by public letter, setting out the reasons for the challenge and giving notice that, after a period set by law, the property and people of the newly declared enemy would be attacked. The period was originally ten days, but later dropped to five. When it had elapsed, hostilities could commence. Provided that no act of violence had yet been committed, however, the challenger could retract the challenge without the challenged party being permitted to retaliate or request protection from the king so as not to be required to accept the challenge.

There was also a variant: when a vassal challenged his lord, thereby *de facto* breaking the feudal bond. This specific category of defiance letters was called *acuidament*.

Even though the declaration was supposed to be made by sending a messenger with trumpet to the challenged party, the most common method in the sixteenth century was to put a letter in a public place like the door of a church or the door of the challenged party.

The usual structure of the letter went as follows:

I declare that for the rancour I bear you, I herewith challenge you notifying you that from ten days after you are presented with this letter, I shall seek to harm your person by all the ways that are available to me. And so that ignorance may not be alleged by you, I send this letter of challenge by a trumpeter who acts on my behalf (Carreras Candi & Bosch, 1936, 42).

In addition to stating the reason for the challenge, such a letter quite often contained the most offensive insults possible. In one curious case, a letter was written in verse.

Despite the originality of the form, however, the contents were entirely orthodox for 1533. The letter insulted the challenged party by accusing him of being a pauper despite his presumption of being a knight:

*Knight of the outhouse,
you who possess a title,
but have no horse
nor mule to ride,
nor money to buy,
speaking you bark,
no-one wants you anywhere,
for you have nought to eat.*

The challenge concludes with a specific naming of the cause:

*I, Pere Moncada, of the lake of Pinell, hereby challenge you,
Jordi Vilaplana, for the miserliness that you have shown in stealing
the cloak from my first cousin, that within six days from now,
be on your guard of me if we should meet.*

From Pinell, 17 February 1533.

(Llobet i Portella, 1991, 59–75)

At this stage, the public authorities could do nothing. The only option was to dictate Peace and Truce, though in this case it was to be accepted by the contenders. In this respect, some municipalities had special privileges. For example, Cervera was given the so-called “privilege of disputes” (or *privilegi de rixes*) at the representative assemblies of Tortosa in 1442. This permitted the municipal government to impose “peace and truce” among the neighbours of the town. For example, in the case of Pere Pere Mir “scribe” on one side and Francesc Amat on the other, both of Cervera, a truce of 101 days was imposed between the two parties. This included friends and protectors, with the penalty for breaking the truce being set at 100 Spanish libras. The two witnesses of the settlement were Gaspar Martorell and Pau Salbà (ACC: Top 420, 14 February 1574).

From that moment onwards, the challenger was absolved of any guilt for harm caused to the enemy. Equally, if a truce was not explicitly renewed at the end of its term, immediate attack was permitted without the need for further notice.

Over time, increasing limits were put on the potential actions and victims of warfare:

- Women were excluded. No physical harm was to come to them.
- Minors under the age of fifteen were excluded. The age limit possibly came from the chivalric tradition that set this age limit for taking part in knightly combat between individuals.
- In 1503, Ferdinand II of Aragon limited the degrees of kinship that could lawfully take part in a war and could, therefore, be attacked (Torres, 1991, 70).

In addition, universal “Peace and Truce” were established whenever there was an external war and also while representative assemblies were being convened and for some days after their adjournment for the safety of participants.

Neither was it lawful to challenge a royal official for reasons linked to his office, nor to challenge clerics. Similarly, challenges could not be anonymous, nor made under false names, nor made by foreigners residing in Catalonia unless they were nobles.

The monarchy kept close watch on any failure to follow these rules and the rules in the Usages, such as attacking someone on the royal highways. This was because action could now be taken against infractions of the rules. The problem was that action could not be directed at the head of a faction, only against specific individuals who broke a rule. They were expelled from the Peace and Truce, deemed outlaws and could be attacked by any public force, royal or municipal.

A highly significant case occurred in Barcelona in 1512 in connection with the war between the Agullanas and the Sarrieras. At the behest of the viceroy Jaime de Luna, the Batlle General of Catalonia Miquel Sarriera sent word that peace was to be negotiated with the Agullanas and the Baron of La Llacuna. To this end, the latter parties journeyed to Barcelona where they stayed in a house in Gignàs Street on the night of 29 January 1512. They did not know that they had fallen into a trap laid by Miquel Sarriera. At one in the morning of 30 January, a chunk of wall in the house where they were staying was breached and Miquel Sarriera and his brother Antic burst through with some 40 men. The baron and Agullana had their throats slit and three others were wounded, among them the Widow Xammar, and then the assassins fled quickly down Regomir Street.

When he learnt of the events, the viceroy ordered the city’s gates to be closed and every house of Barcelona to be searched, if necessary. Encircled, the fugitives, who had fled in the direction of the beach, came out of hiding in the monastery of Framenors on 2 February.

Their flight was improvised: they had secured a ship, but without provisions and unready to set sail. When they headed north up the coast, the governor of Catalonia, the viceroy and the chief magistrate of Barcelona gave pursuit. All of the villages along the coast were advised to detain the ship’s occupants if they came to port. On 4 February, the ship dropped anchor in Palamós, where the governor arrived on that same night with his men and arrested a portion of the crew who had gone ashore for provisions.

On the next day, the governor tried to negotiate the surrender of those still onboard, but no response was forthcoming. When the viceroy arrived and the men onboard remained silent, he decided to bombard the ship. An attempt to flee ended in failure: the wind prevented the ship from leaving port and it was stove in on coastal rocks and began to sink. Miquel Sarriera drowned in a desperate attempt to escape in a boat that ran aground. His nearly sixty followers were taken prisoner. Days later, the master mason who had made the hole in the wall and a priest who had organised the entire plot were hung and quartered at Sant Feliu de Guíxols (Vicens Vives, 2010, II, 366–368).

If we analyse the entire incident, we can see that there were numerous infringements of the law that led to the intervention of the viceroy. Jaime de Luna had agreed a truce with Miquel Sarriera for the negotiation. Later, there was the attack through a breached wall, the harming of a woman, and much more.

Though the total prohibition of private warfare was never resolutely proposed, attempts were made to stretch the law to avoid it, basically obliging contenders to accept a Peace and Truce against Catalan law, an approach denounced on more than one occasion by the nobility. Alternatively, as we have seen, any lawlessness might be exploited to take action, even if only against the perpetrators and not against their untouchable noble “*fau-tors*” or protectors. This protection was the point of convergence between private warfare and ordinary delinquency, making it impossible to eliminate one without eliminating the other, as the king’s officials well knew:

And as for the things claimed as freedoms in the places of knights and as permission to behave as an outlaw, I think I see clearly that all these thieves that roam abroad have someone who favours them or who at least will not expel them from the land in good faith (Juan de Acuña, 1540).

CONCLUSIONS

Throughout the seventeenth century, the practice of private warfare or feuding as a way to redress a grievance between individuals, whether noble or not, gradually faded away, at least in its broadest form. Despite the prohibition of Philip IV of Spain which may well have been little more than the endorsement in law of an existing reality, the practice was so deep-seated that it was carried on in a practically ritualised form until the beginning of the eighteenth century. In 1706, the governor of Catalonia was still promoting Peace and Truce between individuals, even when they appear to have engaged in no violent acts against one another. One example was signed by Jaume Francí, an artisan, and his wife Isabel on one side and Josep Fonts, a linen weaver, and his wife Maria on the other side. The parties, in good faith, undertook the following: “*They will commit no offence in word or deed or in any other way, under penalty of 50 Spanish libras in the contrary case*” (ACA: Governació General, Volume 46: “Codex mandatorum et treugarum (sic) curia Generalis Gubernationis Cathalonie anni 1706”).

Study of the use of private warfare as revenge for offences of all sorts can be addressed from many perspectives. It can be pursued within the context of infrajustice, as Claudio Povolo (Povolo, 2015) and other have done, or as part of the field of social disciplining and alternative forms of social networks as Tomás Mantecón (Mantecón, 2015) does.

The focus here is on one of the most debated aspects since Braudel (Braudel, 1966) and one which has a long tradition in Catalan historiography from Joan Reglà (Reglà, 1966) to Xavier Torres (Torres, 1991): the legal and political impact of private warfare in the construction of state power, which Rossella Concilla, for example, has addressed in the case of Sicily (Cancilla, 2013).

Let us recall first that vendettas were a form of social control, not of social disorder or disruption. It is only considered the latter when state forces begin to introduce legal mechanisms (particularly investigations) that seek not only to stop the violence, but also to break the link between blood and justice that characterised the vendetta, and a new system emerges and takes away the parties’ roles in conflict resolution.

In addition, private warfare was ideally matched to the feudal system. To the extent that absolute monarchies rested on a feudal foundation, there is a clear contradiction between a wish to concentrate power around the authority of the king and the impossibility of controlling the social practice of feuding factions without breaking up society itself. In this respect, monarchies wanted the practice to disappear less to keep the peace – a concept that belonged more to the period than the notion of public order – than to strengthen their power, or *jurisdictio*, which private wars and vendettas could call into question.

In this light, the only possibility was to use the mechanism of legislation to limit the extent of vendettas, mediation to avoid the destabilisation of war, and repression against wrongdoers when this was possible. Legislation, mediation and repression became the key to the monarchy's response in Catalonia to vendettas and private warfare.

ZAKONITE IN NEZAKONITE OBLIKE MAŠČEVANJA V PRAVNEM
OKVIRU KATALONIJE, 15. DO 17. STOLETJE

Àngel CASALS

Univerza v Barceloni, Oddelek za zgodovino in arheologijo, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007
Barcelona, Španija
e-mail: casals@ub.edu

POVZETEK

Razbojništvo, kot organiziran in kolektiven način za popravo krivic ali napadov, je bilo v Kataloniji zelo pogosto, tako kot v ostalih delih Evrope, kjer so prakticirali fajdo. Katalonsko pravo je skušalo regulirati te prakse in razbojništvo označiti za legitimno dejanje. Vendar je državna kriza v 15. stoletju privedla do degeneracije sistema in povečanja števila protizakonitih aktivnosti. Posledično so se politične sile veliko bolj vpletale bodisi kot mediator med storilcem in žrtvijo, bodisi da bi zatrle najbolj ekstremne oblike maščevanja, kar je povzročilo politični spor v odnosu med Katalonijo in Špansko monarhijo.

Predlagana je shema:

- 1. Srednjeveški izvor in načini priznanja pravice do maščevanja in razbojništva*
- 2. Pravni standardi: kdaj, kako in kdo lahko izvaja razbojništvo*
- 3. Pisma izziva, kot pravni in literarni način izzivanja*
- 4. Med zakonitim in nezakonitim: nekaj primerov*
- 5. Načini, da bi se izognili sporu: prepoved, mediacija in zatiranje s strani oblasti.*

Ključne besede: fajda, maščevanje, Katalonija, zasebne vojne

SOURCES AND BIBLIOGRAPHY

- ACA** – Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería 4215, fol. 52v.–53v.; Governació General, Volume 46.
- ACC** – Arxiu Comarcal de la Cerdanya, Top 420, 14 February 1574.
- RAH** – Real Academia de la Historia, Salazar y Castro Collection. A-18, F. 54-54v.
- Altisent, A. (1974):** *Història de Poblet*. Poblet, Abadia de Poblet.
- Bisson, T. (1985–86):** “The crisis of the catalonian franchises (1115–1200)” *La formació i expansió del feudalisme català*. Lleida, Estudi General.
- Bisson, T. (1991):** Al voltant de la institució de la Pau i el poder. In: Bisson, T. N.: *Doctor Honoris Causa*. Barcelona, UAB, 16–29.
- Bonassie, P. (1976):** *La Catalogne: du milieu du Xe à la fin du XIe siècle: croissance et mutations d’une société*. Toulouse, Association des publications de l’Université de Toulouse-Le Mirail.
- Braudel, F. (1966):** *La Méditerranée et le monde méditerranéen a l’époque de Philippe II*. París, Armand Colin.
- Cancilla, R. (2013):** *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*. Palermo, Quaderni Mediterrani 24, Associazione Mediterranea.
- Carreras Candi, F. & S. Bosch (1936):** *Desafiaments a Catalunya en el segle XVI*. Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona 16, 39–64.
- Casals, À. (2000):** *L’emperador i els catalans*. Granollers, Ed. Granollers.
- Casals, À. (2011):** *Antoni Roca, el capellà bandoler*. Barcelona, Ed. Pòrtic.
- Duran, E. (1982):** *Les Germanies als Països Catalans*. Barcelona, Ed. Curial
- Estruch, J. (ed.) (1982):** *Melo, F. de: Guerra de Catalunya*, Barcelona.
- Ferro, V. (1987):** *El Dret Públic Català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta*. Vic, Eumo.
- Fuster, J. & J. Reglá (1961):** *Serrallonga. Vida i mite del famós bandoler*. Barcelona, Aedos.
- Gilabert, F. de (1616):** *Discursos sobre la calidad del Principado de Cataluña, inclinacion de sus habitadores y su gobierno*. Lleida.
- Gonzalvo, G. (2010):** *Les Assemblees de Pau i Treva*. *Revista de Dret Històric Català [Societat Catalana d’Estudis Jurídics]* 10, 95–103.
- Gonzalvo, G. (ed) (1994):** *Les constitucions de Pau i Treva de Catalunya (segles XI–XIII)*. Barcelona, Generalitat de Catalunya.
- Head, T. F. & R. Landes (1992):** *The Peace of God: Social Violence and Religious Response in France Around the Year 1000*. Ithaca and London, Cornell University Press.
- Iglesies, J. (2002):** *Pere Gil, S.I. (1551–1622) i la seva Geografia de Catalunya*. Barcelona, IEC.
- Llobet Portella, J. M. (1991):** *Escrits hostils contra persones de Cervera (s. XV–XVI)*. *Miscel·lània Cerverina*, 7, 59–75.

- Madurell, J. M. (1975):** La firma de treves al vescomtat de Castellbò. Miscel·lània Pau Vila: biografia, bibliografia, treballs d'homenatge. Barcelona, Ed. Montblanch, Martín, 309–314.
- Mantecón, T. (2015):** Usos de la justicia y arbitraje de los conflictos en el Antiguo Régimen: experiencias en la Monarquía Hispánica. *Revista de la Historia Social y de las Mentalidades*, 19, 209–235.
- Molas, P. (2004):** L'alta noblesa catalana. Vic, Eumo.
- Molas, P. (2012):** Dames de Catalunya. Institucions i grups socials a la Catalunya moderna, UB, 217–256.
- Povolo, C. (2015):** Feud and Vendetta: Customs and trial rites in Medieval and Modern Europe. A legal-anthropological approach. *Acta Histriae*, 23, 2, 195–244.
- Reglá, J. (1966):** El Bandolerisme català del barroc. Barcelona, Edicions 62.
- Riquer, M. de (1964):** Luchas entre Agullanas y Sarrieras en el siglo XVI. *Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona*, 30, 1–11.
- Riquer, M. de. (1979):** Quinze generacions d'una família catalana. Barcelona, Ed. Planeta.
- Sabaté, F. (1998):** Els bàndols com a solidaritat en la societat urbana baixmedieval. *Afers* 30, 457–472.
- Serra, E. (2003):** Signori bandolieri e legislazione nella vita parlamentare catalana. In: Manconi, F. (ed.): *Banditisme mediterrani*. Roma, Carocci, 171–180.
- Torres, X. (1991):** Els bandolers (s. XVI–XVII). Vic, Ed. Eumo.
- Vicens Vives, J. (2010):** Ferran II i la ciutat de Barcelona. Ed. Vicens Vives.

FAIDE E LETTERATURA GIURIDICA NELLO SPAZIO
TRENTINO-TIROLESE DEL TARDO MEDIOEVO

Marco BELLABARBA

Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, via Tommaso Gar, 14,
38122 Trento, Italia
e-mail: marco.bellabarba@unitn.it

SINTESI

A partire dalla metà del Quattrocento, famiglie aristocratiche e comunità rurali, ma anche singole persone, richiedono ai giuristi dello Studium di Padova un ricco numero di pareri giuridici da utilizzare per risolvere le loro controversie giurisdizionali. In questi consilia, che spesso hanno origine da una faida, si depositano opinioni contrastanti sul diritto e sulle consuetudini locali, sulla possibilità di resistenza armata concessa alle comunità e sulle procedure vigenti nei tribunali. L'intervento prenderà spunto da questo genere di letteratura per mostrare, contro le consuete letture 'oppositive' del rapporto tra procedure di diritto romano-canonico e consuetudini, il rapido adattamento delle comunità aristocratiche e rurali a una nuova interpretazione dei conflitti di faida nel corso del tardo Medioevo.

Parole chiave: faide, nobiltà, comunità rurali, letteratura giuridica, processo penale

FEUDS AND JURIDICAL LITERATURE IN LATE MEDIEVAL
TRENTINO-SOUTH TYROL

ABSTRACT

Starting in the mid-1400s, aristocratic families and rural communities, as well as individual people, turned to the jurists of Padua's Studium requesting a high number of legal opinions to be used in solving jurisdictional controversies. Conflicting opinions about law and local customs, about the extent to which communities were allowed to carry out armed resistance, and about the procedures in force in courts of law may be found in these consilia, often engendered by a feud. The contribution sets off from this kind of literature to show—in contrast with customary “oppositional” interpretations of the relationship between Roman-canon law procedures and customs—how aristocratic and rural communities quickly adapted to a new interpretation of feud conflicts in the course of the late Middle Ages.

Keywords: feuds, aristocracy, rural communities, juridical literature, criminal process

Le persone comuni – scriveva Francesco Guicciardini in uno dei suoi *Ricordi* – solitamente accusano i giudici “*per la varietà delle opinioni che sono tra loro*” senza osservare che tale varietà non deriva da un “*difetto degli uomini, ma dalla natura della cosa in sé*”; pertanto, continuava, poiché alcuni casi non si possono risolvere con regola certa, la legge li “*rimetta in arbitrio del giudice, cioè che el giudice, considerate le circostanze e qualità tutte del caso, ne determini quello che gli pare, secondo la sinderesi e coscienza sua*” (Carta, 2011). La discrezionalità, l'*arbitrium*, la coscienza, erano dunque requisiti necessari nell'applicazione della legge ai casi particolari (Meccarelli, 1998, 3-22), i quali sfuggivano di regola a un inquadramento previsto in partenza. Questa definizione di Guicciardini, che svela una dimensione pluralistica del diritto connotata e dalla varietà delle procedure (Povolo, 2013, e più ampiamente Povolo, 2015), sembra una buona introduzione ai tre ‘casi’ penali esaminati in questo lavoro.

Si tratta di processi istruiti a cavallo del tardo Quattrocento e primi anni del secolo successivo, che ebbero protagonisti differenti – una comunità rurale e il suo signore feudale, alcune famiglie non nobili, infine un grande lignaggio aristocratico – ma almeno tre caratteristiche comuni: l'essere nati entro contesti territoriali di tipo signorile e non urbano, in cui confluivano tradizioni normative di diritto romano, consuetudinario e germanico; la scrittura di pareri giuridici, che saranno letti sia come fonti di informazione dei modelli di argomentazione giuridica, sia come racconti, discorsi, attraverso i quali cogliere le strategie di rappresentazione scelte dalle parti in causa per descrivere la loro immagine nel corso dei processi; infine, il ruolo assegnato alla dottrina e alle pratiche giuridiche per porre una barriera meglio definita tra forme socialmente accettate o rifiutate dell'uso della violenza.

BOSCHI, FEUDATARI E UNA FAIDA CONTADINA

Il primo dei casi qui esaminati è il lungo contenzioso che oppose i conti Welsberg¹ e le comunità della valle del Primiero per il possesso dei boschi collettivi, uno degli innumerevoli conflitti scoppiati tra comunità e *Gerichtsherren* nei quali le dispute attorno allo sfruttamento delle risorse collettive erano in realtà lo specchio di contrasti sui relativi diritti giurisdizionali. Nella vicenda che nella prima metà del Quattrocento mise l'uno di fronte all'altro i giudicenti e i rappresentanti della valle, non c'è in apparenza nulla d'inusuale. Il 22 settembre 1401 il duca d'Austria e conte del Tirolo Leopoldo IV d'Asburgo aveva concesso a Giorgio II Welsberg il feudo del Primiero; l'investitura, rinnovata senza interruzioni fino alle soppressioni ottocentesche, concedeva al lignaggio un distretto posto in una zona strategicamente vitale ai confini con la Repubblica di Venezia, oltre che ricco di risorse minerarie e boschive. Quando i Welsberg, arrivarono dalla val Pusteria nel Primiero erano già un lignaggio tra i più importanti della corte asburgica, di cui avevano finanziato generosamente le poco fortunate imprese militari contro i cantoni svizzeri. Un

1 Nel 1452 Baldassarre Welsberg era titolare del feudo con i nipoti Osvaldo e Gaspare, essendo il fratello Giovanni morto dieci anni prima, nel 1442. Per una presentazione complessivo del quadro giurisdizionale nel periodo rinvio a Brandstätter, 2006.

primo credito di 4000 fiorini, di fatto inesigibile dalla camera tirolese, si era trasformato nell'investitura del 1401 mentre un secondo, ancora più corposo, si consolidò nell'acquisizione a titolo di feudo pignoratorio dei castelli di Telvana, Tesobo e San Pietro, che nel 1462 permisero ai Welsberg di estendere il loro controllo alle giurisdizioni distribuite attorno all'importante arteria di traffico della Valsugana.

Negli intervalli delle trattative con la corte, la famiglia procedette a irrobustire il patrimonio che già possedeva. Una serie fittissima di acquisti di diritti decimali, di beni in allodio, di concessioni beneficiarie su parrocchie e cappellanie, costellarono gli anni centrali del secolo. Fu in particolare la gestione feudale di Baldassarre Welsberg, agente come *senior* per il fratello Giovanni e i nipoti Osvaldo e Gaspare, a segnare un più forte radicamento territoriale del lignaggio nella valle del Primiero. La “sfumata distinzione tra proprietà collettiva e proprietà privata” (Bernardin, 2005–2006, 184), l'assommarsi di diritti d'uso su boschi e pascoli suddivisi tra più comunità, gruppi di famiglie, consorti o talvolta mercanti imprenditori non residenti, costituiva il sostrato ideale al ripresentarsi di litigi possessori; la comunità del Primiero e il vescovo di Feltre avevano nel loro passato un trascorso corposo di cause giudiziarie attorno alle entrate per lo sfruttamento dei boschi. Poi le controversie subirono un salto di qualità tra il terzo e il quarto decennio del XV secolo, quando i Welsberg entrarono nel ricco circuito del commercio di legname diretto dal Primiero alle abitazioni e agli arsenali veneziani. Accusati dalla valle di ingerirsi arbitrariamente nelle rendite dei boschi di propria pertinenza, i signori risposero tentando di difendere in sede giudiziaria i propri diritti. Per quanto non si abbiano dettagli precisi sulle fasi iniziali dei processi (tranne alcuni, vaghi, accenni a sentenze favorevoli per la comunità), la lite continuò a riprodursi in sede locale fino a che, nel 1452, i procuratori della valle decisero di rivolgersi direttamente al duca d'Austria e conte tirolese Sigismondo d'Asburgo.

La soluzione del conflitto venne affidata a quattro commissari di nomina ducale: il capitano di Trento Hans von Metz (o Giovanni da Mezzocorona, un feudatario vicino alla corte asburgica), il vicario vescovile Bonamonte Aliprandi di Mantova, e due dottori in legge, il trentino Antonio de Fatis Terlago e il padovano, ma da tempo trasferitosi nel capoluogo episcopale, Melchiorre Facini. Il luogo scelto per la riunione dei commissari, non un tribunale ordinario ma l'assemblea pubblica (la dieta o il *Landtag*) dei ceti provinciali tirolesi, determinò l'opzione per una procedura compromissoria “sola mera & pura veritate inspecta” secondo le formalità previste dalla cosiddetta *Clementina saepe*. Una procedura formale ma priva delle ritualità più costrittive del rito inquisitorio – citazioni solenni, escussione dei testi su sola indicazione del giudice, eventuale loro arresto, impiego della tortura – e che dunque fin dall'inizio dichiarava lo scopo di “accogliere nel suo ambito una tipologia del conflitto, il cui svolgimento rimaneva comunque predominante nel contesto sociale esterno, agevolando le pacificazioni e il ripristino degli equilibri infranti” (Povolo, 2013, 80). La duttilità della procedura non era in ogni caso del tutto spoglia di implicazioni negative a carico della comunità: molto probabilmente erano stati i consiglieri di Sigismondo a spingere per uno stile giudiziario abbastanza elastico da adattarsi a un territorio in cui a una matrice statutaria veneta, condensata negli statuti valligiani del 1367, si sovrapponevano prassi feudali e consuetudini di provenienza germanica; oltre tutto, l'informalità del rito poteva assicurare al duca la possibilità di eleggere un collegio

di giudici quanto meno non ostile – il che di fatto risultava abbastanza evidente dalle loro biografie. In un momento molto confuso dal punto di vista politico, con un potere vescovile da anni di fatto assente (Brandstätter, 2006), le premesse a una condizione sfavorevole per gli abitanti di Primiero c'erano tutte. Come a contenere i rischi di tale incertezza, la comunità cercò allora di adottare una "legal agency" (Vermeesch, 2015) che le permettesse di riempire a suo favore gli spazi della frammentazione giurisdizionale esistente in valle. Nella necessità di comunicare ai giudici e all'avversario la propria posizione "sotto la forma di modelli normativi simbolizzati in messaggi" (Ferrari, 1993, 45), essa fece riferimento a quelli che parvero i più adatti alla circostanza processuale: non, come ci si poteva attendere, gli antichi statuti del 1367 e neppure la prassi di presenziare con propri giurati alle assise penali, bensì un corposo pacchetto di consulti legali commissionati alla vicina facoltà di Padova².

Le formule del linguaggio giuridico fecero irruzione con un'intensità mai prima ascoltata nei dibattiti dietali. A Bolzano, la città di convocazione della dieta, i procuratori del Primiero arrivarono portando con loro alcuni pareri legali pro parte", o "pro veritate" (Ascheri, 1999, 11-53; Ascheri, 2003, 319), ordinati ad altrettanti *doctores legentes* presso la facoltà giuridica di Padova; i Welsberg, sul fronte opposto, fecero lo stesso. I tribunali del territorio principesco-vescovile, comprese le giurisdizioni feudali soggette a lignaggi tirolesi, avevano una solida consuetudine di rapporti con le dottrine dello *ius commune*. Ricorrere all'aiuto di giuristi gravitanti attorno alle città universitarie italiane per dirimere cause ereditarie o di proprietà era un'abitudine ormai consolidata nelle grandi famiglie aristocratiche trentine. Il 31 ottobre 1467, il giurisperito trentino Approvino Approvini scriveva da Padova ai tre figli di Simone Thun (allora il più influente ceppo aristocratico del territorio) scusandosi di non aver fatto ancora pervenire i "consilii" commissionatigli. La ragione andava imputata al fatto che "alguni doctores s'erano a Vinexia, et alcuni non possevano constar per el principio del Studio che comenzava"; solo dopo una lunga attesa era riuscito a ottenere "*consilii dei così eccellenti homini che siano in Italia*", grazie ai quali sarebbe stato finalmente possibile ratificare la validità della divisione ereditaria con il ramo cugino dei Thun (Langer, 1909, 299*). Decine di pareri, raccolte di libri giuridici, lettere private, cedole di pagamento, testimoniano la familiarità nobiliare con i grandi poli del sapere giuridico italiano (Padova e Bologna per lo più), o talvolta con figure di particolare prestigio attive dentro i collegi di avvocati e notai dei comuni padani. Del tutto meno scontata appare la possibilità che simili materiali fossero prodotti in causa da soggetti di condizione sociale inferiore.

Ora, a metà del XV secolo la valle del Primiero possedeva mezzi economici, forniti dal taglio del legname e dallo sfruttamento minerario, inarrivabili per la maggior parte delle altre comunità trentine; lo smercio di tali prodotti verso il mercato veneziano le aveva inoltre permesso di introdursi in un circuito informativo e di conoscenze professionali con numerosi addentellati proprio negli ambienti giuridici. Se queste erano condizioni preliminari all'acquisto sulla piazza padovana dei *consilia*, anche il genere della controversia con i Welsberg dovette giocare un ruolo nelle opzioni dei valligiani.

2 Li aveva segnalati e analizzati per primo Papaleoni (1896, 1-12).

Il conflitto, che si protraeva ormai da decenni, aveva alcune delle caratteristiche riconoscibili nel concetto di faida (Miller, 1990, 180-181): una relazione ostile duratura; il coinvolgimento di gruppi legati da relazioni di parentela, amicizia, o vicinato, la responsabilità collettiva, lo scambio di offese, le esplosioni improvvise di violenza. Altrettanto caratteristica di questa forma di ostilità reciproca erano la sua contiguità alla sfera del diritto e sua la presenza reiterata dentro i tribunali. Come accadeva in moltissime altre realtà tardomedievali, le procedure consuetudinarie della faida erano state “accolte e riformulate nell’ambito di pratiche legali e di riti processuali” grazie alla mediazione dell’influente ceto di avvocati e consulenti esperti di diritto comune (Povolo, 2013, 76). Anche in questo caso, il retroterra di argomentazioni scientifiche impiegate per contenere il conflitto (o magari risolverlo pacificamente), aiuta a comprendere sia le cause dell’opposizione comunitaria al proprio signore, sia il modo spesso reticente con cui i *consiliatores* assoldati dovettero farla entrare in un corretto gergo giuridico.

Francesco Alvarotti, Angelo di Castro, Giacomo Zocchi, Giovanni da Porto, Giovanni da Prato riconobbero seccamente le ragioni di Primiero: la frase conclusiva del *libellum* comunitario riportata da Alvarotti – che “*Piava alla vostra gratia de comandare a miser Baldesar che delli boschi, i quali a nui apertien et aspeta non se impace e pacificamente ne li lasse*”³ – indicava un orientamento condiviso dai colleghi. Non seguiremo il punto specifico trattato nei *consilia*, che verteva sulla presunta (e di fatto probabile) falsità di un atto notarile citato a sostegno delle ragioni comunitarie. Ciò che ci interessa qui sono le espressioni con cui i giuristi provarono a descrivere gli antefatti dello scontro prima del suo ingresso nella discussione pubblica bolzanina. Un riferimento facile da cogliere alla faida traspare dalle parole messe in bocca agli uomini del Primiero “*dicentes velle potius reliquere vitam quam permittere sibi auferri suam possessionem ante litem finitam, sic quae dicta Communitas retinuit suam possessionem, quia non fuerunt illi homines suspicati se posse repelli, immo viriliter resisterunt dictae violentiae*”⁴, dove l’argomento sottolineato da Alvarotti è la legittima resistenza alle azioni signorili. Altri passaggi, la “*lis et maxima discordia*” creata dal disprezzo delle antiche consuetudini, i testimoni prezzolati e “*vilis conditionis*” manipolati dai Welsberg, la “*violentam possessionem*” tentata dai conti nel corso della lite, ricostruiscono una catena di azioni violente susseguitesi negli anni mischiate a tentativi di composizione pacifica regolarmente caduti nel nulla.

Anche il *consilium* di Francesco Capodilista, specularmente opposto a tutti gli altri, ricorda il clima di reciprocità violenta in cui è maturato lo scontro tra la comunità e il lignaggio feudale: schierandosi apertamente con i conti Welsberg, il dottore padovano accusa i sindaci di essersi comportati (prima di tutto nei confronti del resto della comunità) “*tanquam seditiosos*” e di essere pertanto incorsi nel crimine più grave imputabile a un suddito, quello di ribellione al potere legittimo. La sanzione invocata allo scopo di reprimere il comportamento dei valligiani è, tuttavia, stranamente mite: dopo aver accennato allo sfondo sedizioso del conflitto, Capodilista ritorna in fretta a discutere del “*falsum instrumentum*” ed è solo per questo reato che egli propone ai giudici la condanna della

3 Ziletti, 1562, *Consilium* LXVII, 128.

4 Ziletti, 1562, *Consilium* LXVII, 133.

comunità: il parere è infatti che che Baldassare convochi gli uomini citati nel documento e li costringa a rispondere del falso, “& facta adunantia punietur sicut privatus, quoniam istud delictum potest cadere in universitate, & etiam poena ex delicto imponenda”⁵.

Non si tratta di una moderazione solo sua: tutti gli accenni al litigio contenuti anche nei *consilia* favorevoli al Primiero risultano tutto sommato poco numerosi, certo non marginali nella cornice del testo, ma inseriti quasi tra le righe, come se si volesse trattenere la trasposizione giuridica della faida al di sotto di una soglia esplicita – e non ammissibile – di violenza. Questa cautela, che sembra anticipare l'ondata di provvedimenti emessi dagli anni settanta del XV secolo sia in Tirolo sia nel principato vescovile di Trento contro il dilagare delle proteste antisignorili, evidenzia un confine non superabile posto alla legittimità delle *Bauernfehden*: per quanto il vincolo della committenza li spinga a sostenere gli abitanti della valle, i dottori patavini non si spingono a riconoscere la faida rurale come una consuetudine socialmente accettata e inseribile al pari di quella aristocratica entro le formule del diritto comune.

“DIFFIDATIO” E “FIDEIUSSORES”: UNA FAIDA TRA NOTABILI RURALI

La riluttanza a includere la faida entro il campo giuridico scompare invece nel caso esaminato in un *consilium* di Melchiorre Facini, uno dei commissari ducali incontrati sopra, su incarico di Johannes Spaur, capitano (vicario) vescovile delle valli di Non e Sole. Protagonisti della causa, di cui non possediamo il fascicolo, furono Bono, il figlio Andrea e il loro servitore Nicolò “*pro certis excessibus per eos commissis et perpetratis*” a danno di Nicolò di Tassullo “*sive aliquem de sociis, sive complicitibus suis*”⁶.

Come accade di solito, il parere si snoda attraverso una serie di *dubia* posti dalla corte al giurista. Il primo di essi, se il vicario possa procedere secondo il rito accusatorio vista la querela presentata da Nicolò, oppure “per viam inquisitionis”, come nel frattempo Spaur aveva cominciato a fare, è risolto subito evocando la “*publica utilitas*” necessaria in questi frangenti “*ut provincia purgetur malis hominibus*”⁷. I tre *dubia* seguenti riguardano un argomento cruciale per l’iter del processo, quello delle fideiussioni e della contumacia degli accusati. Sono temi ricorrenti nei processi di faida – e non a caso essi occupano anche qui lo spazio maggiore del testo. Con un modo tipico di procedere della letteratura consiliare, Facini sovrappone il discorso giuridico al piano concreto degli avvenimenti, intreccia letteratura e realtà, cercando di inserire quest’ultima dentro lo schema più ordinato della prima. È facile supporre che dopo gli “*excessa*” il gruppo di Bono sia fuggito onde evitare la ritorsione degli avversari; questa fuga viene ricondotta, per così dire, ad alcuni

5 Ziletti, 1562, *Consilium* LXXI, 152.

6 Ziletti, 1562, *Consilium*, LXXVIII. Il processo venne istruito nel 1449, il solo anno compatibile con il mandato dello Spaur e la residenza a Trento di Facini.

7 Ziletti, 1562, *Consilium*, LXXVIII, 173. “*Praetera, si bene consideretur, inquisitio nostra formata est ad partis petitionem ut supra dictum est, & sic non solum ad privatam utilitatem Nicolai de Tassullo, quod fieri potest, ut supra probatum est, sed etiam ad publicam, scilicet ne delicta remaneant impunita; ut provincia purgetur malis hominibus, quod etiam pervenit ad utilitatem fisci, saltem quoad commodum pecuniarium*”.

quesiti di ordine tecnico: se gli accusati possano “*cogi et arctari praestare fideiussores de non offendendo*”⁸ e se essi, in quanto contumaci alle citazioni del vicario “*veniant condemnandum ad poenam ducatorum quatuorcentum secundum formam mandatorum et proclamationum emanatorum*”, dunque a una pena pecuniaria molto consistente.

Le risposte di Facini sono positive per entrambi i quesiti: nel primo poiché è una libera decisione del giudice, ovvero sta “*in animo iudicis*” decidere “*compellere ad satisdandum de non offendendo*” se si teme la qualità delle persone coinvolte, nel secondo perché la loro contumacia è considerata un segno di disprezzo dell’autorità del giudice (e di rimando del principe vescovo), sebbene dopo tre mandati dell’ufficio vicariale il solo Andrea sia comparso personalmente nel tribunale “*et fideiussores praestitit*”⁹.

Risponde invece in senso negativo al dubbio se la “*diffidatio*” del *famulus* Niccolò possa essere interpretata come la rottura della pace e condannata alla pena di 400 ducati previsti nei mandati del vicario. È un indizio del fatto che la contumacia dei rei, lo abbiamo visto sopra, rappresenta un modo come un altro per sospendere la faida in attesa di una ricomposizione. Di seguito Facini considera se un gesto di sfida rompa la pace siglata tra le parti, una pace che il vicario ha evidentemente assecondato. La discussione, molto ricca di riferimenti alla giurisprudenza consiliare verte sulla forma della “*diffidatio*” e sul contesto in cui essa è accaduta: occorre cioè capire se pronunciandola il suo autore “*voluerit sibi ius dicere et vindictam summere et per consequens pacem rumpere et violare*”. Nicolò senza dubbio ha pronunciato “*verba minatoria*” e “*iniuriosa tam contra Nicolaum de Tassullo quam contra iurisdictionem domini Vicarii*”, ma spetta al giudice valutare “*quae et qualis fuerit et secundum qualitatem iniuriae illatae*”, e se si debba punire “*affectus si non sequatur effectus*”. Secondo Facini, in questo caso occorrerà scindere parole e azioni, considerando infatti che “*prolatio verborum non est sufficiens ad rumpendum pacem nisi aliud sequatur, quia frequenter homines ex iracundia vel superbia corrumpuntur ad dicendum verba*”¹⁰.

Sbrigati più brevemente, ma non per questo meno interessanti, sono il quinto e sesto dei *dubia* affrontati dal giurista. Il quinto, vertente sulla possibilità che gli accusati abbiano una copia degli interrogatori, si riallaccia alla consuetudine locale che la impedisce se non richiesta all’inizio dell’*inquisitio*, una richiesta che Bono, Andrea e Nicolò avrebbero evidentemente non potuto fare essendo contumaci. E infine il sesto, concernente la pena da infliggere ai fuggitivi; nel ragionamento di Facini rispunta, come elemento decisivo, l’aggressione armata con lance e armi che però non si è tradotta nel ferimento o nell’uccisione di Nicolò: si può considerare tutto ciò e punirlo “*tamquam pro delicto consumato*”? La risposta, considerate le circostanze degli avvenimenti, è negativa: “*Ex quibus concludo, quod praedicti Bonus, Andrea, & Nicolaus famulus & socii sunt puniendi, mitius tamen quam si delictum consumassent, in arbitrio Domini Vicarii*”¹¹.

8 “*Nam praeses provinciae curare debet ut quietam atque pacificame habet provinciam quam regit, ut ff. de offic. praesi. l. congrui*”.

9 Ziletti, 1562, Consilium, LXXVIII, 175–176. Facini suggerisce però che la pena possa anche essere diminuita “*in arbitrio Domini Vicarii*”, rispetto alla qualità delle persone e del fatto.

10 Ziletti, 1562, Consilium, LXXVIII, 177.

11 Ziletti, 1562, Consilium, LXXVIII, 179.

UNA FAIDA NOBILIARE: I CONTI D'ARCO E LA DIVISIONE DEL PATRIMONIO

Il terzo caso di studio considerato ci pone davanti a un contesto aristocratico a tutto tondo. La differenza cetuale è l'elemento determinante di questo racconto di faida perché essa coinvolge, lacerandola dall'interno, la famiglia dei conti Arco, uno dei più importanti lignaggi nobiliari trentini. Gli Arco possiedono un vastissimo nucleo di territori signorili, raccolti per lo più attorno al castello eponimo, nella zona sud-occidentale dell'episcopato ai confini con il bresciano, e hanno vincoli feudali sia con il principe vescovo di Trento sia con il conte del Tirolo, una condizione di doppia dipendenza feudale molto comune in questo periodo.

Nel 1456, dopo anni di offese reciproche, la contesa tra i fratelli Galeazzo e Francesco richiama in loco un mediatore di prestigio, il conte Cesare Martinengo, incaricato dal principe vescovo Georg Hack di trovare un compromesso tra i due rami del lignaggio. Il nobile bresciano, scelto come arbitro in virtù dei legami personali con i conti, giunge ad Arco munito di due lettere di tregua preparate dalla cancelleria trentina. Le versioni delle lettere gli paiono troppo prolisse e complicate, “*apud nos Italicos inusitata*”¹² scrive all'Hack, e ne propone una versione abbreviata, suggerendo che “*ad firmandum cor sicerum sola fides sufficit*”. L'archivio della famiglia arcense non ha conservato il testo delle missive, ma verosimilmente si sarà trattato di un tipico “*iuramentum pacis*”, quello che il diritto germanico del tardo medioevo chiamava “*Urfehde*”, la promessa giurata di pace richiesta a un imputato di non vendicarsi del suo accusatore, spesso come garanzia per lasciare il carcere¹³.

Lo spaesamento provato dal bresciano Martinengo riflette l'incontro mancato di due prassi giuridiche. In Italia la promessa di pace (rinuncia) è un atto di solito privato, possibile anche senza una sottoscrizione notarile, ratificato solo della *fides* consensuale delle parti con la mediazione di un arbitro. Al contrario, la “*Urfehde*”, lo strumento di pace giurato solennemente di fronte a un giudice, è nei riti delle corti germaniche a tutti gli effetti una parte formale del processo. Non è la sola particolarità ‘germanica’ presente nella faida familiare, che, fallita la mediazione del Martinengo, riaffiora alcuni decenni più tardi fra i figli di Francesco, Andrea e Odorico, una volta estromessa la discendenza di Galeazzo. Il litigio cresce attraverso una fitta serie di “*iniuriae*” armate per il possesso del castello e dei beni materiali della contea. Allo stesso tempo però, poiché la faida ingaggiata dai seguaci di Andrea e Odorico minaccia di destabilizzare un'area di confine già precaria con Venezia, divengono sempre più insistenti i tentativi di compromesso per arrestarla: verso i tardi anni Ottanta, verificata la loro inefficacia, le commissioni vescovili lasciano il posto a giudici nominati dal re dei Romani Massimiliano I (esponenti

12 ASTn, Sezione latina, capsula n. 41, 8 gennaio 1456.

13 Esistono in senso stretto due generi di “*Urfehde*”, la cosiddetta “*Streiturfehde*”, il giuramento di pace che termina una faida iniziata o solo dichiarata; e la cosiddetta “*Hafturfehde*”, la più comune nel tardo medioevo, la promessa giurata di pace che viene richiesta a un imputato di non vendicarsi del suo accusatore, spesso in quanto garanzia per lasciare il carcere. Sul significato giuridico del termine Saar (1998, 562–570), mentre sulla sua evoluzione nella storia della giustizia tardo-medievale, più in generale, Blauert (2000) e Wernicke (2000).



Immagine 1: Castello D'Arco (Albrecht Dürer, 1495)
(Fonte: Wikipedia)

dell'aristocrazia locale e giuristi nominati *ad hoc*), che agiscono di concerto con la dieta territoriale della contea, il *Landtag*, e infine, nel 1507, al *Reichskammergericht* di Spira, il Tribunale camerale dell'impero, presso il quale verrà nominata un'ultima commissione presieduta dal cardinale Adriano Castellesi di Corneto, che nel 1512 risolverà la contesa separando in due parti ben distinte il possesso del feudo tra i fratelli¹⁴.

Questo tipico esercizio di *forum shopping* contraddistingue in molte regioni imperiali i processi innescati da inimicizie aristocratiche. La nascita di nuove istanze giudiziarie centralizzate, accanto all'introduzione di procedure ispirate al diritto comune (la *Malefizordnung* emanata nel 1499 da Massimiliano I e più avanti la *Constitutio criminalis carolina*), non interrompe il flusso dei conflitti; piuttosto – come dimostrano alcuni studi recenti (Wieland, 2007, 41–57; Wieland, 2014) – esse agiscono da moltiplicatore delle *chances* di conflitto offerte alla nobiltà e forniscono ad essa un ventaglio più ampio di strumenti. Dopo qualche diffidenza iniziale, un po' ovunque nell'impero la quantità delle cause mosse da aristocratici o in cui essi sono presenti nel ruolo di imputati riempie gli archivi delle corti di giustizia centrali.

14 La vicenda, assai intricata nei suoi ripetuti cambiamenti di scenario e di protagonisti, venne ricostruita minutamente per la prima volta da Rill (1982).

Nel materiale processuale allegato dai due fratelli, il registro narrativo prevalente tende a produrre un'immagine della faida trattenuta entro uno schema di offese e ritorsioni ben calibrate, in cui violenza e disponibilità alla pace, difesa del proprio onore e rispetto dei valori nobiliari, si accavallano di continuo. Andrea insinua più volte il sospetto d'infedeltà verso gli Asburgo del fratello, che da parte sua gli rinfaccia un atteggiamento "*contra antiquam consuetudinem ipsorum amborum Comitum subditorum*", "*contra honorem et honestatem*", chiedendo "*mandari Comiti Andreae ut ab huiusmodi violentia et insolentia decetero desistat*". L'asprezza delle accuse sembra però non incrinare mai del tutto la solidarietà del lignaggio. Nonostante i gesti di violenza e le ritorsioni quasi quotidiane avvenute nella contea, Andrea, il più anziano e anche il più aggressivo dei fratelli, rinnova di continuo la proposta di affidare la composizione dei dissidi a due sudditi fidati, se necessario dei giurisperiti, affinché le intromissioni dei governi vescovili o tirolese non apportino "*ulteriori danni alla casa d'Arco*" (Rill, 1982, 72) Ma tutta l'attenzione posta sui caratteri personali della contesa, quasi fosse un contrasto caratteriale tra i due, non può fare a meno di accettare il ruolo di una terza parte. Con qualche esitazione lo ammette Odorico in un memoriale stilato verso la fine degli anni ottanta, in cui il richiamo alle "*sententiis latis*" dai luogotenenti tirolesi di Massimiliano – circa alcune spartizioni provvisorie dei diritti comitali – è posto sullo stesso piano di una procedura che potrebbe risolvere la causa in modo sbrigativo e senza tecnicismi: "*Nam si ipsa causa oculis videretur, clare reperiri poterit*"¹⁵.

Il linguaggio delle lettere e dei memoriali prodotti da Andrea e Odorico su questo punto è perfettamente sovrapponibile. Le scritture perseguono lo scopo di dimostrare che il conflitto, sebbene violento, non ha mai davvero rinunciato alla speranza del compromesso; contenere lo scontro nell'ambito di una pace possibile, è ciò che in fondo distingue giuridicamente una faida nobiliare dalla spirale delle violenze incontrollate, differenzia insomma le "*ehrliehen*" e "*unehrliehen Taten*", una violenza d'onore e quella invece istintivamente riprovevole dell'uomo comune.

D'altro canto, non la punizione delle violenze, bensì un ritorno allo stato di concordia antecedente, è il fine esplicito della giustizia imperiale. Ai primi anni Novanta, quando il conflitto non smette di agitare la contea, una delle commissioni delegate da Massimiliano dichiara di voler agire con tutti i mezzi ("*mit vil manchen Mitteln*") affinché l'amicizia, la comprensione e i sentimenti di fraternità tornino a legare le relazioni di famiglia ("*dan pisher Verstentnus und Ainigkait aller Irrung und Spen halben zu pringen und weisen wirt*")¹⁶. E in modo ancora più secco, a novembre del 1492, è lo stesso imperatore a definire l'agenda procedurale dei commissari, dopo che Andrea e Odorico hanno presentato a corte le ennesime suppliche: ascolteranno le ragioni delle parti, proporranno un arbitro

15 BCTn-1, 2544: "*Petit eciam comes Odoricus quoniam in sententiis latis quamplurima gravamina contineantur et super quodam fundamento fundate fuerunt, quod revera numquam reperiri poterit ut bona discrecio habeatur, ne dictus comes Odoricus sine causa rationabili sic gravatus remaneat. Nam si ipsa causa oculis videretur, clare reperiri poterit. Ut ipse comes Odoricus indebite et iniuste gravatur, in quo se dominis mei gratiosis Locumtenentibus recommittit. Si autem illud consequi non poterit, non vult per huiusmodi suam petitionem esse precipitatus aut circumventus, nec incurrisse penam super hoc impositam, iuxta tenorem compromissi*".

16 ASTn, Sezione tedesca, capsula 17, lett. a., senza data.

e in caso di fallimento dell'accordo avranno piena autorità di raggiungere una decisione nella causa "gütlich oder rechtlich"¹⁷, in via transattiva o con un pronunciamento di un tribunale. Alla fine i due percorsi procedurali saranno intenzionalmente tenuti assieme, solo con una migliore successione temporale dei compiti: al tribunale Camerale imperiale toccò esaminare in prima battuta la documentazione delle parti e, forse, mettere ordine in un materiale accumulatosi tra archivi diversi nell'arco almeno di un ventennio; gli incartamenti passarono poi alla commissione del cardinale Castellesi, che ebbe sei mesi di tempo per chiudere i suoi lavori. Dalla sentenza compromissoria finale, stabilì Massimiliano, non era possibile appellarsi a qualsiasi istanza giudiziaria, ecclesiastica o laica che fosse, "nec ad ipsum imperatorem, seu Cameram imperialem, nec ad aliquem alium"¹⁸.

SOMMARIO: TRE STORIE DI FAIDA A CONFRONTO

I tre casi qui sommariamente illustrati, mostrano bene ancora una volta come i sistemi giuridici tardo medievali riuscissero a combinare assieme, senza una radicale discontinuità, diritto scritto, consuetudini, norme morali e religiose; uno spettro amplissimo di mezzi informali oppure formali e altamente ritualizzati concorrevano, intrecciandosi, alle procedure di soluzione dei conflitti (Eriksson, Krug-Richter, 2003). Inoltre, essi rivelano la capacità che ebbero i linguaggi giuridici di permeare le culture conflittuali, le rappresentazioni collettive, le attività delle corti giudiziarie; anche in un territorio periferico, nel quale la cultura politica urbana non era riuscita a penetrare in profondità, i giuristi, veri "intellettuali organici delle città" (Gamberini, 2009, 129) seppero confrontarsi in modo molto concreto con le pratiche della violenza nobiliare.

Ma la questione forse più importante sottesa ai nostri documenti è quella delle "Streitkulturen", delle culture conflittuali che vengono in superficie attraverso le pratiche e i pensieri degli attori coinvolti. La mescolanza di *ius commune* e consuetudini germaniche codifica relazioni di potere asimmetriche, che legano l'uso legittimo della violenza allo status sociale di chi la commette¹⁹. Così, nel conflitto sui boschi tra i comuni del Primiero e i conti Welsberg, essa è quasi nascosta tra le pieghe del linguaggio giuridico; solo alcune parole, appena accennate qua e là, fanno capire lo scontro in atto tra comunità e feudatario, al quale si tende a negare lo status giuridico di una faida. Al contrario, negli altri due episodi la legittimità dell'esistenza della faida sul piano giuridico non è affatto negata, ma viene discussa in relazione al concetto, opposto e complementare, della pace.

In un libro di molti anni fa ma sempre molto attuale, Peter Stein scriveva che le linee di confine tra la faida e la composizione (o pace) sono incerte e mai facili da tracciare una volta per tutte (Stein, 1995, 25). Si potrebbe aggiungere che queste linee, oltre a essere incerte, sono funzionali alle forme socialmente accettate o rifiutate dell'uso della violenza. Nel caso trattato da Melchiorre Facini la faida è assorbita completamente dentro i riti processuali; l'abilità del giurista consiste nel frantumarla in unità più piccole, in

17 ASTn, Sezione tedesca, capsula 17, lett. a., "Geben zu Metz, an Freitag vor Sannd Martins Tag", 1492.

18 BCTn-1, 2539, c. 151.

19 Lo ricordano, opportunamente, sia Carrol (2011, 88) che Eriksson, Krug-Richter (2003, 7).

modo che si adattino alla procedura inquisitoria della corte. L'invito di Facini al giudice affinché giudichi "mitius" i colpevoli può essere dovuto a svariate circostanze di tempo e di luogo, ma in ogni caso egli non nasconde mai la compenetrazione tra faida e procedura romano-canonica.

Diversa dalle due precedenti è la soluzione approntata allo scopo di dirimere il conflitto, tipicamente aristocratico, dei conti d'Arco. Il dissidio, nato da un'incrinatura delle solidarietà interne al lignaggio aristocratico²⁰, viene risolto adottando un duplice percorso, dal quale si staccano due differenti tipi di documentazione. La fase quasi ventennale di memoriali accusatori e repliche difensive che precedono la stipula del compromesso, è ancora condotto secondo il registro narrativo tipico delle consuetudini germaniche della faida: per quanto integrata dentro gli schemi processuali, essa mostra all'esterno le proprie caratteristiche e rassicura la supremazia di ceto del lignaggio, in "ottemperanza ai valori e alle norme che definivano l'appartenenza alla nobiltà regionale" (Zmora, 2011, 314).

Per molti versi, i testi allegati dai conti Arco offrono la possibilità di legittimare anche sul piano giuridico la specificità del conflitto aristocratico, una "Streitkultur" preclusa ai ceti sociali inferiori. D'altra parte l'integrazione delle consuetudini della faida dentro gli schemi processuali dà spazio a un secondo registro linguistico, molto più tecnico, che incrina o comunque circoscrive la legittimazione della violenza nobiliare. Poco tempo prima dell'insediamento della commissione, quando le parti hanno deciso di stringere un accordo, i *consilia* dei giuristi²¹ fanno la loro comparsa nella faida: non sono pareri chiesti sugli aspetti criminali del conflitto – come è stato per il processo della valle di Non – bensì su quelli strettamente civili, per stabilire le forme giuridiche del compromesso e ratificare nel modo migliore la divisione materiale del feudo. La signoria arcense, beni fondiari, case, redditi, dazi, venne spezzata in due tronconi minuziosamente descritti dalla sentenza del cardinale Castellesi, con la sola eccezione dell'esercizio della giurisdizione che veniva affidata in modo unitario, ad anni alterni, a uno dei due rami. Sentenze simili – a dire il vero, talvolta anche senza l'ausilio di pareri giuridici – furono una strategia processuale comune, in quegli anni, per chiudere i litigi tra lignaggi signorili²². Le procedure si assomigliarono un po' tutte: un periodo di mesi dedicato a smorzare gli attriti e a studiare gli incartamenti contrapposti, a cui seguiva una sentenza di riappacificazione emessa in forma pubblica da giudici delegati. Frantumare in più pezzi, inclusa la residenza castellana, il beneficio feudale, suscitò spesso reazioni negative negli interessati. Ma tale soluzione aveva il vantaggio di proteggere la presenza feudale sul territorio e, simultaneamente, di

20 Lo schema è simile alle faide imperiali di primo Cinquecento studiate da Hillay Zmora, secondo il quale le incrinature nella solidarietà all'interno del lignaggio nobiliare faciliterebbero l'intervento dei principi Zmora (2011, 319).

21 Un esemplare prodotto nella causa di spartizione dei conti d'Arco è conservato in BCTn-1, 2539, 2.

22 Divisioni concordate dei castelli e delle proprietà feudali, strumenti di flessibile composizione che poi possono rientrare in momenti successivi, terminano un altrettanto lungo dissidio tra i rami della famiglia Spaur: SLBz-APBz, Archivio Spaur, 25 gennaio 1513; un'altra suddivisione provvisoria del beneficio feudale, causata da "Span und Irrung" tra i fratelli Spaur viene decisa il 26 giugno 1531.

razionalizzare le faide nei termini di “ideological frameworks”²³, che impedivano loro di espandersi in confronti politici più ampi: nel momento in cui si revocava la possibilità ai nobili di combattersi all’infinito, era un altro tipo di potere che s’incaricava di preservare le basi delle differenze di ceto e i segni materiali del prestigio aristocratico.

23 Falk Moore (1978, 107), osserva inoltre, opportunamente, che “*The questione wether a dispute between individuals will be contained between them or will be allowed to expand into a political confrontation depends not so much on the subject of the dispute as on the desirability of the confrontation from the point of view of the social units potentially involved, and on the the question wether the rules apply according to which disputes may be expanded, i.e. wether the relative social positions of the parties lend themselves to opposing alignments*”.

FAJDE IN PRAVNA LITERATURA POZNEGA NOVEGA VEKA
V TRENINU – JUŽNI TIROLSKI*Marco BELLABARBA*

Univerza v Trentu, Oddelek za umetnost in filozofijo, via Tommaso Gar, 14, 38122 Trento, Italija

e-mail: marco.bellarbarba@unitn.it

POVZETEK

Prispevek obravnava nekatere kazenske procese, ki so potekali v knezoškofiji Trento ob koncu 15. in začetku 16. stoletja. Glavni akterji so bili različni – podeželska skupnost s fevdalnim gospodom, nekatere neplemiške družine ter nazadnje velika plemiška rodbina. Vsi procesi so potekali na ozemlju za katerega so bile značilne pravne tradicije, ki so delno izhajale iz germanskega, delno pa italijanskega sveta. V prvi vrsti je namen prispevka izpostaviti vlogo pravnih strokovnjakov (notarjev, sodnikov, svetovalcev) pri reševanju konfliktov. Tako imenovana consilia sapientum, torej mnenja, ki so jih ti strokovnjaki dajali tekom procesov, so bili obravnavani zato, da bi razumeli modele pravne argumentacije, predstavljali pa so tudi pripovedi, govore, preko katerih smo lahko razumeli strategije obrambe oseb vpletenih v procese. Poleg tega je študija teh mnenj omogočila tudi razumevanje meje, ki jo je tedanja družba postavila glede konceptov legalnega ali, nasprotno, nelegalnega nasilja, in se torej približati razpravi ne samo formalnega prava, temveč tudi kulturnega in funkcionalnega. Kar analizirani primeri dokazujejo je npr. to, da je težko ločiti javne, formalne procese od drugih oblik reševanja sporov, kot so mir, arbitri, mediacije, ki so tudi v času širitve romanskega običajnega prava ostali zelo prisotni.

Ključne besede: fajde, plemstvo, podeželske skupnosti, pravna literatura, kazenski postopki

FONTI E BIBLIOGRAFIA

ASTN – Archivio di Stato, Trento.

BCTn – Biblioteca comunale, Trento.

SLBz–APBz – Südtiroler Landesarchiv, Bozen – Archivio provinciale, Bolzano.

Ascheri, M. (1999): Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del *consilium sapientis*. In: Ascheri, M., Baumgärtner, I., Kirshner, J., (eds.): *Legal Consulting in the Civil Law Tradition, The Robbins Collection*, Berkeley 1999, 11–53.

Ascheri, M. (2003): I “consilia” dei giuristi: una fonte per il tardo Medioevo. *Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo*, 105, 305–334.

Bernardin, G. (2005–2006): Un territorio di frontiera tra la Contea del Tirolo e la Repubblica di Venezia. *Storie di uomini e di comunità nella valle del Primiero nel Quattrocento*. Università degli studi di Udine. Corso di dottorato di ricerca in storia: culture e strutture delle aree di frontiera.

Blauert, A. (2000): *Das Urfehdedwesen im deutschen Südwesten im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (Frühneuzeit-Forschungen 7)*. Tübingen, Bibliotheca Academica.

Brandstätter, K. (2006): *Adel an Etsch und Inn im späten Mittelalter*. In: Loose, R. (ed.): *Von der Via Claudia Augusta zum Oberen Weg. Leben an Etsch und Inn; Westtirol und angrenzende Räume von der Vorzeit bis heute (Vorträge der Landeskundlichen Tagung, veranstaltet vom Verein Via Claudia Augusta Tirol, Landeck und dem Südtiroler Kulturinstitut, Bozen; Landeck, 16. bis 18. Juni 2005. Innsbruck, Wagner, 239–260.*

Carrol, S. (2011): *Peace-making in Early Modern Europe: Towards a Comparative History*. In: Broggio, P. & M. P. Paoli (eds.): *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell’Europa moderna (secoli XV–XVIII)*. Roma, Viella, 75–92.

Carta, P. (2011): *Politics, law and literature. The dialogue between Machiavelli and Guicciardini*. The Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University.

Eriksson, M. & B. Krug-Richter (eds.) (2003): *Streitkulturen. Gewalt, Konflikt und Kommunikation in der ländlichen Gesellschaft (16.–19. Jahrhundert)*. Köln, Weimar, Wien, Böhlau Verlag.

Falk Moore, S. (1978): *Law as Process. An Anthropological Approach*, London, Routledge & Kegan Paul.

Ferrari, V. (1993): *Funzioni del diritto. Saggio storico-ricostruttivo*. Roma-Bari, Laterza.

Gamberini, A. (2009): *Oltre le città. Assetti territoriali e culture aristocratiche nella Lombardia del tardo medioevo*. Roma, Viella.

Langer, E. (1909): *Die Geschichte der Familie Thun im dritten Viertel des XV. Jahrhunderts*, Wien.

Meccarelli, M. (1998): *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*. Milano, Giuffrè.

Miller, W. I. (1990): *Bloodtaking and Peacemaking: Feud, Law, and Society in Saga Iceland*. Chicago and London, University of Chicago Press.

- Papaleoni, G. (1896):** Comuni e feudatari nel Trentino. Il comune di Primiero e i signori di Welsperg nel sec. XV. Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati, s. III/2, 1–12.
- Povolo, C. (2013):** Faida e vendetta tra consuetudini e riti processuali. *Storica*, 56–57, 53–104.
- Povolo, C. (2015):** Feud and Vendetta. Customs and Trial Rites in Medieval and Modern Europe. A Legal Anthropological Approach. *Acta Histriae*, 23, 2, 195–244.
- Rill, G. (1982):** Storia dei conti d'Arco 187–1614. Roma, Il Veltro editrice.
- Saar, S. C. (1998):** Urfehde. In: *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*. 5. Band, Berlin, Erich Schmid Verlag, coll. 562–570.
- Stein, P. (1995):** I fondamenti del diritto europeo. Profili sostanziali e processuali dell'evoluzione dei sistemi giuridici. Milano, Giuffrè.
- Vermeesch, G. (2015):** Reflections on the Relative Accessibility of Law Courts in Early Modern Europe. *Crime, History and Societies*, 19, 2, 53–76.
- Wernicke, S. (2000):** Von Schlägen, Schmähen und Unendlichkeit. Die Regensburger Urfehdebriefe im 15. Jahrhundert. In: Blauert, A. & G. Schwerhoff (eds.): *Kriminalitätsgeschichte. Beiträge zur Sozial und Kulturgeschichte der Vormoderne [Konflikte und Kultur. Historische Perspektiven 1]*. Konstanz, Universitätsverlag, 379–404.
- Wieland, C. (2007):** Adel zwischen territorialstaatlicher Integration und dem Drang nach Speyer. Bayern und die Reichsgerichtsbarkeit im 16. Jahrhundert. In: Amend, A., A. Baumann, S. Wendehorst & S. Westphal (eds.): *Gerichtslandschaft Altes Reich. Höchste Gerichtsbarkeit und territoriale Rechtssprechung*. Wien, Köln, Weimar, Böhlau Verlag, 41–58.
- Wieland, C. (2014):** Nach der Fehde. Studien zur Interaktion von Adel und Rechtssystem am Beginn der Neuzeit: Bayern 1500 bis 1600 (*Frühneuzeit-Forschungen* 20), Ependorf/Neckar, Bibliotheca academica.
- Ziletti, G. B. (1562):** *Criminalium consiliorum atque responsorum tam ex veteribus quam iunioribus celeberrimis iurisconsultis collectorum quorum nomina tertia et quarta pagella indicat, nunc primum opera et studio Io. Baptistae Ziletti Veneti v.i.d. editorum, additis eiusdem summarijs et repertorio copioso. Primum volumen. Venetis: ex officina Iordani Ziletti, ad signum Stellae.*
- Zmora, H. (2011):** Nemici intimi: autorità principesche, faide nobiliari e condizioni della pace nella Germania del tardo Medioevo. In: Broggio, P. & M. P. Paoli (eds.): *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV–XVIII)*. Roma, Viella, 309–331.

LA FAIDA DI LELIO.
TRA ANDREINI E GOLDONI*Piermario VESCOVO*

Università Ca' Foscari, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Dorsoduro 3484/D, Calle Contarini,
30123, Venezia, Italia
e-mail: vescovo@unive.it

SINTESI

Il confronto tra due commedie di Giovan Battista Andreini e Carlo Goldoni – Lelio bandito e L'incognita – riguarda il trattamento teatrale dei temi della faida e del banditismo a distanza di oltre un secolo (dall'inizio degli anni '20 del XVII a quello degli anni '50 del XVIII), la persistenza di alcune prospettive storiche di lunga durata ma anche le mutazioni di sensibilità e mentalità in tale quadro. Naturalmente il tema risulta inquadrato nello specifico dell'invenzione e della tradizione teatrale.

Parole chiave: Giovan Battista Andreini, Carlo Goldoni, faida, banditismo, commedia, romanzo

THE FEUD OF LELIO.
BETWEEN ANDREINI AND GOLDONI*ABSTRACT*

The comparison between two comedies of Giovan Battista Andreini and Carlo Goldoni – Lelio bandito and L'incognita – concerns the theatrical treatment of feud and banditism at a distance of more than a century (from the early 1720s and 1850s), the persistence of some long-lasting historical perspectives, as well as the mutation of sensitivity and mind in this context. Naturally, the topic is framed in the specifics of invention and theatrical tradition.

Keywords: Giovan Battista Andreini, Carlo Goldoni, Feud, Banditism, Comedy, Novel

Penso da molto tempo di tornare a una tragicommedia barocca, il cui titolo indicherà immediatamente il principio di relazione col presente convegno: *Lelio bandito* di Giovan Battista Andreini (che appare a stampa a Venezia, per i tipi di Giovan Battista Combi, nel 1624). Una tragicommedia che è stata soprattutto investita – nell’interesse suscitato da Andreini negli ultimi decenni – in direzione metaforica, o si potrebbe anche dire allegorica, per cui il motivo del “bando” dalla società e il desiderio di reintegro e piena appartenenza ad essa e ai suoi livelli più elevati traveste le vicende degli attori in quelle dei banditi.

Il titolo di un saggio di Siro Ferrone – che si imprime in un capitolo del volume *Attori, mercanti, corsari* – ricorda Andreini, col suo nome di scena, come appunto *Lelio, bandito e santo* (Ferrone, 1993). Tornerò anche su questo secondo livello, ma l’occasione presente invita anzitutto – e sia pure in considerazione allo specifico del trattamento teatrale – a mettere al centro di questa breve illustrazione il tema della *faida*.

La mia attenzione per *Lelio bandito* è stata suscitata anche dall’imprevisto collegamento offerto da una commedia di più di un secolo successiva: *L’Incognita* di Carlo Goldoni, andata in scena a Venezia nella stagione 1750–51 (Goldoni, 1939). Ad essa si sta dedicando, nell’ambito della sua tesi di dottorato, Simona Bonomi, valorizzandola come uno dei testi più significativi relativamente all’irruzione del romanzesco sulla scena veneziana, tra Goldoni e Pietro Chiari, tra la fine degli anni ‘40 e il principio dei ‘50. Nell’*Incognita* – il cui titolo originale sul “cartello di scena” suonava più lungo e descrittivo: *L’Incognita perseguita dal Bravo impertinente* – si incontra proprio un personaggio di bandito o *bravo* di nome Lelio (originariamente cointestatario nel titolo), circostanza già in sé sufficiente a richiamare l’attenzione e a mettere in campo la supposizione di una conoscenza della commedia di Andreini da parte di Goldoni.

Non è questa la sede per affrontare dettagliatamente la questione e basti dire che circostanze esterne (la citazione diretta da parte dello stesso Goldoni de *Li duo Leli simili* di Andreini in rapporto ai suoi *I due gemelli veneziani*; l’evidente imitazione, di cui mi sono occupato altrove, di una scena della *Venetiana* del medesimo nel dittico di Bettina formato da *La putta onorata/La buona moglie*) ed elementi interni (snodi coincidenti delle due trame, ritorno di nomi di personaggi e la comune ambientazione nel Regno di Napoli) confermano senza dubbio questa impressione. *L’Incognita* si svolge «in Aversa, grossa terra del Regno di Napoli», certo luogo tipico per trame di banditismo, ma un po’ troppo remota e per molti versi incongrua rispetto ad altri dettagli della commedia. Del resto già Andreini faceva fuggire Lelio da Firenze, facendolo ricoverare nei «boschi del napoletano», tanto da costringere il Viceré di Napoli a mettere una taglia sulla sua testa. Il bandito di Andreini risulta già tale ad apertura del sipario, il bravo di Goldoni diventa tale, come vedremo, alla fine della commedia.

Possiamo ancora aggiungere, sulla soglia, un breve cenno relativo all’identità – attraverso il rinvio del nome del personaggio al nome di scena dei due attori – di ciascuno di questi due Leli, e dunque del movente che raccorda il secondo al primo. Lelio è, ovviamente, in prima istanza il nome del capocomico e primo amoroso Giovan Battista Andreini, ma nella ripresa goldoniana quello dietro cui possiamo riconoscere uno degli attori certo più particolari e interessanti della compagnia di Girolamo Medebach, di cui

il commediografo fu a contratto tra la fine degli anni '40 e l'inizio dei '50, presso il veneziano Teatro Sant'Angelo. Sotto questo nome di scena risulta, infatti, Lucio Landi, l'attore che interpreta i personaggi più chiaroscurati o in alcuni casi fortemente negativi creati in questo giro d'anni da Goldoni, dal "bugiardo" dell'omonima commedia al potestastro del *Teatro comico* all'amico "cattivo" del giovane Pasqualin del già rammentato dittico composto da *La putta onorata/La buona moglie*: il giovane degenerare che si scopre non figlio di Pantalone ma del gondoliere Menego e che finisce nella seconda puntata, addirittura, ammazzato a coltellate in scena dal gruppo dei gondolieri, con un'esibizione del cadavere che non si dà nemmeno nel genere della tragedia, che normalmente sottrae le uccisioni alla vista e le cela dietro alle quinte. Un dittico, questo, che eredita le trame nere della commedia cittadina veneziana pregoldoniana, con bulli e prostitute, rapimenti e tentativi di violenza: il nobile che rapisce la popolana Bettina, posto che Manzoni vide la commedia in una sua ripresa ottocentesca, si pone in quella genealogia di Don Rodrigo, insieme al Comendador de Ocaña di Lope de Vega, di cui Claudio Povoletto ha documentato il ramo di meditazione storica e documentaria (Povoletto, 2004)¹. Quanto a Lucio Landi, per la "verità della vita", Francesco Bartoli, attore e primo biografo dei comici italiani, ci racconta addirittura della sua incarcerazione per un omicidio a seguito di una rissa.

Riassumere la trama di un testo di Andreini – e anche dei meno complessi, come quello qui in causa (imparagonabili, poniamo, a invenzioni come *Le due commedie in commedia* o *La centaura*) – è impresa ardua, ma almeno una rapida schematizzazione dei rapporti tra i personaggi sarà indispensabile per collocare con qualche attenzione la materia che interessa il presente intervento, evitando assunzioni che, rinunciando al ritagliamento artificiale della tragicommedia, compromettano il significato degli elementi storici di riferimento.

Due fratelli – nella vita marito e moglie (cioè Giovan Battista Andreini e Virginia Ramponi), come si desume dai nomi dei personaggi – sono al centro della trama: Lelio e Florinda (di cognome Fedeli, ovvero il nome dell'impresa o della compagnia) sono costretti dall'azione efferata compiuta da un terzo personaggio a vivere rispettivamente da bandito e da pellegrina. All'inizio della trama, dunque, un atto di violenza produce come sua conseguenza una *faida*. Orazio, alias Geliero Gelieri, ha rapito, violentato e abbandonato in fin di vita (credendola dunque destinata a morire) Florinda. Lelio lo sfida a duello e viene punito di conseguenza col bando, trasformandosi per vendetta e rancore da innocente in un capo di una banda, rifugiatosi nei boschi del Regno di Napoli. Orazio, sotto la falsa identità di Lepido, dà la caccia al bandito, per essere reintegrato e perdonato. Contemporaneamente Riniero, inviato del Viceré di Napoli, tenta la stessa impresa, dopo l'emissione di un bando volto a sgominare la banda, concedendo il perdono ai banditi che uccidano e consegnino la testa dei compagni alle autorità.

La consorte abbandonata da Lelio dandosi alla macchia – Doralice – si copre pure sotto altre sembianze (con tanto di assunzione di personaggio dell'altro sesso), producendo un'altra triangolazione rispetto a quella di Lelio-Florinda-Orazio. Riniero si scoprirà

1 Dello stesso autore, per le questioni del banditismo seicentesco qui toccate più oltre, nell'esatta epoca di Andreini, fondamentale Povoletto, 2011.

infatti, alla fine, con inevitabile agnizione, essere in realtà il padre di Doralice. Come costantemente in Andreini le vie del crimine e della redenzione si intrecciano, in una conduzione in cui reagiscono con estrema efficacia teatrale un livello del “presunto vero” e un livello del “presunto falso”: l’onomastica parlante e metaforica, il travestimento e la rivelazione (con ovviamente ampio utilizzo della vecchissima agnizione, moltiplicata in modo da renderla smaccata) sono gli strumenti che trasformano la massima prevedibilità nel destino imprevedibile. Imprevedibile per i personaggi, posto che il tragico in una trama destinata alla risoluzione comica e all’esito felice non può che essere una complicazione romanzesca. Intendo *romanzesca* in senso assolutamente proprio: quello che mi sembra esemplarmente rappresentato dalla trama più fortunata che si irradia dal *Don Quijote* di Cervantes sulla scena europea dell’epoca (Shakespeare compreso): la storia “seconda”, narrata qui a puntate, di Cardenio.

Ma sulla soglia della doppia affluenza del romanzesco in Goldoni – la vecchia linea del “tragicomico” di Cervantes e Andreini e quella nuovissima di Fielding-Marivaux – mi arresto, perché si tratta proprio di una delle questioni a cui si sta dedicando la già rammentata ricerca di Simona Bonomi (Bonomi, 2015; Vescovo, 2016). Mi interessa solo rilevare che *L’incognita* di Goldoni – nell’*annus mirabilis* delle “sedici commedie nuove” e della massima accensione del progetto della *riforma* – mostra un’indubbia prosecuzione del vecchio teatro, che si esprime identicamente rispetto al modello andreiniano in un meccanismo di doppia triangolazione, parimenti irradiato da una *faida*. La storia dell’eroina perseguitata Rosaura, rapita e braccata dal “bravo” Lelio de’ Bisognosi (ovviamente figlio degenere di Pantalone), porterà alla rivelazione della sua vera identità, coll’altisonante nome di Teodora dei conti dell’Isola (che è la Sardegna). Le sue peripezie di giovane perseguitata cominciano con una *faida*, che la fanciulla racconta infatti (II, 9) al “finanziere” Ottavio a cui chiede protezione e, ovviamente, agli spettatori e ai lettori. Figlia di un nobile, sua madre fu violata da un Cavaliere e uccisa da parte di questi. Il padre si vendicò uccidendo a propria volta la figlia del suddetto Cavaliere e costui ricambiò ammazzando due fratelli di Rosaura. I due nemici fuggono, le due famiglie risultano distrutte, seguono esilio e confisca dei beni. Su tutto questo e su altri snodi della storia i personaggi non smettono mai di rimarcare il fatto che se ne potrebbe trarre un romanzo (la serva Colombina – che peraltro subisce quasi un tentativo di violenza carnale da parte del bravo Lelio qualche scena dopo – nota all’inizio del III atto: «Io non credo che in un giorno si sieno mai combinati tanti accidenti per affliggere una povera donna», battuta da riferire più che al destino all’inventore della trama). Del resto – per una sensibilità metatetrale (o meglio metalettica, nel passaggio dal livello diegetico della storia a quello del suo racconto) – questa prospettiva si trova ben presente nei testi di Andreini, e basterà citare la chiusa di *Amor nello specchio* dove il Governatore dichiara che si metterà a scrivere una commedia ispirata alla storia che gli è stata narrata, col titolo di quella a cui abbiamo assistito.

La *faida* rappresenta non solo l’antefatto della storia di Rosaura – collocata nella generazione alla sua precedente, a differenza di quella generata dalla violenza alla Florinda di Andreini e infatti vendicata dal fratello –, ma potremmo dire la memoria storica, in terra seicentesca e “barocca”, del nuovo romanzesco del suo secolo, a cui Goldoni

parimenti attinge come lettore di romanzi *à la page*. La storia dell'eroina prosegue infatti come quella di una delle tante “fanciulle perseguitate”, con le insidie e i rapimenti del *bravo* Lelio, che si collocano dunque come snodo reiterato e indipendente, alla seconda generazione.

Anche qui è interessante come il dato, diciamo così, sociologico torni nella contraffazione della trama inverosimile. Se i personaggi di Andreini simulano o desiderano di possedere tratti nobiliari, il *bravo* Lelio, figlio degenero di Pantalone, mostra il limite nell'esercizio di violenza e sopraffazione dei deboli di essere un *borghesuccio*: «Un figlio di mercadante, che inquieta il paese, che solleva il popolo, che vive in prepotenze», che ha cominciato a spadroneggiare nei terreni di proprietà del padre Pantalone (nel regno di Napoli!). Ovviamente la storia tormentata di Rosaura termina col giusto convolare a nozze con Florindo, giovandosi di un secondo triangolo, positivo, di difesa e protezione, da parte della coppia dei nobili Ottavio (“finanziere”) e Beatrice (la stessa coppia di attori che nel dittico di Bettina vedeva il capocomico Girolamo Medebach incarnare il carattere opposto del nobile rapitore della fanciulla). Rosaura alla fine riacquista i panni di Teodora dei Conti dell'Isola, nata a Cagliari, e ritrova il padre.

Colpo di scena (fuori scena): suo padre e il suo nemico sono stati convocati dal Re di Napoli, che li perdona a patto che si riconcilino, smettendo la *faida* sanguinosa, e che per garanzia di sicurezza ha chiesto un'unione matrimoniale tra lei e il figlio sopravvissuto del nemico, per formare «la casa più potente della Sardegna». Segue – tanto per non far mancare nulla alla trama – il duello tra il creduto patrigno di Rosaura (in realtà suo padre) e il povero Florindo. Ma tutto finisce per il meglio, poiché giunge la provvida notizia che il figlio sopravvissuto del nemico si è scoperto già segretamente sposato in Olanda – luogo dell'esilio di suo padre –, così che Florindo rimuove ogni ostacolo alla tanto desiderata unione. Alla fine giunge anche l'ordine di arrestare Lelio – ed eventualmente ammazzarlo, come si addice ai banditi – e arriva in scene un Tenente accompagnato da sei granatieri.

Potremmo osservare, infine, che in Andreini si assiste direttamente al pentimento in scena del reo, con un meccanismo tipico della tragicommedia (si ricordi ancora il Cardenio cervantino), secondo la catena di lacrime-perdono; in Goldoni – anche per il suo carattere di uomo di legge, oltre che per il mutato quadro della sensibilità del suo secolo – si arriva a una composizione giudiziale, anche se essa non implica la perdita dell'*appeal* dei colpi di scena e del personaggio con funzione di capro espiatorio, che è ovviamente quello di Lelio, del tutto assente nel sistema andreiniano.

La scomposizione e ricomposizione dei tratti di appartenenza sociale dei personaggi – e del loro tendere verso l'alto o il basso – si offre in Goldoni non nei termini dirette della “rappresentazione realistica” (come nelle sue commedie che possiamo dire “maggiori”), ma nello specchio della deformazione romanzesca. Di quel romanzesco, come ci ha insegnato Girard, in cui si esprime la “verità”, posto che la “menzogna” risiede non solo nella rappresentazione “romantica”, ancora da venire nel secolo di Goldoni, ma nella rappresentazione “ideologica”.

Il retroterra che in Goldoni è diventato pura materia di complicazione romanzesca (a differenza di quanto accade nella rappresentazione di quella violenza urbana dietro a cui

Gaetano Cozzi (2000) ci ha invitato a considerare la sensibilità dell'uomo di legge che passa alla scrittura drammatica) si mostra in *Lelio bandito* di notevole rilievo.

Il “barocco” Andreini fa esplicito riferimento al tema dell'*estirpazione dei banditi*. La *ragion di stato* viene declinata nei seguenti termini dal rappresentante del Viceré di Napoli:

innalzar mille rei tormentati e morti in varie guise, per ispavento, perché il giardino dello Stato suo rassembri un fiorito stendardo di primavera, sollecitissimo esser dovrà, per isvellere e sbarbare ogni cattivo o con l'esilio o col ferro (III, 1).

Il personaggio continua:

fui dal Viceré di Napoli, mio signore, mandato alla estirpazione di tanti indegni fuorosciti, che più delle fere indomite e le campagne e le castella e 'nfettano e danneggiano (III, 1).

Il luogo dove ha trovato ricetto la banda di Lelio si chiama, con nome suggestivo, Castel Sanguino (in Goldoni si troverà, dunque credo non casuale, un Castel Rosso).

Il retroterra “storico” della lambiccata trama della tragicommedia – a partire dal carattere estremamente lontano e stravagante da ogni possibile “realtà” della composizione e dei ruoli della banda di masnadieri – è soprattutto nei reiterati riferimenti al rapporto tra bando e grazia, in rapporto alla legge che prevede il reintegro attraverso il “tradimento”. La strada, insomma, per cui i banditi (o meglio alcuni di loro) possono «liberarsi del bando della Patria»: essi, appunto, «sogliono presentar banditi e così tornar nella Patria e nella grazia del Principe».

Alla lettera (sul piano della realtà “vera” fuori dal teatro) ciò significa ammazzare un bandito e portando alle autorità una testa spiccata venire “perdonati” e “premiati”. Più volte nella commedia si insiste in direzione della convenienza del “tradimento” e così, infatti, recita il *bando* che mette in pericolo soprattutto Lelio e che provoca il tentativo, da parte dell'empio Orazio di trasformare la sua sete di vendetta in atto vantaggioso: «ciascuno che taglia la testa al compagno guadagna 200 scuti e libera un bandito»; «portando l'uno la testa dell'altro guadagna 200 scuti e liberi un farinello» (III, 3).

Si possono descrivere come funzioni i nessi essenziali del plot, riconoscendo in queste articolazioni dei solidi riferimenti che rinviano a un retroterra storico-sociale.

L'inimicizia genera la violenza (rapimento, violenza carnale, riduzione in fin di vita); la violenza genera la sfida a duello e costringe rispettivamente il buono (Lelio), “bandito” dalla legge, a farsi capobanda di malviventi, e il cattivo (Orazio) a fuggire. Orazio insegue, ancora, sotto mentite spoglie, Lelio divenuto “bandito”: se quest'ultimo subisce il destino che lo conduce dalla ragione al “torto” dell'uscita dalla legge, l'inseguitore passa dal delitto alla strumentalizzazione della stessa legge, agendo come se il suo interesse fosse quello di farsi perdonare e riammettere “estirpando” il bandito e i suoi seguaci.

Il nodo scontro-cattura vede come doppio esito finale – nel senso di quello che potremmo definire il “destino comico” (esemplare ne *Le due commedie in commedia*,

una specie di *Hamlet* dove si perdonano gli assassini) – il perdono del bandito da parte dello Stato e il pentimento del reo (si ripensi all’intreccio del già rammentato *Cardenio cervantino*). L’autore rimarca il nesso addirittura nella Prefazione che mette in testa alla tragicommedia – certo non comunicata allo spettatore, ma caratterizzante il rapporto col lettore del libro – laddove sottile che i personaggi

stanchi come nemici di sparger sangue, di lagrime abbondano in cara e inaspettata riconciliazione.

Le lacrime sono, precisamente, il commutatore dalla tragedia al lieto fine comico.

Certo non si può leggere *Lelio bandito* fermandosi al solo livello letterale (e nemmeno di una lettera variamente tessuta di sovrasensi metaforici). Parlerei di “allegoria” nel senso goldoniano del termine, in cui in una sua celebre commedia gli artigiani *testori*, i mercanti di stoffe e il disegnatore di drappi rappresentano i mestieri del teatro, tra cui appunto quello dell’autore.

Come se questa destinazione non fosse già chiara dentro al testo – esattamente come l’autore di *Una delle ultime sere di carnevale* dandola alle stampe – Andreini esplicita il sovrasenso rivolgendosi al dedicatario Francesco Nerli, ambasciatore a Milano del Duca di Mantova:

presentando a V.S. Illustrissima un bandito fra’ boschi, non forzato o malvagio, ma volontario e valoroso, poiché non per interesse d’onore, stimando di non poter altrimenti, postosi alla campagna, di morto tornò vivo alla stima e alla grazia degli uomini gloriosi e felici.

Potremmo dire che rispetto al discorso goldoniano sull’assoluto decoro e sulla piena onorabilità della professione del teatro, Andreini sembra considerare qui – ciò che più fortemente si iscrive nella cultura del suo tempo e certo alludendo a casi personali – l’ambivalenza della professione comica, che fa degli uomini e delle donne di teatro – con un’espressione cara a Godard e a Tarantino – una *bande à part*.

La banda di *Lelio* è, da un punto di vista del realismo rappresentativo, quantomeno bizzarra. Non la vediamo intenta in razzie e rapine, ma in dispute ed esibizioni di “numeri” e “specialità”. I “farinelli” parlano in tutte le lingue e i dialetti possibili, secondo un assortimento scenico e non certo di provenienza plausibile. Tra i fuoriusciti c’è, per esempio, un letterato, che – chissà perché – si è esiliato, un Pedante di commedia. Chissà perché, naturalmente, in ragione alla verosimiglianza della trama, non del senso profondo per cui la letteratura trova ricetta tra gli “ambulanti” del teatro. E ancora e soprattutto, personaggio fondamentale, vediamo agire un Venturino-portalettere, colui che – accettato dai banditi e dal mondo della legge – stabilisce contatti e scambi, ai limiti della clandestinità.

Ora – come hanno mostrato gli studi di Ferrone (quelli su Andreini e poi, specificamente, nella biografia dedicata all’attore; cfr. Ferrone, 1993, 191–222; Ferrone, 2006) – Venturino era Tristano Martinelli e la sua ambivalenza (carattere di attore solitario) passa il segno dalla lettera al sovrasenso: la sua libertà di movimento non è ovviamente qui in

prima istanza quella che si pone rispetto alla legge del Viceré ma in rapporto allo statuto della compagnia comica, con esatta simmetria. Andreini ricerca e tollera il ruolo di attore libero, che fa parte per sé stesso, di Martinelli o, in altri casi, cerca di liberarsi dal suo peso per riguadagnare il suo ruolo di capo di compagnia, specie nelle *tournées* più prestigiose, come Ferrone ha dettagliatamente illustrato. Venturino fa il corriere raggiungendo il mondo separato e inaccessibile dei “masnadieri”, Tristano può agire da istrione solitario a cui tutto è concesso in una zona franca rispetto a quella della precisa ripartizione dei ruoli sotto il controllo di “Lelio” Andreini, nella sua commedia, o forse meglio tra il suo controllo della “banda” e la volontà del Duca. Nella banda “di scena” troviamo – come abbiamo detto – ogni genere di assortimento, di ruoli e di lingue, e la babele di queste si ribalta nella ricchezza dell’offerta dilettevole.

Ma c’è un ulteriore livello, certo meno visibile. Per puntare a un dettaglio eloquente si veda il momento in cui Lelio e Flaminia scoprono non solo e ritrovano, come in ogni attesa teatrale, la loro identità reale e il loro ruolo. Basterebbe a una comune agnizione che la pellegrina Marinella si scoprisse Flaminia Fedeli (il cui cognome coincide, abbiamo detto, con il nome in ditta di compagnia), ma la rivelazione dichiara come “nome vero”, essendo “falsi” anche quelli di Lelio e Flaminia Fedeli, quello di Teosenio Ardenti.

La “verità” è insomma nella totale falsità del “nome di carta”, che è naturalmente nome parlante e la fuga di specchi – come lo stesso Andreini teorizza in un’altra sua commedia, intitolata appunto *Amor nello specchio* – una fuga senza fine. Tra l’allegoria di condizione e l’allegoria della trama fittizia il gioco è più complesso, laddove il romanzo (nel senso dell’intreccio e delle combinazioni inverosimili) non si accontenta di una piena rapportabilità che esaurisca gli elementi della vita in quelli del teatro. Ma su questo torneremo eventualmente altrove.

LELIEVA FAJDA.
MED ANDREINIJEM IN GOLDONIJEM

Piermario VESCOVO

Univerza v Benetkah, Oddelek za filozofijo in kulturno dediščino, Dorsoduro 3484/D, Calle Contarini,
30123, Benetke, Italija
e-mail: vescovo@unive.it

POVZETEK

Primerjava dveh komedij, Giovan Battistija Andreini in Carla Goldoni – Lelio bandito in L'incognita, se nanaša na gledališko obravnavo tematike fajde in banditizma v časovnem razmiku več kot enega stoletja (iz začetka 20-ih let 17. stoletja in 50-ih let 18. stoletja), obstojnost nekaterih zgodovinskih perspektiv dolgega trajanja, pa tudi sočasne spremembe v senzibilnosti in duhu. Seveda je tema uokvirjena v specifično gledališko invencije in tradicije, njenih klišejskih značilnosti ter njene aluzije: od igralcev, ki se identificirajo in razlikujejo od »banditov« iz časa Andreinija, k dolgemu spominu, ki združuje že oddaljeno kulturo tragikomedije 17. stoletja z novim obzorjem evropskega romana 18. stoletja. Junaki – od Cervantesovega lika Cardenia do sodobnih junakov in junakinj iz romanov Fieldinga in Marivauxa – se izražajo kot privilegirani liki za gledališko predstavitev drugačnosti, ki združuje »bandite« z »gledališkimi« ženskami in moškimi.

Ključne besede: Giovan Battista Andreini, Carlo Goldoni, fajda, banditizem, komedija, roman

BIBLIOGRAFIA

- Andreini, G. B. (1624):** Lelio bandito. Venezia, Giovan Battista Combi.
- Bonomi, S. (2015):** All'insegna della scienza»: Chiari, Pasinelli, Grimani. Primi appunti e alcune riflessioni. Studi Goldoniani, XII, 4, 103–121.
- Cozzi, G. (2000):** La società veneta e il suo diritto. Venezia, Marsilio.
- Ferrone, S. (1993):** Attori, mercanti, corsari. La commedia dell'arte in Europa tra Cinque e Seicento. Torino, Einaudi.
- Ferrone, S. (2006):** Arlecchino. Vita e avventure di Tristano Martinelli attore. Roma-Bari, Laterza.
- Goldoni, C. (1939):** L'Incognita. In: Ortolani, G. (a cura di): Tutte le Opere, III. Milano, Mondadori, 789–861.
- Povolo, C. (2004):** Il romanziere e l'archivista. Verona, Cierre edizioni.
- Povolo, C. (2011):** Zanzanù. Il bandito del lago (1576–1617). Brescia, Comune di Tignale.
- Vescovo, P. (2016):** Pietro Chiari, il teatro romanzesco e il romanzo teatrale. Studi Goldoniani, XIII, 5, 83–94.

INTERRELAZIONI TRA PENA DEL BANDO, FAIDA E ASPETTI
COSTITUZIONALI: VENEZIA E LA TERRAFERMA, SECOLI XV–XVI*Andrew VIDALI*Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici, Via Principe di Montfort 3,
34124 Trieste, Italia
e-mail: ANDREW.VIDALI@phd.units.it*SINTESI*

Attraverso un'approfondita disamina del corpus deliberativo veneziano tra inizio Quattrocento e gli anni '40 del Cinquecento, questo contributo intende evidenziare il rapporto che legava la pena del bando con la dimensione conflittuale e giurisdizionale che animava il Dominio di Terraferma nella penisola italiana. Si tratteranno così le tappe di una legislazione bannitoria improntata al confronto ed allo scontro con una realtà giuridica diversa, il cui esito si riverberò anche all'interno delle dinamiche conflittuali della laguna, come testimoniato da alcuni episodi affrontati a conclusione di queste pagine.

Parole chiave: Venezia, Terraferma, pena del bando, faida, giurisdizione, legislazione, banditi

INTERRELATIONSHIPS BETWEEN THE BANISHMENT PENALTY, FEUD
AND CONSTITUTIONAL ASPECTS: VENICE AND THE MAINLAND IN THE
15TH AND 16TH CENTURIES*ABSTRACT*

Through a in-depth examination of the Venetian legislation between the 1410s and the 1540s, this paper aims to highlight the relations which bounded the banishment penalty to the conflict and jurisdictional dimension that animated the Mainland domain in the Italian peninsula. In this way, the several stages which marked the confrontation between two different juridical mentalities will be drawn, while the impact of this process' outcome within the lagoon conflict-system will be shown by analysing some cases which happened in the early XVIth century Venice.

Keywords: Venice, Mainland, banishment penalty, feud, jurisdiction, legislation, bandits

INTRODUZIONE: «PURGARE LA CITTÀ»

Officio de ogni ben instituta Republica, la qual attende alla tranquillità et comodo deli Citadini et populi sui e proveder con tutti li spiriti, che le sue città siano expurgate da homini tristi et scelerati, et soprattutto exterminar et perseguitar li banditi, li quali sono quelli che si puo dir amorbano dove capitano con li vici et mali costumi soi (ASV, CD, Comuni, 14, 46 v.–47 r.).

La parte emanata il giorno 8 luglio 1541 dal Consiglio di Dieci esprimeva con chiarezza il campo semantico nel quale collocare i banditi: essi erano assimilati ad un'infezione che avvelenava la vita urbana con vizi e scelleratezze. Eppure, una simile connotazione così dispregiativa non rifletteva un'immutata condanna morale nei confronti di chi era stato espulso dalla comunità di appartenenza, ma al contrario fu il frutto collaterale di un più esteso processo, protrattosi per tutto il XV secolo fino all'inizio del XVI, di incontro/scontro tra due differenti realtà: Venezia e la Terraferma. L'obiettivo che questo contributo si prefigge è difatti quello di proporre un'analisi dell'ampia legislazione promulgata dalla Repubblica nei confronti del banditismo allo scopo di evidenziare come la Dominante si commisurò con una cultura legale diversa dalla propria in quanto fondata sul diritto comune¹, difformità che diede luogo ad una separatezza giuridica (Povolo, 1997, 103–107).

Intervenire in questa materia significava ingerirsi all'interno della gestione dei conflitti che animavano le società d'antico regime e che sfociavano spesso in faide e vendette, poiché l'allontanamento dal contesto comunitario interpretava un importante ruolo all'interno delle dinamiche conflittuali, favorendo la riconciliazione tra i gruppi in contrapposizione (Smail, 1996, 40–41; 2003, 172–173), in quanto il bandito era situato in una pericolosa condizione liminare, quella di *homo sacer*, che ne permetteva la legittima uccisione senza conseguenze legali (Agamben, 1995, 79–82; Knoll, Šejvl, 2010). Questa condanna, che aveva dunque una funzione di raccordo tra aspetti consuetudinari e dotti della giustizia², subì notevoli trasformazioni all'interno della Repubblica di Venezia tra XVI e XVII secolo, perdendo gli aspetti locali e comunitari che la caratterizzavano, a cui si accompagnò una vera e propria ridefinizione della figura del bandito, che venne rappresentato, da questo momento in avanti, come un oppositore politico³. Quest'analisi intende invece concentrarsi su di un arco temporale anteriore, che si dipana tra il momento dell'espansione della città lagunare nella pianura padana, a inizio Quattrocento⁴, e l'inizio del quinto decennio del Cinquecento, un limite che rappresenta il momento di congiunzione con l'inizio di un nuovo indirizzo di politica penale adottato dalla Domi-

1 Sullo *ius commune* si veda Grossi (2010, 29–35) e Van Caenegem (1991). Sulle gerarchie del diritto veneziano, dove lo *ius commune* non era inserito, si rinvia a Cozzi (1982, 220–226).

2 Per un'esauriente analisi della commistione tra procedure consuetudinarie e dotte, formalizzate, della risoluzione dei conflitti, si rinvia a Povolo (2015).

3 Come esemplificato dalla vicenda del fuorilegge Giovanni Beatrice detto Zanzanù, affrontata in Povolo (2011).

4 Si rinvia a Cozzi, Knapton (1986, 11–26) e Varanini (1997, 209–216).

nante ed incentrato sulla temporanea, ma ripetuta nel tempo, sospensione della possibilità di liberarsi dal bando tramite l'uccisione di altri banditi (Povolo, 1997, 123–125).

Prima di affrontare il *corpus* di deliberazioni in materia di banditismo⁵, lo spunto offerto dalla legge del 1541 va collocato all'interno di una più larga cornice. Se epiteti quali *scelesti* e *facinorosi* si trovano sin dall'inizio del XV secolo, come si osserva in una *parte* del 1413 (ASV, S, Misti, 50, 126 v.), e sono presenti anche alla fine dello stesso secolo e all'inizio del successivo⁶, altrettanto non si può dire di un termine quale *expurgare*: vocaboli analoghi che rimandano chiaramente al concetto culturale della contaminazione⁷ appaiono con frequenza a partire dall'ultimo decennio del Quattrocento⁸. Preservare la purezza del nucleo urbano dalla nociva e corruttiva presenza dei banditi è l'obiettivo dichiarato di numerose leggi che testimoniano non solo il consolidamento di una nuova rappresentazione, ormai imprescindibile dalla messa al bando, ma pure il riconoscimento pieno, da parte della compagine governativa, che non c'è mezzo più efficace per garantire il «*pacifico et quieto viver ben [...] che tegnir la Citta, et le Provincie purgate et nette de mali homeni, et persone de malafar*» (ASV, MC, 25, 115 r.), come prescritto da una disposizione del 1514, connettendo irreversibilmente la salute della Repubblica all'opera di risanamento di *civitates, loca e territoria* dalla piaga dei banditi⁹.

Nel secondo paragrafo si osserverà come tali propositi di bonifica vennero perseguiti all'interno della legislazione bannitoria a partire da metà anni '80 del Quattrocento, un momento di svolta in quanto segna l'inizio dell'adozione non più sporadica, ma sistematica, di strumenti in parte già esistenti nei domini di Terraferma, ma sostanzialmente rigettati o poco condivisi dalla Signoria veneziana fino a quel momento. Nel primo paragrafo verranno esaminate le modalità con cui si realizzò l'incontro/scontro tra la realtà lagunare e quella del neo-formato *stato da ter*, ponendo in risalto le scelte operate dalla Dominante nel regolare l'applicazione della pena del bando nei nuovi territori. Le risposte si concretizzarono su diversi piani e, soprattutto, tale confronto indusse il ceto dirigente veneziano a ripensare la prassi bannitoria adottata dai propri tribunali, gettando le basi per quelle soluzioni di continuità avvenute tra fine XV e inizio XVI secolo. Il terzo e ultimo paragrafo offrirà degli esempi finalizzati ad illustrare le effettive ricadute esercitate dalle trasformazioni descritte all'interno della Dominante, analizzando alcuni conflitti che ebbero luogo all'interno del contesto lagunare a inizio Cinquecento.

5 Per un confronto con la legislazione bannitoria nella Firenze del XIV secolo, si veda Tanzini (2013). Si vedano pure i contributi in materia di banditismo nel primo Cinquecento di Guarienti (2013; 2014).

6 Ad esempio nell'aprile 1475 (ASV, MC, 23, 155 r.), nel maggio 1502 (ASV, S, Ter, 14, 85 v.–86 r.), nel gennaio 1522 *m.v.* (ASV, MC, 26, 24 v.–25 r.), nel febbraio 1534 *m.v.* (ASV, CD, Comuni, 10, 113 v.–114 v.).

7 Si rinvia all'opera ormai classica dell'antropologa Douglas (2002). Per una recente riflessione sulle molteplici implicazioni di tale tema, si veda Povolo (2014), e per un esempio di applicazione di tale concetto all'interno della storiografia veneziana, si rinvia a Chojnacki (2015).

8 La prima indicazione in tal senso è forse quella contenuta nella *parte* dell'11 settembre 1490, che revocava la legge del 29 luglio 1489, la quale vietava l'uccisione di banditi tramite agguati ed assembramenti. Nel motivarne l'abrogazione, fortemente sollecitata dalla comunità di Vicenza, si osservava che in tal modo si sarebbe facilitata l'opera di decontaminazione delle città dalla presenza dei banditi (ASV, CD, Miste, 24, 215 r.).

9 Cfr. ad esempio le *parti* del 17 marzo 1494 (ASV, S, Ter, 12, 47 v.–48 r.) e del 25 agosto 1506 (ASV, S, Ter, 15, 134 r.–v.).

IL XV SECOLO

Il fenomeno del banditismo è al centro di un lungo dibattito che prosegue da quasi cinquant'anni¹⁰ e che ha prodotto numerose riflessioni¹¹, ma il profondo legame tra la sfera giudiziaria degli stati d'antico regime e la figura del bandito, che trae il proprio nome dalla stessa pena (Gallant, 1999, 26), non è stato in realtà colto da molti studiosi, mentre chi ha adottato tale prospettiva ha potuto osservare pienamente le interrelazioni tra faida e banditismo¹². Nell'agevolare la gestione e la risoluzione dei conflitti, la pena del bando non può essere disgiunta dai riti processuali, adottati dalle istituzioni giudiziarie che si ponevano il compito di ricondurre la conflittualità entro binari socialmente accettabili (Povolo, 2015), e soprattutto essa interagiva intensamente con la dimensione costituzionale dell'Europa medioevale e della prima Età Moderna, che si esprimeva attraverso il concetto di *iusdictio*¹³ (Povolo, 1997, 118–119). La legislazione bannitoria rappresenta dunque una lente d'ingrandimento attraverso la quale esaminare questi due temi all'interno del contesto veneziano, dove le analisi già compiute hanno dedicato non sufficiente attenzione a tali problemi¹⁴, cioè gli aspetti che connettono la pena del bando alla risoluzione delle conflittualità, sia all'interno della città lagunare che nella Terraferma, ed gli assetti costituzionali. Contestualmente, verranno segnalate anche quelle deliberazioni che rimarcavano le divergenze tra il sistema legale continentale e quello veneziano, dove vigeva un sistema giuridico che presentava numerose peculiarità¹⁵.

Le misure che inizialmente affrontarono la questione dei nuovi domini nella penisola italiana si posero il compito di integrare all'interno del sistema di grazie e petizioni, già attivo a Venezia per i condannati dai Cinque Anziani alla Pace¹⁶, coloro che erano stati banditi dai rettori per «puram rixam» (ASV, MC, 21, 214 v.–215 r.), favorendo il pagamento delle multe e quindi il rientro nelle rispettive patrie, come statuito a inizio agosto 1411¹⁷. Di ben

10 Se si considera come punto d'avvio Hobsbawm (1969).

11 Tra le molte opere, ci si limita a rinviare a solo due importanti raccolte di atti di convegni, Ortalli (1986) e Manconi (2003).

12 Si veda, all'interno del panorama storiografico italiano, Raggio (1990) e Lepori (2010).

13 Sul valore costituzionale della giurisdizione in antico regime si rinvia a Hesperia (2013). Per un esempio dell'importanza rivestita ancora nel XVIII secolo dalle questioni giurisdizionali all'interno della Repubblica, si veda Spiller (2004).

14 I principali lavori con cui confrontarsi, per quanto concerne l'arco cronologico preso in esame, sono Basaglia (1981), Cozzi (1982, 84–86), Viggiano (1993). La già citata opera di Povolo (1997), affronta invece il periodo immediatamente successivo dedicando molto più spazio a queste problematiche.

15 Si veda Povolo (2006), dove viene anche presentata un'analitica riflessione storiografica sul tema.

16 Una magistratura su cui, a causa delle scarse fonti reperibili, la storiografia veneziana poco si è soffermata; si rimanda comunque a Ruggiero (1982, 20–21, 41; 1997, 396).

17 Salvo poi concedere, il 3 giugno 1414, una contingente facoltà ad alcuni rettori, in particolare quello di Padova, di trattare personalmente con i condannati e i banditi troppo poveri per recarsi a Venezia a porgere le proprie suppliche. La volontà di «venire ad illa pacta, conventiones, et gratias» (ASV, MC, 21, 239 r.) con tali individui del Dominio esprimeva le intenzioni del ceto dirigente di evitare la dispersione dei sudditi e l'impoverimento dei territori da poco acquisiti. Il 19 agosto 1425 il Maggior Consiglio concesse nuovamente al podestà di Padova l'autorità per poter negoziare con i condannati affinché essi pagassero le loro condanne dando una *piezaria* (ASV, MC, 22, 70 r.).

altro tenore era la *parte* del 3 luglio 1414¹⁸, che per prima affrontò organicamente i dilemmi legati alla conflittualità che imperversava nelle province assoggettate, manifestando pure quali fossero i sostanziali punti di divergenza tra la prassi bannitoria veneziana e quella continentale. I delitti e i ratti continuamente commessi, in particolare a Vicenza e nel vicentino, spinsero il Senato ad occuparsi della materia, articolando la seguente serie di risposte: il bando, da qualunque territorio e giurisdizione, a cui soggiacevano tutti i rapitori di donne ed i condannati alla pena di morte per qualunque crimine, ad eccezione dell'omicidio *puro*¹⁹, veniva ora esteso all'intero Dominio *a parte terre*; i rettori, nella cui giurisdizione trovavano rifugio i rapitori ed i banditi provenienti da altri territori, dovevano catturare e rispedire quest'ultimi al rettore nel cui distretto era stato perpetrato il delitto; la consuetudine o la norma statutaria vigente in alcune province soggette, che prevedeva la possibilità di liberare se stessi o qualcun altro dal bando attraverso l'uccisione o la presentazione di un altro bandito, non doveva più aver luogo, ma veniva sostituita da una taglia di cento lire per chi avesse ucciso o presentato un bandito da Vicenza o vicentino, pagata dalla stessa comunità berica, mentre nelle altre giurisdizioni nemmeno questa ricompensa veniva contemplata; infine, chiunque avesse dato ricetto a rapitori e banditi in casa propria o avesse fornito loro in qualunque modo ausilio, sarebbe stato punito secondo l'arbitrio dei rettori sotto la cui giurisdizione i condannati erano stati aiutati (ASV, S, Misti, 50, 126 v.).

Una disposizione molto precisa e severa, che in parte incideva pure sugli assetti giurisdizionali esistenti attraverso l'inserimento della conflittualità locale in un circuito ben più esteso, quello dell'intero *stato da ter*²⁰. Soprattutto, la legge interveniva su di una prassi diffusa nella terraferma, ma non a Venezia²¹, influenzando fortemente equilibri e faide locali, dove la possibilità di liberarsi a scapito di altri condannati era parte integrante del sistema vendicatorio. Bisogna tuttavia chiarire come quest'ultima rappresentasse una decisione controversa: ciò che si andava a limitare era un sistema che, in quanto sanzionato da consuetudini o norme statutarie, aveva una valenza giuridica che la Dominante, nel momento delle pattuizioni con le realtà assoggettate²², si era impegnata a rispettare. In sintesi, la compagine governativa violava uno dei dogmi politici a cui prestò sempre particolare attenzione: *pacta servanda sunt*. Nella misura in cui le comunità della Terraferma avevano in genere ottenuto di mantenere i propri statuti, è difficile stabilire con quale grado e con quanta continuità questa scelta, che incideva pesantemente negli equilibri locali, venne portata avanti dal ceto dirigente.

Fu in ogni caso una scelta dal carattere non solo giuridico, ma anche politico, nella misura in cui il Maggior Consiglio intervenne successivamente, nel luglio 1419, per

18 Citata anche in Viggiano (1993, 233).

19 Cioè senza l'aggravante della premeditazione (cfr. Povolo, 2004, 50).

20 Misura che potrebbe tuttavia essere interpretata come un'enfaticizzazione della nuova dimensione costituzionale in cui si era inserita la città lagunare attraverso l'espansione nella Terraferma.

21 Nella Venezia bassomedievale solo chi era stato bandito dai Cinque Anziani alla Pace per una certa somma poteva essere impunemente ucciso. Tuttavia, nel Trecento, i tribunali della laguna potevano concedere questa facoltà in misura contingente, come osservato in Cozzi (1982, 82–83).

22 Sulle dedizioni a Venezia di inizio XV secolo si veda Menniti Ippolito (1985) e Ortalli (1996). Per un confronto con lo *stato da mar*, si rinvia a Orlando (2015, 132–134).

impedire l'attuazione di un'altra modalità a cui si faceva ricorso nelle province soggette per garantirsi la remissione del bando: il servizio nelle armate della Signoria per un certo periodo di tempo²³. Nello specifico, si annullava la concessione da poco fatta ai banditi dei territori di Padova, Verona e Vicenza d'essere assolti dopo aver prestato servizio per sei mesi, a condizione di avere la carta della pace dagli offesi²⁴, in quanto la speranza di poter ottenere così la grazia fungeva da focolaio per ulteriori omicidi e delitti, come una lettera dei rettori veronesi aveva esplicitato (ASV, MC, 22, 33 r.). La Dominante, nell'immediato volgersi delle campagne d'espansione nella Terraferma, aveva provveduto perciò ad arginare alcune forme della conflittualità locale, tentando forse «di imporre sul Dominio una politica del penale che si rifacesse al modello veneziano» (Viggiano, 1993, 234), anche se tali misure vennero presto abbandonate.

A fine maggio 1426, infatti, la moltitudine degli individui banditi dai principali centri dello *stato da ter*²⁵ aveva spinto la classe dirigente a riconsiderare il divieto di guadagnarsi la libertà attraverso il servizio nelle armate della Serenissima ed a riattivare tale meccanismo (ASV, MC, 22, 72 v.). Il sistema, a fine maggio 1438, venne riproposto e rafforzato: a condizione di avere la carta della pace, non solo i banditi per omicidio *puro* potevano riottenere la libertà servendo per quattro mesi, ma anche i condannati per omicidio *pensato* avrebbero beneficiato della legge, che garantiva loro la sensibile riduzione del bando da tutti i territori *a parte terre* a solamente la giurisdizione nella quale avevano commesso il delitto (ASV, S, Misti, 60, 84 v.). Questa e altre delibere emanate poco dopo²⁶ erano motivate dal pericolo che gli esiliati passassero al servizio

23 Un sistema che veniva attivato in momenti di crisi legati a conflitti bellici. La concessione della liberazione tramite servizio militare sembra essere stata sfruttata da Venezia con una certa continuità: ad esempio, in Viggiano (1993, 268–269) si riporta in nota una delibera del Senato, datata 18 ottobre 1413, in cui venne votata la proposta di assolvere dal bando gli esiliati dal trevisano e dal cenedese per omicidio *puro* in cambio del loro servizio gratuito in armata; poco prima della rotta di Agnadello, il giorno 19 aprile 1509 era stata approvata in Senato una legge che ingiungeva ai rettori *a parte terre* di proclamare che i banditi per omicidio *puro*, avendo la carta della pace, avrebbero potuto tornare alle loro patrie permettendo in cambio ai rettori di esaminare i loro patrimoni e, in base ai beni di ciascuno, stabilire un numero di provisionati, non inferiore a cinque, da ingaggiare con i soldi degli stessi banditi, per almeno quattro mesi. I banditi *ad tempus* invece avrebbero potuto servire per due mesi senza paga o per quattro con mezza paga, personalmente o pagando qualcuno al proprio posto, ed essere assolti (ASV, S, Ter, 16, 116 v.); inoltre, nell'aprile 1616 il Senato aveva dato vita alla commissione dei *Deputati alla liberazione dei banditi*, istituita per rispondere alle richieste di chi dava la propria disponibilità a servire in armata in cambio dell'assoluzione dal bando (Povolo, 2011, 155). Provvedimenti simili vennero emanati anche per lo *stato da mar* (si veda ASV, S, Mar, 9, 2 r., e *ivi*, 10, 105 r.), in cui si denunciava come questa possibilità fosse stata troppo ampiamente sfruttata dai banditi cretesi nel corso del pieno XV secolo. Tuttavia, nel 1500 e nel 1509 vennero promulgate delle nuove *parti* che attivavano ancora una volta tale meccanismo (ASV, S, Mar, 15, 67 r.–v., e *ivi*, 17, 95 v., 97 r.).

24 Un documento dal valore legale redatto da un notaio e che aveva un'incisiva influenza in seno alle dinamiche conflittuali, ma anche all'interno del confronto tra le parti in sede processuale, come chiarito da Bellabarba (2001).

25 Più di milleduecento dal vicentino, più di mille dal veronese e molti anche dal padovano (ASV, MC, 22, 72 v.).

26 Il 13 giugno il Senato concedeva anche ai condannati per omicidio *pensato* di potersi presentare ai relativi rettori e produrre le proprie «defensiones probationes declarationes et iura» in modo da dimostrare il grado *puro* dell'omicidio che era stato a loro addebitato. Se avessero avuto successo, avrebbero goduto del beneficio della liberazione completa dal bando, dopo aver servito in armata e aver conseguito la *charta pacis*. In caso contrario, avrebbero potuto comunque godere della riduzione del bando oppure ritornare al proprio

di signori nemici, ma anche dal desiderio della Dominante di non permettere l'eccessiva dispersione dei sudditi, a detrimento delle loro famiglie e dei loro beni e pure dell'integrità delle province suddite, che avrebbero sofferto per la scarsità della forza-lavoro. Si delineano così i due poli lungo cui vennero articolate le politiche penali del governo veneziano nei confronti della Terraferma all'indomani della conquista: da un lato una ferma disapprovazione dei tratti più violenti della conflittualità locale, espressa attraverso misure repressive, e dall'altro un atteggiamento compromissorio, volto a salvaguardare gli ordini socio-economici esistenti.

Anche il provvedimento del 3 luglio 1414 che mirava a stabilire, da un punto di vista giurisdizionale, la dimensione unitaria del dominio di Terraferma come unità territoriale di applicazione della pena del bando nei casi di delitti gravi, seppur ribadito nella sostanza il 2 settembre 1432²⁷, venne annullato a metà giugno 1438²⁸, perché non rispettata dagli stessi rettori: essi abusavano della possibilità di bandire da tutta la Terraferma, adottandola anche in casi non atroci e causando lo spopolamento dei territori (ASV, S, Misti, 60, 91 r.–v). Il Senato comandava pertanto che i rettori rispettassero quanto dettato da statuti e consuetudini, omettendo tuttavia di ripristinare anche il meccanismo della liberazione dall'esilio tramite uccisione o presentazione di banditi, sospeso dalla legge del 1414. Ciò non significava che a Venezia non se ne potesse apprezzare l'efficacia, come dimostrò il Senato quando confermò l'operato del podestà di Cittadella il 2 giugno 1442: quest'ultimo aveva promesso l'assoluzione a dei banditi per omicidio puro dal trevisano in cambio della cattura di alcuni sicari e malfattori che da tempo derubavano ed assassinavano mercanti ed altri individui (ASV, S, Ter, 1, 69 v.). Tuttavia, la Dominante si riserbò di usare sporadicamente questo strumento nel corso del Quattrocento (Viggiano, 1993, 237), impedendo fino a metà del secolo che tale prassi si ristabilisse nello *stato da ter*, quando infine concesse tale privilegio a Vicenza.

In alcuni capitoli la comunità berica si lamentava degli omicidi e delle malefatte commessi dai banditi, chiedendo non solo che quest'ultimi potessero essere offesi ed uccisi impunemente, ma pure che

illi qui tales bannitos seu condemnatos ad morendum ceperint et presentaverint seu interfecerint in Civitate seu territorio [...] secundum formam statutorum possint eximere de banno unum bannitum per puro homicidio habente cartam pacis cum propinquis offensi et si isti tales essent in banno pro puro homicidio absolvantur a banno suo habendo cartam pacis (ASV, S, Ter, 2, 160 v.).

esilio (ASV, S, Misti, 60, 91 r.); il 23 giugno si garantiva il medesimo beneficio anche a quei rapitori di donne che avevano in seguito effettivamente preso per mogli le loro vittime (*ivi*, 93 r.); infine, il 12 luglio si estendeva questa legislazione anche a condannati e banditi provenienti da Istria e Dalmazia (*ivi*, 96 r.).

27 Alcuni banditi dal padovano erano tornati in quel territorio, avevano commesso ulteriori azioni criminose e avevano trovato riparo nel trevigiano. Il Senato aveva perciò riaffermato la possibilità per i rettori di far catturare i banditi all'interno di tutto lo *stato da ter* e pure a Venezia e nel Dogado, un potere ora esercitabile anche nei confronti di quei condannati che avessero rotto i confini dei propri bandi per perpetrare nuovi insulti ed offese (ASV, S, Misti, 58, 146 v.).

28 Analizzata anche in Viggiano (1993, 234–235).

La richiesta, votata il 23 novembre 1450, venne approvata e successivamente modificata il 12 febbraio successivo, quando venne posta la condizione che solo i banditi, sia *ad inquirendum*²⁹ che non, effettivamente colpevoli e condannati a morte avrebbero garantito l'assoluzione a chi li avesse catturati od uccisi (ASV, S, Ter, 2, 171 v.–172 r.). La precisazione rendeva conto dei motivi alla base della diffidenza delle autorità veneziane: il sistema si prestava ad abusi e poteva fungere da catalizzatore per ulteriore violenza, in quanto simboleggiava una concreta speranza di libertà per coloro che si macchiavano di un grave crimine. Nel solco di questo cambio di indirizzo politico in campo penale da parte della compagine veneziana si inserisce pure la delibera del 4 aprile 1456, che concedeva ai *custodes* incaricati di garantire l'ordine nella città lagunare³⁰ la facoltà di ferire ed uccidere coloro che, banditi dalla città con pena di morte o di perdita di un membro, fossero stati lì trovati e avessero resistito alla cattura (ASV, MC, 23, 12 r.).

I problemi legati al rapporto tra banditismo e *iusdictio* scoppiarono con intensità nella seconda metà del secolo. Il 18 aprile 1475 il Maggior Consiglio, facendo riferimento ad una legge del 1443, la quale prescriveva per qualunque condannato l'estensione del bando per quindici miglia oltre i confini delle giurisdizioni³¹, denunciava come i banditi dai territori di Padova, Treviso e Mestre si radunassero a Gambarare ed in altre località presso i limiti del Dogado, rompendo i confini previsti dai loro esili e rendendo il «*districtus venetiarum asilum omnium improborum*» (ASV, MC, 23, 155 r.). Non era la prima volta che i malfattori sfruttavano la frammentazione giurisdizionale che caratterizzava la Terraferma a proprio vantaggio³², ma le dimensioni del fenomeno ed i problemi che ne scaturivano indussero il Maggior Consiglio a ribadire che i banditi di Padova, Treviso e Mestre dovessero considerarsi tali anche per le quindici miglia oltre i confini delle rispettive giurisdizioni, un'interdizione che comprendeva pure i territori del Dogado, con l'eccezione della stessa città di Venezia. A fine settembre dello stesso anno la *parte*, con qualche modifica, venne riconfermata (ASV, MC, 23, 159 r.).

CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ TRA XV E XVI SECOLO

Il 1485 rappresenta, come anticipato, un importante momento di cesura, in quanto un nuovo corso di politica penale della Dominante prese avvio in questi anni, pur rifacendosi alla propria esperienza pregressa ed a prassi preesistenti nella Terraferma, le quali vennero infine accettate. In particolare, due delibere affrontarono nuovamente i problemi

29 Su questa forma di condanna, diffusa sulla Terraferma ma non a Venezia, e sulla relativa normativa tra XV e XVI secolo, si rinvia a Viggiano (1993, 201, 309–310) e Povolo (1997, 120–121).

30 Sul tema si rinvia a Pezzolo (2010).

31 ASV, S, Ter, 1, 112 r.; se catturati entro tali quindici miglia, i banditi avrebbero subito la stessa pena come se presi all'interno del territorio a loro proibito. La *parte*, che rifletteva quanto già previsto dagli statuti delle varie comunità suddite, era stata emanata perché i malfattori sfruttavano i confini delle giurisdizioni per compiere impunemente le loro azioni criminose.

32 Si pensi alla delibera del 27 giugno 1428, che denunciava come i ladri, compiuto il furto a Venezia, si rifugiassero senza fatica a Mestre, dove potevano rimanere incolumi (ASV, MC, 22, 79 v.); un problema che venne riaffrontato nel 1451 (*ivi*, 187 r.).

connessi al rapporto tra pena del bando, faida e assetti giurisdizionali. La legge del 1475 presa in Maggior Consiglio non aveva sortito gli effetti desiderati, anzi, nelle località di Gambarare, Bottenigo ed Uriago ora si radunavano pure coloro che erano stati banditi da tutte le terre ed i luoghi della Repubblica, favorendosi reciprocamente nel commettere furti, rapine, omicidi, violenze e contrabbandi. Il 24 marzo 1485, allo scopo di evitare questi sediziosi assembramenti, il Consiglio di Dieci decise di accogliere la possibilità per i condannati di redimersi grazie all'uccisione o alla presentazione di altri banditi che fossero stati trovati in tali territori a loro interdetti. L'unica rilevante eccezione era data dal fatto che «*exemptio predicta a banno non intelligatur super bannitis de hac civitate nostra Venetiarum*» (ASV, CD, Miste, 22, 154 r.–v.): chi non era bandito, o lo era solo da Venezia e Dogado, se avesse presentato od ucciso un altro condannato avrebbe potuto liberare qualcun altro da uno qualunque dei luoghi della Repubblica, a condizione di avere la carta della pace.

Questa delibera rappresenta nella sostanza l'istituzionalizzazione di quella consuetudine o norma statutaria, invalsa nello *stato da ter*, che nel 1414 la Dominante aveva rigettato e poi parzialmente riconcesso alla città di Vicenza a metà Quattrocento dietro l'insistenza di quella comunità³³. Anche se la sua applicazione era prevista per dei luoghi momentaneamente circoscritti, il Consiglio di Dieci la faceva propria, indicandola come strumento utile per l'estirpazione di una grave minaccia manifestatasi presso i confini della laguna. Tra gli effetti – indesiderati – che seguirono presto l'adozione di questo meccanismo si possono annoverare le richieste di *commutazione o traslazione* dei bandi. Dato che il sistema prevedeva la possibilità di liberare non solo se stessi, ma anche altri banditi, presto queste *facultates* divennero un prezioso mezzo per assicurarsi l'assoluzione, dando l'avvio alla pratica di rivendere quelle che in seguito vennero chiamate *voci liberar bandito*. Il problema concerneva la frammentazione giurisdizionale della Repubblica nella misura in cui le facoltà concesse erano valide solo per quel territorio da cui era stato inflitto il bando: ad esempio, un bandito dal padovano non avrebbe potuto utilizzare una *voce* destinata ad assolvere un bandito dal vicentino; l'*impasse* era superato domandando agli organi centrali veneziani di *commutare o traslare* la giurisdizione d'applicazione di questi *bandi*³⁴.

Il Senato intervenne però ripetutamente per contenere gli eccessi di questa novità: il 30 agosto 1499 si vietava l'opportunità ai banditi per omicidio dell'isola di Candia «de redimersi cum el comprar di bandi concessi in le terre nostre de Italia» (ASV, S, Mar, 14, 195 v.), vietando le permutazioni di *voci* dalla penisola italiana all'isola greca. A fine agosto 1506 lo stesso organo, facendo il punto sulle passate provvisori in materia di ban-

33 Anche alla comunità di Verona venne concesso di ripristinare tale meccanismo in tale giurisdizione nel febbraio 1502 *m.v.* (ASV, S, Ter, 14, 135 v.–136 r.); quindi, prima che venissero emanate le disposizioni dal 1514 in poi, con le quali, come a breve si spiegherà, si estese il sistema della liberazione dal bando tramite uccisione o presentazione di banditi a tutta la Repubblica.

34 Cioè il nome sinteticamente dato a tali *facultatem et libertatem extrahendi de banno*. Il termine *bando* assunse così, tra fine XV e inizio XVI secolo, una doppia valenza semantica: al tempo stesso, sia pena che strumento atto a guadagnare l'annullamento di quest'ultima. Per alcuni esempi di *traslazioni* a inizio XVI secolo si veda ASV, S, Ter, 20, 22 v. (23 aprile 1517); *ivi*, 130 r. (26 marzo 1518); *ivi*, 186 r.–v., (18 gennaio 1518 *m.v.*); ASV, S, Ter, 21, 19 v. (1 marzo 1519); *ivi*, 42v.–43 r. (31 maggio 1519).

ditismo, denunciava, tra l'altro, la liberalità con cui le *traslazioni* erano concesse; onde evitare che i condannati facessero ritorno troppo facilmente nelle loro patrie si restrinsero le condizioni per concedere sia le «*licentia sive facultas extrahendi aliquem bannitum pro puro homicidio tam habentem cartam pacis*» che per soddisfare le richieste dei banditi per omicidio *puro* di «*mutari banna de loco ad locum*» (ASV, S, Ter, 15, 134 r.–v.). Ancora il 6 maggio 1520 si constatava però la semplicità nell'ottenere la «*permutazione di bando alcuno di loco a loco*» (ASV, S, Ter, 21, 116 r.), per cui si posero criteri ancora più vincolanti. Il problema venne risolto strutturalmente solo in seguito, quando gli organi centrali veneziani iniziarono a concedere *facultates* che garantissero l'assoluzione per qualunque territorio della Repubblica, senza restrizioni giurisdizionali.

Oltre all'adozione del meccanismo delle *voci*, nel 1485 un'altra misura concernente la relazione tra pena del bando, conflittualità e assetti costituzionali venne emanata, che riprendeva ancora una volta un aspetto significativo della *parte* del 1414: il Maggior Consiglio assegnò al Senato l'autorità di bandire con taglia i delinquenti per casi più gravi non solo da città e luoghi del Dominio, ma anche da Venezia e Dogado (ASV, MC, 24, 69 v.–70 r.). Si ricostituiva così il dominio *a parte terre* come parte integrata di un'unità giurisdizionale presa come punto di riferimento nell'infissione della pena del bando, a cui ora si aggiungeva il territorio lagunare, spesso considerato come una zona franca, con evidente disappunto della compagine governativa. La difformità rispetto alla disposizione di quasi settant'anni prima si collocava nell'aver definitivamente accentrato nell'organo veneziano qualunque facoltà decisionale, mentre in precedenza tale responsabilità era stata delegata ai rettori. Ora il ceto dirigente sentiva con ogni probabilità di disporre della maturità necessaria per valutare caso per caso come gestire la conflittualità che innervava il Dominio.

Gli ultimi anni del XV ed i primi del XVI testimoniarono l'emanazione di ulteriori misure atte a circoscrivere alcuni aspetti del banditismo correlati alle dinamiche di faida e vendetta, che vennero spesso revocate dopo poco tempo su insistenza delle comunità soggette, un fenomeno che attesta come si fosse stabilita una dialettica da Dominante e Dominio su tale delicata materia. Le leggi in questione, che vennero estese a tutta la Repubblica, sono molteplici: il 29 luglio 1489 si impedì l'uccisione di banditi tramite agguati, insiede e raggruppamenti (ASV, CD, Mistre, 24, 129 v.–130 r.), ma la misura fu revocata l'anno successivo (ASV, CD, Mistre, 24, 215 r.); il 30 agosto 1531 si cercò di tagliare le reti di protezione ed appoggio di cui godevano i banditi a livello locale (ASV, CD, Comuni, 7, 82 v.–83 r.), un tentativo che, seppur anticipato da una misura dell'agosto 1507, che contemplava l'imprigionamento per chi avesse dato ricetto in casa a qualunque condannato (ASV, CD, Mistre, 31, 195 r.–v.), fu rigettato nel settembre 1532 perché si prestava ad abusi (ASV, CD, Comuni, 8, 82 v.–83 r.); infine, il 29 gennaio 1533 *m.v.* si imposero almeno cinque anni di attesa prima che un bandito per omicidio *puro* potesse liberarsi tramite una voce (ASV, CD, Comuni, 9, 158 v.). Tali delibere sono già state ampiamente analizzate altrove (Cozzi, 1982, 85–86; Basaglia, 1981; Povoletto, 1997, 119–120; Viggiano, 1993, 234–236 e *passim*), pertanto non saranno qui affrontate più analiticamente.

Oltre alla già presentata questione delle *commutationes*, il sistema della liberazione dal bando tramite uccisione o presentazione di altri condannati si prestò ad ulteriori corrotte: ad esempio, a inizio ottobre 1489 il Senato rilevava che nel vicentino, dove

in realtà il meccanismo era già stato riattivato da tempo, molte assoluzioni erano state concesse irregolarmente, anche a chi presentava alle forze della Signoria individui che non erano stati affatto condannati o che non soggiacevano alla pena di morte (ASV, S, Ter, 10, 172 r.)³⁵. Nel marzo 1494 il Senato cercò invece di autoregolare se stesso ed anche la Quarantia Criminale: i due organi, quando chiamati ad emettere delle taglie nei confronti di chi si macchiava di crimini gravi, largheggiavano nel concedere *facultates* che avrebbero permesso ai banditi per omicidio *puro* di fare ritorno nelle relative patrie, dove avrebbero potuto commettere ulteriori violenze e disordini. Si stabilì pertanto che tali consigli non potessero più concedere *voci* (ASV, S, Ter, 12, 47 v.–48 r.)³⁶. I timori che i condannati, assuefatti ad una vita di scelleratezze e pravità, una volta liberati potessero commettere ulteriori delitti ed omicidi, con la speranza di poter essere nuovamente assolti, dovevano essere ben fondati se il Senato emanò il 12 maggio 1502 un'altra *parte* che decretava il bando perpetuo ed irremissibile per chi si fosse macchiato per la seconda volta del reato di omicidio (ASV, S, Ter, 14, 84 r.).

Una significativa innovazione relativa al rapporto tra pena del bando e concezione del territorio e dei suoi confini³⁷ è rappresentata dalla delibera del 26 luglio 1503, con la quale il Consiglio di Dieci poneva le basi per contrastare il banditismo all'interno di un piano giurisdizionale più esteso: il punto di partenza era ancora una volta la questione legata a quelle località nei pressi dei confini della laguna, Gambarare, Bottenigo e Oriago. Si ordinava pertanto a questi condannati di uscire entro otto giorni dai luoghi a loro interdetti, altrimenti il loro esilio si sarebbe esteso a tutti i domini della Repubblica, Venezia e Dogado inclusi, ed anche ai navigli armati e disarmati; ovunque fossero stati catturati, avrebbero subito le pene previste dalle loro condanne. Infine, da quel momento in poi, qualunque individuo che avesse rotto i confini del proprio bando avrebbe dovuto intendersi esiliato da Venezia, Dogado e da tutti territori e luoghi soggetti all'autorità della Serenissima (ASV, CD, Miste, Filze, 15, 164 r.). La portata di questa legge venne però in parte smorzata da altri provvedimenti volti a salvaguardare gli assetti costituzionali vigenti nella Terraferma: una misura presa in Quarantia Criminale a metà maggio 1505 invalidava l'arresto di Giovanni de Rovetis, bandito da Brescia e bresciano, avvenuto entro le quindici miglia da quel territorio, ma all'interno della giurisdizione del podestà di Bergamo, quindi «cum disturbance iurisdictionis suae» (ASV, Compilazione Leggi, 73, f. 599). Analogamente, una ducale inviata al Luogotenente di Udine nel settembre 1522 ingiungeva al rettore di rilasciare un abitante della Carnia, esiliato da Tolmezzo

35 L'annullamento di queste assoluzioni venne però repentinamente revocato di fronte alle proteste da parte di chi aveva goduto di tale beneficio, soprattutto di coloro che, tornati in patria, si erano creati una famiglia ed avevano generato prole (ASV, S, Ter, 10, 177 v.); ciò rappresenta anche una conferma del fatto che in tale territorio il meccanismo fosse stato riattivato ormai da molto tempo.

36 Questa *parte* non va però interpretata come un rifiuto del ceto dirigente veneziano nel permettere la continuazione del meccanismo di liberazione, come suggerito in Basaglia (1981, 74) e Viggiano (1993, 235), quanto più come un tentativo di ridurre il numero delle *voci* in circolazione ed evitare quindi che troppi banditi potessero facilmente ottenere l'assoluzione.

37 Per un'analisi del rapporto tra banditismo, faida e confini giurisdizionali si veda, anche se in un periodo cronologico successivo, Gioia (2007).

e catturato all'interno della Patria del Friuli con l'accusa di aver rotto i confini del suo bando. Il rilascio fu motivato dal principio che nella Carnia non c'erano giusdicenti della Repubblica, per cui il bandito di Tolmezzo non doveva considerarsi tale anche nella Patria del Friuli né negli altri territori della Signoria (ASV, Compilazione Leggi, 73, f. 723). Questi decreti di inizio XVI secolo rendono dunque conto della prudenza esercitata dalla compagine governativa nel gestire i delicati equilibri giurisdizionali del Dominio.

Un salto di qualità notevole è costituito dalla *parte* del 28 gennaio 1514, che estendeva il meccanismo della liberazione tramite uccisione o presentazione di banditi anche a Venezia, dove fino a quel momento questa prassi non era stata accettata all'interno del contesto lagunare, se non con la parziale eccezione dei condannati dai Cinque Anziani alla Pace, i quali potevano essere impunemente ammazzati, ma senza che ciò garantisse l'assoluzione all'uccisore, se questo era a sua volta stato in precedenza esiliato. *L'incipit* rilevava però che, oltre a questa consuetudine, a Venezia «de li banditi (non) fu facta altra menzion, presupponendosi et havendosi per certo in quelli boni tempi non potesse mai ritrovar, come cum effecto non si ritrovava homo di tanta temerarietà che ardisse ne presumesse romper I confini del bando suo, et la obediencia del Stato» (ASV, MC, 25, 115 r.). Per rispondere all'audacia ed alla temerarietà dei banditi vennero prese misure drastiche: tutti i condannati in perpetuo da Venezia e Dogado avrebbero potuto essere impunemente uccisi; un bandito dalla città lagunare per omicidio *puro*, uccidendo un altro bandito in perpetuo dentro i confini, avrebbe guadagnato la libertà; un bandito da Venezia e Dogado per omicidio premeditato o per assassinamento, eliminandone un altro di pari condizione, sarebbe stato assolto. Per favorire ancora di più l'efficacia di questa misura, nel gennaio 1522 *m.v.* si stabiliva di assegnare anche una taglia a quei banditi veneziani che ne avessero eliminato un altro, in aggiunta alla concessione della liberazione (ASV, MC, 26, 24 v.–25 r.), un provvedimento che venne presto esteso anche a tutti i territori della Repubblica (ASV, MC, 26, 28 r.).

Il ceto dirigente avvertì però una certa insoddisfazione nei confronti di questa materia, di cui se ne riconosceva la rilevanza³⁸, se il 15 marzo 1524 vennero avanzate in Senato ben due differenti riforme intese a correggere le *parti* già emanate dal 1514 in poi, ma entrambe non vennero approvate dal Maggior Consiglio (ASV, S, Ter, 23, 104 r.–v., 104 v.–105 r.). Solo a fine giugno dello stesso anno fu ratificata una nuova disposizione in materia di banditismo, che sostituiva quelle degli anni precedenti ed era articolata su più punti, alcuni dei quali introducevano delle significative novità: si ripeteva innanzitutto la bontà e la generalizzazione del sistema della liberazione dal bando a tutti i territori della Repubblica, inclusi Venezia e Dogado, a cui potevano ricorrere solo i banditi per omicidio *puro* e non più quelli per furti, omicidi *pensati* e casi più atroci. Questo beneficio fu però precluso a «il padre che amazasse il fiol, et il fiol che amazasse il padre, et il fratello che amazasse l'altro fratello, socero et genero. Item barbani in primo gradu, nevodi ex parte si de fratelli, come sorelle et cusini zermani de sangue, marido et moglie» (ASV, MC, 26, 50 v.–51 r.), allo scopo di evitare che il meccanismo fosse sfruttato all'interno di faide intra-familiari.

38 Il 5 marzo 1524 veniva dichiarato in Senato che la materia «*de legibus bannitorum pro delictis, se invicem interficientium ut liberentur ab exiliis importantissima est*» (ASV, S, Ter, 23, 90 r.).

Si stabilirono anche, forse per la prima volta, dei criteri di natura procedurale da rispettare nella concessione dell'assoluzione: nel caso in cui un bandito fosse stato ucciso, occorreva accertarsi che quest'ultimo fosse effettivamente stato esiliato *in perpetuo* per i reati sopramenzionati; nel caso in cui un bandito fosse stato presentato alle forze della Signoria, si doveva garantire la remissione del bando solo dopo l'inflizione della pena capitale prevista. Onde evitare di concedere più volte tale beneficio allo stesso individuo, chi avesse commesso più di un omicidio *puro* o chi, assolto una volta dal proprio bando, avesse ucciso nuovamente, si sarebbe trovato nella condizione di bandito per omicidio *pensato* e quindi non avrebbe più potuto sperare nell'assoluzione. Chi invece non fosse stato esiliato ed avesse ucciso o presentato un bandito avrebbe incamerato una taglia, ma nulla si specificava in merito alla concessione di una *voce*. Il 30 ottobre 1534 il Consiglio di Dieci individuò proprio in questo silenzio la causa che spingeva gli ufficiali al servizio della Repubblica a non impegnarsi sufficientemente nella cattura dei banditi, per cui ristabiliva di concedere ad essi una «liberta de trazer uno de bando de una de le cita, et terre nostre per homicidio puro cum la charta de la pace» (ASV, CD, Comuni, 10, 81 v.–82 r.,) per ciascun bandito per omicidio *pensato*, furto o caso atroce consegnato alla giustizia e si fissava pure la possibilità di far assolvere un bandito *ad tempus* per ciascun bandito per omicidio *puro* catturato.

Gli anni successivi, tra quarto e quinto decennio del Cinquecento, non testimoniarono altrettanto radicali trasformazioni³⁹ come quelle avvenute tra fine XV e inizio XVI secolo, tuttavia il Consiglio di Dieci intervenne numerose volte in questa materia, in certi casi per regolare alcuni eccessi legati alla presenza dei condannati nei luoghi confinanti la laguna⁴⁰ e in altri per modificare alcuni aspetti del meccanismo dell'assoluzione tramite uccisione o presentazione di banditi. Nella delibera del 13 febbraio 1534 i due piani si intrecciarono: dopo aver riassunto le misure prese dallo stesso organo nel 1485 e nel 1503, si decretò che banditi che ne avessero catturato o ucciso altri condannati in perpetuo nei territori di Gambarare, Oriago e Bottenigo avrebbero beneficiato della libertà; l'eliminazione di un bandito *ad tempus* avrebbe garantito l'assoluzione solo a chi si trovava nella medesima condizione, «perché absurdissima cosa è che uno bandito ad tempus sia causa de liberar un bandito diffinitive et in perpetuo, et etiam per caso atroce» (ASV, CD, Comuni, 10, 113 v.–114 r.). Tuttavia, se un condannato *ad tempus* avesse dimorato in quei

39 Ad eccezione forse della *parte* del 24 ottobre 1517 che attestava come i banditi, trovato rifugio in luoghi *alieni*, quindi al di fuori della giurisdizione della Signoria, non temevano né pene né taglie. Pertanto il Senato si assumeva la facoltà di ordinare ai rettori, oltre al valore delle taglie da assegnare, anche la confisca dei beni di chi avesse commesso casi atroci ed assassinamenti. I rettori avrebbero dovuto prendere nota dei possessi sia mobili che immobili di chi, convocato a giudizio, non fosse presentato e impegnare questi beni al pagamento delle relative taglie (ASV, S, Ter, 20, 97 v.–98 r.); senza un'analisi più approfondita delle risoluzioni quotidianamente adottate dal Senato in questo periodo risulta però difficile stabilire quanto questa estrema misura fosse utilizzata per scoraggiare la conflittualità locale.

40 Il 9 gennaio 1533 *m.v.* si denunciò la piega presa dalla concessione di benefici a chi avesse eliminato i banditi radunatisi a Gambarare, Oriago, Bottenigo ed ora anche Lizzafusina: i condannati che transitavano solamente per quei luoghi per andare o tornare da Venezia venivano seguiti ed uccisi. Si stabilì pertanto che solo quei banditi che avessero dimorato in tali luoghi avrebbero soggiaciuto alle *parti* che decretavano l'impunità ed il beneficio per gli uccisori (ASV, CD, Comuni, 9, 157 v.–158 r.).

luoghi, il suo bando sarebbe divenuto perpetuo. Da tale sistema di liberazione il Consiglio di Dieci escluse i banditi dalla città di Venezia, ai quali era concesso l'assoluzione solo nelle modalità strettamente previste dalla legge del Maggior Consiglio del 1524. Infine, vennero anche in questo caso stabilite delle procedure di accertamento da espletare prima di garantire il beneficio: era necessario che fosse

formato processo per il proveditor nostro delle gambarare circa il prender o amazar de ditti banditi et posta in scrittura la soa opinione, et poi per parte posta, et presa nel consiglio della xL^{ia} nostra criminal cum introduzione al men de uno delli avogadori nostri di commun dove si debbi lezer le probatione de prender o amazar di ditti banditi, li loro bandi et la presente parte (ASV, CD, Comuni, 10, 113 v.–114 r.).

Il nuovo *iter* adottato fu però poco efficace in quanto poche richieste di concessione del beneficio erano effettivamente introdotte e votate in Quarantia, il che scoraggiava la cattura dei banditi, come rilevato nel gennaio 1536 *m. v.* (ASV, CD, Comuni, 11, 186 v.–187 r.).

Dopo aver reiterato a metà aprile 1540 l'ordine di uscire dai confini dei territori a loro preclusi, aver introdotto un'ulteriore taglia nei confronti dei banditi che si fossero recati a Venezia e nel Dogado (ASV, CD, Comuni, 13, 140 v.–141 r.) ed aver imposto nel luglio 1541 ai rettori del Dominio di aggiungere perentoriamente anche il territorio lagunare tra i luoghi interdetti ai condannati (ASV, CD, Comuni, 14, 46 v.–47 r.), il Consiglio di Dieci stabilì il 18 dicembre 1540 che i banditi *ad tempus*, al pari di quelli *in perpetuo*, avrebbero dovuto attendere un certo periodo di tempo, prima d'essere assolti tramite *voci*, pari ad almeno sei mesi «da poi che haveranno compiti li Reggimenti soi quelli Rettori, dai qual sono o saranno stà condannati» (ASV, CD, Comuni, 13, 230 v.–231 r.). Si vince da ciò che tra gli anni '30 e '40 del Cinquecento la compagine governativa volle affrontare con maggior decisione uno degli effetti secondari della generalizzazione del meccanismo di liberazione dal bando, cioè la facilità e la velocità con cui si poteva ottenere l'assoluzione «con il mezo de quelli che hano voce di cavar di bando» (ASV, CD, Comuni, 14, 75 r.–v.), come denunciava una parte di metà settembre 1541. Questa stessa delibera riconfermava quanto stabilito nel 1533⁴¹ ed aggiungeva che i banditi *ad tempus* da Venezia avrebbero ottenuto la liberazione tramite *facultatem* solamente dopo un terzo del tempo previsto dalle relative condanne, presentando la carta della pace qualora fosse stato sparso del sangue. Un obbligo che venne esteso, una settimana dopo, il 24 settembre 1541, anche a chi era stato bandito *ad tempus* da qualunque territorio del Dominio «per casi ove intervengi sangue» (ASV, CD, Comuni, 14, 79 r.).

«PRO EXIMENDO SE ET LIBERANDO A BANNO»

È possibile ora contestualizzare alcuni episodi conflittuali che ebbero luogo nei primi decenni del Cinquecento e coinvolsero alcuni membri del patriziato veneziano, le cui con-

41 Ciò che i banditi *in perpetuo* dovessero attendere almeno cinque anni prima d'essere assolti tramite delle *voci*.

danne furono annullate grazie all'uccisione o alla presentazione di altri banditi, un sistema che venne introdotto anche nella laguna a partire dal 1514 e successivamente regolato nelle modalità già presentate. Questi esempi forniscono concreta dimostrazione di quali possibilità fossero messe a disposizione per chi aveva subito la pena del bando e anche dell'*iter* legale necessario, espletato dall'Avogaria di Comun nei casi in cui a domandare l'assoluzione fosse stato un individuo condannato dagli organi giudiziari veneziani, ad eccezione del Consiglio di Dieci⁴². Saranno brevemente affrontati sia episodi di violenza inter-cetuale, tra patrizi e *populani*⁴³ ed anche un membro della Cancelleria Dogale⁴⁴, sia una vicenda che oppose due diversi gruppi parentali appartenenti alla nobiltà lagunare.

A fine gennaio 1521 *m.v.* venne stabilito, in Quarantia Criminale, di far arrestare Giovanni Battista Gradenigo del *quodam* Taddeo «incolpado aver morto uno a Castello» (Diari, XXXII, 403) ed il giorno 11 marzo 1522 egli fu condannato *in absentia* e bandito, con una taglia di mille lire, da Venezia e Dogado, Padova e padovano, Treviso e trevisano per l'omicidio di Pietro Greco di Nicolò. Il patrizio aveva cercato di avvalersi, nel maggio seguente, della consuetudine che prevedeva l'impunità per l'uccisione di chi era stato bandito dai Cinque Anziani alla Pace⁴⁵, ma inutilmente. A inizio gennaio 1523 *m.v.* Giovanni Battista riuscì tuttavia ad ottenere l'assoluzione in vigore della *parte* del 28 gennaio 1514 per aver condotto alle carceri un mese prima Andrea Albanese, *olim* capo di una barca del Dazio del Vino, esiliato in Quarantia Criminale da Venezia, Dogado e dai territori di Terraferma fino al Quarnaro. Prima di concedere la remissione del bando gli Avogadori rilessero le condanne di Giovanni Battista Gradenigo e di Andrea Albanese, verificarono l'attestazione fatta da «Joannem custodem camerae dominorum noctis» (ASV, AC, 3664, 189 r.–v.) in merito all'effettiva presentazione del bandito da parte del patrizio in esilio ed infine lessero nuovamente la legge del Maggior Consiglio del 1514. Due giorni dopo, il 4 gennaio, Andrea Albanese «presentato a le prexon per sier Zuan Batista Gradenigo qu. sier Tadio etiam bandito, per il che fu asolto dil bando, fo apichato per le cane di la gola a san Marco in mezzo le do collone» (Diari, XXXV, 316).

Il 7 ottobre 1531 quattro patrizi e tre famigli vennero rinviati a giudizio in Quarantia Criminale per la morte di Carlo de Guarienti, notaio degli Avogadori di Comun. I nobili Andrea e Marco Vendramin, figli di Luca, e Nicolò di Marco Gabriel furono condannati, mentre Giacomo Dandolo di Creta ed i tre famigli furono assolti, per l'uccisione con il lancio di «balotas plumbeas et crucetas» (ASV, AC, 3666, 205 v.–206 v.) del notaio men-

42 Nei quali casi era lo stesso Consiglio di Dieci a garantire l'assoluzione, ma sempre in virtù delle *parti* prese in Maggior Consiglio, ed esso interveniva anche qualora solo il bandito ucciso o presentato fosse stato condannato dallo stesso Consiglio di Dieci. Per alcuni esempi, si veda ASV, CD, Criminali, Filze, 5, fasc. 1523, 176 r.–180 r., 193 r.–201 r.; nella liberazione concessa a Vito da Cason de Serravalle gli Avogadori ebbero un ruolo non secondario nell'istruire il procedimento per la liberazione, la quale fu comunque ratificata dai Capi del Consiglio, come appare in ASV, Capi, Notatorio, 6, fasc. 6, 159 v.–160 r.

43 Per un'analisi dei rapporti tra i due ceti si rinvia a Romano (1987).

44 Sull'apparato burocratico della Repubblica, composto dai *cittadini originari* impiegati nella cancelleria, si veda Trebbi (1980; 1986), Casini (1991) e Zannini (1993).

45 «el qual da poi, inteso quello che l'amazò era in bando di Cinque di la paxe, si apresentò di Mazo a le preson come homo di 5 di la paxe, qual lo tolseno in protection, et li detono in preson novissima» (Diari, XXXIII, 74–75).

tre tornava da Murano accompagnato solo da un barcarolo. Andrea Vendramin fu l'unico bandito in perpetuo da Venezia e Dogado in quanto non si era sottoposto a giudizio, ma in meno di un anno aveva già trovato l'opportunità per riguadagnare la libertà: egli aveva presentato agli uomini del reggimento di Montagnana Peregrino di Barbana, bandito «pro homicidio pensato et pro fractione confinium de omnibus terris et locis Illustrissimi domini» (ASV, AC, 3667, 14 v.–15 r.). Tuttavia, la *parte* posta dagli Avogadori il 4 aprile 1532 in Quarantia Criminale a favore della sua assoluzione, in ottemperanza alla legge del 1524 del Maggior Consiglio, fu respinta. La ragione, ricordata da Marin Sanudo, si collocava nel fatto che «la leze vuol non possi haver el beneficio fin el preso non sia iusticiato» (Diari, LVI, 11–12), per cui si evince che ragioni di natura procedurale avessero impedito la prematura remissione del bando di Andrea⁴⁶. Ciononostante, il 22 giugno seguente il patrizio riuscì a liberarsi dall'esilio perpetuo per aver presentato alle carceri del reggimento di Montagnana un altro condannato, Angelo Tartaria, incolpato di omicidio *pensato* e bandito da Padova e padovano e per quindici miglia oltre i confini. Gli Avogadori suggerirono, in aggiunta, che Andrea Vendramin versasse ogni anno una certa somma di denaro al figlio di Carlo Guarenti per quindici anni⁴⁷. La proposta fu accettata e la liberazione del nobile venne garantita (ASV, AC, 3667, 38 v.–39 r.).

Due membri della casata patrizia Manolessio, Giacomo Antonio di Lorenzo e Bernardo di Giacomo, vennero assolti nel terzo decennio del Cinquecento grazie alla presentazione di altri banditi. Il primo era stato esiliato per l'omicidio *puro* di un popolano della contrada di Sant'Antonino ed il suo processo era stato formato dai Signori di Notte. La remissione del bando gli venne garantita a metà novembre 1527 grazie alla sua cattura nel trevisano di Melchiorre Domenico Farfanello, bandito nel 1521 da Venezia e Dogado e da tutti i territori di terra e di mare della Repubblica per l'omicidio *pensato* di Giovanni Francesco Fontano, figlio di uno *spicier*. Su proposta degli Avogadori, la Quarantia Criminale aveva perciò approvato la depennazione della sentenza di bando del patrizio dalla raspa dei Signori di Notte (ASV, AC, 3665, 169 v.), in quanto il bandito da lui presentato era morto nelle prigioni (Diari, XLVI, 320).

La vicenda di Bernardo Manolessio avrebbe invece potuto prendere una piega differente: il giorno 27 dicembre 1523, nella Scuola di san Giovanni Evangelista⁴⁸ avvenne uno scontro armato tra i nobili Pietro Trevisan, Bernardo Manolessio e Lauro da Canal, figlio naturale di Giovanni Alvisè, il quale morì tre giorni dopo (Diari, XXXV, 302). L'episodio attirò l'attenzione del Consiglio di Dieci, che decise, stante la gravità di questo e altri casi successi nei giorni precedenti in alcuni luoghi di culto, di commettere agli Avogadori «per viam inquisitionis [...] de haver cum verita chi siano sta tal audaci et temerarii delinquenti» (ASV, CD, Criminali, 3, 187 r.–v.) e, una volta formato processo, tornare dinnanzi al Consiglio di Dieci affinché quest'ultimo decidesse come procedere. Il 15 gennaio 1523

46 La legge infatti dichiarava che nessuno poteva «consequir el beneficio della absolution sua salvo quando lo presentato nelle forze haverà sumpto el merito supplicio» (ASV, MC, 26, 50 v.–51 r.).

47 In sostanza, un risarcimento ai familiari della vittima, in accordo con lo spirito di una *restorative justice* che, integrata con aspetti di una ben diversa *retributive justice*, permeava il sistema della risoluzione delle conflittualità in antico regime, come evidenziato in Povoletto (2015).

48 Sulle Scuole Grandi e Piccole di Venezia si veda Gramigna, Perissa (1981) e D'Andrea (2013, 424–427).

m.v. l'organo politico-giudiziario delegò agli Avogadori il rinvio a giudizio del processo istruito, evitando di assumere un ruolo più attivo (ASV, CD, Criminali, 3, 188 r.–v.). A inizio marzo 1524 i due patrizi accusati, Pietro Trevisan e Bernardo Manolesso, vennero banditi *in absentia* da Venezia e Dogado in perpetuo, con una taglia di duemila lire (ASV, AC, 3664, 204 r.), ma il 15 giugno seguente accadde che

sier Bernardo Manolesso di sier Giacomo da san Patrinian bandito per homicidio di quel Canal fo ferito in la Scuola di san Zuane Evanzelista, trovò a Castello uno bandito per contrabando, li fo adosso, qual fe' gran difesa, a la fin lo aterò, li tagliò la testa et con quella e lui con la spada nuda vene corando fin a san Zane Polo e intrò in chixia, perchè molti castellani con arme lo seguitava. Hor poi la portò a l'Avogaria rechiedendo per la leze esser absolto (Diari, XXXVI, 405).

Tuttavia, la *parte* posta dagli Avogadori e votata in Quarantia Criminale il 21 gennaio 1524 *m.v.*, che concedeva l'assoluzione al nobile, mostra delle discrepanze con quanto narrato dal diarista: in essa si dichiarava come Bernardo Manolesso avesse presentato il 14 aprile 1524 all'ufficio dei Signori di Notte un individuo, Martinello Zonfo, che era stato bandito per omicidio (ASV, AC, 3664, 265 r.)⁴⁹. In ogni caso, in accordo con le leggi stabilite dal Maggior Consiglio il 28 gennaio 1514 e 10 gennaio 1522 *m.v.*⁵⁰, l'assoluzione gli venne concessa.

Nei casi finora presentati i patrizi sottoposti al bando avevano personalmente presentato altri condannati, attraverso i quali, una volta eseguita la pena prevista o morti in carcere, garantirsi la libertà⁵¹. Vincenzo di Tommaso Zen ottenne invece la remissione dell'esilio a lui inflitto dalla Quarantia Criminale nel maggio 1507 per la morte del macellaio Pietro Tramontana, avvenuta nel novembre 1506, e le ferite inferte il mese successivo al nobile Sebastiano Malipiero (ASV, AC, 3660, 198 r.) senza aver personalmente catturato od ucciso alcun bandito. Il suo bando perpetuo da Venezia e Dogado venne sciolto grazie all'acquisto di una *voce liberar bandito* per omicidio non premeditato *habendo charta pacis*, a lui venduta da Giovanni da Salò, *provisionato* delle barche del Consiglio di Dieci, in qualità di procuratore di Paolo di Giovannino Fazuol⁵². Mostrata al tribunale veneziano

49 Risulta pertanto difficile stabilire con certezza se si tratti di un'errore commesso dal diarista oppure se Bernardo Manolesso avesse presentato due diversi banditi, uno nel mese di aprile ed uno nel mese di giugno, uno all'Avogaria ed uno ai Signori di Notte, uno bandito per omicidio e l'altro per contrabbando, allo scopo di assicurarsi l'assoluzione.

50 Venne fatto riferimento a tali leggi e non a quella del giugno 1524 probabilmente perché il bandito era stato presentato da Bernardo prima dell'emanazione di quest'ultima *parte*.

51 Invece il nobile Domenico di Michele Priuli, condannato il 26 settembre 1524 *in absentia* all'esilio perpetuo da Venezia e Dogado per l'omicidio di Cornelio Barelli con taglia di 500 lire, come si legge in ASV, AC, 3664, 247 v.–248 r., venne assolto il 16 giugno 1526 in Quarantia per aver ucciso *propriis manibus* Matteo Gotino, bandito da tutti i territori della Serenissima nel 1515; l'uccisione era stata confermata di Andrea Mula, vicegerente di Marostica a nome del podestà Valerio da Mosto, e da altri testimoni (ASV, AC, 3665, 68 r.–v.).

52 Quest'ultimo aveva ottenuta tale *facultatem* il 5 aprile 1529 su concessione della Quarantia Criminale (ASV, AC, 3666, 99 r.–v.).

la carta della pace con i parenti di Pietro Tramontana, alla terza votazione il nobile venne infine assolto (ASV, AC, 3666, cc. 99 r.–v.). L'episodio esemplifica una dinamica, quella della compravendita delle *facultates*, che tra fine Cinquecento e inizio Seicento avrebbe assunto i connotati di un vero e proprio mercato (Povolo, 1997, 413).

L'ultimo caso affrontato è quello di Francesco Zen, figlio dello stesso Vincenzo. Egli fu in più occasioni protagonista di episodi di violenza nei confronti di altri patrizi: ad esempio, nel maggio 1522 egli percosse Marco di Piero Corner da San Pantalon «per haver eri quello butato in aqua per causa» (Diari, XXXIII, 216), salvo poi subire due giorni dopo, come ritorsione, una ferita alla testa dallo stesso Marco Corner. A provocare l'esilio di Francesco fu però l'uccisione di Lorenzo di Girolamo Priuli, il quale venne sventrato il 17 aprile 1526 presso San Cassiano «per causa di femene» (Diari, XLI, 189), cioè per ragioni di gelosia, un sentimento che rinvia alla competizione per l'onore, declinato sul piano sessuale maschile (Pitt-Rivers, 1977). Francesco Zen venne condannato per omicidio *puro* dai Signori di Notte, come appare dalla *parte* posta a favore della sua liberazione il 24 dicembre del medesimo anno, nella quale si dichiarava come il nobile «pro redimendo et liberando se» (ASV, AC, 3665, 105 v.–106 r.) avesse ucciso Giacomo di Daniele Gombosio, bandito dal Luogotenente di Udine da tutte le terre ed i luoghi della Repubblica. Il bandito si trovava nel trevigiano «et questo sier Francesco con bel modo di notte lo chiamò di caxa, et legato li tagliò la testa et quella portò a sier Alvixe Bragadin podestà et capitano di Treviso» (Diari, XLIII, 502), il quale diede fede a Venezia dell'avvenuta uccisione.

CONCLUSIONI

In osservanza della legge presa in Maggior Consiglio nel 1524, Francesco Zen fu assolto, ma ulteriori dissidi con altri membri della casata patrizia dei Priuli si verificarono il 17 febbraio 1532 *m.v.*, quando egli ferì alla testa nel magazzino della Dogana Marcantonio di Andrea Priuli, dopo lo scambio di alcune offese verbali (Diari, LVII, 526). Il patrizio si presentò al processo formato dall'Avogaria e venne condannato ad un mese di prigione, commutabile con il pagamento di una multa di 20 ducati (ASV, AC, 3667, 107 v.). La sua liberazione grazie all'uccisione di un altro condannato rappresentò dunque uno dei momenti della più ampia contrapposizione tra i due lignaggi aristocratici, da cui si ricava che a inizio XVI secolo il meccanismo che garantiva l'impunità per gli uccisori dei banditi e la conseguente concessione di *voci* fosse in una fase avanzata di integrazione all'interno del sistema conflittuale diffuso all'interno del ceto lagunare⁵³. Ciò non significa che fosse in atto uno stravolgimento di quegli equilibri – tra aspetti consuetudinari e istanze legali dotte – che governavano faida e vendetta all'interno del più ampio contesto europeo (Povolo, 2015), come è pure attestato dalla condizione, rimarcata più volte dalla legislazione dalla fine del Quattrocento in poi, di esibire la *chartam pacis ab offensis* anche nei casi di presentazione od uccisione di altri banditi, prevista già nella *parte* del 1485 (ASV, CD, Miste, 22, 154 r.–v.). Tuttavia, mentre dagli anni Trenta del XVI secolo

53 Sul quale si rimanda a Vidali (2015).

questo vincolo sarà incessantemente ripetuto nelle delibere del Consiglio di Dieci, nelle leggi del 1514, 1522 e 1524, tutte e tre approvate dal Maggior Consiglio, il riferimento alla carta della pace è assente.

Fu un'omissione intenzionale, perché ritenuta superflua, oppure si volle coscientemente favorire il rientro dei banditi nelle proprie comunità, anche a scapito del raggiungimento della pacificazione con i congiunti di chi aveva subito l'offesa? Sembrerebbe che anche il supremo organo politico-giudiziario si fosse posto la medesima domanda, quando il 23 dicembre 1525 i Capi del Consiglio di Dieci risposero alla petizione di Zanetto Guercio, bandito nel 1515 dai Signori di Notte per l'omicidio di un certo Vincenzo Socaleria. Zanetto aveva ucciso Girolamo Claudio, detto Trombetta, condannato dallo stesso Consiglio di Dieci a morire in carcere, e chiedeva ora d'esser liberato. Vista la legge del 26 giugno 1524, i Capi avevano pertanto ingiunto ai Signori di Notte di depenarlo dalle loro Raspe nel momento in cui Zanetto avesse presentato loro la carta della pace (ASV, Capi, Notatorio, 6, fasc. 7, 57 v.–58 r.). Tuttavia, il 24 maggio successivo, letta ancora una volta la *parte* del 1524, i Capi osservarono come in essa «nulla requiritur charta pacis ab agnatis primi occisi ad hoc ut absoluntur» (ASV, Capi, Notatorio, 6, fasc. 7, 79 v.), per cui concessero l'assoluzione a Zanetto Guercio dal suo omicidio *puro* nella misura in cui tale condizione non era prevista dalla legge. L'episodio presenta più i tratti di un'eccezione ed in ogni caso la stabilità sociale garantita dall'ordine della pace era, a inizio Cinquecento, ancora irrinunciabile per la compagine governativa, sebbene nel corso dei successivi secoli la situazione avrebbe preso una piega diversa⁵⁴.

Complessivamente, in quasi un secolo e mezzo si è potuto osservare un graduale mutamento: da un'iniziale azione incisiva ed invasiva nei confronti degli equilibri giurisdizionali e conflittuali della Terraferma, nel primo Quattrocento, alla revoca di tali misure, nella metà dello stesso secolo; per poi giungere, in prossimità del Cinquecento, all'assimilazione di modelli tratti dal Dominio e infine, tra terzo e quinto decennio del XVI secolo, ad una loro rielaborazione attraverso una minuziosa regolazione. La frequenza dell'emanazione di misure nuove, seguite in certi casi dalla repentina ritrattazione delle stesse, va ascritta all'importanza della materia e dalla necessità avvertita dal ceto dirigente di bilanciare accuratamente gli effetti, positivi o negativi, generati dalle leggi approvate. Come avvenne nel periodo immediatamente successivo (Povolo, 1997, 117–123; 2017), la relazione tra pena del bando, faida e assetti costituzionali si costruì attraverso un discorso interlocutorio, più accentuato a partire dalla metà del Quattrocento in poi, con le controparti della Terraferma, ma anche attraverso un'attenta osservazione delle manifestazioni del banditismo all'interno della stessa laguna. Tra le cause da annoverare alla base di tale lungo processo si colloca il già menzionato confronto tra sistemi e mentalità giuridiche differenti, ma non solo: esso fu probabilmente attribuibile anche in parte a quella nuova accezione, presentata in apertura a questo contributo, che investì la figura del bandito verso la fine del XV secolo e che lo rese, prima ancora di un oppositore interno allo stato, la personificazione di un morbo da debellare.

54 Trasformazione a cui è dedicata l'analisi in Povolo (2007).

ODNOS MED KAZNIJO IZGONA, FAJDO IN USTAVNIMI VIDIKI: BENETKE
IN TERRAFERMA V 15. IN 16. STOLETJU

Andrew VIDALI

Univerza v Trstu, Oddelek za humanistiko, Via Principe di Montfort 3, 34124 Trst, Italija

e-mail: ANDREW.VIDALI@phd.units.it

POVZETEK

Preko poglobljene raziskave beneškega prava med leti 1410 in 1540, prispevek osvetljuje odnose, ki so povezovali kazen izgona s konfliktno in pravno dimenzijo prevladujočo na območju Terraferme italijanskega polotoka. Ta je namreč igrala odločilno vlogo znotraj sistema maščevanja, ki je bilo razširjeno v času starega režima, zato nam regulacija te kazni razkriva nekatere temeljne značilnosti fajde.

V prispevku so prikazane stopnje prava izgona, ki so bile značilne za dve različni pravni realnosti katerih vpliv je odmeval znotraj konfliktnega sistema beneške Lagune, kot prikazujejo nekateri primeri iz začetka 16. stoletja analizirani na koncu prispevka. Analiza številnih odločitev glede primerov razbojništva nam je omogočila ne samo primerjavo različnih pravnih mentalitet Benetk in Terraferme, temveč tudi razumevanje nove podobe razbojnika iz konca 15. stoletja, ki je bil razumljen kot bolezensko stanje, ki ga je potrebno zajeziti v korist družbenega preživetja.

Ključne besede: Benetke, Terraferma, kazen izgona, fajda, jurisdikcija, zakonodaja, razbojniki

FONTI E BIBLIOGRAFIA

- ASV, AC** – Archivio di Stato di Venezia (ASV), Avogaria di Comun (AC).
- ASV, CD, Miste** – ASV, Consiglio di Dieci, Deliberazioni (CD), Miste, Registri (Miste).
- ASV, CD, Comuni** – ASV, CD, Comuni, Registri (Comuni).
- ASV, CD, Criminali** – ASV, CD, Criminali, Registri (Criminali).
- ASV, MC** – ASV, Maggior Consiglio, Deliberazioni, Registri (MC).
- ASV, S, Misti** – ASV, Senato, Deliberazioni (S), Misti, Registri (Misti).
- ASV, S, Ter** – ASV, S, Terra, Registri (Ter).
- ASV, S, Mar** – ASV, S, Mar, Registri (Mar).
- ASV, Compilazione Leggi** – ASV, Compilazione delle Leggi, Prima Serie (Compilazione Leggi).
- ASV, Capi, Notatorio** – ASV, Capi del Consiglio di Dieci (Capi), Notatorio, Registri (Notatorio).
- Diari** – I diari di Marino Sanudo. Fulin, R. et al. (eds.). Venezia, Visentini, 1879–1903.
- m.v.** – more veneto.
- Agamben, G. (1995):** Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita. Torino, Einaudi.
- Basaglia, E. (1981):** Il controllo della criminalità nella Repubblica di Venezia. Il secolo XVI: un momento di passaggio. In: Tagliaferri, A. (ed.): Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori. Trieste, 23–24 ottobre 1980. Milano, Dott. Andrea Giuffrè Editore, 65–78.
- Bellarbarba, M. (2001):** Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell’Italia moderna. In: Bellarbarba, M., G. Schwerhoff & A. Zorzi (eds.): Criminalità e giustizia in Germania e in Italia: pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna. Bologna, Il mulino, 189–213.
- Casini, M. (1991):** Realtà e simboli del Cancellier Grande veneziano in età moderna (Secc. XVI–XVII). Studi Veneziani, 22, 195–251.
- Chojnacki, S. (2015):** Patrician Purity and the Female Person in Early Renaissance Venice. Acta Histriae, 23, 1, 1–16.
- Cozzi, G. (1982):** Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal XVI al secolo XVIII. Torino, Giulio Einaudi Editore.
- Cozzi, G. & M. Knapton (1986):** La Repubblica di Venezia nell’età moderna, I, Dalla Guerra di Chioggia al 1517. Torino, UTET.
- D’Andrea, D. (2013):** Charity and Confraternities. In: Dursteler, E. R. (ed.): A Companion to Venetian History, 1400–1797. Leiden – Boston, Brill, 442–447.
- Douglas, M. (2002):** Purity and danger. An Analysis of concepts of pollution and taboo. London - New York, Routledge.
- Gallant, T. W. (1999):** Brigandage, piracy, capitalism and state-formation: transnational crime from historical world-systems perspective. In: Heyman, J. M. (ed.): States and illegal practices. Oxford – New York, Berg, 25–61.
- Gioia, C. (2007):** Aristocratic Bandits and Outlaws: Stories of Violence and Blood Vendetta on the Border of the Venetian Republic (16th–17th Century). In: Ellis, S. G. & L.

- Klusáková(eds): *Imaging Frontiers, Contesting Identities*. Pisa, Edizioni Plus – Pisa University Press, 93–107.
- Gramigna, S. & A. T. Perissa (1981)**: *Scuole di arti mestieri e devozione a Venezia*. Venezia, Arsenale Cooperativa.
- Grossi, P. (2010)**: *A History of European Law*. Chichester, John Wiley and Sons Ltd.
- Guarienti, C. B. (2013)**: *Al governo della montagna: banditi e fazioni nel Cinquecento estense*. In: Al Kalak, M. (ed.): *Storie di confine. Appunti e ricerche su un territorio montano (Frignano, secoli VIII-XXI)*. Roma, Viella.
- Guarienti, C. B. (2014)**: *Il bandito e il governatore. Domenico d'Amorotto e Francesco Guicciardini nell'età delle guerre d'Italia*. Roma, Viella.
- Hespanha, A. M. (2013)**: *La cultura giuridica europea*. Bologna, Il Mulino.
- Hobsbawm, E. J. (1969)**: *Bandits*. London, Leinfeld and Nicholson.
- Knoll, V. & M. Šejvl (2010)**: *Living Dead – Outlaw, Homo Sacer and Werewolf: Legal Consequences of Imposition of Ban*. In: Gulczynski, A. (ed.): *Leben nach dem tod rechtliche probleme im dualismus: mensch-rechtssubjekt*. Graz, Leykam, 139–153.
- Lepori, M. (2010)**: *Faide. Nobili e banditi nella Sardegna sabauda del Settecento*. Roma, Viella.
- Manconi, F. (ed.) (2003)**: *Banditismi mediterranei. Secoli XVI–XVII*. Roma, Carocci.
- Menniti Ippolito, A. (1986)**: *Le dedizioni e lo stato regionale. Osservazioni sul caso veneto*. *Archivio Veneto*, 162, 5–30.
- Orlando, E. (2015)**: *Beyond the statutes. The legal and administrative structure between Split and Venice*. In: Radić, Ž., M. Trogrlić, M. Meccarelli & L. Steindorff (eds.): *Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo. Povodom 700. obljetnice, Zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u Splitu*. Split, Književni krug Split – Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu – Pravni Fakultet Sveučilišta u Splitu, 131–147.
- Ortalli, G. (ed.) (1986)**: *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*. Roma, Jouvence.
- Ortalli, G. (1996)**: *Le modalità di un passaggio: il Friuli e il domino veneziano*. In: AA.VV., *Il Quattrocento nel Friuli occidentale. Atti del convegno organizzato dalla Provincia di Pordenone nel mese di dicembre 1993*, I. Pordenone, Edizioni Biblioteca dell'Immagine, 13–33.
- Pezzolo, L. (2010)**: *Fra potere politico e controllo dell'ordine: il capitano grande del Consiglio dei Dieci*. In: Antonielli, L. (ed.): *Le polizie informali*. Soveria Mannelli, Rubbettino, 91–100.
- Pitt-Rivers, J. A. (1977)**: *The Fate of Sheschem or The Politics of Sex. Essays in the Anthropology of the Mediterranean*. Cambridge, New York, Cambridge University Press.
- Povolo, C. (1997)**: *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*. Verona, Cierre Edizioni.
- Povolo, C. (2004)**: *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*. In: Chiodi, G. & C. Povolo (eds.): *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI–XVIII*, II, *Retoriche, stereotipi, prassi*. Verona, Cierre, 19–170.

- Povolo, C. (2006):** Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (sec. XV–XVIII). In: Birocchi, I. & A. Mattone (eds.): *Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI–XIX)*. Roma, Viella, 297–353.
- Povolo, C. (2007):** Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo stato territoriale (secoli XVI–XVIII). In: Povolo, C. (ed.): *Processo e difesa penale in età moderna*. Bologna, Il Mulino, 15–107.
- Povolo, C. (2011):** Zanzanù. Il bandito del lago (1576–1617). Brescia, Comune di Tignale.
- Povolo, C. (2014):** Contaminazioni. Discorsi, Pratiche, Rappresentazioni. *Acta Histriae*, 22, 4, 821–836.
- Povolo, C. (2015):** Feud and vendetta: customs and trial rites in Medieval and Modern Europe. A legal-anthropological approach. *Acta Histriae*, 23,2, 195–244.
- Povolo, C. (2017):** La pietra del bando. Vendetta e banditismo in Europa tra Cinque e Seicento. *Acta Histriae*, 25, 1, 21–56.
- Raggio, O. (1990):** Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona. Torino, Einaudi.
- Romano, D. (1987):** Patricians and popolani. The Social Foundations of the Venetian Renaissance State. Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- Ruggiero, G. (1982):** Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento. Bologna, Il mulino.
- Ruggiero, G. (1997):** Politica e giustizia. In: Arnaldi, G., G. Cracco & A. Tenenti (eds): *Storia di Venezia, III, La formazione dello stato patrizio*. Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 389–407.
- Smail, D. L. (1996):** Common Violence: Vengeance and Inquisition in Fourteenth-Century Marseille. *Past & Present*, 151, 28–59.
- Smail, D. L. (2003):** The consumption of justice: emotions, publicity, and legal culture in Marseille, 1264–1423. Ithaca, Cornell University Press.
- Spiller, P. (2004):** La caparbietà di un giudice, Bartolomeo Melchiorri, e il tribunale di Vicenza in un conflitto giurisdizionale della prima metà del Settecento. In: Chiodi, G. & C. Povolo (eds.): *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI–XVIII, II, Retoriche, stereotipi, prassi*. Verona, Cierre, 709–723.
- Tanzini, L. (2013):** Costruire e controllare il territorio. Banditi e repressione penale nello stato Fiorentino del Trecento. In: Antonelli, L. & S. Levati (eds.): *Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra medioevo e prima guerra mondiale*. Soveria Mannelli, Rubbettino, 11–29.
- Trebbi, G. (1980):** La cancelleria veneta nei secoli XVI e XVII. *Annali della Fondazione Luigi Einaudi*, 14, 65–125.
- Trebbi, G. (1986):** Il segretario veneziano. *Archivio Storico Italiano*, 144, 35–73.
- Van Caenegem, R. C. (1991):** I signori del diritto. Giudici, legislatori e professori nella storia europea. Milano, Giuffrè.
- Varanini, G. M. (1997):** Venezia e l'entroterra (1300 circa – 1420). In: Arnaldi, G., G. Cracco & A. Tenenti (eds): *Storia di Venezia, III, La formazione dello stato patrizio*. Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 159–236.

- Vidali, A. (2015):** Il patriziato tra vendetta, ritualità processuale e amministrazione della giustizia. Venezia, inizio XVI secolo. *Acta Histriae*, 24, 1, 43–62.
- Viggiano, A. (1993):** Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna. Treviso, Fondazione Benetton – Edizioni Canova.
- Zannini, A. (1993):** Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI–XVIII). Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti.

LA FAIDA AI CONFINI: CONFLITTI SOCIALI E RITI GIUDIZIARI
NEL FEUDO TIROLESE DELLA VALLE DI PRIMIERO NEL SECONDO
CINQUECENTO

Samuele RAMPANELLI

Via della Molinara 5, Trento, Italia
e-mail: samuele.rampanelli@gmail.com

SINTESI

Il rapporto tra giustizia criminale e conflittualità sociale riconducibile ai fenomeni di faida e vendetta non nobiliari risulta scarsamente indagato per l'area trentino-tirolese del periodo moderno. Tale ricerca si pone l'obiettivo di contribuire a colmare tale vuoto con l'analisi di alcune rare fonti processuali del XVI secolo, prodotte dalle istituzioni giudiziarie della giurisdizione tirolese della valle di Primiero. Lo scopo di evidenziare l'adesione della società locale al sistema di faida è stato raggiunto grazie alla disamina della relazione tra sistema giuridico, modalità di amministrazione della giustizia e ritualità processuale, nonché del lessico giudiziario descrivente i conflitti.

Parole chiave: Tirolo, Primiero, XVI secolo, Faida, Inimicitia, Giustizia, Ritualità processuale

THE FEUD IN THE BORDERLAND: SOCIAL CONFLICTS AND JUDICIAL
RITES IN THE TYROLEAN FEUD OF THE PRIMIERO VALLEY IN THE
SECOND HALF OF 16TH CENTURY

ABSTRACT

The relationship between criminal justice and social conflicts, considered as expression of commoners' and peasant's feud and vengeance, is a barely investigated theme in the studies of Trentino-Tyrolean area during the Early Modern period. The present research aims to contribute to fill this gap with an analysis of some uncommon XVIth century trial sources produced by legal institutions of the Primiero valley, a jurisdiction part of the Tyrolean County. The purpose to underline the local resort to feud system has been achieved thanks to the examination of the relationship between legal system, procedures of the administration of justice and trial rites and to the investigation on judicial lexicon describing conflicts, too.

Keywords: Tyrol, Primiero, XVIth century, Feud, Inimicitia, Justice, Trial rites

INTRODUZIONE

In the metahistorical account of the path to modernity, law and judiciary occupied a distinct place. The modern world was marked by states with unitary law codes and centralized court systems. Justice was a state monopoly. Law was rational and systematic. Penal offenses were investigated and prosecuted by state agents, and even private conflicts had to be taken to courts (Kuehn, 2009, 335).

Con queste parole lo storico americano Thomas Kuehn ha descritto l'immagine del paradigma unitario e ordinato del diritto, della giustizia e delle pratiche di risoluzione dei conflitti dell'Europa dell'età moderna, che per lungo tempo ha dominato l'interpretazione storiografica.

Circoscrivendo il discorso alla procedura della giustizia penale, Giorgia Alessi si è chiesta se fosse possibile, per la storiografia del terzo millennio, studiare il tema seguendo ancora tale impostazione. La risposta è giunta lapidaria: *“Il racconto ha perso la sicurezza di un tempo”*. Una discussione che sarebbe stata aperta da studi sensibili ai paradigmi interpretativi dell'antropologia giuridica e sociale, che avrebbero stimolato la rilettura della documentazione processuale secondo prospettive nuove rispetto ai tradizionali orientamenti positivisti ed evolucionisti, facendo emergere la coesistenza di molteplici forme di giustizia e di controllo sociale, unita alla persistenza di gestioni dei conflitti consuetudinarie, transattive ed extragiudiziali, mediate dai gruppi parentali e dalle comunità. In questo panorama, sarebbe stata evidenziata *“la lunghissima durata normativa della faida e della vendetta”* (Alessi, 2001, V–VIII).

Ad oggi tuttavia la letteratura prodotta sul tema mostra come siano pochissimi gli studiosi europei approcciatisi alla disamina di tali fenomeni conflittuali con una metodologia interpretativa effettivamente disposta ad accogliere gli assunti dell'antropologia giuridica¹. Una prospettiva piuttosto recente e innovativa, che ha rilevato nel lungo periodo, soprattutto attraverso l'analisi di fonti giuridiche e giudiziarie, sia la stretta relazione tra amministrazione della giustizia, faida e vendetta, sia il ruolo della pratica e della ritualità processuale nell'incanalare queste forme di violenza. Da qui l'individuazione della presenza, nel corso dell'età moderna, di molteplici forme di “giustizia comunitaria”, animate da dimensioni di carattere ora “risarcitorio”, votate alla mediazione e alla riconciliazione tra i gruppi, ora “punitivo”, orientate a castigare i criminali ledenti i valori e la stabilità comunitaria² (Povolo, 2004; 2007), riflettenti la più generale dialettica sincronica

1 Prospettiva metodologica efficacemente delineata, in maniera pionieristica in Povolo (2013 e 2015). Accanto agli studi di Claudio Povolo, concentrati sulla Repubblica di Venezia e in particolare sulla Terraferma veneta, i quali si richiameranno frequentemente nel corso della ricerca, tale orientamento è stato frequentato, nell'ambito europeo continentale, dagli studi di David Lord Smail sulla città di Marsiglia medievale e moderna (Smail, 1996; 2003; 2007).

2 Una situazione messa in discussione a livello europeo, in modo crescente dalla fine del Cinquecento, da azioni compulsive dei centri dominanti verso i centri sudditi con misure straordinarie e procedure di tipo inquisitorio, che si sarebbero incunee nelle pratiche tradizionali, portando all'affermazione di una nuova forma di giustizia penale, fondata sul concetto di “ordine pubblico” (Povolo, 2007; Bellabarba, 2008).

tra “sistema della vendetta” e “sistema penale” nelle società, suggerita dagli antropologi (Verdier, 1980; Rouland, 1992, 307–315). Un’impostazione giudiziaria rivelatasi trasversalmente diffusa tra comunità e giurisdizioni, grazie sia alla condivisione di simili valori morali, religiosi e politici tra gli aggregati umani, sia all’ampia diffusione del linguaggio giuridico dello *ius commune*³ (Povolo, 2013, 72–77).

Inserendosi in questo orientamento analitico e interpretativo, la nostra ricerca si pone l’obbiettivo di dimostrare l’esistenza sia di un sistema conflittuale di vendetta sia di forme di “giustizia comunitaria” in un contesto geografico-istituzionale mai sondato dagli studiosi: la valle di Primiero, una giurisdizione feudale e una comunità montana parte, nel secondo Cinquecento, della frammentata formazione politica della contea del Tirolo, e sua propaggine agli immediati confini con la Repubblica di Venezia. Un tassello di un’ampia area giurisdizionalmente suddivisa tra contea tirolese e i due principati vescovili di Trento e Bressanone, per cui l’indagine tematica, non necessariamente congiunta, sulla giustizia criminale e sulla faida, è stata finora fortemente circoscritta (Bellabarba, 1996; 2007) se confrontata con la letteratura prodotta per numerosi contesti storici e geografici dell’orizzonte italiano (Bellabarba, 2008; Povolo, 2013) ed europeo (Netterstrøm, Poulsen, 2007). Uno stato dell’arte che probabilmente si ricollega sia alla problematicità della collocazione del “Tirolo italiano”, area al contempo marginale e di congiunzione tra la tradizione culturale mediterranea e tedesca, sia alla scarsità e alla frammentazione documentaria, ove la conservazione degli incartamenti cinquecenteschi prodotti dalla giurisdizione criminale della valle di Primiero rappresenta un inedito *unicum*⁴.

Studiare il rapporto tra giustizia criminale, ritualità processuale e sistema della vendetta in una comunità geograficamente appartata, scarsamente stratificata socialmente e priva di un ceto dirigente definito, con rilevanti problemi interpretativi sulla natura di “territorio senza città” (Guglielmotti, 1995; Chittolini, 1996) e sul rapporto tra elemento tedesco e italiano⁵, significa rapportarsi anche con la netta prevalenza di studi sulla faida come sistema conflittuale tipicamente aristocratico-nobiliare⁶, nonché

3 Il tema della diffusione del diritto comune in Europa è densamente analizzato in Berman (2010). Per il suo valore come chiave di volta per alcune delle tradizioni interpretative più consolidate della storia della giustizia criminale europea ed italiana v. Lenman, Parker (1980) e Sbriccoli (2001).

4 La documentazione si trova oggi presso l’Archivio di Stato di Trento, nel fondo “Ufficio vicariale e capitano, Giudizio distrettuale bavaro e Giudicatura di pace di (Fiera di) Primiero”, che conserva documenti entro l’arco cronologico 1495–1815. Un fondo eterogeneo, contenitore di incartamenti prodotti da più soggetti giudiziari tra la fine del XV secolo, le dominazioni bavarese (1806–1809) e napoleonica (1810–1813), accanto a qualche atto delle magistrature della Contea principesca del Tirolo restaurato.

5 Il problema antropologico della “frontiera” in ambito trentino-tirolese è stato sollevato da Eric R. Wolf e John W. Cole, autori di un’analisi comparativa tra il villaggio trentino di Tret e quello tirolese di St. Felix, posti oggi al confine tra provincia di Trento e di Bolzano. I due antropologi hanno evidenziato come queste due realtà, nonostante fossero immediatamente contigue, rappresentassero “due mondi culturali differenti” sedimentatisi nei secoli (Cole, Wolf, 2000).

6 Del resto i conflitti per la gestione del potere e delle risorse nei ceti privilegiati hanno sempre avuto dei risvolti politici, economici e socio-culturali più rilevanti. John Bossy, nella postfazione del volume *Disputes and Settlements*, sottolineò però i limiti dell’immagine esclusiva della faida aristocratica e il pericolo di sottovalutare la sua forza nei diversi strati sociali della popolazione e in ogni periodo della storia occidentale (Bossy, 1983, 288).

alla difficile comunicabilità tra tradizione storiografica tedesca e italiana. La prima, debitrice dell'impostazione brunneriana, interpreta la faida (*Fehde*) come una legge consuetudinaria, appannaggio esclusivo della nobiltà, contrapposta a una vendetta di sangue (*Blutrache*) legittimata trasversalmente sul piano sociale (Brunner, 1983). Paradigma superato oggi solo in parte con delle ricostruzioni dei *pattern* della faida contadina (*Bauernfehde*), intesa come sistema giuridico legalizzato e ritualizzato al pari della faida aristocratica, sebbene in crisi alle soglie della modernità (Reinle, 2003; 2007). La seconda, pur avendo riconosciuto diffusamente l'esistenza della faida tra i vari ceti sociali⁷, soprattutto nei contesti rurali con ampi spazi di autonomia istituzionale (Raggio, 1990; Andreozzi, 1993; Povoletto, 1997, 2004, 2007; Marcarelli, 1997, 2007), soffre di forti divergenze interpretative generali sullo statuto terminologico e semantico di “faida” e “vendetta” (Netterstrøm, 2007, 38–39).

Una situazione quest'ultima che non può essere ignorata a fronte del dato lessicale delle carte processuali oggetto dell'indagine, dove “faida” e “vendetta”, con le loro varianti linguistiche, sono assenti. Si parla invece, con una certa diffusione, di “*inimicitia*”. La scelta di metodo nell'individuare faida e vendetta quali pratiche socio-culturali incardinate come un sistema teso al controllo sociale e al regolamento dei conflitti tra gruppi ostili (Bellabarba, 1996, 31; Povoletto, 2013, 35–37), basato sui meccanismi di reciprocità, solidarietà e distanza (Verdier, 1980) ci offre allora non solo la possibilità di indagare con una nuova prospettiva la faida in un contesto non urbano e non nobiliare di confine, ma anche di osservare da un diverso punto di vista la semantica culturale del rapporto tra l'*inimicitia* e le tradizionali concettualizzazioni dei fenomeni conflittuali.

I “CONFINI DIFFICILI”: LA VALLE TRA ECONOMIA, SOCIETÀ, ASSETTI GIURISDIZIONALI

I caratteri e gli svolgimenti della faida e della giustizia criminale sono influenzati decisamente dal loro inserimento in determinate strutture istituzionali, ove costantemente si ridefiniscono le configurazioni che modellano la conflittualità. In questo paragrafo accenniamo perciò alle caratteristiche geo-politiche e socio-economiche della valle di Primiero.

La giurisdizione della valle di Primiero, nelle fonti anche “del Castello della Pietra”, dal nome del simbolo materiale dell'istituzione feudale, è, nel secondo Cinquecento, una delle trentacinque giurisdizioni in cui è suddivisa l'area trentina. Essa è parte del distretto fiscale-amministrativo tirolese detto “*ai Confini d'Italia/an Welschen Konfinen*”⁸.

“*Piccola valesela inclusa tra horidi monti e sasi [...] alla quale non si gli può venir se non per sentieri et passi difficili et cativi*”: così Giacomo Castelrotto, capitano del castello e della giurisdizione, dipinge la geografia primierotta in un urbario compilato tra

7 Anche se per alcuni priva del rilievo politico-culturale e della ritualizzazione tipiche dei ceti dirigenti (Muir, 1993, XXIV; Gentile, 2007, 140–141).

8 L'etichetta “*Confini d'Italia/Welschen Konfinen*”, pur nata in un contesto di suddivisione fiscale dell'area trentino-tirolese a inizio Cinquecento (Bonazza, 2001, 33–69), è invalsa storiograficamente per indicare l'insieme delle giurisdizioni tirolesi di lingua italiana poste al confine con i potentati padani o inserite nella frammentarietà dei territori del principato vescovile di Trento.

il 1564 e il 1565 (Bertagnolli, 2011, 100). Le descrizioni della valle per tutto il periodo moderno ne riecheggiano la conformazione territoriale racchiusa da alte vette, con passaggi naturali limitanti tra giurisdizioni contigue: a nord le valli di Fiemme, giurisdizione diretta del principato vescovile di Trento, e Fassa, sottoposta al vescovo di Bressanone; a ovest la giurisdizione feudale tirolese di Ivano, comprendente la parte finale della Bassa Valsugana e il Tesino; a sud la stretta apertura della gola dello Schenèr, verso Fonzaso e la podesteria veneziana di Feltre; a est l'agordino e il bellunese.

La trama fondamentale della geografia umana consiste in una decina di agglomerati di fondovalle. Il primo insediamento salendo dallo Schenèr, è Imer, da dove parte il sentiero verso ovest che conduce alla valle del Vanoi con Canal san Bovo e Caoria. Proseguendo da Imer, verso nord, si giunge prima a Mezzano e in seguito alla pieve di Primiero, con il villaggio omonimo, e il borgo di Fiera. Nelle immediate vicinanze orientali di Fiera, oltre il fiume Cismon, sorge Transacqua. Proseguendo verso nord-est, sorge Tonadico. In direzione della val di Fiemme, si scorge Siror. Istituzionalmente, le comunità sono organizzate entro il medievale comune di valle (*comune et homines Primei*), diviso in quattro *regole* o *vicinie* (Imer e Canale, Mezzano, Tonadico, Transacqua e Siror⁹).

Nonostante il suo carattere appartato, la giurisdizione di Primiero è inserita con la contigua Valsugana tra gli itinerari incrociati della valle del Piave e dell'Adige, aste di collegamento tra il mondo italiano e tedesco (Riedmann, 2001, 37–38). Ciò favorisce la fioritura economica della valle a partire dalla metà del Quattrocento, con l'avvio dell'attività mineraria e dello sfruttamento del legname. Un trend positivo che prosegue nel Cinquecento, ove il microcosmo locale diviene sia tassello di una vasta “*rete di interrelazioni tra montagna e pianura, imperniata su scambi di legnami, metalli e minerali che scendevano verso sud e di cereali, olio e tessuti [...] che risalivano le valli alpine*” sia protagonista della “*civiltà del legno*” definitasi tra Tirolo e Serenissima (Occhi, 2007).

Questa sua peculiarità ha dei significativi risvolti demografico-sociali. Orizzontalmente, il ciclo produttivo del legname garantisce movimenti costanti, sia in entrata che in uscita, di mercanti, ufficiali, affaristi, operai, artigiani, notai e procuratori. Verticalmente, i movimenti sono dati sia dall'immigrazione di uomini e famiglie con un profilo socio-economico elevato o aspiranti ad esso, sia, per i locali, dalla generale espansione economica cinquecentesca, enfatizzata dall'impulso continuo della crescita del comparto del legname¹⁰. Nonostante la presenza di alcune famiglie mercantili arricchite, di tradizione

9 Articolazioni rurali che non si identificano con i villaggi e che non corrispondono a semplici criteri di contiguità: è infatti frequente l'esistenza in ambito alpino di “*double or multiple strata of overlapping communities, that were provided with different autonomy that functioned complementary*” (Hattori, 2015, 13). Da evidenziare la tipicità stravagante del centro di Fiera che, per le dinamiche legate alla sua particolare origine di insediamento di minatori tedeschi, rappresenta una minuscola *enclave* fiscale, comunitaria, ma non giurisdizionale, dotata di istituzioni di villaggio proprie ed esterna alle quattro regole e al comune generale di valle (Montebello, 1793, 439–440).

10 Il solo fatto che vi fosse la necessità di compilare ben tre estimi per la regola di Transacqua ad intervalli inferiori al mezzo secolo dall'inizio del Cinquecento, e che oltretutto per la gran parte degli immobili

notarile e di funzionari feudali e arciducali, costituenti una sorta di notabilato locale (Cozzol, 1997, 225), è problematico tuttavia ammettere la traduzione di una stratificazione economica in distinzioni socio-politiche basate su *status* e precedenza, con la creazione di un ceto dirigente stabile capace di monopolizzare le risorse della comunità o di plasmarsi una nuova identità sociale. Una condizione che allontana le aspettative di faide locali come espressione di una conflittualità aristocratico-nobiliare.

Guardando al profilo politico-giurisdizionale, la valle di Primiero è, dalla fine del Trecento, parte stabile di una fascia ininterrotta di ampi distretti feudali (*Herrschaften*) soggetti alla sovranità della corte tirolese, creatasi nelle fluide dinamiche politiche che coinvolsero il Trentino meridionale tra XIV e XV secolo¹¹. Primiero si trovò così a passare alla sovranità asburgica, dopo essere stata parte, almeno dall'XI secolo, della contea vescovile di Feltre. Una cesura significativa, che si concretizzò con la definizione di un assetto giurisdizionale feudale, con l'investitura formale nel 1401 alla potente famiglia dei Welsberg di Monguelfo. Ciò non determinò però un mutamento sostanziale: già dal 1349 Primiero era divenuta una "*minuscola formazione signorile*", affidata dall'imperatore ad un esponente dell'entourage dei Carraresi, Bonifacio Lupi di Soragna (Pistoia, 1992; 2001). Alla metà del Cinquecento assistiamo dunque a una condizione di "persistenza feudale", lontana dalle diffuse dinamiche di nuova feudalizzazione della contigua area padana¹². Ciò si traduce in una "*dialettica comunità/feudatario/stato corposa e vivace*" (Chittolini, 1996, 235), che matura tra XVI e XVII secolo in una costituzione materiale in cui le configurazioni di potere tra feudatario e comune di valle sono nettamente sbilanciate a favore del primo (Bernardin, 2010b; Bertagnolli, 2011).

Alla metà del Cinquecento, la conclusione del processo di radicamento signorile è registrata dall'urbario del Castelrotto: ai Welsberg spettano giuspatronati ecclesiastici, diritti di caccia e di pesca, su malghe e pascoli, beni immobili, affitti, livelli, tributi e prestazioni. A completamento, il diritto di esercitare il *merum et mixtum imperium* e di ratifica delle nomine dei rappresentanti della comunità e di tutti i suoi funzionari (Racchini, 1875, 24; Occhi, 1999; 2002). Una condizione che spingerebbe ad assimilare la famiglia pusterese, pur con tutte le dovute prudenze, alla categoria dei "piccoli principi", feudatari e signori presenti tra Quattrocento e Seicento entro i confini della Serenissima¹³ (Zamperetti, 1991).

registrati fosse testimoniato almeno un passaggio di proprietà entro ogni intervallo, conferma il grande dinamismo a cui erano soggette l'economia e la società locale (Bernardin, 2010a).

- 11 Su questa fase della storia trentina v. Bellabarba (1989, 2004).
- 12 Una feudalità spesso costruita *ex novo*, controllata e ben inglobata nel sistema giurisdizionale e fiscale dello stato territoriale, in cui i poteri del feudatario sono limitati e non esclusivi, e spesso vengono contrastati dalle vicine città i cui ceti dirigenti possiedono nel contado proprietà e interessi. Margini di azione più ampi per i feudatari rimangono ove i territori sono meno inglobati nelle strutture dello stato principesco, dove "*più antiche e più radicate sono le condizioni di autonomia e separazione*". La giurisdizione di Primiero condivide con queste realtà lo *status* di "territori senza città", ma spesso gli elementi in comune si fermano qui. Innanzitutto perché la sua posizione entro il dominio tirolese è tutt'altro che marginale strategicamente, e inoltre perché qui, come in Piemonte o in Friuli, "*istituzioni signorili e feudali si erano mantenute, senza brusche soluzioni di continuità, svolgendosi parallelamente alle istituzioni comunali*" (Chittolini, 1996, 228-234; Ago, 1994).
- 13 Nelle stesse parole del Castelrotto, la giurisdizione dei Welsberg è presentata come esclusiva: "*il predetto castello ha mero et misto imperio et iurisdizione nelli suddetti de detta Vale di Premero. [...] et quella eser-*

Le ingerenze del principe territoriale tuttavia non sono assenti: già dagli anni Settanta del Quattrocento, a Fiera, nel palazzo delle Miniere, è installato un *Bergrichter*, giudice di nomina arciducale con ampie facoltà giurisdizionali su miniere e canopi. Una concorrenza giurisdizionale che si intensifica proprio alla metà del Cinquecento, quando il principe territoriale Ferdinando I, strappa al controllo feudale¹⁴ “*tutti, e ciascheduno de’ boschi, e legnami, niuno eccettuato*”, affidando piene competenze ai propri uffici minerari su tutto il comparto e gli operatori del legname (Occhi, 2007, 51–57).

Siamo del resto in una fase di cesura nella storia tirolese: nel 1564, con la morte di Ferdinando, si assiste a una nuova redistribuzione dei domini ereditari asburgici, ove il Tirolo diviene nuovamente un territorio autonomo posto sotto l’arciduca Ferdinando II. L’impostazione istituzionale promossa dal confronto tra l’imperatore-conte Massimiliano I e i corpi territoriali, fatta di “*un’implicita spartizione di poteri*”, è sostituita da un’azione più invasiva nei confronti del pluralismo di corpi e ceti distribuiti nella contea, peggiorando le relazioni politiche interne (Palme, 1986; Bellabarba, 1996, 158–162). In Primiero, ciò si traduce in tensioni anche con un terzo attore giurisdizionale: l’episcopato di Feltre, titolare di antichi diritti e poteri nella valle, sia *in spiritualibus* sia *in temporalibus* (Federico, 2006).

La giurisdizione criminale dei Welsberg, entro la quale furono prodotte le carte processuali oggetto della nostra indagine, si presenta così come uno dei microtasselli di una complessa trama di poteri giudiziari (Marchetti, 2001; Bellabarba, 2008). Una giurisdizione che non può dirsi così esclusiva entro i labili confini politici della valle né sui suoi abitanti. Un microcosmo che riflette il più ampio macrocosmo della contea del Tirolo, avente una costituzione marcatamente “cetuale”, basata su una comunicazione politica mediata dalle assemblee territoriali (*Landtage*), dalla polisinodia delle sue istituzioni e dall’organizzazione dei rapporti politico-sociali attraverso privilegi istituzionali e particolarismi giuridici (Hattori, 2015, 13–15), dove si possono riconoscere i tratti essenziali dello “stato giurisdizionale” (Fioravanti, 2016, 8–9). Nonostante questo complesso quadro concorrenziale, il tribunale feudale in criminale si è ricavato comunque un ruolo d’autorità preminente nella gestione della conflittualità violenta nella valle, definendo la propria composizione e il proprio sistema giuridico di riferimento secondo una continua dialettica tra nuclei e configurazioni di potere.

IL TRIBUNALE CRIMINALE TRA *IURA PROPRIA* E *IUS COMMUNE*

Nel paragrafo “*Della giurisdizione et cause civili et criminali*” del suo urbario, Castelrotto descrive le pratiche quotidiane di giustizia di cui egli è al contempo osservatore e fautore. La facoltà giudiziaria signorile si dispiega sia in civile sia in criminale.

citata continuamente senza impedimento alcuno et anchora di essi serenissimi archiduchi et principi [...] alli quali andavano l’appellazioni et gravamenti, perhò non hanno may detto essercitio dila iurisdittione impedito” (Bertagnoli, 2011, 102).

14 Definitosi nel 1454, dopo un conflitto pluridecennale con il comune, che assunse, come mostra Marco Bellabarba in questo volume, tratti di faida.

La giustizia civile è amministrata ogni lunedì feriale a Fiera, presso la casa della Stadera¹⁵. Alle udienze partecipano i quattro *marzoli*, massimi rappresentanti del comune di valle¹⁶.

Per la giustizia criminale si delinea una situazione più complessa:

nelle criminali et di maleficio, chi si espedischo generalmente a giorni deputadi una volta l'anno over doi et più anni in arbitrio del capitano, si convocano detti marzoli con quattro altri homini per marzolo in sua elettione [...], li quali così adunati alla statera, luogo solito, a spese dil capitano, espedischo le condanne legendo il nodaro le querelle over denuncia de una de una (Bertagnolli, 2011, 101).

A questa prassi se ne affianca una seconda:

le condanne veramente particolari, le quali alla geornata si espedischo et che non hano dilatione de tempo, si espedischo per il vicario nel castello con la presentia deli quatro marzoli et quatro altri homini che seco conducono a spese dei rei (Bertagnolli, 2011, 101).

Le due forme rituali, che d'ora in poi chiameremo, seguendo il lessico documentario, *condanne generali* e *condanne particolari*, informano sulla composizione del tribunale in criminale.

Il capitano è figura d'autorità principale nell'amministrazione della giustizia. Anche nella valle di Primiero si estende infatti la consuetudine dell'aristocrazia trentino-tirolese di delegare i poteri, in maniera quasi assoluta, a ufficiali, legati alla famiglia da rapporti di fedeltà e *patronage*¹⁷ (Nequirito, 1988, 167). Nell'arco cronologico considerato si succedono al capitanato il tirolese Jakob Römer a Maretsch (1546–1563), il valsuganotto Giacomo Castelrotto (1564–1566), il fratello di lui Giorgio (1568–1577), il perginese Ferdinando Amphertoller (1580–1588) e il fiemmese Pietro Girardi (1595–1602).

Il capitano è affiancato da un vicario, a cui sono affidate, secondo un principio di collaborazione subordinata¹⁸, diverse competenze, tra cui spicca l'attività giudiziaria.

15 “La casa della Statera [...] è così nominata perciò che ivi gl'è una statera granda et una più piccola con la quale si pesano le some dele robbe che si conducano per forestieri per venderle nella vale a colloro che n'hano bisogno [...]” (Bertagnolli, 2011, 111).

16 “Questi marzoli così se nominano perciò che si elegeno ogni anno il primo georno di marzo” (Bertagnolli, 2011, 102). Eletti uno per regola, la loro riunione li pone a capo del comune di valle, della cui tutela sono responsabili. Secondo gli statuti del 1367, essi partecipano all'amministrazione della giustizia civile e criminale; svolgono funzioni di polizia campestre e di garanti della pace sociale delle ville, denunciando risse e sedizioni; hanno facoltà di controllo sulla contabilità comunale (Pistoia, 1992, 69–70).

17 Sono frequenti i casi di famiglie votate al funzionariato, i cui membri figurano spesso come ufficiali e giudici di diverse circoscrizioni dei Confini italiani e del principato tridentino (Bertagnolli, 2011, 44–56; Carlini, Saltori, 2005).

18 Più difficile ammettere una completa funzione sostitutiva, nella quale appare concorrente un ufficio inconstante cronologicamente come quello del *vicecapitano*. Questo incarico è affidato a Giovanni Battista Sameda nel 1597 e a Cristoforo Castelrotto nel 1604 (AST, UVCPP, I, 46; 53).

La nomina del vicario è vincolata agli accordi del 1527 tra giudicante e comunità: “*al signore spetta et pertiene constituir in vicario, il quale perhò debbe haver lingua taliana et intelligente delle cause*” (Bertagnolli, 2011, 159). Nel secondo Cinquecento questo ufficio è assegnato così con frequenza a membri autorevoli della comunità locale: a Leonardo Ceschi di Borgo Valsugana (1560–1566) seguono infatti i primierotti Gaspare Mosconi (1569–1577) e Michele Mollirano (1577–1605).

L’assise giudiziaria si compone poi di un cancelliere *in criminalibus*, responsabile della redazione e della conservazione degli atti processuali, attinto dai Welsberg tra i numerosi notai che brulicano in valle grazie alla vivacità commerciale. Tale ruolo è monopolizzato tra il 1545 e il 1591 da Paolo Scopoli, membro dell’influente parentela omonima di Tonadico, che costituisce un elemento del notabilato della valle di lungo periodo, *in primis* proprio grazie all’esercizio plurisecolare del notariato¹⁹.

A completare la corte giudiziaria sono i *marzoli* e i loro sedici *boni homines*, detti anche *assessore* o *convicines*. Essi siedono in tribunale in rispetto di una norma degli statuti trecenteschi, confermata anche dalle convenzioni del 1490 e del 1527²⁰, che stabiliva che l’allora giudice in criminale, il podestà, fosse obbligato a convocare i *marzoli*, e con essi quattro uomini eletti per *marzolo*, per sentenziare e condannare “*cum consilio et vulluntate marcolorum et dictorum bonorum hominum*” (Pistoia, 1992, 137).

Le sentenze criminali attestano, in forme variabili, la continuità di tale consuetudine. La formula della condanna recita solitamente:

ideo nos [...] vicarius ut supra cum martiolis et convicinis supraddictis pro tribunali sedentes, sequentes ac sequi vollentes in predictis circa predicta formam iuris et statutorum vallis Primerii nostrum merum officium, arbitrium, auctoritatem potestatem et basiliam (AST, UVCPp, I, 20, c. 3r).

Tale composizione del tribunale esprime già un carattere decisamente “comunitario”, almeno sul piano istituzionale, dell’amministrazione della giustizia. Ma qual è il significato del “*cum*” che lega *marzoli* e *assessori* al giudice? Indica un rapporto paritetico sul piano decisionale o di subordinazione? Castelrotto ricorda come: “*se in caso detti marzoli et homini sono discrepanti dala mente del vicario over iusticia, è in arbitrio dil vicario over capitano far detta causa, decider per dottor non suspetto a spese del*

19 Alcuni frammenti della storia di questa famiglia tra Quattrocento e primi decenni del Cinquecento sono stati ricostruiti in Bernardin (2010b, 297–301).

20 Nel 1490 fu stipulata la “*transatione tra li signori et homini di diverse cose*”, dove i Welsberg rafforzarono il loro *status* politico e giurisdizionale, assicurandosi cospicue entrate e privilegi. Nell’ambito giudiziario essi affermarono il diritto all’incameramento pieno di pene pecuniarie e beni rubati. Alla comunità vennero confermate alcune consuetudini, quali il divieto di carcerazione preventiva di *vicines* per reati estranei a pene corporali, la presenza dei *marzoli* nelle assise giudiziarie, la comminazione delle pene “*con alcuna discretione et limitatione, cioè secondo le qualità et quantità del fatto*” e più in generale, l’amministrazione della giustizia nel rispetto di statuti e consuetudini. Nel 1527, nonostante la forza delle comunità rurali negli eventi della *Bauernkrieg* tirolese, i *gravamina* presentati a Innsbruck dalla comunità di Primiero per ridiscutere quanto ottenuto dal potere signorile ebbero come esito la sanzione principesca di quanto definito nel 1490. I testi delle convenzioni, volgarizzati da Giacomo Castelrotto, sono in Bertagnolli (2011, 154–159).

reo” (Bertagnolli, 2011, 101). Il potere delle rappresentanze comunitarie di limitare la discrezionalità del giudice è così potenzialmente vanificato dalla possibilità di ricorrere ai *consilia sapientis*²¹. Il loro uso versatile in più fasi rituali²² esplicita come la configurazione del tribunale veicoli, in un gioco di equilibri, la diffusa dialettica conflittuale tra le prospettive del giudice e i rappresentanti della comunità. L’ago della bilancia pare rivolto a favore del primo, che potrebbe agilmente arginare le prerogative comunitarie per legittimare la propria discrezionalità contro lo *ius proprium* (Bellabarba, 2015, 46).

Un’agilità che sembrerebbe essergli concessa da una considerazione eclatante di Castelrotto: “*cerca l’ordine di far queste condanne generali et particolari non gl’è statuto alcuno*” (Bertagnolli, 2011, 101). Una situazione che parrebbe confermata dalle fonti processuali, dove atti e pratiche sono legittimate da riferimenti di carattere generico a diverse fonti di diritto, secondo una logica di accumulo e senza alcuna gerarchia: ad esempio, vari rappresentanti della famiglia-azienda dei Manuali di Pieve e Fiera, tra cui Rocco, figlio del *quondam* Vittore e Giovanni Paolo, figlio del *quondam dominus* Pietro²³, furono imputati dell’omicidio del fabbro agordino Giovanni *dalla Costa*, commesso nell’Epifania del 1566,

scienter et dollose contra deum, ius et iusticiam in villipendium regiminis et pacificis status, et contra formam iuris, statutorum et ordinamentorum comunitatis iurisdictionisque Castri Petrae et vallis Primerii nec non contra proclamata magnifici capitanei prohibentia rixa et costiones et deambulationes tempore nocturno (AST, UVCPp, I, 19, c. 2r).

L’immagine del sistema giuridico locale cinquecentesco si snoda infatti come un “discorso legale” amalgama di fonti concorrenti (Goodrich, 1987) che dialogano costantemente, sul piano funzionale e applicativo delle procedure, in configurazioni sfuggenti e fumose, dipendenti dai rapporti di forza tra istituzioni e “attori legali” –giusdicenti, giudici, cancellieri, avvocati, marzoli-, in un contesto di pluralismo e separatezza giuridica rispetto al centro dominante enipontano e alle altre giurisdizioni tirolesi.

Il cardine di tale sistema è il binomio consuetudine-diritto comune. Ciò rende il sistema idealmente “chiuso”, fondato sulla tradizione, ma sostanzialmente “aperto”, in cui le

21 “*Questa parola ha nella storia della giurisprudenza un duplice significato. Indica infatti i consilia domandati dal giudice al sapiente sul modo di decidere la causa, e i consilia che le parti in causa chiedono al giureconsulto*” (Voce “*Consilia*”, a cura di B. Brugi, in *Enciclopedia italiana Treccani*, 1931, <http://www.treccani.it/>). Il *consilium sapientis* era considerato un istituto fondamentale nei sistemi giudiziari di diritto comune, in cui la giurisprudenza aveva la funzione di veicolare formalmente la conflittualità e le contese, risolvere i dubbi interpretativi e limitare la discrezionalità del giudice.

22 Nel processo per il tentato omicidio del mercante di legname Bartolomeo Camoli, il capitano Giorgio Castelrotto richiese per esempio ben tre *consilia*, rispettivamente ai dottori *in utroque iure* Giacomo Ceschi di Borgo Valsugana, Fabio Pagano di Belluno e Alberto Alberti di Trento, prima di emettere la sentenza (AST, UVCPp, I, 24, cc. 1r-12r; altri esempi in AST, UVCPp, I, 20, c. 3; 4, cc. 15r-26v).

23 La famiglia Manuali fu sicuramente tra le più autorevoli della comunità di Pieve già a partire dal Quattrocento. Alla metà del Cinquecento l’esponente di spicco della famiglia fu Pietro, padre di Giovanni Paolo, tra i maggiori titolari delle licenze di taglio nei boschi di Primiero (Bernardin, 2010b, 305–308; Occhi, 2007, 55–56).

norme giuridiche sono ancorate alle pratiche sociali ed estranee a proposizioni di diritto come premesse di un ragionamento giuridico professionale (Friedman, 1978, 400–405). Così è dato spazio non solo all'innovazione normativa, ma anche alla compenetrazione con quello che potremo definire il “diritto vivente” (Ehrlich, 1976, 586–598) della “piccola comunità” locale (Povolo, 2008), costituito dalla varietà di norme e idiomi consuetudinari e morali su cui si fondano le relazioni comunitarie: la parentela (Burguière, Lebrun, 1988; Casey, 1991; Bossy, 1998; Goody, 2000), l'amicizia, il vicinato (Aymard, 1987) e l'onore (Pitt-Rivers, 1976, 1977, 1992; di Bella, 1992; Povolo, 1999).

In questo sistema complesso e plurale, lo *ius proprium* degli statuti comunitari del 1367, mai più rinnovati nei secoli seguenti, conserva un forte valore identitario per la comunità, che si contrappone alla pressoché totale discrepanza con il diritto sostanziale:

Questo statuto è nelle mani del marzol di Tonadig, il quale sempre alli georni deputadi d'udienza lo porta seco alla Stadera et lo conserva como una reliquia anchorché detto statuto, eccettuate alcune poche rubrice, sia poco in uso et non comprende le cose d'importanza, tanto nel criminale quanto nel civile (Bertagnolli, 2011, 101).

Se irrisorio può essere il suo ruolo nelle pratiche, la sua presenza materiale negli spazi quotidiani dell'amministrazione giudiziaria riflette l'ideologia di una giustizia basata sull'immutabilità delle norme e permeata da un'essenza “comunitaria”²⁴. Una condizione che pone gli statuti all'interno di un più ampio “codice consuetudinario” idealmente onnicomprensivo, archetipo mitico basato su una spontaneità e una ripetitività incontrovertibili, esito della proiezione dei valori della comunità (“ordine ideale”) nella regolamentazione del mondo reale (“ordine del vissuto”) (Rouland, 1992, 177–200). Codice che si esprime efficacemente negli accordi tra comunità e signore tra i secoli XV–XVI, per cui capitani e vicari avrebbero dovuto amministrare la giustizia seguendo inesorabilmente “*quelle cose ch'osservavano i predecessori, secondo li statuti et antique consuetudini*”²⁵ (Bertagnolli, 2011, 154).

L'insistenza negli accordi su tali assicurazioni è sintomo però di una costituzione giuridica in mutamento: nel 1499 infatti in ambito tirolese si arriva a un punto di svolta nella *practical reception* del diritto comune con la pubblicazione della *Malefitzordnung* massimiliana. L'ordinanza apre a nuove pratiche criminali basate sul *processus per*

24 Questa fonte normativa pone infatti per iscritto tutta una serie di pratiche che esplicitano un impianto prettamente comunitario dell'amministrazione della giustizia tardo-medievale della valle. Un elemento esemplificativo quale il ricorso sistematico alla condanna pecuniaria, anche in caso di crimini gravi, con la possibilità di mitigazione della pena, e la sua distribuzione tra la parte lesa e l'erario comunale, è infatti, almeno sul piano ideale, “*tratto distintivo di una concezione della giustizia intimamente fusa con lo spirito della comunità*” (Povolo, 2004, 56).

25 Se si può ammettere che gli statuti fossero scaturiti in un contesto di reciprocità di vantaggi tra il signore e la comunità, dotata di una significativa autonomia amministrativa, al contempo non deve sfuggire il loro essere almeno in parte frutto di un “processo di omologazione” del diritto consuetudinario orale, ovvero della redazione per iscritto di alcuni principi e pratiche consuetudinarie, attestante, più che una crescita politico-istituzionale della comunità, una risposta, preventiva o riparatoria, a una minaccia o disaffezione alle pratiche comunitarie da parte del nuovo potere signorile (Van Caenegem, 1991, 92–93; Grossi, 1995).

inquisitionem e sul ruolo preminente del giudice rispetto alle parti e ai giurati delle comunità, con una finalità precipua di contrasto alle faide contadine (Bellabarba, 1996, 273–274; Bellabarba, 2015, 43–44; Langbein, 1974, 129–173). Il processo di adozione di un sistema procedurale alternativo non è però traumatico: nella valle di Primiero, legata alla tradizione giuridica italiana sin dalla prima redazione statutaria, tale processo parrebbe anticipato di qualche decennio dalla diffusione dei *consilia sapientis* nella contesa per i boschi di metà Quattrocento. Ciò rappresenta un momento importante per lo sviluppo del “discorso legale” nella valle di Primiero, poiché “*the request for consilium sapientis, a common practice at the time in Roman Canon Law, superseded the local statutory sources and little by little demoted them to a lower level*” (Bellabarba, 2015, 45).

La maturazione dello *ius commune* nelle pratiche giudiziarie della valle è parallela alla produzione di una nuova fonte di diritto territoriale tirolese (*Landrecht*), che si concretizza nella pubblicazione di una prima *Landesordnung* nel 1526, rivista nel 1532 e riedita nel 1574. Essa conserva forti legami con l’ordinanza del 1499. Il suo impianto è votato però al rispetto degli *iura propria*, in particolare per le giurisdizioni del Tirolo meridionale (Römer a Maretsch, *Statuta comitatus Tyrollis*, c. 69r)²⁶. Al contempo essa prevede in campo criminale un certo margine di flessibilità per le azioni degli organi giudicanti, specialmente nelle condanne (Römer a Maretsch, *Statuta comitatus Tyrollis*, c. 81v). L’accoglimento di questo statuto nelle pratiche della giustizia primierotta come fonte suppletiva allo *ius proprium*, imposto nel giuramento dei *marzoli* al principe, si dimostra in realtà disatteso da parte della comunità locale²⁷, se non in casi eccezionali, legati alla sensibilità giuridico-politica dei singoli giudici²⁸ e alla convenienza strumentale, condivisa da giudice e comunità, per i propri obbiettivi sanzionatori²⁹.

A completare il variegato quadro del “discorso legale” vi sono i mandati, decreti e proclami di natura penale emessi dai giudicanti, dai capitani e dai vicari, che colpiscono con restrizioni e sanzioni crimini ritenuti pericolosi per la tranquillità sociale³⁰. Strumenti atti più

26 La fonte a cui si fa riferimento per tale normativa è una delle poche copie manoscritte della traduzione cinquecentesca in latino dall’originale tedesco a stampa realizzata da Jacobus Römer a Maretsch, capitano della giurisdizione di Primiero dal 1546 al 1563, oggi conservata presso la Biblioteca Fondazione San Bernardino di Trento.

27 “*E’ da notare ch’anchorché detti marzoli prometтино nel secondo capitolo di osservare l’ordini et capituli manifestadi nella dieta del ’25, massime cerca la seditione et, dove il loro statuto non gionge, adherir a detti capituli et che perhò da qui alcuni fano coniettura et si persuadeno che il Landordnung habbe luogo in questa iurisdittione dove il statuto non dispone. Nientedimeno, per quel ch’io ho visto et praticado, si observa il contrario et perhò io credo che o veramente detti marzoli non sano ciò che prometteno over che solamente intendeno di osserrar quella parte di Lantzordnung che concerne il tumulto et cosi fedeltà*” (Bertagnolli, 2011, 101).

28 La prima attestazione processuale alla *Landesordnung* è del 1543, quando il capitano Giacomo Rossetto (1543–1545) realizza un cappello introduttivo a un incartamento in cui esplicita un tentativo di gerarchizzazione tripartita delle fonti giuridiche locali: al primo posto gli statuti comunali; al secondo gli statuti tirolesi; al terzo il diritto comune (AST, UVCPp, I, 5, cc. 2r-2v).

29 v. *infra*.

30 I proclami rispondono sia a delle logiche di prevenzione sia di repressione di comportamenti illeciti: dal porto di armi proibite (AST, UVCPp, I, 33, c. 29) alle risse nelle sagre paesane, dal regolamento dell’aper-

che altro a salvaguardare il profilo giurisdizionale del tribunale rispetto all'interferenza delle istituzioni comunitarie³¹, senza mettere in discussione i cardini del sistema giuridico locale.

L'interferenza legislativa del principe territoriale pare infine assente per tutto il periodo considerato. Solo dal primo Seicento si sarebbero aperti, anche se raramente, procedimenti per crimini commessi “*contra li clementissimi mandati di sua altezza Serenissima*” (AST, UVCPp, I, 50, c. 1r; 64, c. 1r).

In conclusione, il “discorso legale” della valle di Primiero del secondo Cinquecento si presenta come un'intelaiatura complessa, ma non contraddittoria, “*di norme romane e canoniche, statuti e consuetudini locali, assemblate con lo ius commune*” (Bellabarba, 2008, 62; Bellabarba, 2015, 46). Un contenitore giuridico unificante di diritto comune e tradizioni locali, non gerarchizzato e coniugato con il “diritto vivente”, sostrato comune di valori condivisi, ove la faida, intesa come sistema socio-giuridico consuetudinario di gestione dei conflitti, ha la possibilità di collocarsi armonicamente.

PRATICHE, RITI E PROCEDURE

La ricostruzione della ritualità della giustizia criminale diviene ora fondamentale per individuare i meccanismi relazionali tra il linguaggio del diritto e i tratti della dimensione sociale e consuetudinaria della gestione dei conflitti, evidenziando il ruolo che in essi gioca sia il “discorso legale” sia il “diritto vivente” della comunità.

Il dato di fondo del dualismo procedurale tra *condanne generali* e *condanne particolari* si riflette sul piano archivistico senza immediate soluzioni di continuità. Per le prime si individuano un gruppo di “*libri criminalium/criminalia*” e di “sentenze generali”-corredate talvolta dall'elenco delle pene comminate-, che costituiscono l'estrinsecazione materiale del loro percorso rituale dalla denuncia alla sentenza³². Esse registrano episodi di microconflittualità dalla violenza contenuta, dove le inimicizie possono facilmente nascondersi, espresse in risse, insulti, danni fisici ed economici (*petty crimes*)³³.

Per le seconde si individua generalmente la corrispondenza biunivoca tra fascicolo e procedimento³⁴, riguardante quasi sempre a crimini di sangue o punibili con pena corporale³⁵.

tura delle osterie (AST, UVCPp, II, 1, cc. 17v-18r) alle possibilità di accesso al territorio della giurisdizione (AST, UVCPp, I, 63, c. 1r).

31 Si vedano le diffuse disquisizioni del Castelrotto in Bertagnolli (2011, 159).

32 Richiamo, a titolo esemplificativo, il “*Liber criminalium sub regimine nobili ac magnifici domini Iacobi a Castro Rupto, capitanei dignissimi Castri Petrae et iurisdictionis Primerii. Pro illustrissimo et inclito domino Christophoro barone a Welspergo et Primerio cesareo consiliario in annis 1564 1565*” (AST, UVCPp, I, 18).

33 Per analogie si veda Povoio (2000; 2004, 54).

34 Eccezionali, i casi di fascicoli che raccolgono più procedimenti inerenti allo stesso accusato o a rei con stretti legami parentali (AST, UVCPp, I, 4; 13).

35 I compendi giuridici che si rifanno al *Corpus iuris civilis* dividono i crimini tra quelli punibili con una pena corporale o meno. E' chiaro però che il sovrapporsi di interpretazioni, norme e legislazioni, legate spesso all'altalenante grado di tolleranza verso i diversi fenomeni di devianza sociale, negano la possibilità di classificare in maniera empirica le azioni criminali secondo un discrimine rigido di gravità (Bellabarba, 2008, 101; Dinges, 2001, 304–305).

Considerando due elementi distintivi di massima tra le *condenanze*, ovvero il carattere ampio e variabile degli atti delle *particolari*, rispetto alla sintesi delle *generali*, nonché la gravità maggiore dei crimini affrontati con la ritualità delle prime, abbiamo deciso qui di soffermarci sull’osservazione analitica di una decina di fascicoli di *condenanze particolari* (AST, UVCPp, I, 4, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 22, 24, 32), accomunati dall’essere concernenti il crimine di omicidio, espressione forse più evidente della conflittualità locale e significativo per far emergere dinamiche di faida e vendetta.

Il processo informativo

Paolo Scopoli, cancelliere dell’ufficio criminale, fissò l’*incipit* dell’incartamento processuale per l’omicidio di Gregorio *Inderbolder*, minatore di *Zifrechen*, villaggio del Tirolo tedesco, registrando come la sera del 24 agosto 1561, nonostante fosse la ricorrenza di san Bartolomeo, uno dei patroni del comune di Primiero, egli fosse stato costretto ad accompagnare “*pro debito sui offizi*” il vicario Leonardo Ceschi presso Canal san Bovo, nella casa del mercante Baldassarre Minelli, ove Gregorio giaceva morente. Quest’ultimo aveva risposto in dialetto tedesco all’interrogatorio del vicario, registrato con l’ausilio di un traduttore:

Hози sopra la festa de santo Bartolomeo bevendo io in l’ostaria di Pietro Mantovan, essendo presente Piero figliolo de Zanetto Losio de Cauria, essendo stato fra noi per avanti certa sorta de inimicitia, io li detti da bere, dicendo che bevesse a presso mi che questo de la inimicitia mia fusse nulla, et più non fusse ricordata et così bevissimo insieme, et dapoì io sono venuto qua in casa de Menello, [...] et essendo già lora tarda, audendo io fora di casa sopra live su la strada certo streppito de parolle, volsi andar fuor dalla stua, [...] et subito mi furono a dosso, Piero et Nicolò fratelli et figliolli di Zaneto Loso di Cauria, con arme nude, non sospitando io malle niuno da loro, non da altri, et mi butarono in tera, senza far altre parolle mi hanno dato queste ferite (AST, UVCPp, I, 13, c. 1r).

Due giorni dopo, il giudice, avuta notizia della morte di Gregorio e della sua imminente sepoltura presso la pieve, procedette all’ispezione del cadavere e poi inviò il precone Bartolomeo a *Scholaribus* a citare quattro testimoni per comparire presso il tribunale a deporre sul caso. Il 28 agosto fu annotata la relazione del precone al cancelliere di aver citato i testi, a cui seguì la delega vicariale al medesimo notaio per interrogare i testimoni. L’escussione durò fino al 31 agosto (AST, UVCPp, I, 13, cc. 2r-3v).

La struttura appena delineata rappresenta un avvio rituale coincidente con il *processo informativo*, che costituisce la prima fase della procedura giudiziaria cinquecentesca di diritto comune (Povolo, 2013, 81–85; Bellabarba, 2008, 112–114). Un iter ricorrente nelle carte, con l’iniziativa *ex officio* del giudice e la raccolta di deposizioni da parte dello stesso³⁶.

36 Ciò è confermato nel linguaggio formulare di imputazioni e sentenze: “*fama publica pervenit ad aures a noticiam magnifici domini capitanei et domini vicarii et nostrii offitii a personis fidedignis et per depositio-*

Accanto alle deposizioni testimoniali, qualora la vittima della violenza fosse ancora viva, il processo accoglieva il *costituto* della stessa. Una volta che la vittima fosse spirata invece, si poteva ricorrere alla *visio cadaveris* o *visus et repertus*: un'ispezione della salma, operata dal giudice con l'assistenza di un chirurgo, del cancelliere e degli ufficiali, alla presenza di testimoni³⁷ (Priori, 1738, 17).

Questi atti erano decisivi per l'imputazione, la tipologia di citazione e l'eventuale arresto: conoscere gli autori del delitto, la dinamica alla base della violenza e l'esistenza di un'*inimicitia* tra vittime ed accusati sarebbe stato influente per definire l'orientamento processuale.

Quanto raccolto in queste fasi preliminari era allora riassunto in un atto detto *inquisitio*³⁸. Tale fase rituale stava alla base della possibilità della prosecuzione dell'iter: il giudice vi esprimeva l'intenzione, in virtù di quanto raccolto sulle circostanze e sui rei, di procedere a inquisire e a castigare secondo la forma del diritto³⁹.

A questo punto era emesso il decreto di citazione dei rei. Nonostante la varietà di citazioni possibili secondo il diritto comune (Priori, 1738, 26–33), risulta che la prassi seguita fosse quella del proclama, ovvero della citazione pubblica del reo, che, una volta registrata dal notaio, doveva essere pronunciata ad alta voce dal banditore sulla piazza di Fiera alla presenza di testimoni. La forma del proclama prevedeva che i rei comparissero nelle "*forze*" – nome locale per le *carceri dei presentati* – del castello della Pietra, a discolarsi dai capi d'accusa entro ventiquattro giorni dal proclama. Altrimenti, il processo sarebbe proseguito senza la loro presenza, attestando la contumacia come confessione del delitto⁴⁰.

Giunti a questo atto, le vicende processuali proseguivano con delle divaricazioni, dipendenti da numerose e spesso sfuggenti variabili, tra le quali si evidenziavano il

nes testium super hoc examinatum" (AST, UVCPp, I, 13, c. 6r). L'apertura del rito poteva anche avvenire per denuncia dei *marzoli* o del precone –una dinamica quotidiana nelle *condanne generali*– benché questa apparisse come subordinata all'intervento dell'autorità giudiziaria. Nel processo per l'omicidio del mercante Pellegrino Sameda si evidenziò come il rito fosse stato avviato dal vicario Ceschi "*ex suo mero officio auctoritate et potestate arbitrio [...] et ad denunciam Bartolomei de Scholaris preconis et officialis*" (AST, UVCPp, I, 4, c. 1r; simile situazione in AST, UVCPp, I, 17, c. 1r).

37 La *visio cadaveris* su Gregorio *Inderholder* fu realizzata presso la pieve di santa Maria dal vicario Leonardo Ceschi con l'ausilio del cancelliere Paolo Scopoli e del chirurgo Sebastiano *Poder*: Quest'ultimo dichiarò come fossero state le recenti ferite ricevute ad aver provocato la morte. Furono presenti tre testimoni (AST, UVCPp, I, 13, c. 1v).

38 A livello formulare, questa era fortemente aderente allo stile dell'*inquisizione* in Priori (1738, 31–33). Essa rappresentava infatti l'esito documentario dell'*inquisitio* intesa dai giuristi come facoltà del giudice di realizzare il *processo informativo*. La distinzione della giurisprudenza tra *inquisitio generalis*, atta a raccogliere informazioni superficiali sul delitto, e *inquisitio specialis*, focalizzata sull'individuazione dei sospettati, (Priori, 1738, 10–16) si perdeva però nella pratica, enfatizzando la discrezionalità del giudice, come già rilevato per la Terraferma veneta del Cinquecento in Povoletto (1997, 115).

39 La formula ricorrente era "*Super quibus omnibus et singulis et ab eis connexis et dependentibus, intendit prefactus spectabilis dominus vicarius contra [...] eius uti infrascripta constitutionum superioritatis inquirere et vos culpabiles comperlos punire et castigare iusta forma iuris et statutorum*" (AST, UVCPp, I, 13, c. 4r).

40 Il proclama era pronunciato per tre volte, ad intervalli di otto giorni, e ogni volta il precone relazionava dell'avvenuta esecuzione al notaio, che ne registrava scrupolosamente l'attestazione. Si veda a titolo esemplificativo (AST, UVCPp, I, 24, c. 10r).

comportamento dei rei, l'atteggiamento del giudice, la collocazione sociale delle parti coinvolte nella comunità e il tenore dell'accusa⁴¹. Una variabilità data non solo dalle “*decine di fili in cui il mondo dei tribunali si legava alla società*” (Bellabarba, 2008, 85) ma in parte vincolata, da “stereotipi imprecisi” di ritualità e di figure criminali, derivanti da una “*una concezione della giustizia variegata e complessa, in cui il crimine e la pena si collocavano in aree culturali e sociali che si ponevano in uno spazio definito dalle due nozioni di giustizia distributiva (risarcitoria) e di giustizia punitiva*” (Povolo, 2000, 2–3).

Il processo offensivo

Buona parte dei fascicoli processuali difetta della fase finale del *processo informativo*: il *processo offensivo*, coincidente con l'interrogatorio informativo dell'accusato, detto *costituito de plano*, con l'eventuale carcerazione dello stesso (Priori, 1738, 68–73; Povolo, 2013, 78). Una situazione riconducibile forse in parte ad ammanchi documentali, anche se molte sentenze evidenziano come spesso il processo fosse condotto in assenza o fuga dei rei, condizione che avrebbe impedito l'azione offensiva.

Le pur scarse testimonianze di questa fase ci permettono comunque di osservare come l'azione del giudice, già nelle battute iniziali del processo, potesse marcare i confini della giustizia locale secondo una prospettiva di volta in volta “punitiva” o “risarcitoria”, in particolare grazie all'uso versatile dell'incarcerazione⁴².

Nell'esemplare sentenza di condanna a morte contro Vittore *de Carlo*, del villaggio feltrino di Rivai, pronunciata nel 1560 dal vicario Leonardo Ceschi “*habudo primariamente maturo conseio delli nostri marzolli, zurado et assessori*”, si legge come il reo fosse stato carcerato nelle “*forze*” del castello della Pietra e avesse confessato, nel suo *costituito de plano*, di aver commesso l'omicidio, con fine di rapina, di Angelo, figlio dell’ “*egregio messere*” Cristoforo *Siostel*, fattore delle miniere dei Welsberg, lungo la via pubblica dello Schenér. Aveva inoltre confessato altri sei delitti commessi nel feltrino, a Gorizia e in Friuli⁴³. Trattenuto nelle carceri sia per il recente assassinio, sia “*in execution delle littere duchaelle ovvero mandato del illustrissimo dominio venetian*”, dopo aver rifiutato di difendersi, fu condannato a morte “*secondo la forma et derimazion delli statuti tirolensi [...] nel libro ottavo in la rubrica n. 16*” (AST, UVCPP, I, 11). La carcerazione fino alla sentenza toccò analogamente anche ai fratelli Giorgio e Cristina *Hoz*, imputati nel 1569 per l'omicidio di Maddalena, moglie di lui. Interrogati sui capi d'imputazione, li confermarono con spontanea confessione, ottenendo punizioni severe: la morte per l'uomo e il bando perpetuo dai confini della giurisdizione per la sorella (AST, UVCPP, I, 20).

41 La giurisprudenza assegnava grande importanza per le possibilità difensive all'attribuzione della violenza omicida a un atto premeditato, cosciente o accidentale: Pietro e Nicolò *Los* furono accusati di aver ucciso Gregorio *Inderbolder* “pensate” (AST, UVCPP, I, 13, c. 4r). Michele *Tisoto*, sarto di Transacqua, fu proclamato a comparire “per occasione della morte” del compaesano Nicola *Schalet* (AST, UVCPP, I, 32, c. 4r).

42 Intesa in questo contesto come custodia dei delinquenti. La reinterpretazione del carcere da funzione di custodia a punizione è ricordata in Povolo (2007, 42).

43 Delitti che il reo aveva commesso negli anni precedenti e che gli erano costati il bando dal distretto di Feltre e dalla giurisdizione del tribunale carnico di Tolmezzo.

Scelte più indulgenti furono intraprese ove la dialettica giudiziaria fu invece disponibile ad accogliere particolari istituti quali le fideiussioni. Nel *processo offensivo* apertosi con il proclama del 26 marzo 1566 rivolto a Rocco Manuali e compagni per l'omicidio di Giovanni *dalla Costa*, l'imputato principale comparve, il giorno seguente alla pubblicazione della citazione, al castello della Pietra, dove dichiarò al capitano Castelrotto di voler dimostrare la sua innocenza. Non si ha notizia se il giudice avesse proceduto nel *costituto de plano*, tuttavia il reo si offrì di presentare una fideiussione “*de parendo iuris*” per ottenere la liberazione dalle carceri per organizzare le proprie difese. Accolta l'istanza, il reo fu liberato, a condizione di fornire una fideiussione “*de non auffugiendo*” dal perimetro murato del castello (AST, UVCPp, I, 19, cc. 4r-4v). Simile strategia adottò il sarto Michele *Tisoto* di Transacqua, citato a comparire il primo luglio 1581 per la morte di Gaspare *Schalet*. Grazie a una supplica al giudicante Sigismondo Welsberg ottenne infatti la concessione di una “*sigurtade de iudicio sisti et iudicatum solvendo*” con garanzia di liberazione dalle carceri una volta realizzato il *costituto de plano*⁴⁴ (AST, UVCPp, I, 32).

La fluidità di queste impostazioni procedurali indicano come l'azione discrezionale del giudice potesse declinarsi in un prisma molto variegato tra la severità e l'indulgenza. Nelle prime due vicende prevaleva nettamente la prospettiva “punitiva”, volta a trattenerne i rei confessi in carcere fino al momento della sentenza. Una scelta che ben si coniugava al valore antropologico di sanzionare, nel caso dell'uxoricidio, un delitto avverso a numerosi valori comuni, tra cui la conservazione del gruppo e la rottura violentissima delle logiche di scambio che animavano le relazioni parentali (Burguière, Lebrun, 1988). Nel caso di *Vittore de Carlo*, si colpiva invece un delinquente forestiero, recidivo e irrecuperabile, che aveva turbato l'ordine della pace comunitaria con un omicidio estraneo alle dinamiche conflittuali locali⁴⁵ (Povolo, 2004, 48). Negli omicidi di Giovanni *della Costa* e di Ga-

44 Nella supplica inviata egli richiese esplicitamente che il giudicante intercedesse per lui presso il vicario elencando numerosi elementi a sostegno della sua preghiera quali: l'essere stato costretto “*per necessaria difesa*” a colpire il defunto, additato come “*persona rixosa et periculosa*”; la morte avvenuta ben dopo cinquanta giorni dalla colluttazione, non per le conseguenze del ferimento, ma “*per il cativo governo, et mala cura*”; “*la pace fatta con il padre et parenti del defunto*”; l'incapacità di accollarsi il pagamento di cauzioni gravose visto “*che io non ho altro da sustentarmi con la mia povera famiglia se non l'arte mia del sartore, che è anche di poco guadagno*”. Quest'ultima dichiarazione esplicitava la caratteristica discrepanza tra i contenuti della retorica tipica delle suppliche di grazia e la realtà dei fatti, in quanto il citato risulta essere proprietario, all'inizio del Seicento, di una casa, di alcune stalle e tabiadi, una casara, un orto e due prati, per un valore complessivo di 540 lire d'estimo (Bernardin, 2010a, 92). Nonostante ciò, il rescritto positivo del signore giunse comunque poco dopo: “*havendo l'illustre signor baron mio signore intesa la presente supplica se il caso veramente è successo como narra la supplica et che il supplicante habbi la pace dai parenti del deffonto per gratia concede al supplicante presentato che s'habbi in Castello et havuto l'offeso li suoi costituiti, possi con idonea segurtà di presentarsi più oltre ad ogni requisitione in le forze et pagar ciò che sarà condenato, esser liberato dalle carcere et mentre che farà le sue difese stanciar in Premiero*” (AST, UVCPp, I, 32, c. 2v).

45 Il comportamento delittuoso del reo era così stato annoverato nello stereotipo criminale del “*latro vel sicarius*” della *Landesordnung*, per il quale si stabiliva “*rotae supplitio necari debet*”. (Römer a Maretsch, *Statuta comitatus Tyrollis*, c. 70v). La durezza della ritualità della condanna fu sensazionale: “*sia menado et condotto al logo de iustizia sollito in Mollareno, et in quel luogo per il maestro de iustizia idoneo et competente, li siano rotti li ossi, et sia posto su la rotta [...]. Cossi et talmene che moria, che l'anima sua*

spare *Schalet* invece la prospettiva giudiziaria, sebbene esaltante un considerevole profilo giurisdizionale⁴⁶, appariva più morbida, accogliendo, in un orientamento “risarcitorio”, delle fideiussioni, istituti procedurali ritenuti consoni all’attenuazione delle tensioni tra gruppi e dunque al contenimento e allo svolgimento della faida (Povolo, 2013, 81).

Ed è proprio l’ampissima diffusione, nelle *condenanze* sia *particolari* sia *generali*, delle fideiussioni *de iudicio sisti et iudicatum solvendo*, accoppiate frequentemente con le fideiussioni *de non offendendo*, che permette di riconoscere la pervasività dell’osmosi tra faida e ritualità giudiziaria locale. La fideiussione *de iudicio sisti et iudicatum solvendo* impegnava infatti il reo, in cambio della scarcerazione, a comparire ad ogni richiesta del giudice, di accettare l’eventuale condanna, ma al contempo gli dava la possibilità sia di organizzare le difese sia di dialogare fuori dal tribunale con la parte avversa⁴⁷ (Povolo, 1997, 115-117; 2004, 46). Essa, concessa in cambio di una cauzione giurata con il coinvolgimento di terze persone, spesso membri influenti della comunità, delineava la rete dei rapporti di parentela, amicizia, vicinato e *patronage* in cui il reo era inserito. La fideiussione *de non offendendo* consisteva invece in un giuramento di non offendere “*in fatti, né in parole, per sé, né per interposte persone*” l’altra parte del conflitto solitamente sotto pena di una sanzione (Priori, 1738, 73). Questa aveva una logica di garanzia per evitare la degenerazione del conflitto e uno stillicidio di violenze tra gli avversari⁴⁸. Se richieste e presentate congiuntamente, la finalità giudiziaria di ricreare un “ordine della pace” non poteva che uscirne enfatizzata.

Nel rapporto tra ritualità giudiziaria e gestione consuetudinaria dei conflitti, possiamo concludere allora come già nella fase informativa, e in particolare nel *processo offensivo*, si enucleassero istituti procedurali capaci di delineare un discrimine, pur non rigido, tra dinamiche “risarcitorie” e “punitive”. Ma se l’orientamento punitivo sarebbe culminato con esiti processuali difficilmente negoziabili nelle fasi successive, l’andamento dei processi

si separi dal corpo, che la rotta sia levata in alto, et sopra essa rotta sia messa una forchetta [...] et la sii lassado in spectaculo di tuti, ita e talmente, che in essa rotta finisca la sua vitta” (AST, UVCPp, I, 11, c. 4r). Sorprendenti la somiglianza della vicenda con il caso presentato in Povolo (2004, 131).

46 La scelta di Michele *Tisoto* di rivolgersi direttamente al giudicante e non al vicario per ottenere la fideiussione potrebbe inscrivere in una posizione di cautela preventiva per ripararsi forse dall’arbitrio dell’autorità vicariale, da cui la concessione non sembrerebbe una prassi scontata.

47 L’enorme valore per la risoluzione dei conflitti di queste garanzie per la società locale è esplicitato da una norma già presente negli statuti medievali, la quale ordinava che se fosse arrestato un membro della comunità per qualche maleficio, il giudice non avrebbe potuto condurlo nelle carceri del castello, se questo avesse dato una idonea fideiussione (Pistoia, 1992, 194).

48 La funzione di tali istituti è esplicitata da una testimonianza di inizio Seicento, in cui un padre fu interrogato sulle *inimicitiae* del figlio: “*io non scio che mio predetto figliuolo habbi inimicitia con alcuno, salvo che [...], con Gasper Orler et suo fratello, quali non hanno mai fatto pace con mio figliolo per contro delle sparse parole, ch’esso havesse havuto a fare con una sua sorella [...] tanto più che detto Gaspero disse, che voleva detto mio figliolo ammazzare per il che lo feci citare da vostra signoria et dare sigurtà, come lei sa*” (AST, UVCPp, I, 62, c. 1v). La sequenza narrativa inseriva il conflitto nell’idioma dell’onore: il giovane figlio scapolo aveva espresso la sua mascolinità assediando una ragazza, mettendone in dubbio la “vergogna” e dunque l’onore del di lei gruppo parentale. Si era così innescato un conflitto con i maschi della famiglia Orler, che avevano risposto con minacce di morte all’offensore (Pitt-Rivers, 1976, 114-122; Pitt-Rivers, 1992, 226; di Bella, 1992). L’irrisolta *inimicitia* aveva reso necessario ricorrere alla giustizia per spingere gli avversari a dare delle garanzie *de non offendendo*.

a prospettiva risarcitoria rivela una dialettica molto più attiva tra le parti in gioco, i cui caratteri sarebbero stati profondamente influenzati dalla presenza o dall'assenza dei rei.

Il processo difensivo e le molteplici conclusioni dei riti

La disamina della fase informativa dei riti ha colto un diffuso stato di contumacia, o meglio di assenza dei rei. Questa si protrasse fino alle fasi conclusive in tutti i casi rilevati. Una situazione che, se nel *processo informativo* non concedeva di andare oltre il proclama, avrebbe potuto inficiare anche la fase difensiva. La documentazione attesta più volte il passaggio dal proclama alla conclusione del rito, senza significativi atti intermedi (AST, UVCPp, I, 13, c. 6v; 24, c. 12v).

L'inesistenza della fase difensiva poteva verificarsi anche nei casi di rei non contumaci, come per Vittore *de Carlo* e Giorgio *Hoz*. La difficoltà da carcerati di rapportarsi con l'esterno, ma soprattutto la mancanza di sostegno da parte della comunità, ferita nei suoi valori cardine, potrebbero essere i motivi più plausibili della rinuncia a tale garanzia⁴⁹.

Rocco Manuali, libero di muoversi solo entro il perimetro del castello, riuscì invece a comunicare con l'esterno per organizzare le proprie difese. Il 27 agosto 1567 il notaio registrò l'intenzione del capitano di procedere con il *costituto de plano* del reo, rimasto come unico imputato, in quanto i restanti accusati erano stati esclusi grazie ad un "*concordio*" stipulato con il giudicante. Rocco supplicò il capitano di chiudere la faccenda con il pagamento di una multa, considerando la pace avuta con gli offesi e le attestazioni della sua innocenza. Il capitano, valutando le motivazioni addotte e l'intercessione del vicario e del cancelliere in favore dell'imputato, deliberò l'imposizione di una multa di cinquanta lire e licenziò Rocco (AST, UVCPp, I, 19, c. 5r).

Più complesso il caso del sarto Michele *Tisoto*. Il citato, a piede libero, addusse due volte, tra l'estate del 1581 e il giugno del 1588, delle scritture difensive, riportanti i quattro punti già presenti nella supplica per ottenere la fideiussione: lo stato di indigenza; la legittima difesa; l'imperizia nelle cure mediche dell'offeso e la pace ottenuta con i parenti del defunto. Il tutto infarcito da citazioni dei "dottori del criminale", soprattutto dell'*auctoritas* del tempo, Giulio Claro (AST, UVCPp, I, 32, cc. 1r-2r). Queste scritture riprendevano degli stilemi difensivi comuni, densi di *fatti giustificativi*, che suggeriscono il coinvolgimento di mani abili con la letteratura giuridica, il cui valore non poteva che essere rilevante per la corte locale. L'insieme degli argomenti difensivi dovettero risultare efficaci, poiché non vi sono tracce di continuazione del processo o di condanna⁵⁰.

Questi due ultimi procedimenti interrotti a carico di rei non contumaci esemplificano come la giustizia formalizzata si coniugasse con l'andamento extragiudiziario dei conflitti

49 L'assenza di supporto comunitario è un dato importante nella fase difensiva, poiché era fondamentale trovare delle persone, meglio se autorevoli, disposte ad avvalorare le proprie ragioni per un eventuale contraddittorio (Povolo, 2004, 132).

50 Sulla giustificazione per legittima difesa si veda l'efficace analisi retorico-narrativa di Zemon Davis (1992). La *Landesordnung* ammetteva, in caso di omicidio per difesa, la concessione all'imputato di un salvacondotto per non procedere, in cambio di una sorta di fideiussione *de non offendendo* (Römer a Maresch, *Statuta comitatus Tyrollis*, c. 75r).

anche nelle fasi finali dell'iter processuale. Vi si ritrovano infatti tracce dell'elemento per eccellenza della "giustizia risarcitoria": la pace stipulata tra offeso e offensore. Una pratica sociale in armonia con l'*ordo iudicarius* già medievale, ove la sua validità socio-giuridica promanava da atti riconosciuti dalla comunità, con la celebrazione in luoghi pubblici o attraverso *chartae pacis* notarili (Bossy, 1983, 288–289; Niccoli, 2007; Broggio, Paoli, 2011). La sua pervasività rimase salda nella prima età moderna, come espressione "*del vasto terreno di abitudini, regole di vita comunitaria, precetti religiosi* [–tra cui la faida–] *che affiancavano in modo silenzioso il catalogo delle norme scritte*" nonostante i diffusi tentativi di circoscrizione normativa ai crimini più lievi e la loro reinterpretazione in rapporto all'elargizione della grazia sovrana (Bellabarba, 2001, 191–193; 2008, 88–110).

Nella valle di Primiero del secondo Cinquecento le fonti suggeriscono come le pratiche compositive rimanessero vitali anche nei casi di omicidio⁵¹. Non è possibile però definirne i tratti formali. Dalle carte non emerge infatti se questi consistessero in accordi scritti o orali, minimamente ritualizzati come la precaria pace siglata con una bevuta tra Pietro *Los* e Gregorio *Inderholder* o le celebrazioni solenni riscontrate in Friuli (Marcarelli, 1997). Inoltre, i pochi protocolli notarili sopravvissuti per questo periodo tacciono su tali pratiche⁵².

Ciò non inficia l'importanza dei meccanismi interattivi tra pace privata e ritualità giudiziaria, che nei due casi presentati furono i medesimi: la pace fu impiegata per sostenere la propria innocenza e per strappare condoni procedurali e penali. In queste dinamiche, il confine tra la grazia del giudicante si confondeva con modalità transattive o premiali⁵³. L'amministrazione della giustizia appariva disposta così ad ammorbidire la propria prospettiva giurisdizionale a fronte di elementi sufficienti a dimostrare l'avvenuto ripristino della pace sociale.

Cosa accadeva però in condizione di assenza dei rei? Vi erano spazi per l'azione difensiva e la negoziazione con la corte e con gli offesi? Per rispondere torniamo al *processo informativo*, dove è emerso come tutti gli imputati fossero citati con pubblico proclama. Sotto la facciata di una pratica univoca si nascondeva però una sottile differenza: l'obbligo di presentarsi o meno "*personaliter*" alle carceri. Un avverbio apparentemente insignificante, il cui valore per le facoltà difensive è tale da indurci alla distinzione tra

51 Culturalmente in linea con il *Landrecht* tirolese, che si mantenne ancorato alla tradizione, legittimando la pace negli omicidi, pur vincolandola alla valutazione del giudice, al fine di avere una composizione misurata sulle reali capacità delle parti di rispettarla (Römer a Maretsch, *Statuta comitatus Tyrollis*, c. 75v). Probabilmente si volle reagire agli abusi nelle clausole degli atti di pace: il fatto che queste fossero in molti casi fondamentali per evitare il patibolo o pene severe, favoriva infatti frequenti estorsioni (Bellabarba, 2001, 195–196).

52 I primi esempi sono degli anni Ottanta e corrispondono a due volumi: Ugolino di Giacomo Scopoli (1583–1584) e Gianfrancesco di Giovanni Scopoli (1586–1630). Limitando l'analisi al secondo Cinquecento, non abbiamo riscontrato alcuna testimonianza di atti di pace (AST, Atti dei notai-Giudizio di Primiero, Ugolino Scopoli, b. 2434, vol. I; Gianfrancesco Scopoli, b. 2429, vol. I).

53 Bellabarba nota come la concessione della grazia sovrana non fosse subordinata alla pace privata tra le parti. Per i giudicanti invece, "*ai quali non è permesso di derogare alle leggi e di togliere la ragione del terzo*", l'accertamento del perdono era una condizione tendenzialmente vincolante (Bellabarba, 2001, 205–206; cfr. Alessi, 2001, 101).

proclami “*ad respondendum*” e “*ad personaliter respondendum*”. Lo si vede chiaramente esaminando due processi che ebbero come imputati Pietro e Nicolò, figli di Zaneto Los, di Caoria.

Nel primo, per l’uccisione di Gregorio *Inderbolder*, i rei si erano dati alla macchia. L’attestazione della fuga spinse il vicario a proclamarli “*ad respondendum, se excusandum et deffendum a quadam inquisitionem et denuntia contra eos formatta*” tra l’agosto e il settembre 1561. Più di tre mesi dopo, il cancelliere registrò la “*defensio Petri Losii*”: “[...] *ser Zanetus Lossus de Cauria, agens nomine Petri ac Nicolai filiorum eorum uti eorum deffensor ad ostendendum causas eorum innocentiae produxit scripturam unam manu dicti Petri scriptam [...]*”. I rei non erano dunque stati costretti a presentarsi personalmente, ma si erano potuti affidare al padre, in qualità di difensore e intermediario con la corte. Sembra però che il tentativo non fosse andato a buon fine, almeno per Pietro, condannato con sentenza del 26 gennaio 1562 al bando capitale dalla giurisdizione di Primiero. La sentenza non riportava cenni ad azioni di difesa. Si affermava anzi come non solo il reo non si fosse presentato entro il termine stabilito, ma anche come non fosse comparso nessuno a suo nome. Ed effettivamente la scrittura presentata dal padre era arrivata oltre la scadenza prevista del 14 settembre (AST, UVCPp, I, 13, 4r-12v).

Ma la caparbietà del padre di farsi difensore dei figli si dimostrò in un secondo processo per omicidio, avvenuto la sera del 27 agosto 1564, a seguito di una rissa scoppiata in un’osteria di Canale, in cui furono coinvolti Nicolò e Pietro con Giovanni, figlio del *quondam* Giovanni *Bosio*, e Donato, figlio di Belgrado *Ratini dal Ponte*. I quattro, dopo essersi azzuffati sulla piazza durante il gioco della palla, si erano rappacificati con una bevuta all’osteria. Qui però si erano sfidati in un ballo degenerato in rissa. Donato aveva avuto la peggio nelle colluttazioni. Ancora una volta i due fratelli -stavolta assieme a Giovanni *Bosio*- si erano dati alla fuga (AST, UVCPp, I, 17, c. 1r).

La fase difensiva si aprì con una “*scrittura de protesta*” di Zaneto, a nome dei figli, presentata il giorno 8 ottobre 1564, ultimo termine utile per difendersi. In sintesi, egli dichiarò che i figli si trovassero in quel momento nello “*Stado della Signoria de Venetia*” e come essi non avessero potuto presentarsi entro i termini “*per occasione che haverano inteso, questo luoco di Primiero, esser bandito per suspecto di peste*”. La retorica riflettente gli obblighi socio-morali del buon capofamiglia spiccava nella supplica finale: “*per il che io che son padre, non volendo mancar al debito, et offitio paterno di tenir la strada aperta a tutto mio poter agli miei figlioli, di poter far constar la inocenza loro, accio che immeritatamente non siino banditi in contumacia, [...]*” (AST, UVCPp, I, 13, cc. 8r-9r).

Non sappiamo per quanto tempo la circolazione tra la giurisdizione di Primiero e la Repubblica veneta rimase interrotta. Comunque Pietro e Nicolò non tornarono in valle prima della sentenza. Un *consilium sapientis* difensivo ricorda però come Zaneto nel frattempo avesse fatto istanza di difendere i figli all’ufficio criminale e quest’ultimo avesse ammesso tale possibilità solo per Nicolò. Così il genitore, a nome di Pietro, aveva confessato come fosse stato lo stesso a sferrare il colpo mortale a Donato⁵⁴, presentando dei testimoni a sostegno di tale versione e di *fatti giustificativi* come la legittima difesa

54 “*ad Petrum stat confessio eius nomine facta per ser Ioanne eius patrem*”.

su provocazione (AST, UVCPp, I, 13, cc. 13r-19v.). Nella sentenza, il vicario considerò legittime le difese presentate, sottolineando però come queste non avrebbero potuto annullare la gravità della contumacia dei rei, riconosciuta per consuetudine come manifesta confessione del delitto (AST, UVCPp, I, 17, c. 1r.)

Queste vicende ci informano sull'esistenza nelle pratiche di giustizia primierotta di uno degli istituti cardini della giustizia comunitaria nella dimensione "risarcitoria": la difesa *per patrem*. Una prassi che nelle descrizioni dei criminalisti coincide con quanto le fonti narrano: essa infatti "*prevedeva che il padre (o il capofamiglia) si presentasse personalmente davanti al tribunale per assumere le difese del figlio rimasto contumace*", accusato di omicidio non premeditato (Povolo, 2004, 51). Accogliendo la dichiarazione di responsabilità del rappresentante per eccellenza del gruppo familiare, la giustizia esprimeva così il suo compito di ristabilire gli equilibri tra gruppi parentali infranti dall'omicidio. L'efficacia di questa pratica socio-giuridica consuetudinaria dipendeva dal carattere mediatore tra le istanze della vittima e della parte offendente che il tribunale avrebbe dovuto accettare (Povolo, 2007, 76-78). Perciò, se da un lato Zaneto aveva confessato a nome di Pietro la responsabilità del colpo mortale, aprendo implicitamente a delle garanzie riparatorie verso gli offesi, dall'altro gli era stato concesso di procrastinare i termini di difesa e soprattutto di scagionare il secondo figlio Nicolò attraverso l'ammissione di testimoni di parte.

La prospettiva giurisdizionale del tribunale però non si dimostrò troppo indulgente ad avvallarne un ricorso indiscriminato. Un caso curioso, quanto problematico sul piano interpretativo, è un tentativo di difesa che potremmo definire *per matrem*: Uliana, madre di Giovanni *Bosio*, si presentò il 7 maggio 1565 al tribunale civile riunito per l'ordinaria sessione, chiedendo di poter difendere il figlio allegando una scrittura. Il consesso giudiziario, esaminato l'atto, non lo accolse⁵⁵ (AST, UVCPp, I, 17, c. 3r.).

I margini di rigetto riscontrati non inficiano comunque la legittimità socio-giuridica dell'uso della difesa *per patrem*, abbinata, non a caso, alla citazione "*ad comparandum*" che, indirettamente, assicurava spazi difensivi per interposte persone. Istituti che si saldavano ideologicamente con la pena comminata in caso di assenza dei rei: il bando.

Nel processo per l'omicidio di Donato *Ratini*, i tre accusati furono collettivamente colpiti da un'unica sentenza "*partim capitalis, et partim bannitoria ad tempus, nec non pecuniaria*". In primo luogo, fu inflitta una pena pecuniaria di quaranta lire per la zuffa. Secondariamente, Pietro *Los* e Giovanni *Bosio* furono condannati al bando capitale⁵⁶. Infine Nicolò ricevette una pena corporale di "*tre trati de corda*", che, una volta inflitta, avrebbe posto il reo in uno stato di bando quinquennale, con una clausola di liberazione tramite il versamento di cento lire. La differente pena comminata a Nicolò era giustificata dal tribunale "*attentis attestationibus scriptis ad instantiam partis eius*". (AST, UVCPp, I, 17, cc. 1r-2r).

55 Un esito che probabilmente si ricollega alla più ampia questione del ruolo della donna nei tribunali (Dinges, 2001).

56 "*si unquam veniant in potestatem et fortiam nostram, ambos ut alterum eorum, quod ducatur ut ducatur ad locum sollitum iustitiae et ibidem caput a spatulis per ministrum iustitiae competentem ita quod anima a caput separetur*" (AST, UVCPp, I, 17, c. 2r).

Nel complesso, tutti i condannati furono banditi dal territorio della giurisdizione del tribunale⁵⁷. Spiccavano però delle differenze notevoli tra il bando inferto a Pietro e Giovanni e quello toccato a Nicolò: la pena riservata ai primi sembrava molto dura, poiché in apparenza vietava ai rei di tornare in qualsiasi tempo entro i confini della valle senza finire al patibolo. Una situazione che accomunava i due contumaci ad almeno la metà dei rei omicidi fuggitivi (AST, UVCPP, I, 4; 8; 13; 20; 24). Una condanna che sembrava esprimere una logica severa e punitiva verso gli autori dei delitti di sangue.

Bisogna tuttavia osservare che Pietro *Los* era stato bandito negli stessi termini per l'omicidio di Gregorio *Inderbolter*; occorso tre anni prima (AST, UVCPP, I, 13, c. 5r). Questo però non gli aveva impedito di trovarsi nell'agosto del 1564 sulla piazza e in un osteria di Canale, senza alcun timore di essere catturato e giustiziato. Una situazione a prima vista sorprendente che si può spiegare ammettendo la funzione compositiva attribuita alla pena del bando nella "giustizia comunitaria" e nel sistema della vendetta (Povolo, 2017). In questa prospettiva, il bando inferto a Pietro condivideva una funzione coordinata alla difesa *per patrem*: attenuare le tensioni tra le parti confliggenti, escludendo il reo dalla comunità e attivando una tregua per favorire il dialogo, allontanando così lo spettro di ritorsioni da parte della famiglia o degli amici di Gregorio. L'efficacia dell'ostracismo sarebbe stata garantita dall'automatismo di condanna a morte del reo se avesse violato i confini interdetti⁵⁸. Nel caso di un raggiungimento della pace tra gruppi confliggenti poteva però essere decretata la liberazione dal bando e la reintegrazione nella comunità, come avvenne probabilmente per Pietro⁵⁹.

Un'interpretazione che può estendersi anche alle altre condanne verso Pietro, Giovanni e Nicolò e più in generale a tutti i casi in cui al bando si associarono pratiche sociali, quali difese *per patrem/per procuratorem*, ma anche salvacondotti⁶⁰, ideate dalla giuri-

57 In una prospettiva comparata, essa riproduceva su piccola scala, al netto dell'assenza di rapporti di subordinazione giurisdizionale tra città e contado, le dimensioni tradizionali del bando comminato dalle corti delle città venete, che prevedeva l'espulsione dalla città, dal territorio e dalle quindici miglia al di là dei confini (Povolo, 2017, 33).

58 Questa clausola lasciava spazio, in caso di difficoltà di raggiungere un equilibrio tra le parti, all'espressione della vendetta violenta per rimediare all'offesa ricevuta.

59 Da non dimenticare comunque la doppia natura "punitiva" e *risarcitoria* del bando, che "costitutiva una sorta di anello di congiunzione tra le diverse istanze di giustizia" (Povolo, 2017, 31). E' il caso già citato della famiglia Hoz: Cristina, cognata dell'uccisa, fu condannata per complicità al bando perpetuo dalla giurisdizione, con la clausola, in caso di violazione dei confini interdetti, di mutilazioni simboliche. Alla donna sarebbe stata tagliata la mano destra e bruciati gli occhi, prima di essere rimessa in stato di bando perpetuo (AST, UVCPP, I, 20, c. 2v). Sul simbolismo di queste pratiche v. Muir (2000, 135-137).

60 Così fu per il mercante padovano Giovanni *de Thessadris*, detto *Vicentino*, condannato nel 1565 per l'omicidio del collega Pellegrino Sameda. Giovanni era stato accusato di aver ucciso Sameda "proditorie et pensate" con un pugnale avvelenato, a causa di un debito insoluto. Il *Vicentino* era fuggito dalla giurisdizione, ma aveva chiesto con una supplica al barone Welsberg di poter ricorrere a un "salvum conductum super puro ut posset in defensam super pensato" (AST, UVCPP, I, 4). Il salvacondotto ammetteva infatti, in casi di omicidio pensato e/o proditorio, di affrontare il processo difendendosi prima solo per la premeditazione (*pensamento*), riservandosi di giustificarsi per l'omicidio (*puro*) in un secondo momento (Povolo, 2004, 50, 134). Il salvacondotto richiesto venne concesso. Il feudatario era probabilmente interessato a favorire la pacificazione tra due famiglie che costituivano il nerbo dell'imprenditorialità mercantile della valle. Il conflitto aveva infatti una matrice aziendale: il fratello di Giovanni, Paolo, era titolare in quegli anni di diritti di taglio in boschi, ove era attivo anche Pellegrino Sameda (Occhi, 2007, 56-57).

sprudenza per agevolare la ricomposizione tra gruppi rivali e impedire la degenerazione della faida in assenza dei rei.

RITUALITÀ E CONFLITTUALITÀ: ALCUNE RIFLESSIONI CONCLUSIVE

L'*inquisitio* elaborata dal cancelliere Paolo Scopoli nel processo per l'omicidio del fabbro Giovanni *dalla Costa* fissava in una drammatica sequenza narrativa la dinamica dell'agguato.

Rocco Manuali e Giovanni si erano incrociati la notte dell'Epifania, presso la casa di Giovanni *Furlani* a Fiera. Entrambi portavano delle lucerne, ma Rocco era armato con spada, pugnale e lorica. I due si erano scambiati battute dense di sfida: "*Rocho chavete quelle manege fore, se tu sei vero soldà*" aveva esclamato il fabbro; "*Se ben sei bandito, te farò star*" aveva replicato Manuali. Scoppiata la rissa, era giunto Giovanni *Boso*, servitore di Rocco, munito di spada. All'ordine preciso del padrone "*Zuan Boso mena le man, adesso è il tempo*", il servo aveva assalito l'artigiano, colpendolo al capo e facendolo stramazzone al suolo. Mentre il ferito si stava rialzando, erano arrivati in soccorso agli aggressori Giovanni Paolo Manuali e i fratelli Francesco, Geronimo e Giovanni *Bonthio*, nipoti di Giovanni Paolo. Il gruppo aveva allora aggredito il malcapitato con quattro fendenti mortali. Esangue, Giovanni *dalla Costa* era stato trasportato dagli stessi assalitori nella casa del *Furlani*, dove poco dopo era spirato. Nel frattempo, gli omicidi si erano rifugiati da Giovanni Paolo, da dove Rocco e il suo servitore, ottenuti due cavalli, si erano dati alla fuga (AST, UVCPP, I, 19, cc. 1r-2r).

Questa è l'unica narrazione disponibile dell'omicidio di Giovanni *dalla Costa*. Un quadro verosimile degli eventi ricostruito dall'autorità giudiziaria sulle informazioni ottenute nella fase iniziale del processo. Una descrizione intrisa di preoccupazioni di ordine legale, atta soprattutto ad argomentare la legittimità della procedura, la cui interpretazione si rapporta al delicato problema del filtro retorico giudiziario (Zemon Davis, 1992; Wickham, 2000, 496-498). Un elemento è tuttavia certo: dalla documentazione processuale non emergono i motivi profondi dell'omicidio. Una violenza che sembra strategicamente orchestrata da Rocco Manuali con una matrice ritorsiva che emerge dalle parole rivolte al servitore: "*mena le man, adesso è il tempo*". Ma nulla sappiamo sullo stato dei rapporti tra Rocco e Giovanni. Una situazione che rende problematica la ricostruzione della dinamica sociale e antropologica del conflitto e la sua aderenza ai tratti distintivi del sistema vendicatorio e della faida.

Una condizione condivisa con la maggior parte dei casi analizzati, dove raramente emergono immagini di conflitti diluiti nel tempo, alternati tra offese reciproche, stati di ostilità e pacificazioni. Ci sono indizi sugli ambiti socio-economici in cui si generano le violenze: il commercio del legname e i rapporti creditizi, inseriti nel più ampio campo delle contese per le risorse materiali; l'onore, motivo primo di contesa ma anche linguaggio attraverso cui le dispute materiali e sociali sono trasposte. Per alcuni episodi però le violenze sono descritte come il frutto della casualità, di una parola o di una bevuta di troppo, di un gioco finito male o di un incontro sbagliato. E' forse condivisibile allora l'assunto per cui "*la speranza di poter ricostruire un ciclo di vendette aiutandosi con questa tipologia di fonti è sostanzialmente vana*" (Gentile, 2007, 227).

A sostenere però l'ipotesi di dinamiche di faida e vendetta sottese alla conflittualità locale giungono due elementi: la disamina delle procedure e l'attestazione documentaria dell'*inimicitia*.

Abbiamo mostrato come la maggior parte delle violenze vennero gestite in ambito giudiziario attraverso una prospettiva marcatamente risarcitoria e compositiva, capace di armonizzarsi con il concetto di faida come sistema sociale e giuridico finalizzato al regolamento dei conflitti tra gruppi ostili. Lo spazio ampio concesso all'iniziativa delle parti, al ricorso di fideiussioni, difese *per patrem*, salvacondotti, pene del bando, multe pecuniarie, paci e interruzioni processuali, dimostra infatti come la prassi giudiziaria criminale delle *condenanze* della valle di Primiero nella seconda metà del Cinquecento rientrasse nella gamma di quei fluidi "*riti giudiziari elaborati da giuristi di diritto comune veicolanti intensamente i conflitti di faida nell'ambito di una giustizia di comunità sensibile al rispetto di un ordine della pace*" (Povolo, 2013, 85).

Altri due dati rafforzano questa tesi. In primo luogo, la dialettica tra "discorso legale" e "diritto vivente", per cui valori quali la parentela e amicizia potevano esprimersi nell'azione violenta, come nei casi di Rocco Manuali e Pietro Los, e travasarsi poi sul piano normativo nella legittimità delle difese *per patrem* e delle paci ricercate con i parenti del morto. In secondo luogo, l'assetto istituzionale, in un clima intonso da incisive interferenze del centro dominante: la presenza di cancellieri, *marzoli*, *assessori* e talora di vicari integrati nella comunità, garantiva spazi per conciliare le crescenti pretese giurisdizionali del tribunale con l'esigenza di ristabilire gli equilibri infranti attraverso prassi consuetudinarie⁶¹.

Queste dinamiche emergono chiaramente nelle dispute in cui si parlò di *inimicitia*. Quasi paradossalmente, nonostante per i criminalisti di diritto comune l'accertamento dell'*inimicitia* avesse primaria importanza⁶², solo in poche vicende essa fu però menzionata.

Nel processo per l'omicidio di Gregorio *Inderbolder*, fu la stessa vittima a suggerire il rapporto tra "*una certa sorta d'inimicitia*" e l'aggressione mortale. Ma in cosa consisteva tale "*inimicitia*"? Tra i testimoni interrogati al riguardo, solo Maria, figlia di Battista *Muraro*, oste di Fiera, rispose diffusamente:

io so che una sera in questo istade, portando io un ingistaro de aqua in casa de mio padre qua sua la Fiera, trovai su la porta della casa Piero Loso predicto, il qual era li mi adomandò se li desse da beber, et io lo detti lo ingistaro, cum lui dissi non me ne

61 Per il ruolo di mediazione affidato ai membri del foro e soprattutto ai cancellieri-notai (cfr. Faggion, 2013; Povolo, 2014).

62 Nella *Pratica* di Lorenzo Priori, impregnata di richiami alla dottrina di diritto comune, e in particolare all'opera di Giulio Claro, all'*inimicitia* era assegnato un certo peso nelle dinamiche giudiziarie. Se fosse esistita una condizione di *inimicitia* tra una delle parti e il personale giudiziario, si sarebbe rischiate l'illegittimità del processo. L'*inimico* inoltre poteva essere valutato come un testimone inaffidabile. L'accertamento di uno stato di "*inimicitia grave*" era motivo sufficiente alla citazione del reo sospetto in caso di delitto commesso occultamente, fino alla tortura. In fase di comminazione della pena, il ruolo dell'*inimicitia* tra le parti era però ridimensionato: se accertata, essa sarebbe stata considerata uno degli indizi più lievi per arrivare alla condanna. Il suo essere in ogni caso elemento indiziario, faceva sì che essa trovasse spazio nelle domande dell'interrogatorio di sospetti, rei e testimoni (Priori, 1738, 16, 30, 101–110, 153).

datti vollentieri, et li risposi che li dava vollentieri, allora venne ditto Gregorio, che dette uno schiaffo al ditto Piero, [...] et quello credo fusse la loro inimicitia (AST, UVCPp, I, 13, c. 2r).

Calato nell'arena competitiva dell'onore, l'*inimicitia* assumeva così un preciso significato culturale e sociale di stato conflittuale derivante da una pubblica offesa, che il giudice avrebbe sanzionato corroborando le due testimonianze *de visu* concordi della vittima e di Maria. Un conflitto aperto che potenzialmente avrebbe potuto sfociare in violenze, per cui gli *inimici* avrebbero dovuto prendere le debite precauzioni nel rapportarsi, come emerge sia dal processo per l'assassinio del mercante Pellegrino Someda, dove al reo fu riconosciuta l'aggravante del tradimento (*proditorio*) perché si era dimostrato falso amico della vittima, non palesando l'*inimicitia* nei suoi confronti (AST, UVCPp, I, 4), sia nelle scritture difensive di Michele Tisoto, dove si accusò chi "*imprudentemente l'offese, non vi essendo tra loro alcuna inimicitia ne contesa*" che avesse potuto far pensare all'imputato di essere eventuale vittima di un agguato (AST, UVCPp, I, 32, c. 1v).

Queste dinamiche suggeriscono come l'*inimicitia* fosse vissuta come uno *status* relazionale che, per essere funzionale alla gestione dei conflitti, doveva essere presente nella coscienza e nella memoria almeno dei singoli e dei gruppi a confronto, se non dell'intera comunità, attraverso atteggiamenti espressivi dell'ostilità. La devianza da tale norma ne avrebbe messo in pericolo la legittimità sociale, creando dubbi e smarrimento riguardo alla sua effettiva esistenza e innescando processi sanzionatori da parte della comunità⁶³. La semantica giuridico-sociale dell'*inimicitia* nel contesto locale parrebbe allora inserirsi nella fortunata collocazione concettuale quale sinonimo di "faida", intesa come "*a state of continuous animosity in which violent actions taken might be retaliation of a more generalised injury*", distinta dalla "vendetta" come espressione di "*vengeance of limited extent for specific injury*" (Dean, 1997), frequentata da numerosi studi sull'Europa mediterranea⁶⁴. Le nostre fonti però mostrano come la consapevolezza dell'*inimicitia* da parte di contendenti e testimoni si verificasse solo in un momento di avvenuta ritorsione violenta o azione vendicativa per un'offesa precisa. Si enucleano così le difficoltà di un possibile riscontro nelle pratiche conflittuali della valle di una rigida distinzione concettuale tra "vendetta" e "*inimicitia*". Lo stesso dato della prassi giudiziaria ci ricorda inoltre come l'accertamento giuridico dell'*inimicitia* tra vittima e offensore non sembra costituire affatto un discrimine per la delineazione di una ritualità "risarcitoria". Istituti come la difesa *per patrem* e la pena del bando trovarono infatti spazio sia in procedimenti in cui l'*inimicitia* fu appurata sia in altri dove non fu nemmeno menzionata. Ciò dimostra come gli scrupoli giuridici perdessero consistenza a fronte delle necessità di comporre le fratture sociali della "piccola comunità", evidenziando come, a livello culturale, fosse la violazione violenta dell'onore, inteso nelle sue molteplici sfaccettature, ad essere deter-

63 Emblematica in tal senso la deposizione di Antonio *Lucianus* nel processo per l'omicidio di Gregorio *Inderbolder*. Egli negò infatti l'esistenza di *inimicitia* tra la vittima e l'uccisore in quanto li aveva visti lavorare insieme nei boschi molte volte prima dell'aggressione (AST, UVCPp, I, 13, 2v).

64 Tesi di fondo condivise per esempio in Zorzi (2002), Carroll (2006), Gentile (2007).

minante per esplicitare la presenza di rapporti di faida in corso, più che l'*inimicitia* per sé stessa. Alla luce di queste osservazioni, pare dunque opportuno considerare l'*inimicitia* come elemento integrante, ma non esaustivo o irrinunciabile, della faida o della vendetta intese come sistema di gestione dei conflitti e come concetti onnicomprensivi delle due distinte rappresentazioni tradizionali (Muir, 1993, XXIII–XXIV; Bellabarba, 1996, 31; Povo, 2013).

Al netto di queste riflessioni concettuali, che dovranno essere ulteriormente approfondite, possiamo concludere tale contributo affermando come l'innovativa prospettiva metodologica di indagine della ritualità processuale ci ha permesso di riconoscere come anche all'interno di un contesto apparentemente marginale della contea del Tirolo, nel cuore dell'età moderna, il sistema formale delle istituzioni giudiziarie potesse coniugarsi con il sistema informale della vendetta, in forme non dissimili da quanto riscontrato per la Terraferma veneta, in nome di un ordine che aveva come premessa ineliminabile il ristabilimento della pace comunitaria. Sarebbero però bastati pochi decenni perché il sistema giudiziario "comunitario" locale fosse messo in discussione dalle intromissioni delle magistrature e degli interventi legislativi del centro dominante enipontano, aprendo nuovi scenari nei fluidi rapporti tra faida e amministrazione della giustizia criminale entro i confini della valle.

FAJDA NA MEJI: DRUŽBENI KONFLIKTI IN PRAVNI OBIČAJI
TIROLSKEGA FEVDA DOLINE PRIMIERO V DRUGI
POLOVICI 16. STOLETJA

Samuele RAMPANELLI

Via della Molinara 5, Trento, Italija
e-mail: samuele.rampanelli@gmail.com

POVZETEK

Med preučevanjem fajde in maščevanja so se nekateri zgodovinarji osredotočili na njun obstoj ter trajnost v času novega veka tako italijanskih kot nemških podeželskih in gorskih skupnosti, ki so redko poznale družbeno razslojenost in imele široko institucionalno avtonomijo v primerjavi z urbanimi in osrednjimi centri moči. Tovrstne študije do sedaj niso posegale na območje takoimenovane »Tirolske Italije«, južni del homogene habsburške županije.

Namen te raziskave je, preko zgodovinopisnega pristopa in pravne antropologije, rekonstrukcija odnosov med družbenimi konflikti, običaji v procesih in kazenskega pravosodja v dolini Primiero, tirolsko fevdalno jurisdikcijo na meji z Beneško republiko, ki je kolebala med politično pripadnostjo nemškemu in kulturno pripadnostjo italijanskemu svetu.

Analiza ustavnega profila pravnega sistema, sestave sodišč, pravnih običajev in praks, ki izhajajo iz sodnih spisov druge polovice 16. stoletja, kaže na izrazit pomen skupnosti v pravnih praksah, katerih namen je bil omejiti nasilno lokalno konfliktnost s pomočjo običajnih praks in inštitucij, v skladu s tem kar je že bilo ugotovljeno za skupnosti, katerih pravni sistem je temeljil na običajnem pravu. Poleg tega je poglobitev retoričnih predstav konflikta omogočala lokalno ohranjanje dinamik fajde in maščevanja, podobne opisom in interpretacijam iz bližnjega beneškega območja.

Ključne besede: Tirolska, Primiero, 16. stoletje, fajda, sovraštvo, pravica, običajno pravo

FONTI E BIBLIOGRAFIA

- AST, UVCPp** – Archivio di Stato di Trento (AST), Ufficio vicariale e capitanale, Giudizio distrettuale bavaro e Giudicatura di pace di (Fiera di) Primiero, Ufficio vicariale capitanale di (Fiera) di Primiero – Penali, b. 25, (UVCPp).
- AST, “Atti dei notai-giudizio di Primiero”** – Archivio di Stato di Trento (AST), Atti dei notai-giudizio di Primiero, Scopoli Ugolino, b. 2434, vol. I.
- AST, “Atti dei notai-giudizio di Primiero”** – Archivio di Stato di Trento (AST), Atti dei notai-giudizio di Primiero, Scopoli Gianfrancesco, b. 2429, vol. I.
- Ago, R. (1994):** La feudalità in età moderna. Roma-Bari, Laterza.
- Alessi, G. (2001):** Il processo penale. Profilo storico. Roma-Bari, Laterza.
- Andreozzi, D. (1993):** Nascita di un disordine. Una famiglia signorile e una valle piacentina tra XV e XVI secolo. Milano, Edizioni Unicopli.
- Aymard, M. (1987):** Amicizia e convivialità. In: Ariés P. & G. Duby (eds.): La vita privata dal Rinascimento all’Illuminismo. Roma-Bari, Laterza, 360–365.
- Bellarbarba, M. (1989):** Un principato alla frontiera dell’Impero tra XV e XVI secolo. In: Castelnuovo, E. (ed.): Imago lignea. Sculture lignee nel Trentino dal XIII al XVI secolo. Trento, Temi, 22–29.
- Bellarbarba, M. (1996):** La giustizia ai confini. Il Principato vescovile di Trento agli inizi dell’età moderna. Bologna, Il Mulino.
- Bellarbarba, M. (2001):** Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell’Italia moderna. In: Bellabarba, M., G. Schwerhoff & A. Zorzi (eds.): Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna. Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 189–213.
- Bellarbarba, M. (2002):** Il principato vescovile di Trento dagli inizi del XVI secolo alla guerra dei Trent’anni. In: Bellabarba M. & G. Olmi (eds.): Storia del Trentino. L’età moderna. Bologna, Il Mulino, IV, 15–70.
- Bellarbarba, M. (2004):** Il principato vescovile di Trento nel Quattrocento: poteri urbani e poteri signorili. In: Castagnetti, A. (ed.): Storia del Trentino. L’età medievale. Bologna, Il Mulino, III, 385–415.
- Bellarbarba, M. (2007):** Ordine congiunto e ordine stratificato: note sul diritto di faida e territorio nel tardo Medioevo. In: Prosperi, A., P. Schiera & G. Zarri (eds.): Chiesa cattolica e mondo moderno: scritti in onore di Paolo Prodi. Bologna, Il Mulino, 387–402.
- Bellarbarba, M. (2008):** La giustizia nell’Italia moderna. XVI-XVIII secolo. Roma-Bari, Laterza.
- Bellarbarba, M. (2015):** Legal Transfer and Connected Histories: the Trentino and Tyrolean Legal Models of the Early 1500s. In: Bellabarba, M., H. Obermair & S. Hitomi (eds.): Communities and Conflicts in the Alps from the Late Middle Ages to Early Modernity. Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 39–55.
- Berman, H. J. (2010):** Diritto e rivoluzione, II. L’impatto della riforma protestante sulla tradizione giuridica occidentale. Bologna, Il Mulino.

- Bernardin, G. (2010a):** Transacqua nel Cinquecento. La comunità e il suo territorio negli estimi dell'Archivio storico: 1529, 1562. Inizio XVII secolo. Transacqua, Comune di Transacqua.
- Bernardin, G. (2010b):** Un territorio di frontiera tra la contea del Tirolo e la Repubblica di Venezia. Storie di uomini e comunità nella Valle di Primiero nel Quattrocento, tesi di laurea, Corso di dottorato di ricerca in storia: culture e strutture delle aree di frontiera. Università degli studi di Udine, relatrice Flavia De Vitt.
- Bertagnolli, L. (2011):** Giacomo Castelrotto e la signoria dei Welsperg in Valle di Primiero. Tonadico, Ente Parco di Paneveggio-Pale di San Martino.
- Bonazza, M. (2001):** Il fisco in una statualità divisa: impero, principi e ceti in area trentino-tirolese nella prima età moderna. Bologna, Il Mulino.
- Bossy, J. (1983):** Postscript. In: Bossy, J. (ed.): *Disputes and Settlements: Law and Human Relations in the West*. Cambridge, Cambridge University Press, 287–293.
- Bossy, J. (1998):** Dalla comunità all'individuo. Per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna. Torino, Einaudi.
- Broggio, P. & M. P. Paoli (eds.) (2011):** Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna. Roma, Viella.
- Brunner, O. (1983):** Terra e potere. Strutture pre-statutali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale. Milano, Giuffrè.
- Burguière, A. & F. Lebrun (1988):** Le cento e una famiglie d'Europa. In: Burguière, A., C. Klapisch-Zuber, M. Segalen & F. Zonabend (eds.): *Storia universale della famiglia. L'età moderna e contemporanea*. Milano, Mondadori, II, 19–93.
- Carlini, A. & M. Saltori (2005):** Sulle rive del Brenta. Musica e cultura attorno alla famiglia Buffa di Castellalto (sec. XVI–XVIII). Trento, Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari ed archivistici.
- Carroll, S. (2006):** *Blood and Violence in Early Modern France*. Oxford, Oxford University Press.
- Casey, J. (1991):** *La famiglia nella storia*. Roma-Bari, Laterza.
- Chittolini, G. (1996):** *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV–XVI)*. Milano, Edizioni Unicopli.
- Cole, J. W. & E. R. Wolf (2000):** *La frontiera nascosta. Ecologia ed etnicità fra Trentino e Sudtirolo*. Roma-San Michele all'Adige, Carocci-Museo degli usi e costumi della gente trentina.
- Corazzol, G. (1997):** *Cineografo di banditi su sfondo di monti. Feltre 1634–1642*, Milano-Feltre, Edizioni Unicopli-Libreria Pilotto editrice.
- Dean, T. (1997):** *Marriage and Mutilation: Vendetta in Late Medieval Italy*. *Past and Present*, 157, 3–36.
- di Bella, M. P. (1992):** *Name, blood and miracles: the claims to renown in traditional Sicily*. In: Peristiany, J. G. & J. Pitt-Rivers (eds.): *Honour and grace in anthropology*. Cambridge, Cambridge University Press, 151–165.
- Dinges, M. (2001):** *Usi della giustizia come elemento di controllo sociale nella prima età moderna*. In: Bellabarba, M., G. Schwerhoff & A. Zorzi (eds.): *Criminalità e giustizia*

- in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna. Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 285–324.
- Ehrlich, E. (1976):** I fondamenti della sociologia del diritto. Milano, Giuffrè.
- Faggion, L. (2013):** La pacificazione e il notaio nel vicariato di Valdagno nel secondo Cinquecento. *Acta histriae*, 21, 1, 93–106.
- Federico, M. A. (2006):** I confini difficili. La diocesi di Feltre tra Repubblica veneta e Impero nei secoli XVI–XVIII. Milano, Edizioni Unicopli.
- Fioravanti, M. (2016):** Stato e costituzione. In: Fioravanti, M. (ed.): *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*. Roma-Bari, Laterza, 3–36.
- Friedman, L. (1978):** Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali. Bologna, Il Mulino.
- Gentile, M. (2007):** La vendetta di sangue come rituale. Qualche osservazione sulla Lombardia fra Quattro e Cinquecento. In: Salvestrini, F., G. M. Varanini, & A. Zangarini (eds.): *La morte e i suoi riti in Italia tra Medioevo e prima Età moderna*. Firenze, University Press, 209–241.
- Goodrich, P. (1987):** *Legal discourse. Studies in linguistic, rhetoric and legal analysis*. London, MacMillan.
- Goody, J. (2000):** *La famiglia nella storia europea*. Roma-Bari, Laterza.
- Grossi, P. (1995):** *L'ordine giuridico medievale*. Roma-Bari, Laterza.
- Guglielmotti, P. (1995):** Territori senza città. Riorganizzazioni duecentesche del paesaggio politico nel Piemonte meridionale. *Quaderni storici*, XXX, 90, 765–798.
- Hattori, Y. (2015):** Community, communication and political integration in the Late Medieval Alpine Regions. Survey from a Comparative Viewpoint. In: Bellabarba, M., H. Obermair & S. Hitomi (eds.): *Communities and Conflicts in the Alps from the Late Middle Ages to Early Modernity*. Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 13–38.
- Kuehn, T. (2009):** Conflicts Resolutions and Legal Systems. In: Lasing, C. & E. D. English (eds.): *A Companion to the Medieval World*. Malden-Oxford, Wiley-Blackwell, 335–353.
- Langbein, J. H. (1974):** *Prosecuting Crime in the Renaissance*. Cambridge Mass., Harvard University Press.
- Lenman, B. & G. Parker (1980):** The State, the Community, and the criminal Law in Early Modern Europe. In: Gatrell, V. A. C., B. Lenman & G. Parker (eds.): *Crime and the law. The social history of crime in Western Europe since 1500*. London, Europa Publication Limited, 11–41.
- Marcarelli, M. (1997):** La “community law” e gli atti di pace nella Carnia in età moderna. *Terra d’Este*, 14, 101–124.
- Marcarelli, M. (2007):** La difesa penale nei tribunali signorili friulani (secoli XVII e XVIII). In: Povo, C. (ed.): *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo stato territoriale*. Bologna, Il Mulino, 323–360.
- Marchetti, P. (2001):** I limiti della giurisdizione penale. Crimini, competenza e territorio nel pensiero giuridico tardo-medievale. In: Bellabarba, M., G. Schwerhoff & A. Zorzi (eds.): *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi*

- giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna. Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 85–99.
- Montebello, G. A. (1793):** Notizie storiche topografiche e religiose della Valsugana e di Primiero. Rovereto, Luigi Marchesani stampatore.
- Muir, E. (1993):** Mad Blood Stirring. Vendetta and Factions in Friuli during the Renaissance. Baltimore-London, The John Hopkins University Press.
- Muir, E. (2000):** Riti e rituali dell'Europa moderna. Milano, Rizzoli.
- Nequirito, M. (1988):** Principi, feudi, comunità nella Valsugana del Settecento. In: Mozzaresi, C. (ed.): L'ordine di una società alpina. Tre studi e un documento sull'antico regime nel principato vescovile di Trento. Milano, F. Angeli.
- Netterstrøm, J. B. (2007):** Introduction. The Study of feud in Medieval and Modern History. In: Netterstrøm, J. B. & B. Poulsen (eds.): Feud in Medieval and Early Modern Europe. Aarhus, Aarhus University Press, 9–68.
- Niccoli, O. (2007):** Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento. Roma-Bari, Laterza.
- Occhi, K. (1999):** La famiglia Welsperg. Note per una storia. El campanon. Rassegna di Feltre e del suo territorio, 32, 4, 22–26.
- Occhi, K. (2002):** La sezione di Primiero dell'Archivio Welsperg. Tonadico, Ente Parco di Paneveggio-Pale di San Martino.
- Occhi, K. (2007):** Boschi e mercanti. Traffici di legname tra la contea di Tirolo e la Repubblica di Venezia (secoli XVI–XVII). Bologna, Il Mulino.
- Palme, R. (1986):** Frühe Neuzeit (1490–1665). Geschichte des Landes Tirol, Band 2, Bozen, Athesia.
- Pistoia, U. (1992):** La valle di Primiero nel Medioevo. Gli statuti del 1367 e altri documenti inediti. Venezia, Deputazione di Storia Patria per le Venezie.
- Pistoia, U. (2001):** Un avamposto dei conti del Tirolo verso la pianura veneta. Primiero tra XIV e XV secolo. In: Granello, G. (ed.): Federico IV d'Asburgo e la contea vescovile di Feltre. Feltre, Comune di Feltre, 53–63.
- Pitt-Rivers, J. (1976):** Il popolo della Sierra. Torino, Rosenberg & Sellier.
- Pitt-Rivers, J. (1977):** The fate of Shechem or the politics of sex. Essays in the anthropology of the Mediterranean. Cambridge, Cambridge University Press.
- Pitt-Rivers, J. (1992):** Postscript: the place of grace in anthropology. In: Peristiany, J. G. & J. Pitt-Rivers (eds.): Honour and grace in anthropology. Cambridge, Cambridge University Press, 215–245.
- Povolo, C. (1997):** L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinquecento e Seicento. Sommacampagna, Cierre.
- Povolo, C. (1999):** Introduction. Acta Histriae, IX, I–LIV.
- Povolo, C. (2000):** Stereotipi imprecisi. Crimini e criminali dalle sentenze di alcuni tribunali della Terraferma veneta (secoli XVI–XVIII). Vicenza, Campisi.
- Povolo, C. (2004):** Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi. In: Chiodi G. & C. Povolo (eds.): L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI–XVIII). II: Retoriche, stereotipi, prassi. Sommacampagna, Cierre, 87–96.

- Povolo, C. (2007):** Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. In: Povolo, C. (ed.): *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo stato territoriale*. Bologna, Il Mulino, 15–107.
- Povolo, C. (2008):** La piccola comunità e le sue consuetudini. In: *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e Sassari*. Soveria Mannelli, Rubettino, II, 591–642.
- Povolo, C. (2013):** Faida e vendetta tra consuetudini e riti processuali. *Storica*, LVI–LVII, 53–104.
- Povolo, C. (2014):** La terza parte. Tra liturgie di violenza e liturgie di pace: mediatori, arbitri, pacieri, giudici. *Acta histriae*, 22, 1, 1–16.
- Povolo, C. (2015):** Feud and vendetta: customs and trial rites in Medieval and Modern Europe. A legal-anthropological approach. *Acta Histriae*, 23, 2, 195–244.
- Povolo, C. (2017):** La pietra del bando. Vendetta e banditismo in Europa tra Cinque e Seicento. *Acta Histriae*, 25, 1, 21–56.
- Priori, L. (1738):** *Prattica criminale secondo il ritto delle leggi della Serenissima Repubblica di Venetia*. Venezia [1. ed. 1622].
- Racchini, C. (1875):** Genealogia dei conti de Welsperg discendenti degli antichi Guelfi d'Altdorf. *Giornale araldico-genealogico-diplomatico*, II, 8-9, 1–40.
- Raggio, O. (1990):** *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*. Torino, Einaudi.
- Reinle, C. (2003):** *Bauernfehden. Studien zur Fehdeführung Nichtadliger im spätmittelalterlichen römisch-deutschen Reich, besonders in den bayerischen Herzogtümern*. Wiesbaden, F. Steiner.
- Reinle, C. (2007):** Peasant's Feud in Medieval Bavaria (Fourteenth-Fifteenth Century). In: *Netterstrøm, J. B. & B. Poulsen (eds.): Feud in Medieval and Early Modern Europe*. Aarhus, Aarhus University Press, 161–174.
- Riedmann, J. (2001):** *La Valsugana nei secoli X–XIV*. In: *Granello, G. (ed.): Federico IV d'Asburgo e la contea vescovile di Feltre*. Feltre, Comune di Feltre, 33–45.
- Römer a Maretsch, J.:** *Statuta comitatus Tyrollis per Iacobum Romer a Maretsch e vulgari in latinum sermonem traducta*, Trento, Biblioteca san Bernardino, ms. P-463, [1756], “copiato l'anno 1756 da p. Vigilio da Trento”.
- Rouland, N. (1992):** *Antropologia giuridica*. Milano, Giuffrè.
- Sbriccoli, M. (2001):** Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase di studi della storia della giustizia criminale. In: *Bellabarba, M., G. Schwerhoff & A. Zorzi (eds.): Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna*. Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 345–364.
- Smail, D. L. (1996):** *Common Violence: Vengeance and Inquisition in Fourteenth-Century Marseille*. *Past & Present*, 151, 28–59.
- Smail, D. L. (2003):** *The consumption of justice: emotions, publicity, and legal culture in Marseille, 1264–1423*. Ithaca, Cornell University Press.
- Smail, D. L. (2007):** *Faction and feud in Fourteenth century Marseille*. In: *Netterstrøm, J. B. & B. Poulsen (eds.): Feud in Medieval and Early Modern Europe*. Aarhus, Aarhus University Press, 113–134.

- Van Caenegem, R. C. (1991):** I signori del diritto. Giudici, giuristi e professori nella storia europea. Milano, Giuffrè.
- Verdier, R. (1980):** Le système vindicatoire. In: Verdier, R (ed.): Vengeance et pouvoir dans quelques sociétés extra occidentales. Paris, Editions Cujas, 12–42.
- Voce “Consilia”.** Enciclopedia Italiana Treccani, 1931, (<http://www.treccani.it/>, 19.4.2016).
- Wickham, C. (2000):** Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo, Roma, Viella.
- Zamperetti, S. (1991):** I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall’espansione territoriale ai primi decenni del Seicento. Venezia, Il Cardo.
- Zemon Davis, N. (1992):** Storie d’archivio. Racconti di omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento. Torino, Einaudi.
- Zorzi, A. (2002):** La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale. In: Delle Donne, R. & A. Zorzi, A. (eds.): Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch. Firenze, University Press, 135–170.

VENDETTA E BANDITISMO NELLA TERRAFERMA VENETA
DEL SECONDO DECENNIO DEL SEICENTO:
IL CASO DI ZUANNE DALLE TAVOLE

Luca ROSSETTO

Università Ca' Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici, Dorsoduro 3484/D, 30123,
Venezia, Italia
e-mail: luca.rossetto@unive.it

SINTESI

Tra il 1616 e il 1618 le più importanti magistrature veneziane furono investite del caso di una banda di individui che scorrazzava nel Trevigiano e aree confinanti (Padovano e Vicentino), rendendosi responsabile, tra l'altro, di azioni quali ruberie, incendi e omicidi. Protagonista inafferrabile di tali episodi e capo indiscusso di quel gruppo di uomini era Zuanne Dalle Tavole, un ex sacerdote. La ricostruzione della sua avventurosa vicenda e l'analisi delle contromisure messe in atto dalla Dominante, anche con l'ausilio delle autorità territoriali a ciò delegate, per neutralizzarne l'operato, costituiscono il nucleo principale del contenuto del presente contributo.

Parole chiave: Repubblica di Venezia, Terraferma, faida, vendetta, banditismo, procedure legali, controllo sociale

VENGEANCE AND BANDITRY IN THE VENETIAN MAINLAND
OF THE SECOND DECADE OF THE SEVENTEENTH CENTURY:
THE CASE OF ZUANNE DALLE TAVOLE

ABSTRACT

Between 1616 and 1618 the most important institutions of the Republic of Venice had to deal with the case of a band of individuals, which ran around in the territories of Treviso and bordering areas (Padovano and Vicentino). That band was accused of being responsible of several robberies, arsons and murders. The uncatchable protagonist of those events and the undisputed leader of that group was a very peculiar person: Zuanne Dalle Tavole, a former priest. The reconstruction of his adventurous story and the analysis of the countermeasures adopted against him by the institutions in Venice and in the Venetian Mainland represent the core of this article.

Keywords: Republic of Venice, Venetian Mainland, feud, vengeance, banditry, legal process, social control

PREMESSA

Tra il 1616 ed il 1618, e più precisamente specie tra il settembre del 1616 ed il settembre del 1617, le più importanti magistrature veneziane, Consiglio dei Dieci in primis, furono investite del caso di una banda di individui che scorrazzava nel territorio trevigiano¹ delle podesterie di Castelfranco ed Asolo², con sconfinamenti nel Padovano, nel Vicentino e nel Bassanese, accusata di essere responsabile, tra l'altro, di azioni quali ruberie, incendi ed omicidi. Protagonista inafferrabile di tali episodi e capo indiscusso di quel gruppo di uomini era un soggetto molto particolare: Zuanne Dalle Tavole, già pievano della parrocchia di Bessica, situata nella stessa podesteria castellana.

Tale pieve, nel XII secolo facente capo al vescovo di Treviso, era passata nelle mani degli Ezzelini, transitata sotto il controllo del comune capoluogo della Marca e quindi, con i Veneziani, inglobata nell'unità territoriale della podesteria di Castelfranco, ma vicina appunto anche ad un'altra importante podesteria coinvolta, come visto, nella vicenda riguardante il Dalle Tavole, quella di Asolo³.

Le principali località interessate dalle azioni del sacerdote e dei suoi complici tra il dicembre del 1616 ed il settembre del 1617 (in primis Loria, Godego, San Zenone, Maser) erano poste tutte lungo un itinerario longitudinale est-ovest che intersecava due importanti direttrici di comunicazione provenienti da nord, o, come si usava dire, dalla 'Germania', che 'sfociavano' nella pianura veneta: la prima scendeva da Feltre, attraverso la valle del Piave, per giungere a Montebelluna; la seconda, invece, da Trento, attraverso la Valsugana, per giungere a Bassano. Ebbene, come si osserverà, la scelta della banda e del suo capo di operare tra questi assi viari era tutt'altro che casuale e risultò anzi determinante per scatenare la reazione quanto mai determinata delle magistrature della Dominante⁴.

- 1 Treviso, con parte del territorio afferente alla Marca Trevigiana, entrarono nella sfera del controllo veneziano nel 1339 (con la sottrazione del medesimo territorio agli Scaligeri) e vennero tenuti sino al 1381, allorché furono ceduti ai Duchi d'Austria. La seconda acquisizione, definitiva, si ebbe nel 1388-89, quando Treviso stessa fu strappata, per il tramite dei Viscontei, ai Da Carrara, i quali ne avevano fatto acquisto nel 1384 proprio dai Duchi d'Austria. Per una breve sintesi a riguardo, si veda Rossetto (2008, 42).
- 2 Per quanto concerne le cittadine più importanti del territorio trevigiano, va ricordato come nelle stesse sedessero dei Podestà veneziani sottoposti (non sempre con le medesime modalità e per le stesse materie, però) al Podestà-Capitano di Treviso: così a Mestre, Asolo, Castelfranco, Motta, Noale, Oderzo, Portobuffolè, Serravalle e Castelnuovo di Quero (anche se qui, a dire il vero, vi era un Rettore col titolo di Castellano). Situazioni peculiari caratterizzavano poi alcune realtà: ad esempio i contadi di San Polo di Piave, di Collalto e di Valmarino, organizzati in strutture feudali più o meno atipiche (talora derivate dal fatto che la Repubblica si era trovata ad investire di un feudo personaggi particolarmente benemeriti, specie per via di imprese militari). Anche nei paesi minori di campagna, infine, seppur piccolissimi, vi era un minimo di struttura amministrativa locale, di solito incentrata sulle rappresentanze dei capifamiglia ('uomini di comun') e sui 'merighi'. Su tali cenni, si veda Rossetto (2008, 42).
- 3 Sulla storia locale della pieve di Bessica e della sua comunità, si vedano Marcon (1999), Cecchetto (2004) e Sartoretto (2007).
- 4 Questo articolo costituisce il primo contributo scritto originato da una ricerca *in fieri* e condotta, a livello documentario, presso l'Archivio di Stato di Venezia (d'ora in avanti ASVe), principalmente nei fondi relativi al Consiglio dei Dieci e al Senato, presso l'Archivio di Stato di Treviso (d'ora in avanti ASTv), in primis nei fondi dell'Archivio Storico Comunale e presso l'Archivio Storico Diocesano di Treviso (d'ora in avanti ASDTv), nei fondi della Curia Vescovile.




Fig. 1: Mappa da satellite di una parte del territorio trevigiano con indicata l'ubicazione della località di Bessica. Due importanti direttrici commerciali provenienti da nord, dalla 'Germania' (contrassegnate dalle due linee oblique), sfociavano una a Montebelluna (evidenziata con un cerchio, a destra) attraverso la valle del Piave e l'altra a Bassano (evidenziata con un altro cerchio, a sinistra) attraverso la Valsugana. L'attività della banda del Dalle Tavole si svolse per lo più lungo un itinerario longitudinale est-ovest che finiva anche per intersecare tali direttrici (Photo: © Google Maps 2016)

Fig. 1: Satellite map of a part of the territories of Treviso with the mark of the village of Bessica. Two important commercial routes from the North, from 'Germany' (indicated by the two diagonal lines), debouched the first one in Montebelluna (circled on the right) through the Valle del Piave and the second one in Bassano (circled on the left) through the Valsugana. The activity of Zuanne Dalle Tavole and of his band was concentrated mainly along a longitudinal east-west itinerary that also crossed those two commercial routes (Photo: © Google Maps 2016)

I PROTAGONISTI

A questo proposito va subito evidenziato come la complessità della vicenda abbia implicato appunto il coinvolgimento di un numero assai rilevante di attori istituzionali, a Venezia e nella Terraferma. Certamente, come già ricordato, il Consiglio dei Dieci, vero e proprio *dominus* dell'azione giudiziaria punitiva. Ma anche il Collegio, il cosiddetto 'cervello della Repubblica' (composto dai sei Savi Grandi, dai cinque Savi di Terraferma e dai cinque Savi agli Ordini) che nella sua forma di Pien Collegio, e cioè con la partecipazione della Signoria (Doge, sei Consiglieri Ducali e tre Capi della Quarantia) dovette confrontarsi nelle proprie sedute con il Nunzio Apostolico, il rappresentante diplomatico del papa a Venezia, essendo il Dalle Tavole un 'criminale' del tutto singolare, un sacerdote: elemento che rese determinante anche la funzione e l'intervento dei Consultori in Iure, tra i quali, lo stesso Paolo Sarpi. Ma interessati furono anche il Senato, che si dovette occupare, tra l'altro, di predisporre unità militari di perlustrazione del territorio; l'Avogaria di Comun, attiva in particolare durante la detenzione del Dalle Tavole fuori dallo Stato Veneto; e ancora gli Inquisitori di Stato, che operarono pure attraverso l'azione di alcuni 'confidenti' presenti tra il personale di servizio della residenza del Nunzio in laguna.

Per non parlare appunto della Terraferma, con l'azione innanzitutto del Podestà e Capitano di Treviso, del Podestà di Castelfranco, di quello di Asolo e dei Rettori di molte altre località (Bassano, Padova, Vicenza, Feltre), o dei rappresentanti della Repubblica inviati fuori dai confini della stessa: il Residente in Mantova e l'Ambasciatore a Roma. Tutti protagonisti chiamati in causa, così come le autorità religiose del Vescovo di Treviso e del Legato Pontificio a Ferrara, dalla avventurosa vita del prete e dei suoi complici, circa trenta complessivamente, di cui una buona parte coinvolti solo in alcune azioni criminose, con un gruppo di fedelissimi costituito invece da meno di una decina di individui.

Ma chi era veramente Zuanne Dalle Tavole? Chi i suoi compagni più fidati? E a che destino andarono incontro?

Zuanne Dalle Tavole era appunto l'ex pievano di Bessica. Originario di Treviso, proveniva da una famiglia notevole della città. Nello stesso periodo un certo Rizzo Dalle Tavole svolgeva infatti le funzioni di 'nodaro del Maleficio' nel capoluogo della Marca (ASTv, AN, II, SM, F, 982, 118 v) ed un ben conosciuto Lucilio Dalle Tavole era dottore in teologia e prelato (Battaglia, 1823, XXXII). Avviata l'attività di capobanda alla fine del 1616, pur rimanendo nei pressi del territorio sopradescritto, Zuanne era sempre riuscito a sottrarsi alla cattura, fino a quando, nel settembre del 1617, aveva ritenuto prudente passare i confini e rifugiarsi a Sabbioneta, una importante località del mantovano che già aveva frequentato nei momenti di maggior pericolo per la sua libertà⁵. Ma proprio qui venne fermato, imprigionato ed infine, nel gennaio del 1618, nonostante le richieste veneziane per riaverlo in patria, consegnato dal rappresentante della famiglia Gonzaga, che reggeva la città, ad un emissario del Legato di Ferrara, che lo fece trasferire, di fatto, in territorio pontificio (ASVe, S, D, DAR, R, F, 78, 330 r – 331 v). A nulla valsero i tentativi della Repubblica perché fosse ricondotto in laguna

5 ASVe, S, D, T, F, 226, lettera del Podestà e Capitano di Treviso, Nicolò Barbarigo, del 21 settembre 1617.

e finanche di avvelenarlo (ASVe, CX, D, R, R, V, 88 v; ASVe, S, D, S, R, F, 8, 308 r – 309 r). Solo nel novembre del 1619 (e quindi quasi due anni dopo) l'ambasciatore veneto Girolamo Soranzo comunicò al Senato di aver appreso dal Governatore di Roma che il Dalle Tavole aveva confessato tredici delitti e che per questo sarebbe stato giustiziato entro breve tempo (ASVe, S, D, DAR, R, R, A11, 135 r). Eppure sulla testa del sacerdote pendeva già una sentenza emanata dal Podestà e Capitano di Treviso, Nicolò Barbarigo, con delega e autorità del Consiglio dei Dieci, sin dal 23 settembre 1617 (ASTv, AN, II, SM, F, 982, 16 r). Sentenza alla quale riuscì a scampare il suo fedele servitore Piero Sacchetto, ma non altri quattro fedelissimi, che, dopo aver riparato con lui a Sabbioneta e dopo essere stati catturati, diversamente da quanto poi avvenne per il Dalle Tavole stesso, furono riconsegnati ai veneziani.

Innanzitutto una giovane ragazza ventenne di Loria, Oliva Chiappina. Figura interessantissima non solo e non tanto perché unica componente femminile della banda, quanto piuttosto perché al contempo 'concubina' del prete, ma anche, in un mondo particolare quale quello della marginalità e del banditismo in cui evidentemente anche i tradizionali rapporti di relazione affettiva tra uomo e donna erano più sfumati e variamente declinabili⁶, moglie di un altro complice del sacerdote, Paulino Petreio, amico dello stesso perché proveniente anch'egli da una famiglia notevole di Treviso. La Chiappina, Petreio e altri due compagni, Iseppo Munarotto e Vendrame Faronato, vennero, come detto, riconsegnati ai veneziani ed il 21 maggio del 1618, proprio in virtù della già citata sentenza del Podestà e Capitano di Treviso del settembre 1617, per ordine del Consiglio dei Dieci furono impiccati tra le due colonne di Piazza San Marco (ASVe, PSS, F, 849, ad).

Diverso destino, un destino molto frequente nello sfaccettato mondo del banditismo dell'epoca, ebbe invece un altro componente del gruppo, Medoro Razzolino da Asolo. Catturato anch'esso a Sabbioneta, riuscì ad evadere col compagno Curtio Apollonio da Romano. Nel giugno del 1618 entrambi ricomparvero nelle loro zone di provenienza, dove furono in grado di compiere l'ennesima rapina. Ma, sentendosi probabilmente braccati e senza via di fuga, poco dopo l'Apollonio decise di tradire Razzolino, lo uccise e ne portò la testa mozzata allo stesso al Podestà di Treviso, liberandosi in questo modo dal provvedimento del bando che gravava su di lui e che doveva tenerlo lontano in perpetuo da tutti i territori della Repubblica, provvedimento dal quale era stato colpito con la sentenza del settembre 1617⁷.

Naturalmente tra i protagonisti di questa vicenda non possono non essere annoverate anche le vittime delle azioni del Dalle Tavole e dei suoi accoliti.

Persone di diversa provenienza ed estrazione sociale, ma soprattutto oggetto dell'attenzione del Dalle Tavole stesso per svariate motivazioni, che produssero a loro volta

6 A questo proposito, per un approfondimento di carattere storico-antropologico del concetto di *double standard* della moralità sessuale applicato alla figura femminile in diverse culture a confronto (con particolare riferimento a quella mediterranea), si veda Pitt-Rivers (1977, 74-75). Alla luce del medesimo concetto, invece, per uno studio anche sui personaggi delle 'donne criminali' e sulle tipologie di delitti da loro commessi, specificamente, ma non solo, in ambito americano, si veda Friedman (1993).

7 ASVe, S, D, DR, TV, F, 15, dispaccio del Podestà e Capitano di Treviso, Giovanni Barbarigo, del 7 giugno 1618.

altrettanto differenti reazioni da parte delle autorità veneziane e che, lo si vedrà, si rivelarono più o meno determinanti per la sorte del sacerdote e della sua banda in generale.

All'interno di questo quadro risulta comunque possibile, pur con tutti i limiti che riguardano ogni tentativo di schematizzazione e di classificazione, individuare tre principali categorie di vittime.

Apparentemente Alvise Loredan poco o nulla ha a che vedere con Zuanne e Bartolomeo Moretto. Pur risiedendo tutti a Bessica, il primo è un diciottenne esponente di un ramo minore del lignaggio dei Loredan (ASVe, Barbaro, Arbori, vol. IV/19, c. 355), ma comunque abitante in una dimora padronale con stalle e barchessa, pozzo e mulino. Gli altri due sembrano provenire da un ambiente certamente più umile. Ma sono sicuramente tutti attori di una faida che coinvolgeva personalmente il Dalle Tavole. Termini ed espressioni quali 'nemico', 'inimicizia', 'gli aveva mangiato il sangue', 'voleva far fuori il Dalle Tavole', lasciano pochi dubbi a riguardo⁸. Così come le modalità di uccisione di questi individui. Alvise Loredan, peraltro figlio di Fantin Loredan, già implicato in numerosi conflitti di faida della zona dai primi anni del XVII secolo⁹, subì un agguato lungo la strada nei pressi della località di Godego, 'archibugiato' e poi finito con molteplici ferite indirizzate alla testa e alle mani nel luglio del 1617. Due mesi dopo toccò a Zuanne Moretto, nei confronti del quale l'intenzione originaria (poi, in realtà, non realizzata) era quella di procurarne la morte per scorticamento. Compiuto il delitto la banda si mosse fin davanti a casa dei genitori dello stesso. Comunicata la notizia alla madre perché andasse a recuperare il corpo del figlio, improvvisamente accadde che uscì di casa il padre Bartolomeo, probabilmente inizialmente risparmiato perché vecchio e malato. Alle urla di quest'ultimo sulla via seguì un improvviso dietro front di un complice del Dalle Tavole che lo freddò con un'archibugiata.

Una seconda categoria di vittime è ben esemplificata da Antonio Rainati. Figlio quindicenne di Bartolomeo, possidente di San Zenone, località tra Bessica e Bassano: venne rapito, sequestrato e quindi rilasciato dietro pagamento di un riscatto di cinquecento scudi versati dal genitore. In questo frangente possibili ragioni legate ad una faida, indubbiamente presenti (si fa riferimento alla minacciata rovina dell'intera 'casa' dei Rainati), sembrano lasciare spazio anche a motivazioni di carattere economico.

Motivazioni di carattere economico che contraddistinguono invece pienamente un episodio connesso ad una terza possibile categoria di vittime: quella dei grandi mercanti provenienti dalle direttrici nord-sud per i traffici dalla Germania ed assaliti lungo gli assi viari est-ovest che solcavano in senso longitudinale l'area di sbocco nella pianura veneta. Nel caso specifico la vittima, ironia della sorte nemmeno intenzionalmente designata, fu Giovanni Maria Giacometto di Civaldi di Belluno, che era appena arrivato da Feltre attraverso la valle del Piave e che si stava spostando da Montebelluna verso ovest per raggiungere Asolo. In prossimità di Maser (località che già allora ospitava la splendida villa Barbaro del Palladio), il Giacometto, in compagnia di altri mercanti, fu avvicinato

8 ASDTv, CVTv, C, B, 39, 336 r – 394 r. Le suddette espressioni ricorrono più volte all'interno del 'processo informativo' sul Dalle Tavole avviato dalla Curia di Treviso nel marzo del 1618 e di cui si parlerà più diffusamente *infra*.

9 A tale proposito, si veda la nota 34 del presente contributo.

dal Dalle Tavole e dalla sua banda. Ebbe la pessima idea di mettere mano all'archibugio per primo e restò ferito a morte per un colpo di reazione di uno dei complici del sacerdote. Soprattutto questo episodio, si vedrà a breve per quali motivi, risultò determinante per scatenare la durissima reazione delle autorità veneziane nei confronti del Dalle Tavole e dei suoi complici e segnò, in un modo o nell'altro, l'inizio della fine della loro avventura¹⁰.

LE DINAMICHE

Il *case study* appena illustrato risulta quanto mai significativo soprattutto per cercare di viscerare, almeno in parte, alcune delle dinamiche relative al rapporto tra faida, vendetta, banditismo, consuetudini e procedure legali nel peculiare contesto della Terraferma veneta del secondo decennio del Seicento, e cioè in un momento particolarmente rilevante, soprattutto dal punto di vista istituzionale, nella storia della Repubblica.

Un primo importante elemento è costituito dal fatto che nel periodo in oggetto si assiste ad un vero e proprio fenomeno di accentramento/smistamento dell'attività giudiziaria criminale da parte delle magistrature della Dominante, specie del Consiglio dei Dieci. Questa operazione viene effettuata attraverso lo strumento delle 'delegazioni', diverse a seconda delle peculiarità dei delitti e soprattutto delle persone coinvolte negli stessi. Dunque, accanto all'attività ordinaria, nelle corti di terraferma comincia sempre più ad aumentare quella delegata già dalla fine del XVI secolo, con una ricaduta considerevole sulla procedura di conduzione dei processi, nella quale un ruolo centrale viene assunto dal cancelliere pretorio del podestà al posto dei notai locali (con un conseguente ridimensionamento delle capacità compromissorie di questi ultimi all'interno dei consigli cittadini) e sull'espedizione dei processi medesimi, affidata alla Corte Pretoria, costituita dai Rettori veneziani e dagli Assessori che li accompagnavano (laureati in legge con grande esperienza in campo giuridico, anche romanistico). Se in precedenza, infatti, per l'accentramento di un procedimento, accadeva per lo più che, in seguito all'accoglimento di una supplica indirizzata alla Serenissima Signoria, l'Avogaria di Comun lo trasferisse nella Dominante, dove veniva giudicato nella Quarantia Criminal, tra fine XVI e metà del XVII secolo, appunto, si moltiplicano le cosiddette delegazioni col rito del Consiglio dei Dieci che comportano la celebrazione di un processo scritto, segreto, senza la presenza (almeno formale) dell'avvocato e privo del confronto imputato-testimoni. Fino a metà Seicento restano invece rare le delegazioni *servatis servandis*, che prevedevano la possibilità di comminare pene più severe, ma pure il rispetto della procedura tradizionalmente adottata nelle realtà locali. Tra fine XVI e XVII secolo, inoltre, il massiccio intervento del Consiglio dei Dieci indirizza molti dei procedimenti sulle podesterie più importanti (Brescia e Padova), mentre nel Settecento il riparto riguarderà tutte le grandi corti della

10 Le informazioni sui casi del Loredan, dei Moretto, del Rainati e del Giacometto sono rinvenibili in numerosi documenti relativi alla corrispondenza tra il Podestà e Capitano di Treviso e le magistrature del Consiglio dei Dieci e del Senato. I particolari qui riportati, però, emergono per lo più dal fascicolo processuale istruito dalla Curia di Treviso, di cui si è già detto alla nota 8 e sul contenuto del quale si rinvia *infra* anche al paragrafo *Le dinamiche* del presente contributo.

Terraferma. Un'operazione, in ogni caso, determinata da una molteplicità di motivazioni, tutte ispirate però più in generale ad un unico fine, quello di creare una sorta di 'faglia' tra le realtà locali e i relativi organi giudiziari, costringendo così le élite aristocratiche, tra l'altro, a ripensare il loro ruolo politico¹¹.

È indubbio che anche alla base di questi mutamenti vi fossero delle trasformazioni demografiche ed economiche che, soprattutto a partire da fine Cinquecento, interessano diverse realtà italiane ed europee¹². Nel caso specifico qui esaminato (ma molti episodi simili sono citati nelle fonti in modo insistente) rileva chiaramente l'emergenza rappresentata dal fenomeno dell'aggressione dei mercanti in transito sulle vie di comunicazione commerciale. A questo proposito il 26 febbraio 1617, ad esempio, Nicolò Barbarigo, Podestà e Capitano di Treviso, in un dispaccio al Senato, relazionando sull'attività della banda del Dalle Tavole, parlava di una situazione pericolosa non solo per gli abitanti delle zone interessate da tale azione e per i pubblici rappresentanti (ad esempio gli stessi cancellieri del Podestà in missione), ma soprattutto, come già ricordato, «per coloro che traggono con occasione per quelle strade, fatto molto frequente nei presenti tempi per li negotii dala Germania»¹³.

Comincia quindi ad emergere, fondata e continua, la richiesta di un nuovo tipo di controllo sociale da parte appunto di alcuni settori della società: richiesta che ha ad oggetto tutti quei fenomeni che rendono insicura una crescente mobilità geografica e, di concerto, la stessa tutela della proprietà dei beni in circolazione. Fenomeni come la violenza nobiliare, legata per lo più proprio a dinamiche di faida e vendetta, il banditismo, ma anche il pauperismo e il vagabondaggio, vanno egualmente ridimensionati per garantire una tranquillità sociale strettamente funzionale agli scambi economici in espansione (Povolo, 2015, 235). A questo tipo di richiesta la Dominante risponde sul piano procedurale con il descritto meccanismo delle delegazioni, ma, più in generale, con la limitazione dell'autonomia delle realtà comunitarie stesse nella gestione dei conflitti, e quindi, lo si vedrà a breve, con il conseguente indebolimento politico appunto dei medesimi contesti che utilizzano anche il sistema della vendetta proprio come strumento di controllo sociale locale.

Nelle azioni del Dalle Tavole si è già visto come si possano chiaramente distinguere atti di vendetta veri e propri (pensiamo alle modalità cruente di uccisione del Loredan e dei Moretto, o, almeno in parte, al rapimento di Antonio Rainati) ed azioni volte a procurare denaro per finanziare l'attività della banda (l'agguato al Giacometto, che incide precisamente sul fattore della sicurezza dei percorsi compiuti dai grandi mercanti). Certo non vi è dubbio che la causa scatenante dell'attività criminosa del Dalle Tavole stesso, data la violenza e la concentrazione in un arco relativamente breve di tempo (pochi mesi) deve essere ricondotta probabilmente ad una dinamica ancorata alla dimensione dell' 'onore',

11 Sul complesso fenomeno dell'attività giudiziaria delegata in terraferma, si vedano Povolo (1980), e, con particolare riferimento al caso padovano, Rossetto (2007).

12 Per un approfondimento di questa tematica, oltre che *infra*, si vedano Kamen (2000) e, soprattutto, Povolo (2015).

13 ASVe, S, D, DR, TV, F, 13, dispaccio del Podestà e Capitano di Treviso, Nicolò Barbarigo, del 26 febbraio 1617 (1616, *more veneto*).

anche se va appurato con maggiore precisione a quale delle due principali accezioni di tale dimensione fare riferimento. A quella connessa alla virtù personale? A quella relativa invece allo status sociale? O ad entrambe? Più probabilmente alla prima¹⁴. Nell'ottobre del 1618, ad esempio, il Nunzio Apostolico a Venezia, a cena nella propria dimora con il Residente di Urbino, si lascia andare alla confidenza secondo la quale «molti mali si sono fatti alle spalle del Dalle Tavole»¹⁵. Tale ipotesi di uno scontro fondato sull'idioma onore/virtù sembra poi suffragata dal fatto che il sacerdote proveniva da Treviso, e quindi da una città non così vicina alla pieve di cui poi diventò responsabile e dalle cui zone limitrofe arrivava però la maggior parte dei componenti della sua banda. Tutto pare quindi indicare che ci si trovi di fronte ad un conflitto di faida di breve durata, ma di grande intensità. Di certo non si trattava di un problema connesso alle funzioni canoniche del religioso, date le molteplici testimonianze, fornite dalle fonti, di un apprezzamento della sua attività di pastore di anime, attestata sia da altri colleghi curati che dai parrocchiani, i quali arrivano talora persino ad esprimere il loro rammarico per la sua scomparsa¹⁶.

Ma se di faida locale si può e si deve parlare, ciò conduce inevitabilmente ad evidenziare l'efficacia di un altro strumento messo in atto da Venezia per rispondere alla richiesta di quella nuova modalità di controllo sociale di cui si è detto, ovvero sia del passaggio della gestione del sistema della pena del bando dalle singole comunità alla Dominante. Un passaggio graduale, secondo il *modus operandi* caratteristico della struttura istituzionale della Serenissima, scandito però da due tappe fondamentali. La prima, rappresentata dalla legislazione del 1549, che stabilisce la periodica sospensione del diritto delle autorità locali di uccidere i soggetti rientrati nelle realtà suddite di provenienza durante la temporanea condizione da banditi di tali soggetti, diritto che era volto esattamente a facilitare la regolazione interna di una controversia tra le eventuali parti in conflitto; legislazione che blocca appunto il ciclo locale della vendetta delle élite delle città e dei territori sudditi. La seconda tappa costituita dall'introduzione dalla Dominante, nel 1580, di una nuova legislazione sul bando, da allora in avanti riguardante i territori dell'intero Stato Marciano (e oltre), con una ulteriore e definitiva interferenza diretta di Venezia sul sistema locale della vendetta nel suo complesso. Tra gli effetti immediati più rilevanti di quest'ultimo provvedimento si assiste ad un aumento dei gruppi e delle formazioni coinvolti nella ricerca e nell'uccisione dei banditi stessi (con la conseguente diffusione, ad esempio, delle figure dei cacciatori di taglie) e la possibilità per i banditi medesimi, anche quelli colpiti dalle pene più gravi, di 'liberarsi' uccidendo altri banditi¹⁷.

14 Sul concetto di onore, nella sua duplice declinazione di onore/status e di onore/virtù (maschile e femminile) rimangono fondamentali gli studi di Julian Pitt-Rivers: tra gli altri, Pitt-Rivers (1965 e 1977). Si ricorda, inoltre, come già esplicitato in precedenza, che questo articolo costituisce il primo contributo scritto originato da una ricerca *in fieri*.

15 ASVe, IS, B, 650, riferita di un confidente agli Inquisitori di Stato dell'8 ottobre 1618.

16 Tali giudizi ricorrono più volte all'interno del 'processo informativo' sul Dalle Tavole avviato dalla Curia di Treviso nel marzo del 1618: ASDTv, CVTv, C, B, 39, 336 r - 394 r.

17 Queste tematiche sono affrontate in più punti da Povolo (1997, in particolare 123-126 e 166-171). In generale, per una visione comparativa del fenomeno del banditismo e della sua repressione giudiziaria negli stati europei di antico regime, si veda il volume curato da Ortalli (1986). Più nello specifico, invece, sull'aspetto delle taglie in denaro, si veda anche Basaglia (1985).

Risulta tuttavia evidente, però, come in questo nuovo scenario Venezia stessa non sia assolutamente in grado di mettere in campo quello che potremmo definire un monopolio statale nell'esercizio coercitivo della violenza per l'effettivo controllo di un territorio vasto e politicamente frammentato. Quasi inevitabile diviene quindi lo sviluppo ed il diffondersi, stante appunto l'entità statale dominante ancora debole e scenari politici più generali di grande instabilità, specie ai confini e nelle zone di frontiera, del fenomeno che lo storico-antropologo americano Thomas Gallant chiama dei *military entrepreneurs*, con il coinvolgimento al proprio servizio nell'uso della violenza, da parte dello Stato medesimo, di individui, forze e gruppi esattamente per l'inadeguatezza e la scarsità degli strumenti repressivi a disposizione¹⁸. I *military entrepreneurs* possono essere definiti, a buon diritto, dei soggetti che esercitano la violenza o la minaccia della violenza attraverso l'uso delle armi (questo il senso dell'attributo *military*, e quindi non nell'accezione di inquadramento in milizie regolari) come loro merce di scambio. Si tratta di reali fornitori di un servizio, la violenza appunto, come 'imprenditori' di sé stessi o al soldo di altri. La particolarità di questo fenomeno risiede però nell'aspetto per cui i suddetti soggetti mettono a disposizione dello Stato le proprie abilità in fatto di violenza pur rimanendo contemporaneamente immersi nel sistema della faida. Alcuni sono ovviamente dei banditi, anche se la categoria dei *military entrepreneurs* non si esaurisce solo in tali figure. Il fatto è che sia le nuove e necessarie 'forze di sicurezza dello Stato', sia gli *outlaws* che sono chiamate a contrastare, finiscono per provenire dagli stessi ambienti, e, più specificamente, dagli stessi gruppi di persone, sebbene entrambi risultino inseriti in una inedita lotta per il monopolio dell'esercizio coercitivo della violenza, in funzione, come visto, della richiesta di una nuova forma di controllo sociale. In questo senso, secondo Gallant, «*Bandits helped make states and states made bandits*» (Gallant, 1999, 25).

Chiaramente ci si trova di fronte ad un altro inequivocabile indicatore di un punto di svolta del sistema della faida e della vendetta (già in parte, in precedenza, progressivamente inquadrato in procedure giudiziarie formalizzate, all'incirca dal periodo della scuola dei glossatori bolognesi in avanti), inteso non come semplice sistema di risoluzione dei conflitti, ma come vero e proprio sistema giuridico e culturale¹⁹.

A questo riguardo figure particolarmente interessanti nel nostro caso di specie risultano essere due personaggi. Il primo, un certo Iseppo Tiozzo di Bassano, che si offre di inseguire ed uccidere il Dalle Tavole assieme ad altri dieci individui del suo *entourage*, muovendosi con archibusi lunghi e corti, a piedi e a cavallo, tra Vicentino, Bassanese, Asolano e Castellana, proprio all'indomani dell'uccisione del mercante Giacometto, e che verrà autorizzato alla missione dal Consiglio dei Dieci, sebbene con una certa cautela, dicendo lui stesso di essere nelle mire del Dalle Tavole²⁰ e confermando di poter venire ascritto a buon diritto alla categoria dei *military entrepreneurs* al servizio delle autorità

18 Per questa definizione e per le successive considerazioni riguardanti il ruolo dei *military entrepreneurs*, si veda Gallant (1999).

19 Un'analisi di lungo periodo sul complesso problema del sistema della faida e della vendetta tra consuetudini e riti processuali è offerta da Povoletto (2013).

20 ASVe, CX, D, C, F, 44, Parte del 18 luglio 1617.

ma, al contempo, coinvolto in un sistema di faida locale. Il secondo personaggio è invece Giovanni Paolo Ferrari da Mantova, fautore dell'arresto del Dalle Tavole²¹ a Sabbioneta e che riesce ad ottenere la consegna dei suoi quattro complici poi impiccati in Piazza San Marco, ma che nulla può sul Dalle Tavole stesso per intervento del Pontefice, pur essendosi accordato col Consiglio dei Dieci, attraverso due Avogadori, anche per tentare, come visto, di avvelenare il prelado corrompendo i custodi del carcere dove era detenuto, *extrema ratio* prima del suo trasferimento a Ferrara²².

Lo stato non laicale del Dalle Tavole rappresenta peraltro un ulteriore elemento di complicazione di questa vicenda. Si è già detto che i rapporti tra Venezia e Roma a riguardo sono continui, veicolati non solo dalla frequente presenza del Nunzio in Collegio²³ o dall'attività dell'ambasciatore Soranzo nella città eterna²⁴, ma soprattutto attraverso i pareri dei Consultori in Iure, Paolo Sarpi in testa, che ispirano le posizioni e le risposte del Doge e dell'ambasciatore Soranzo medesimo anche in una situazione particolarmente delicata come quella che si viene a creare nel marzo del 1618²⁵. In quella data, infatti, la Curia di Treviso, col Dalle Tavole oramai al sicuro a Ferrara, dà avvio ad una vera e propria indagine (un cosiddetto 'processo informativo') per raccogliere elementi sulle imputazioni a carico dello stesso, vista la sua ostinata negazione di aver compiuto qualsivoglia delitto e nonostante la sentenza pronunciata dal Podestà di Treviso nel settembre del 1617. Dopo aver sentito pressoché tutti i sacerdoti delle zone attorno a Bessica ed aver raccolto le loro testimonianze, un'ispezione presso tale località, che determina anche la riesumazione di alcuni cadaveri²⁶, porta le autorità veneziane (si legga il Consiglio dei Dieci) ad ordinare l'arresto del cancelliere del vescovo e dei suoi accompagnatori²⁷, che vengono liberati²⁸ solo in seguito a numerosi interventi del Nunzio medesimo²⁹, ma soprattutto proprio dietro parere dei Consultori in Iure³⁰. Va ricordato che il delicato episodio dell'Interdetto risaliva a circa un decennio prima, ma appare evidente, anche dai consulti prodotti per questa specifica situazione, la sempre più manifesta e progressiva attenzione ed immedesimazione (anche se non sempre totale condivisione)³¹ dell'attività del Sarpi con la concreta azione politica

21 ASVe, CX, D, R, F, 6, lettera di Giovanni Paolo Ferrari del 3 gennaio 1618 (1617, *more veneto*).

22 Per i riferimenti archivistici a riguardo, si rimanda a quanto già detto nel profilo biografico del Dalle Tavole nel paragrafo *I protagonisti* del presente contributo.

23 Gran parte dell'attività del Nunzio in Collegio è documentata in ASVe, C, ER, R, 18 e 19.

24 A proposito della quale, si veda soprattutto ASVe, S, D, DAR, R, R, A11; ASVe, S, D, DAR, R, F, 78.

25 Tutti i consulti riguardanti il caso Dalle Tavole sono presenti in ASVe, CJ, F, 13.

26 Per il riferimento archivistico relativo a questo 'processo informativo', si rimanda alle note 8 e 16 del presente contributo.

27 ASVe, S, D, DR, TV, F, 15, dispaccio del Podestà e Capitano di Treviso, Giovanni Barbarigo, del 12 luglio 1618.

28 ASVe, S, D, DR, TV, F, 15, dispaccio del Podestà e Capitano di Treviso, Giovanni Barbarigo, del 23 luglio 1618.

29 Per i riferimenti archivistici, si rimanda alla nota 23 del presente contributo.

30 Per i riferimenti archivistici, si rimanda alla nota 25 del presente contributo. Per una sintesi sulla figura dei Consultori in Iure, si veda anche Barzazi (1986).

31 In alcuni casi Sarpi non vuole (probabilmente più che non sa) cogliere fino in fondo la logica che anima la struttura del potere veneziano e le sue scelte istituzionali. E questo perché non va nemmeno dimenticato che i consulti prodotti erano indirizzati ad un numero ristretto di patrizi, ciascuno dotato di una propria

e giurisdizionale esercitata da Venezia, con la struttura stessa del potere aristocratico veneziano e con le caratteristiche del suo diritto, al di fuori delle quali la stessa originalissima funzione del Consultore in Iure sarebbe risultata impensabile³².

Al di là di questa importantissima ulteriore componente della già articolata e complessa vicenda del Dalle Tavole, però, resta il dato fondamentale ed incontrovertibile più generale, avvalorato anche da tale specifica vicenda: il sistema incentrato sulla faida e sulla vendetta trovava ragion d'essere in contesti comunitari, e in valori comunitari particolarmente forti quali quelli della parentela, dell' 'amicizia', o meglio, del *patronage* (Povolo, 2015, 205), e dell'onore, caratterizzati dalla condivisione del campo decisionale e delle specificità, e nei quali predominavano le consuetudini ed il pluralismo giuridico. La società cinquecentesca, lo si ribadisce, investita da una forte mobilità geografica ed economica, deve assumere nuovi parametri di ordine e di controllo sociale (Povolo, 2015, 235). *Rebus sic stantibus*, diventa sempre più importante esaminare, come si è tentato di fare, anche le procedure giudiziarie, consolidate, create ad hoc o più o meno rarefatte, attraverso le quali questo mutamento viene contemporaneamente attuato e filtrato, senza dimenticare che forse non tutte le 'frequenze' dei comportamenti e dei valori che costituivano una sorta di composito *spectrum* del sistema della faida (con, agli estremi di tale spettro, da una parte le azioni del tutto indipendenti dal potere statale e dall'altra quei casi di faida nascosti dietro le pubbliche leggi)³³ possono essere immediatamente e facilmente percepiti e compresi dallo sguardo di uno studioso e, più in generale, di un osservatore dei nostri giorni.

Eppure, mentre il Podestà di Treviso Francesco Morosini, ancora il 4 marzo del 1600, scriveva ai Capi del Consiglio dei Dieci che il già citato Fantin Loredan, padre di quell'Alvise Loredan ucciso in seguito dalla banda del Dalle Tavole, si era recato a Marostica (nel Bassanese) «per trattar certa paci con alcuni di quel loco»³⁴, un suo successore, il Podestà Giovanni Barbarigo, appena 18 anni dopo, ed esattamente il 7 giugno 1618, in un dispaccio al Senato dal quale emerge chiaramente la nuova dimensione politico-criminale (e, lo sappiamo, *lato sensu* anche culturale) dell'esaminata azione delle magistrature veneziane e delle loro articolazioni in terraferma, nella fattispecie applicata all'affare del pievano di Bessica, riferiva che «mancato il capo principale e dispersi gli altri seguaci resta hora il paese libero, con universal et commune consolatione»³⁵.

É allora sì del tutto evidente, in conclusione, che, pur in un processo di lunga durata caratterizzato da dinamiche composite e contrastate, nel secondo decennio del Seicento

personalità, formazione, sensibilità e cultura, con le proprie preoccupazioni politiche e convinzioni religiose. In un sistema istituzionale caratterizzato da frequenti avvicendamenti delle cariche come quello veneziano, poi, risultava importante non piacere troppo a taluni e troppo poco ad altri. A tale riguardo si veda Cozzi & Cozzi (1969, 120).

32 Per un approfondimento di queste tematiche, si veda Povolo (2006).

33 Si mutua qui il concetto del sistema della faida come *spectrum* di comportamenti e di valori nel significato proposto ed approfondito da Muir (2017).

34 ASVe, CCX, DR, B, 137, lettera del Podestà e Capitano di Treviso, Francesco Morosini, del 4 marzo 1600.

35 ASVe, S, D, DR, TV, F, 15, dispaccio del Podestà e Capitano di Treviso, Giovanni Barbarigo, del 7 giugno 1618.

i profili di un nuovo concetto, quello di ‘ordine pubblico’ (in un progressivo passaggio da un ambito di ‘ordine della pace’, espressione della *community law*), e di una nuova forma di controllo sociale (anch’esso non più di impronta essenzialmente comunitaria) si stagliavano oramai nitidamente all’orizzonte della Terraferma veneta, così come, indubbiamente, di diverse altre realtà italiane ed europee³⁶.

36 Per un approfondimento di questi concetti, si veda Povoletto (2015, 216–217).

MAŠČEVANJE IN RAZBOJNIŠTVO V BENEŠKI *TERRAFERMI* V DRUGEM DESETLETJU 17. STOLETJA: PRIMER ZUANNE DALLE TAVOLE*Luca ROSSETTO*

Univerza Ca' Foscari v Benetkah, Oddelek za humanistične študije, Dorsoduro 3484/D,
30123, Benetke, Italija
e-mail: luca.rossetto@unive.it

POVZETEK

Med leti 1616 in 1618 so bile najpomembnejše beneške sodne instance, predvsem Svet deseterice, zaposlene s primerom skupine posameznikov, ki se je potikala po trbiškem območju podesterije Castelfranco ter obmejnih območjih (Padove in Vincenze) in bila, med drugim, odgovorna za številne rope, požige in umore. Neulovljiv protagonist tovrstnih dejanj in nedvomno vodja te skupine, je bil prav poseben posameznik: Zuanne Dalle Tavole, nekdanji duhovnik in župnik župnije v Bessicu iz omenjene podesterije. Rekonstrukcija njegove avanture in analiza protiukrepov s strani Beneške republike, tudi s pomočjo pooblaščenih teritorialnih oblasti, da bi nevtralizirali njegove akcije, predstavljajo osrednjo temo pričujočega prispevka. Gotovo gre za edinstveno študijo primera, ki je pomembna za poglobitev tematike o naravi odnosa med fajdo, maščevanjem, razbojništvom, normami in pravnimi postopki v posebnem kontekstu beneške Terraferme drugega desetletja 17. stoletja.

Ključne besede: Beneška republika, Terraferma, fajda, maščevanje, razbojništvo, pravni procesi, družbeni nadzor

FONTI E BIBLIOGRAFIA

- ASDTv, CVTv, C, B** – Archivio Storico Diocesano di Treviso (ASDTv), Curia Vescovile di Treviso (CVTv), Criminalium (C), Buste (B).
- ASTv, AN, II, SM, F** – Archivio di Stato di Treviso (ASTv), Atti Notarili (AN), Serie II (II), Sentenze Maleficio (SM), Filze (F).
- ASVe, S, D, DAR, R, F** – Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Senato (S), Dispacci (D), Dispacci degli ambasciatori e residenti (DAR), Roma (R), Filze (F).
- ASVe, CX, D, R, R** – Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Consiglio di Dieci (CX), Deliberazioni (D), Roma (R), Registri (R).
- ASVe, S, D, S, R, F** – Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Senato (S), Deliberazioni (D), Secreti (S), Rubriche (R), Filze (F).
- ASVe, S, D, DAR, R, R** – Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Senato (S), Dispacci (D), Dispacci degli ambasciatori e residenti (DAR), Roma (R), Registri (R).
- ASVe, S, D, T, F** – Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Senato (S), Deliberazioni (D), Terra (T), Filze (F).
- ASVe, PSS, F, ad** – Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Provveditori e Sopraprovveditori alla Sanità (PSS), Filze (F), alla data (ad).
- ASVe, S, D, DR, TV, F** – Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Senato (S), Dispacci, Dispacci dei rettori (DR), Treviso e Trevigiana (TV), Filze (F).
- ASVe, IS, B** – Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Inquisitori di Stato (IS), Buste (B).
- ASVe, CX, D, C, F** – Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Consiglio di Dieci (CX), Deliberazioni (D), Criminali (C), Filze (F).
- ASVe, CX, D, R, F** – Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Consiglio di Dieci (CX), Deliberazioni (D), Roma (R), Filze (F).
- ASVe, C, ER, R** – Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Collegio (C), Esposizioni Roma (ER), Registri (R).
- ASVe, CJ, F** – Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Consultori in Jure (CJ), Filze (F).
- ASVe, CCX, DR, B** – Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Capi del Consiglio di Dieci (CCX), Dispacci (lettere) dei rettori e pubblici rappresentanti (DR), Buste (B).
- ASVe, Barbaro, Arbori, vol., c.** – Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Barbaro, M., Arbori de' Patritii Veneti, volume (vol.), carta (c.).
- Barzani, A. (1986):** I consultori «in iure». In: Arnaldi, G. & M. Pastore Stocchi (eds.): Storia della cultura veneta. Il Settecento, 5/II, 179-199.
- Basaglia, E. (1985):** Giustizia criminale e organizzazione dell'autorità centrale. La Repubblica di Venezia e la questione delle taglie in denaro (secoli XVI-XVII). In Cozzi, G. (ed.): Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII), II, 191-220.
- Battaglia, M. (1823):** Lettera di Michele Battaglia intorno ad alcuni parrochi letterati defunti della diocesi di Treviso. Treviso, Tipografia Trento.
- Cecchetto, G. (2004):** Loria: storia di uomini, terre ed acque. Loria (Treviso), Kappadue Arti Grafiche.

- Cozzi, G. & L. Cozzi (eds.) (1969):** Paolo Sarpi. Opere. Milano-Napoli, Ricciardi.
- Friedman, L. M. (1993):** Crime and Punishment in American History. New York, BasicBooks.
- Gallant, T. W. (1999):** Brigandage, Piracy, Capitalism, and State-Formation: Transnational Crime from a Historical World-Systems Perspective. In: McC. Heyman, J. (ed.): States and Illegal Practices. Oxford (UK), Berg, 25–61.
- Kamen, H. (2000):** Early Modern European Society. London – New York, Routledge.
- Marcon, I. (1999):** Storia di una chiesa e dei suoi popoli. Roma, Tipografia Vaticana.
- Muir, E. (2017):** The Feuding Spectrum: from the mountains of Albania to the court of Charles V. *Acta Histriae*, 25, 1, 1–11.
- Ortalli, G. (ed.) (1986):** Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime. Roma, Jouvence.
- Pitt-Rivers, J. (1965):** Honour and Social Status. In: Peristiany, J. G. (ed.): Honour and Shame: the values of Mediterranean society, London, Weidenfeld and Nicolson, 19–77.
- Pitt-Rivers, J. (1977):** The Fate of Shechem, or the Politics of Sex. Cambridge (UK), Cambridge University Press.
- Povolo, C. (1980):** Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI–XVII. In: Cozzi, G. (ed.): Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV–XVIII), I. Roma, Jouvence, 155–258.
- Povolo, C. (1997):** L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento. Verona, Cierre Edizioni.
- Povolo, C. (2006):** Un rapporto difficile e controverso: Paolo Sarpi e il diritto veneto. In: Pin, C. (ed.): Ripensando Paolo Sarpi. Venezia, Ateneo Veneto, 395–416.
- Povolo, C. (2013):** Faida e vendetta tra consuetudini e riti processuali. *Storica*, 56–57, XIX, Roma, 53–104.
- Povolo, C. (2015):** Feud and Vendetta: Customs and Trial Rites in Medieval and Modern Europe. A Legal-Anthropological Approach. *Acta Histriae*, 23, 2, 195–244.
- Rossetto, L. (2007):** La difesa penale nella Corte Pretoria di Padova tra Sei e Settecento. In: Povolo, C. (ed.): Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale. Bologna, il Mulino, 281–321.
- Rossetto, L. (2008):** I processi penali delegati del Consiglio dei Dieci. Tra amministrazione della giustizia e controllo del territorio veneto (secoli XVI–XVIII). In: Rossetto, L. (ed.): Venezia e lo Stato di terraferma tra storia e mito. Treviso, Stamperia della Provincia di Treviso, 33–43.
- Sartoretto, A. (2007):** Pieve di Bessica: dalle origini al 1960. Roma, Tipografia Vaticana.

“UNA SCABROSITÀ GIURISDIZIONALE”.
SISTEMA CONSUETUDINARIO E GIUSTIZIA VENEZIANA
IN MAINA (XVIII SECOLO)

Marco ROMIO

Via Udine 22, Torri di Quartesolo, Vicenza, Italia
e-mail: romiom91@gmail.com

SINTESI

La regione della Maina, nel Sud del Peloponneso, fu conquistata dai Veneziani in seguito alla Prima Guerra di Morea, e fu formalmente amministrata dai due provveditori delle fortezze di Chielefà e Zarnata fino alla riconquista turca del 1715. Nonostante questo apparente stato di sudditanza, essa era in realtà un'area giuridicamente particolare: per tutta la durata della dominazione veneta, la limitazione del sistema vendicatorio e la sua parziale incorporazione all'interno del sistema giuridico veneziano costituirono una delle principali preoccupazioni degli amministratori locali.

Parole chiave: Venezia, Morea, vendetta, XVIII secolo, sistema consuetudinario, giustizia

“UNA SCABROSITÀ GIURISDIZIONALE”. CUSTOMARY LAW
AND VENETIAN JUSTICE IN MAINA (XVIII CENTURY)

ABSTRACT

The region of Maina in the Southern Peloponnese was conquered by the Venetians during the First Morean War and was formally administrated by the provveditori of Kelepha and Zarnata until the Turkish reconquest of 1715. Although this apparent subjugation, the Maina district was indeed an area with his own juridical system: throughout the Venetian domination, the limitation of feud and his partial integration within the Venetian state law represented one of the most relevant challenges for the Serenissima's local officers.

Keywords: Venice, Morea, vengeance, XVIII century, customary system, justice

LA MAINA FRA VENEZIA E I TURCHI

Di più, progredendo il camino per quel tratto di Mare, che da capo Malio s'estende a Capo Matapan s'entra ne' confini della Maina, che divisa in Alta e in Bassa, viene la prima regolata dalla piazza di Zarnata, e la seconda è soggetta alla giurisdizione di Chiefalà, l'una e l'altra irregolare e di poca conseguenza. Queste due fortezze furono fabbricate da Turchi per solo freno alla licenza dei Mainotti, e per verità quei popoli mai assoggettati dalla forza ottomana, come non sono capaci di tutta la servitù, così derivassi haver mira di non lasciarli in possesso di tutta la libertà. Pare che ritenghino qualche reliquia della ferocia dei loro auttori, scoprendosi nelle stesse lor femmine un non so che di maschil ardimento. Li passati li mostrano d'indole procline alla novità. Vogliono costantissimamente manutentione de' loro privilegi, et il governo d'una mano delicata a differenza degl'altri, che incalliti ai rigori della sferza, non sentono gli impulsi della suavità, e per tal causa con ogni talento sarà aggiustato a quella veggenza difficile, che richiede tutto il senno, e tutto il consiglio (BMC, Cic. 947).

Con queste parole nell'anno 1691 Fabio Lio, segretario del Provveditore Generale di Morea Giacomo Corner, descriveva la penisola della Maina, situata nel Peloponneso meridionale. La regione, chiamata in greco Mani (*Μάνη*) è a tutt'oggi delimitata a Nord dalla catena del monte Taigeto, e a Sud da Capo Matapan, il secondo punto più meridionale del continente europeo dopo la città di Tarifa in Spagna. Questo territorio, perlopiù montagnoso, arido e privo di spazi coltivabili, e a tutt'oggi diviso dai suoi stessi abitanti in tre sezioni: il Mani esterno (*Εξω Μάνη*), il Mani inferiore (*Κάτω Μάνη*) e il Mani interno (*Μέσα Μάνη*); a livello amministrativo, la regione è attualmente divisa in Mani Messenico e Mani Laconico, grosso modo corrispondenti agli antichi termini di Alta e Bassa Maina. La popolazione totale risulta assai inferiore a quella presente fino alla fine del secolo XIX, raggiungendo a malapena le ventimila unità, per più di un terzo concentrate nel centro più popoloso della regione, Gytheio; altre località di una certa rilevanza sono Areopolis, l'antica Tsimova, e Kardamilis. La zona del cosiddetto "Mani Messenico", assai più fertile e verde rispetto al resto del territorio, consente la coltivazione di vari alberi da frutto, fra i quali predominante è l'ulivo; nel Mani Messenico scorrono gli unici due fiumi della zona, il Santavas, probabilmente l'antico Choirios menzionato da Pausania, e il Milias, identificabile con il Pamisos nominato da Strabone, che costituiva l'antico confine tra Messenia e Laconia (Eliopolou-Rogan, 1973, 1–2). Il "Mani Laconico", assai più brullo e montagnoso, è diviso a metà dalle propaggini della catena del Taigeto, ed è quasi totalmente privo di acque. Nel corso della sua storia, la Maina seguì un percorso parzialmente diverso rispetto al resto della penisola peloponnesiaca: pertinenza spartana fino alla conquista romana, non fu probabilmente travolta dalle invasioni slave del VI–VII secolo, rimanendo una delle poche zone della regione in mano all'Impero d'oriente. Rimasta bizantina fino alla caduta del despotato di Morea, passò per un primo breve periodo a Venezia, per poi essere definitivamente ceduta ai Turchi nel 1467, sotto il cui dominio rimase fino alla riconquista veneziana del 1685. Durante la dominazione ottomana, la Maina godeva di una posizione speciale rispetto al resto

della penisola, dovuta in gran parte alla natura bellicosa degli abitanti e alle difficoltà riscontrate dall'impero nel controllare una regione così montagnosa e periferica: fino al 1670 infatti non vi era acuartierata nessuna guarnigione turca, né vi venivano praticati regolari tributi. Nel 1659, durante la guerra di Candia, il primate più importante della regione, Luca Medici, accolse il Capitano Generale Morosini, con il quale strinse una vera e propria alleanza conclusasi con un nulla di fatto¹. Sebbene questi tentativi d'intesa non costituissero un serio pericolo per il controllo turco della Morea, la Maina si trovò comunque attaccata dalle truppe ottomane. Nel 1663 il Capitano delle Navi Pietro Diedo inviò in soccorso alla popolazione sotto attacco due navi e rifornimenti di polvere da sparo, il massimo che Venezia potesse in quel momento concedere; nel dispaccio inviato dal Diedo al Capitano Generale si parlava per la prima volta del progetto turco di erigere tre nuove fortezze nella penisola al fine di controllare l'attività militare dei manioti (ASV, PTM, 899, f. 21). Il progressivo spegnersi della forza economica e militare veneziana ebbe pesanti conseguenze anche sulla capacità di resistenza della penisola, che a partire dal 1667 non poté più impedire l'inizio della costruzione dei tre forti di Chielefà, Zarnata e Passava; nel 1670 un'imponente spedizione turca, guidata dal Gran Visir in persona e fortunatamente descritta dall'attendente e grande intellettuale ottomano Evlyia Celebi, portò alla definitiva sottomissione della Maina (sull'argomento Wagstaff, 2009), e all'affermazione del giovane maniota Liberio Geracari, detto Liberachi. Originario del villaggio di Vathia, era figlio di Antonachi, uno dei principali vecchiardi di Vitilo, il porto più importante della Maina; suo fratello Michalachi viene citato nelle carte del Capitano Generale Morosini come uno dei più importanti comandanti di galeotta della regione (ASV, Cariche da Mar, Processi, 65). Sembra probabile che Liberachi venisse imbarcato nel 1659 come remigante proprio dal Capitano Generale, il quale secondo alcune tradizioni sarebbe stato addirittura il suo padrino²; catturato dai Turchi nel 1667, strinse legami con le autorità ottomane, al fine di accrescere il suo potere nel caso di una sempre più probabile sconfitta veneziana. La più importante conseguenza della riconquista della Maina fu l'imposizione del *makhtu*, una tassazione forfettaria piuttosto inedita all'interno dell'apparato contributivo ottomano, nel quale era ancora largamente diffuso il *cift-hane*, basato sulle proprietà della singola famiglia: se da una parte l'ammontare fisso del nuovo sistema era spesso inferiore al totale della *cift-hane*, dall'altra il rischio che gli ufficiali governativi incaricati di estrarre il tributo si rivalessero sulle comunità era assai maggiore (sul tributo del *makhtu* Inalcik, Quataert, 1996). Quest'ultima situazione fu probabilmente sperimentata dai manioti nell'anno 1670, tanto da spingere gli abitanti a mandare due ambasciatori alla corte ottomana per ridiscutere i termini del pagamento³: i

-
- 1 La miglior descrizione della breve prima campagna peloponnesiaca del Morosini ci viene da Battista Nani, storico ufficiale della Repubblica (Nani, 1720, 429–430).
 - 2 La tradizione di Francesco Morosini come padrino di Liberachi è testimoniata dal poema epico di Marco Rossetti, *La Sacra Lega: "Liberacchi è di Grecia, e lo sostenne, il prence Morosini al sacro fonte"* (Rossetti, 1696, 335).
 - 3 Gli inviati manioti furono incontrati a Costantinopoli dall'ambasciatore francese De Nointel e dal suo segretario, inviati alla corte ottomana per riannodare i rapporti franco-turchi dopo la guerra di Candia (Gal-land, 1881, 101–102).

due inviati riuscirono ad ottenere di poter raccogliere da sé il tributo attraverso l'elezione di due primati che avrebbero avuto il compito di fissare l'importo della tassa in base alle possibilità di ciascun villaggio. Liberachi, essendo particolarmente gradito ai turchi, venne immediatamente eletto, estendendo enormemente il suo potere. A prova di questa autorità sulla Maina si deve citare la lettera inviata dal Geracari il 25 ottobre 1672 ad Antonio Valier, Provveditore generale da Mar, per questioni di pirateria; in questa missiva, egli si presenta come "Comandante di tutta la Maina", ed "*Elitto come comandante dall'autorità del Gran Signore Ottomano, per comandar per sempre in queste parti, anzi che l'eccellentissimo Signor Capitan Bassà mi ha mandato con l'occasione*" (ASV, PTM, 620, f. 110, 25 ottobre 1672). Questo dominio sulla regione, ratificato dai Turchi, era però contrastato dall'importante famiglia degli Stefanopoli, i quali si appellarono ai Maltesi, in lotta perpetua con gli ottomani nonostante la resa di Candia: il 21 settembre 1673 una flotta di 4 vascelli e 7 galere arrivò a Chitres, nell'Alta Maina, per aiutare i rivoltosi manioti a conquistare la fortezza di Zarnata (ASV, PTM, 620, f. 66). Nonostante l'aiuto degli ospitalieri, la rivolta si concluse con un nulla di fatto, obbligando una parte del clan Stefanopoli ad emigrare verso Occidente: rifiutati da Venezia, timorosa di eventuali rappresaglie turche⁴, vennero accolti da Genova, che li stanziò in Corsica (sull'argomento Nicholas, 2005). Nonostante il suo atteggiamento filo-turco, nel 1682 Liberachi venne portato a Istanbul e incarcerato; nel frattempo, dopo lo scoppio della Guerra di Morea, la Maina si schierò in massa con i Veneziani, inviando Pietro Medici (traduzione del cognome manioti Iatranos) a Santa Maura, appena conquistata dal Morosini, per supplicare l'intervento dell'armata veneta nella penisola, nuovamente attaccata dagli ottomani (Locatelli, 1691, 101). L'anno successivo la regione fu conquistata dal Capitano Generale, e nel giro di poco tempo l'assetto della provincia venne rivoluzionato: vennero creati due provveditorati non straordinari a Zarnata e Chielefà, e si nominarono dei soprintendenti, spesso di origine greca, con il compito di mantenere l'ordine e di presiedere alla formazione delle cernide.

LA SOCIETÀ DELLA MAINA VENEZIANA E IL SISTEMA VENDICATORIO

La popolazione della Maina durante il dominio veneto (1685–1715) viene normalmente calcolata in circa ventimila unità, concentrate prevalentemente nel Mani esterno (sulla demografia della Maina Komis, 1992); il cosiddetto *Mesa Mani*, famoso per essere l'area di provenienza del clan Mavromichaelis, era all'inizio del Settecento assai meno fondamentale per l'equilibrio socio-politico della regione rispetto a quanto sarebbe divenuto all'inizio dell'Ottocento. La comunità più importante era rappresentata dal porto di

4 "Per lettera dell'Illustrissimo Provveditor di Zante resto avisato che nel porto di Chieri fossero capitate quattro barche di famiglie mainotte, che fuggono dal giusto rigore dei Turchi. Che le medesime avevano scritto, a quel magistrato di Sanità, perché gli fosse dato ricovero; ma con somma prudenza quel Signor Provveditore non ha permesso che siano ricettate; sicuro che haverà incontrato nell'opinione dell'Eccellenze Vostre che comprendono quanto si conviene l'esser necessario di non dar alcun'ansa di pretesto ai Turchi, trattandosi particolarmente di raccogliere sudditi ribelli, che effettivamente hanno portato le armi contro il proprio principe" (ASV, PTM, 620, 21 gennaio 1673 m.v.).

Vitilo, l'attuale Oytilon, che all'epoca contava una popolazione stabile di circa ottocento abitanti: descritta addirittura come "Grande Algeri" dal viaggiatore francese De La Guilletiere a causa della non infrequente incidenza del commercio di schiavi e ostaggi (De la Guilletiere, 1676), essa rappresentava un vero e proprio polo d'attrazione sia per le popolazioni delle zone più interne, sia per i numerosi corsari ponentini che frequentavano le acque del Mar di Sapienza (Slot, 1982). Uno degli aspetti peculiari della città e di tutta la Maina era rappresentato dall'importanza che l'istituto della vendetta ricopriva nelle dinamiche costituzionali della comunità⁵. Lunghi dal rappresentare una semplice esplosione di violenza fine a se stessa, l'atto vendicatore era in realtà parte di un complesso sistema volto a regolamentare e mantenere l'equilibrio della società locale: l'antropologo Raymond Verdier, nel suo studio sulla vendetta nelle società extra-europee, la definisce come un vero e proprio sistema giuridico basato sui concetti di reciprocità, solidarietà e distanza. La faida⁶ poteva difatti avvenire solo fra gruppi che condividevano un universo di valori e simboli comuni: la solidarietà instauratasi attraverso lo "scambio" vendicatore rendeva impossibile l'autodistruzione reciproca, mentre il criterio della distanza limitava sia socialmente che spazialmente l'*escalation* della violenza (Verdier, 1980). Per lo studioso francese il fine ultimo del sistema era dunque costituito non dall'annientamento della parte avversa, bensì dalla pacificazione fra i due gruppi contendenti. Il paradigma verderiano, pur con tutte le contestualizzazioni del caso, si adatta come vedremo assai bene alla realtà maniota dell'XVII-XVIII secolo, la cui struttura era ancora lontana dall'essere sconvolta dall'introduzione del diritto moderno.

La miglior definizione della vendetta maniota fornita da un ufficiale veneziano proviene dalle carte del provveditore Generale di Morea Antonio Nani: nell'agosto del 1703, un maniota venne ucciso a Calamata, provocando la reazione degli abitanti, che si raccolsero in numero considerevole per rivalersi della perdita sulle comunità della Messenia meridionale. Non era la prima volta in cui questi meccanismi tradizionali venivano messi in moto a danno delle comunità vicine: nel 1691 il ferimento di un maniota a Mistrà durante la fiera di San Giovanni provocò l'assembramento di un gran numero di suoi compatrioti, che bloccarono immediatamente i passi montani dell'Alta Maina e della Messenia, esigendo un tributo dai mercanti di ritorno dal capoluogo Iacone⁷. L'anno

5 Sulla vendetta in Maina non molto è stato scritto, e di quel poco ancor meno riveste qualche interesse per la nostra ricerca: si citino, a titolo d'esempio Mirambel (1942-1943), Wagstaff (1975). Sulla società maniota si guardi Αλεξόκης (1980), Seremetakis (1991). Per un approccio generale al problema della faida Povolò (2015).

6 A scanso di equivoci, in ambito mediterraneo i termini faida e vendetta vengono considerati equivalenti, essendo faida una parola di origine germanica inesistente all'interno del vocabolario giuridico dell'Europa meridionale. (n.d.a.).

7 "Incidente successo alla Fiera di San Zuanne in Mistrà originato dalla pretesa de datarii di essigere datio di pocca seta da alcuni Mainotti, pretendendo questi che nel tempo di Fiera come pure tra Turchi si praticavano, non potessero essere costretti ad alcuna contributione, sostenendo la franchiggia li datarii dall'altre parte con il viggior de Capitoli del Sindicato, che sopra questo punto niente esprimono, impugnando il pagamento, vennero dopo altercationi di parte all'armi; da che ne derivò grande il tumulto; la moltitudine del popolo in confusione con svaleggi di botteghe, e malamente ferito un mainotto. Inasprita quella furiosa natione si unirono dopo qualche giorno molti d'essi, prendendo li porti confinanti a questa

successivo fu la volta di Calamata, costretta a pagare un piccolo tributo in seguito alla mobilitazione di 1700 manioti per l'offesa ricevuta da un abitante della penisola durante una compravendita di maiali (P.T.M., 568, 11 luglio 1692). Nel dispaccio che il Nani inviò al Senato in data 4 agosto 1703, il provveditore spiegò che a muovere i manioti era un "loro sacrilego, et empio istituto, solenizzato co' giuramenti, e co' voti, d'esiggere in una determinata somma di denaro il prezzo del sangue sparso o di praticarne la vendetta con egual peso d'offesa" (P.T.M., 573, f.5).

Questa definizione, ancor oggi validissima e che perfettamente calza con il modello proposto da Raymond Verdier, evidenzia l'aspetto retributivo proprio del sistema vendicatorio; assai più difficile e complesso risulta cogliere il suo significato costituzionale. In tal proposito, conviene chiamare in causa uno dei più grandi intellettuali e osservatori dello Stato da Mar veneziano, Giacomo Nani⁸: in un breve *pamphlet*, scritto probabilmente negli anni immediatamente successivi alla rivolta di Orlov e conservato alla biblioteca Querini Stampalia di Venezia, egli delinea le strutture che regolavano la società manioti da lui osservata nel corso di una visita durante l'anno 1758 (BQS, Cl. IV, Cod. 447). Il Nani, sbarcato a Paganìa (l'attuale Marathonissi) e accompagnato da Giovanni Mavromichaelis, colse perfettamente il valore giuridico costitutivo del sistema vendicatorio:

si deduce che in tutte quelle popolazioni in cui non esiste legislazione acconcia, o in cui la legislazione se anche esistesse, viene male amministrata, devono necessariamente verificarsi uccisioni per mano privata, che sebbene sempre illegali, tengono però il luogo di quella giustizia legale, che non viene o non ha potuto essere amministrata. (BQS, Cl. IV, Cod. IV, Cod. 447, f. 189)

Il riconoscimento del valore intrinseco della pratica della vendetta come elemento regolatore dello "ius dei mainotti" viene ribadita confrontando la giustizia "privata" della Maina con quella pubblica di grandi città della Terraferma come Verona o Brescia, i cui morti erano proporzionalmente di gran lunga maggiori rispetto a quelli della penisola peloponnesiaca, dove il conflitto, sebbene molte volte dilungato nel tempo, era altresì assai poco sanguinoso; d'altra parte, continuava il Nani, era la faida stessa a consentire la sopravvivenza dei manioti, i quali non avrebbero potuto conservare le loro libertà senza la "militarizzazione" provocata dal sistema fazionario. A ciò si aggiunga che le già nominate incursioni contro le comunità vicine in seguito all'offesa recata ad un membro delle comunità, costituivano, oltre che una naturale reazione a quella che veniva percepita come un diretto attacco all'esistenza stessa del clan, anche un'indubbia fonte di sostentamento per le comunità manioti: per usare le parole dell'autore del manoscritto, "E' quasi un diritto nazionale della Maina rubbare per vivere agiatamente".

terra, per vendicarsi dell'offesa, e fermarono pure li primi mainotti, che di là passarono, estorcendo da essi per la libertà contribuzione di danaro; si che in certo modo rimanesse interdetto il libero transito a viandanti con evidente rischio di perniziose conseguenze" (ASV, PTM, 567, 16 aprile 1691).

8 Sulla vita di Giacomo Nani Del Negro (1971).

“PER NON SENTIRE UN VESPERO SICILIANO”. IL CASO
DI PANAGIOTI GERACARI

Durante la guerra di Morea, la riconquistata Maina venne lasciata sostanzialmente libera da qualsiasi interferenza veneta: il provveditore di Morea, quello di Laconia e quelli locali di Zarnata e Chielefà si preoccupavano solamente di raccogliere l'imposta del *makhtu*, i cui pagamenti venivano peraltro regolarmente ignorati. Il primo provveditore generale a manifestarsi fisicamente nella regione fu Antonio Zen, futuro (e sfortunato) Capitano Generale da Mar⁹, che fra il 1690 e il 1691 visitò due volte la turbolenta regione, raccogliendo le suppliche degli abitanti e riscuotendo le contribuzioni. Il provveditore, in un dispaccio indirizzato al doge Morosini, così descrisse l'origine della *makhtu*:

Questa sorte d'impositione in altri tempi ignota hebbe recente origine dai ricorsi de Mainoti alla Porta che reclamando contro l'estorsioni de' rapaci esattori impetravano facoltà di contribuire quel tanto che da due Primati della Provincia compassato il potere di cadaun villaggio fosse liquidato di convenienza; Furono anco ricevute da Turchi con poca ripugnanza le istanze, poiche di rado trovandosi il loro conto dalle formalità delle prime corrisponsioni crederon per utile di non avversare al partito e render a titolo d'indulto un ripiego di necessità. Fù trascielto Liberachi con altro Mainoto al giuditio di questa istanza, in cui egli regolatosi con le norme della passione quando rapito dalle suasioni della parzialità e quando dalle istigazioni dell'odio minorava à congiunti l'aggravio per caricarlo alle ville contro le quali imperversava di mal talento, à segno tale che Calisi e Carea alli abitanti delle quali fu inputato l'homicidio della sorella furon obligate pagar con rigore la Mactù sopra l'importar della Decima (ASV, PTM, 567, 29 Aprile 1690).

L'elezione di questi esattori, stabilita probabilmente dai principali primati della regione, se da una parte rispondeva alla necessità dei manioti di limitare la pressione fiscale esercitata dai turchi, dall'altra permetteva agli ottomani di esercitare un controllo indiretto sulla regione attraverso i due amministratori. Questo sistema, teoricamente perfetto, presentava però una carenza strutturale fondamentale: gli eletti, per quanto fossero legati al potere turco, erano in realtà emanazione un'emanazione della *feuding society* mainotta, e quindi costituzionalmente portati a seguire quelle “norme della passione” (una felicissima espressione dello Zen per indicare il sistema vendicatorio della regione) che portarono poi Liberachi a utilizzare il *makhtu* come vero e proprio strumento di lotta fazionaria interna.

Per i sette anni successivi, le alterne sorti della guerra e le continue e profonde scorriere dei Turchi in Morea allentarono il controllo veneziano sulla Maina e impedirono l'esazione regolare del *makhtu*, non essendo sufficienti gli scarsissimi mezzi militari dei provveditori di Zarnata e Chielefà a garantire il pagamento del tributo. La situazione

9 Lo Zen, incriminato per la sconfitta di Scio, morirà poi in carcere; sarà riabilitato *post mortem*. Vista la mancanza di pubblicazioni recenti sull'argomento, ci si riferisce a Romanin (1858).

cambiò drasticamente nel 1698, quando fu eletto provveditore di Morea Francesco Grimani, una delle figure più emblematiche del primo Settecento veneziano. Nato nel 1659 in una delle famiglie più importanti di Venezia, venne bandito nel 1684 a seguito della ricasazione della carica di Capitano di Vicenza. Rifugiatosi a Vienna dallo zio Federico Cornaro, ambasciatore alla corte cesarea, partecipò alla campagna d'Ungheria e all'assedio di Budapest del 1686, guadagnandosi l'anno successivo la liberazione dal bando grazie alle sue imprese militari e ai buoni uffici dello zio. Nominato provveditore in campo dal Generale di Dalmazia Girolamo Corner, scalò rapidamente le gerarchie, diventando nel 1692 provveditore straordinario a Cattaro e in Albania, e tre anni dopo Provveditore straordinario in armata (1695-1697). Nel 1698, fu nominato Provveditore Generale alle armi in Morea, la più importante carica militare e civile del Peloponneso veneziano, sostituendo Paolo Nani, morto prematuramente.

Grimani si dimostrò probabilmente il miglior amministratore veneziano della Morea: instancabile viaggiatore, durante i suoi tre anni di "regno" percorse tutta la penisola, preoccupandosi di dare un nuovo assetto al territorio dopo la pace di Carlowitz, promuovendo il primo catastico generale della regione e presiedendo ai lavori di fortificazione e mantenimento delle opere difensive. Nel 1698 egli passò anche in Maina, riuscendo inoltre a raccogliere il *makthu* con una certa facilità, rifacendosi all'esempio di figure già conosciute dalla popolazione locale come Antonio Zen e Lorenzo Venier¹⁰; per i due anni successivi, non potendo essere presente fisicamente, decise di avvalersi per la riscossione di elementi delle élite locali. Fra questi "esattori" manioti, le cui figure non dovevano essere in fondo molto differenti da quella di Liberachi, si distinse Panagiotti Geracari, originario di Vathia nella Bassa Maina. Capitano di galeotta, egli aveva prestato servizio sotto i veneziani durante la guerra di Morea, meritandosi l'elogio del Provveditore Generale Zen per la difesa delle coste della Maina dalle invasioni turche¹¹: agli occhi del Grimani dovette quindi

10 Lorenzo Venier, già nominato come Capitano delle Navi durante la "crisi maltese", venne mandato a soccorrere i manioti nel 1686, fatti oggetto di un contrattacco turco, e nominato provveditore straordinario (Locatelli, 1691, 193).

11 "Il capitan Panagiotti Gieracari di Maina, rese sotto il comando glorioso di Sua Serenità all' hora capitano Generale negli incontri più ardui delli inimici, non solo inimitabili le proprie coraggiose operationi, ma niente curando agli azzardi della vita a gara degli altri, tracciando l' apertura d' insanguinarsi , seppe con distintione e frutto riportar il freggio della pubblica spetiosa gratia. Compresa nei primi periodi dell' ingresso nostro al sostenimento di questa carica la di lui habilità e fede autenticata nello sbarco fatto l' anno decorso da Legni corsari nelle rive della Bassa Maina nel luogo detto Assomato, riuscirono così vavevoli li di lui comportamenti anco in tale stretto cimento, che unito a quelli abitanti, convennero i Turchi profugamente darsi a bastimento o con discapito loro scioglier battuti da quelle rive, rimanendo in potere dei nostri tre di loro e una testa recisa dà motivo tale; e negli oggetti massime per riparar le molestie che dalli privati soprastavano alla quiete di quei popoli, incaricato lo stesso Capitan Gieracari unito un qualche numero di Mainotti per rintuzzar gli attentati nemici, invigilar alla salvezza dei sudditi et ancora ove stringessero le premure, corrispose così perfettamente alle nostre aspettative che non si dimostrò punto ineguale nei numeri tutti della puntualità et devotione. Ritratte perciò per il periodo tutto della passata campagna vive le testimonianze verso le Pubbliche glorie e perché habbi maggiore vigore di proseguire le proprie commendabili incombenze, uniformandosi alle intention dell' Eccellentissimo Senato espressa in Ducali 3 marzo 1691, devenimo in deliberation in virtù delle presenti e con l' autorità del Generalato nostro, d' assignare allo stesso Capitan Panagiotti oltre ogni altra paga che goder potesse, ducati otto al mese per esserli corrisposti dalla Cassa Publica di Chelefà, nella sicurezza che da così speciosa dimonstranza sempre più

apparire come il candidato ideale per un compito così delicato, essendo necessarie doti di mediazione non indifferenti¹². La riscossione del *makthu* presentava infatti delle difficoltà oggettive, dovute sia alla conformazione fisica della Maina stessa, sia alla natura forfettaria del tributo, che teoricamente lasciava nelle mani dell'esattore la decisione dell'ammon-tare da addurre al contribuente. Come si può ben immaginare, i contrasti sorsero quasi immediatamente, in particolare all'interno della fiorente comunità di Vitilo. L'uomo più importante della Vitilo dell'anno 1700 era Michiel Stefanopolo, capo della più importante famiglia della città e direttore dei *meidani* locali: era stato lui, nel 1690, a presentare una supplica (non esaudita) a Giacomo Corner affinché cambiasse lo status della cittadina da semplice abitato indipendente soggetto ai tributi a borgo della vicina fortezza di Chielefà. La nomina di Geracari doveva aver scosso non poco l'assetto costituzionale della comunità: il potere di determinare la somma del *makthu* poneva "l'esattore" in una condizione di manifesta superiorità rispetto ai vecchiardi e ai capitani della Maina, rendendolo *de facto* arbitro della vita politica locale. La reazione degli Stefanopoli, clan dominante a Vitilo, fu immediata: nonostante il Geracari avesse "*contrata parentella et congiunzione carnale col Michalach*", la fazione facente capo agli Stefanopoli cercò in ogni modo di scacciare l'avversario dalla cittadina; constatata la ferma volontà del Geracari di mantenere la sua posizione all'interno della comunità, si decise di "*privarlo di vitta, all'usanza mainotta*". Il 6 marzo l'agguato ebbe luogo mentre la vittima stava tornando coi figli da Chielefà: assalito con sassi "alla mainota", riuscì a scampare alla morte, tornando alla fortezza e presentando una supplica al provveditore. Il contenuto del testo fatto scrivere dal Geracari riveste un'importanza particolare per la comprensione dell'universo politico-giudiziario della Maina: l'offeso, ben lontano dal tenere un atteggiamento remissivo nei confronti dei suoi avversari, si metteva a disposizione del "*pubblico servitio*" per "*spargere il sangue ai suoi comandi*"; sappiamo inoltre da una missiva scritta dal provveditore di Laconia Marcello al Grimani stesso che il Geracari si era già procurato l'assistenza degli Iatrani, un'altra potente famiglia di Vitilo desiderosa di inserirsi nel conflitto¹³. La situazione era potenzialmente esplosiva: se il provveditore avesse agito in modo troppo violento bandendo i responsabili del tentato omicidio, probabilmente si sarebbe innescato un conflitto difficilmente controllabile anche attraverso i meccanismi tradizionali. Il sistema di alleanze claniche della Maina, le cosiddette *sinτροφes*, era difatti basato su un complesso sistema di regolazione su base locale: l'irruzione di Venezia attraverso la persona del Geracari, aliena

infervorar si possa nel servitio, devendo la presente esser humiliata ai Publici sovrani riflessi per la sua approvazione" (ASV, PTM, 567).

- 12 Nel 1696 risolve una pericolosa situazione creatasi fra alcuni manioti e il capitano di un petacchio genovese, da loro preso in ostaggio; il Geracari sborsò di tasca sua il denaro per il riscatto, meritandosi le lodi del Provveditore Generale (ASV, PTM, 570, 16 Aprile 1696).
- 13 Il già precario rapporto fra le due famiglie principali di Vitilo era stato ulteriormente turbato da un tentativo di ratto da parte degli Iatrani: "*Segui li giorni passati a Vittulo rissia tra Giatrani e Stefanopoli a causa d'una putta, che li Steffanopoli non volevano dare alli Giatrani, e mentre detta figliola era alla fontana, per abeverar li suoi animali, gli Giatrani l'assalirono et d'una sassata rimase la medesima ferita nella faccia, dal che preco mattino li Steffanopoli vennero alle mani con li Giatrani dove rimasero feriti due Giatrani da siabole, di poco momento, per il che fui obbligato per reprimerli stante che non vi sono forze sufficienti di milicie fargli due tiri di cannone, per acquietarli*" (ASV, Grimani, 25, 14 agosto 1700).

alla realtà giuridica di Vitilo poco meno del provveditore di Chielefà, avrebbe scatenato una faida che si sarebbe conclusa quasi sicuramente in modo disastroso per la comunità. Per comprendere ulteriormente quale fosse la vera natura del conflitto è necessario porre la nostra attenzione all'informazione inviata sempre dal provveditore di Laconia Marcello al Grimani in data 14 novembre, dove viene indicato chiaramente come principale oggetto del contendere la pretesa del Michalachi di "*dominare la villa di Vittulo facendo unione in casa sua, giudicando e condannando li sudditi*" (ASV, Grimani, 25, 2 novembre 1700). In realtà, la rottura dell'equilibrio costituzionale di Vitilo, basato sull'esistenza di un consiglio di vecchiaridi (*ierontiki*) rappresentato proprio dalla "conventicola" presieduta dallo Stefanopolo, era la naturale conseguenza dell'attribuzione di poteri amministrativi ad un ufficiale proveniente da un'altra comunità della penisola. In questa prospettiva, il rifiuto dei "vecchi abitanti" di riconoscere il potere giuridico del rappresentante si poneva non come semplice rifiuto dell'autorità veneta, quanto piuttosto come reazione naturale volta alla difesa del diritto consuetudinario esistente: se difatti i primati si fossero adeguati alle imposizioni del Geracari, questo avrebbe provocato un terremoto costituzionale dalle conseguenze imprevedibili per il futuro della piccola comunità di Vitilo. Il pericolo per la stabilità dell'intera regione era tuttavia avvertito dagli stessi ufficiali veneziani: la proclamazione dei rei a Chielefà nel settembre 1700 si configurava, nelle intenzioni del provveditore Marcello, più che come un preludio al bando, come un vero e proprio avvertimento alla fazione degli Stefanopoli al fine di concludere la pace al più presto. Il principale obiettivo del governatore veneziano era, anche considerata l'impossibilità di intervenire materialmente nella contesa, proprio quello di non "*sentire un vespero siciliano, che può facilmente intonarsi da queste forti, ed ostinate fazioni*" (ASV, Grimani, 25, 20 agosto 1700). La pacificazione era inevitabile: in un dispaccio inviato al Marcello, Marco Zane, provveditore di Chielefà, affermò di essere riuscito a convincere il Geracari a rinunciare all'estrazione del *makhtu*, al fine di consentire la pacificazione con i suoi avversari: tuttavia, per formalizzare definitivamente l'avvenuto accordo, era necessario stipulare una pace vincolante. Purtroppo, nonostante nei dispacci Grimani si parli espressamente dell'avvenuta pacificazione fra le due fazioni, non rimane traccia dell'accordo originale, probabilmente andato perduto; per poter comprendere quali consuetudini regolassero il rito della pace nella Maina è necessario rifarsi ad un'altra faida, praticamente contemporanea a quella sopra descritta.

"*CI FACCIAMO COMPAGNI, ET FRATELLI INDIVISIBILI*".

PACE E CONSUETUDINE NELLA MAINA

Nell'anno 1698 Francesco Grimani, appena nominato provveditore dopo la morte di Polo Nani, era sceso in Maina per la prima volta e vi aveva trovato una situazione assai critica: oltre alle difficoltà legate all'esazione della *makhtu*, il provveditore locale si trovava impossibilitato anche a istruire processi, poiché nella maggior parte dei casi gli accusati semplicemente non si presentavano. In questo contesto, le *inimicitie* non facevano altro che aggravare il già pesante quadro generale, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di stabilizzare l'influenza veneziana sulla regione. Il Grimani, con il consueto pragmatismo,

decise di intervenire cercando di pacificare “*gli odi delle fattioni [...] senza haver punito alcuno*”; seguendo una direttiva ducale, il provveditore obbligò tutte le comunità a “pieggiare”, inserendo nell’accordo come contro-pieghi i parenti degli uomini più influenti della Maina, garantendo in questo modo il rispetto dell’obbligazione (ASV, PTM, 571, 26 Febbraio m.v.). Uno dei conflitti più pericolosi che erano stati temporaneamente sedati dal Grimani coinvolgeva i già nominati Iatrani e gli abitanti delle comunità di Langada e Coutifari, situate al confine dell’Alta Maina e sottoposte all’autorità del provveditore di Zarnata. Il sistema dei pieggi, per quanto funzionante, basava la sua efficacia sulla possibilità del potere veneto di intervenire nel caso di mancanze nell’adempimento delle obbligazioni: in altre parole il suo valore era legato alla presenza nella regione del Provveditore Generale. Due anni dopo la situazione era tornata prevedibilmente critica: i Langaditi e i Coutifariani avevano ripreso i loro raid contro le proprietà degli Iatrani, i quali si appellarono nuovamente a Venezia per proteggere i propri beni; la difficoltà di risolvere questo conflitto era acuita dal fatto che il provveditore di Zarnata, al quale le due comunità di Langada e Coutifari erano teoricamente sottoposte, era molto più lontano dai villaggi rispetto a quello di Chielefà, il quale però aveva enormi difficoltà ad operare al di fuori della sua giurisdizione. La risoluzione del conflitto avvenne in data 13 agosto 1700, a Chielefà, alla presenza del Provveditore di Laconia Marcello:

Quest'hoggi col presente scritto palesiamo noi sottoscritti Cutifariani, e Giatriani, e Zacutiani le nostre intentioni, et il contratto sopra le differenze tra et inimicitie che sono corse tra noi nel tempo passato in conferenza dell'aggiustamento che ci ha fatto l'anno decorso l'eccellentissimo Provveditor Generale Francesco Grimani, e noi credendo che quei de Langada non preservano la stabilita pace per li continui danni che vanno facendo ai Giatriani, oltre questi ricevano di farli assai più danno insidie su la vita loro, et accompagnati con diversi altri vitulioti con la medesima intention di sopraddetti cativi fini, così noi altri quest'hoggi con nostra buona volontà tutte due le parti con giuramento di Dio, noi Cutifariani e Giatriani ci facciamo compagni, e fratelli indivisibili come ch'erimo nel tempo passato, e s'occorresse ogni bisogno, tanto l'una parte come l'altra nelle nostre raggioni tanto appresso la Giustizia, e similmente in quanto potemo frà noi; e per questo mettemo per nostri commessi il Signor Pietro Bozzi et Alfier Borolia, come nostri amici e parenti tanto per l'una parte, quanto per l'altra, come appare dalle piaggerie prestate per Noi nella Cancelleria dell'Eccellentissimo Provveditor Francesco Grimani; et essendo passato, ò venendo qualche differenza tra noi, et non potendo noi giustarsi le rappresentemo ai sopraddetti nostri eletti commessi, e quello conosceranno loro, e termineranno siamo contenti, senz'altre parole et sopra questa scrittura stabilimo la nostra nuova amicitia, e sottoscrivemo e chi haverà altra intentione, Iddio lo fulmini e noi stessi lo paleseremo alla Giustizia, perché sia condannato in ogni danni, et interessi (ASV, Grimani, 25, 13 agosto 1700).

La *carta pacis* stipulata fra le tre parti (compresi gli Zacutiani, aderenti vitulioti degli Iatrani) escludeva esplicitamente i Langaditi: essi, ignorando volutamente gli avvisi del

provveditore avevano di rifiutato di presentarsi a Chielefà, rimanendo contumaci e di conseguenza estranei all'accordo. Oltre a rinnovare i termini delle piaggerie stabilite dal Grimani, le parti si impegnavano in caso di futuri conflitti a rimettersi all'arbitrato di due commessi. Le radici di questa particolare pratica, nella quale i due "mediatori" si legavano ad entrambe le fazioni in modo da garantire l'equidistanza del giudizio, devono ricercarsi nella Maina stessa: Marcello, parlando di questa singolare istituzione, la definisce come "*adattata agli antichi lor usi*". A questo sistema duale di mediazione, simile a quello che portò trent'anni prima all'elezione di Liberachi come ambasciatore presso la corte del Sultano, il rappresentante veneziano conferisce una nuova dimensione giuridica, legata non solo all'ambito consuetudinario "puro", ma anche e soprattutto alla regolamentazione dei rapporti fra comunità e potere veneto. A tal proposito, si consideri la provenienza dei due mediatori: sia l'Alfier Borolia che Pietro Bozzi, abitanti in Maina, sono indicati come ufficiali delle cernide locali e quindi dipendenti dal provveditore di Chielefà (ASV, Grimani, 50), che in questo modo si poneva indirettamente come giudice di pace fra le parti in lotta.

CONCLUSIONI

I tentativi del Grimani e dei suoi sottoposti di condurre il sistema consuetudinario maniota attraverso binari paralleli a quelli della giustizia veneta non ebbe vita lunga, spegnendosi di fatto già dopo la fine del suo generalato. I fattori che impedirono una completa "ibridazione" giuridica sono vari e complessi: in primo luogo, la debolezza e lo scarsissimo peso militare dei rappresentanti locali impedì sempre il pieno rispetto degli accordi presi nelle ininfluenti corti di Chielefà e Zarnata. La stessa concezione dell'autorità, era nell'immaginario politico maniota legata non tanto ad un astratto potere pubblico, quanto piuttosto ad una rete di amicizie, di aderenti e di rapporti interpersonali: a questo proposito, sembra che l'evidente rassegnatezza dei manioti alla presenza del Provveditore Generale debba imputarsi non tanto ad una effettiva (ed indubbiamente esistente) maggiore forza contrattuale del Grimani, quanto piuttosto ad un riconoscimento dell'autorità del singolo, come nel caso dei frequenti riferimenti a Lorenzo Venier e ad Antonio Zen. Se i fattori materiali e la mancanza di una concezione di autorità pubblica dovettero avere la loro parte nelle difficoltà dell'amministrazione della Maina, non si può dimenticare lo sconvolgimento costituzionale che Venezia portò nella penisola anche solo con l'istituzione dei due piccoli provveditorati, i quali, nonostante la loro debolezza, ebbero una notevole influenza nella ridefinizione interna delle regione, provocando squilibri tali da portare, come nel caso di Panaioti Geracari, a veri e propri "Vesperi siciliani". D'altra parte, non tutti gli ufficiali veneziani possedevano il pragmatismo ideologico del Grimani: per la gran parte degli amministratori successivi della Morea, la Maina rimase, per dirla con le parole di Marco Zane, provveditore di Chielefà, una "scabrosità giurisdizionale".

“UNA SCABROSITÀ GIURISDIZIONALE”. OBIČAJNO PRAVO IN BENEŠKO
PRAVOSODJE V MAINI (18. STOLETJE)

Marco ROMIO

Via Udine 22, Torri di Quartesolo, Vicenza, Italija

e-mail: romiom91@gmail.com

POVZETEK

V času beneške prevlade na Peloponezu (1685–1715) je območje Maine, s sodnega vidika, predstavljalo pomembno izjemo. Medtem ko se je v drugih delih Moreje osmansko pravo združilo s cerkvenimi normami in lokalnimi običaji, je v Maini pomanjkanje neposrednega turškega nadzora omogočilo ohranitev prava, na katerega močan vpliv so imeli običaji. Prihod Benečanov je sovpadal z začetkom nove faze endemičnega konflikta zaradi zakonskega neravnovesja, ki je nastal zaradi ustanovitve dveh novih proveditoratov v utrdbah Chielefà in Zarnata: kljub omejenim sredstvom lokalnih rektorjev je politika naslanjanja na mainske elite, zlasti zaradi plačila davkov, povzročila notranja neravnovesja v skupnostih. Primer vasi Vitilo, najpomembnejšega središča Maine med 16. in 18. stoletjem, osvetljuje tako analizo družbeno-političnega življenja malih mainskih naselij, kot tudi novo beneško politiko v odnosu do Stato del Mar, zato je Moreja predstavljala neke vrste “laboratorij”.

Ključne besede: Benetke, Moreja, maščevanje, 18. stoletje, običajni sistem, pravo

FONTI E BIBLIOGRAFIA

- ASV, Grimani** – Archivio di Stato di Venezia (ASV), Fondo Grimani ai Servi (Grimani).
- ASV, PTM** – Archivio di Stato di Venezia (ASV), Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar (PTM), 568, 620.
- BMC, Cic** – Biblioteca Museo Correr (BMC), Fondo Cicogna (Cic).
- BQS** – Biblioteca Querini Stampalia (BQS).
- Αλεξιάκης, Ε. (1980):** Τα γένη και η οικογένεια στην παραδοσιακή κοινωνία της Μάνης, Αθήναι.
- De la Guilletiere (1676):** Athenes ancienne et nouvelle, et l'estat present de l'Empire des Turcs. Paris.
- Del Negro, P. (1971):** Giacomo Nani, Appunti biografici. Bollettino del Museo Civico di Padova, LX, 2, 115–147.
- Eliopolou-Rogan, D. (1973):** Mani: History and Monuments. Athens, Lycabettus Press.
- Galland, A. (1881):** Journal de Antonie Galland pendant son sejour a Costantinople (1672–1673). Paris.
- Inalcik, H. & D. Quataert (1996):** An Economic and Social History of the Ottoman Empire (1300–1914). Cambridge, Cambridge University Press.
- Komis, K. (1992):** La population et l'habitat du Magne, XVe–XIXe siècles, v. I-II. Paris.
- Locatelli, A. (1691):** Racconto Historico della Veneta Guerra in Levante contro l'Impero Ottomano. Vol. II. Colonia.
- Mirambel, A. (1942–1943):** Blood Vengeance (Maina) in Southern Greece and among the Slavs. Byzantion, 16, 381–392.
- Nani, G. B. (1720):** Historia della Repubblica Veneta. Venezia.
- Nicholas, N. (2005):** A History of the Greek Colony in Corsica. Journal of Hellenic Diaspora, 31, 33–78.
- Povolo, C. (2015):** Feud and Vendetta: Customs and trial rites in medieval and modern Europe. A legal-anthropological approach. Acta Histriae, 23, 2, 195–244.
- Romanin, S. (1858):** Storia Documentata di Venezia. Vol. 4. Venezia, Tipografia Naratovich.
- Rossetti, M. (1696):** La Sacra Lega. Padova.
- Seremetakis, N. (1991):** The Last Word. Chicago, Chicago University Press.
- Slot, B. J. (1982):** Archipelagus Turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane c. 1500–1718. Leiden, Brill.
- Verdier, R. (1980):** Le système vindicatoire. In : Verdier, R. (a cura di): La Vengeance, I, Vengeance et pouvoir dans quelques sociétés extra occidentales. Paris, Cujas, 12–42.
- Wagstaff, J. M. (1975):** Vendetta, War and Society in the Morphogenesis of Rural Settlements in the Mani, Greece. In: I paesaggi rurali europei. Perugia, Arti Grafiche, 517–529.
- Wagstaff, J. M. (2009):** Evlyia Celebi, The Mani and the fortress of Kelefa. In: Peacock, A. C. S. (a cura di): The Frontiers of the Ottoman World. Oxford, Oxford University Press, 113–135.

FROM SERENISSIMA'S CENTRALIZATION TO THE SELF-
REGULATING KANUN: THE STRENGTHENING OF BLOOD TIES
AND THE RISE OF GREAT TRIBES IN NORTHERN ALBANIA
FROM 15TH TO 17TH CENTURY

Azeta KOLA

Northwestern University, 1881 Sheridan Road, Evanston, Illinois 60208, USA

e-mail: ak3279@nyu.edu

ABSTRACT

The article offers a short overview of the fifteenth century conditions that favored the strengthening of blood ties in the villages of the Scutari region in northern Albania during the Venetian and Ottoman reigns. The author argues that by favoring and preserving the special status of brotherhood clans that operated on strong blood ties, the subsequent Venetian and Ottoman administrations contributed to the rise of great tribes in northern Albania during the sixteenth and seventeenth centuries. The conclusions are based on a comparative analysis of examples from the Catasto Veneto di Scutari, 1416–1417 and The Ottoman Defter of Scutari 1485.

Keywords: Venetian Empire, Ottoman Empire, Venetian Albania, Northern Albania, Kanun

DALLA CENTRALIZZAZIONE DELLA SERENISSIMA ALLA
AUTODISCIPLINA DEL KANUN: IL RAFFORZAMENTO DEI LEGAMI
DI SANGUE E L'EMERGENZA DELLE TRIBÙ NELL'ALBANIA
SETTENTRIONALE DAL XV AL XVII SECOLO

SINTESI

L'articolo offre una breve rassegna riguardo le condizioni che nel Quattrocento avevano favorito il rafforzamento dei legami di sangue nei villaggi della regione di Scutari nell'Albania settentrionale durante il Regno veneziano e quello ottomano. L'autrice sostiene che favorendo e preservando lo status particolare dei clan del nord, i quali gestivano le questioni con alla base forti legami di fratellanza, le successive amministrazioni veneziane e ottomane contribuirono alla nascita delle grandi tribù nell'Albania settentrionale durante i secoli XVI e XVII. Il lavoro si basa sull'analisi comparativa degli esempi del Catasto Veneto di Scutari, 1416–1417 e del Defter Ottomano di Scutari 1485.

Parole chiave: Impero Veneziano, Impero Ottomano, Albania Veneta, Albania settentrionale, canone

During the fifteenth century, the Venetian administration in Venetian Albania was faced with local habits, customs, and laws in the cities and inland territories that had existed for centuries. The Albanian littoral cities, part of the unified Adriatic world, operated on their city statutes and had unique bodies of communal representation. Dulcigno, for instance had a council of all the city (*consillium totius nostre*), Antivari had a great general council (*maiori et generali consilio*), while Durazzo had a captain and council of the communal city (*capitano, consilio et comuni civitatis*) (Malltëzi, 1988, 28–29).¹ The Venetian administration initially recognized these governing bodies, but eventually gave priority to the authority of the Venetian rector, as the examples presented later in this paper illustrate (ASV–COM, 10, 7v–8rv). Albania's Kanun, the country's old customary law that regulated the lives of the northern Catholic communities existed alongside city statutes, because it operated mostly inland, but was, nevertheless, present even in the territories under Venetian rule. The Kanun did not invent blood feuding, which occupies a very small percentage of its content, and, in fact, it provides for the forgiveness of blood (Gjeçovi, 1933; 1989).² The Kanun, however, preserved blood feuding by allowing its practice for centuries. In the harsh conditions of their existence and facing relentless conquests that disregarded their unique existence left the Albanian highlanders with the choice of holding on to the laws of the Kanun as a form of self-rule. In this paper, I shortly analyze the fifteenth century social, political, and economic conditions under Venetian and Ottoman rule that favored the strengthening of blood ties and the formation of the great northern Albanian tribes in the sixteenth and seventeenth centuries. To do this, I compare examples from the *Catasto Veneto di Scutari 1416–1417*, and the *1485 Ottoman Defier (Account Register) of the Sanjak of Scutari*.

The case of Albania debunks the myth of Venice as the just and benevolent Republic, which acquired these territories *da Mar* with the honorable intentions of protecting them from the Ottomans (Schmitt, 2007, 19–20, 431–443).³ Venice's economic interests in Al-

1 Malltëzi quotes from ASV, Comm, Reg. 5, c. 94 for Dulcigno; *Acta et Diplomata res Albaniae Aetatis Illustrantia*, vol. II, 1918, doc. Nr. 260 for Antivari; Historijski Arhiv u Dubrovniku, Reformationes, Nr. I, 64 for Durazzo.

2 Only Book 10 of the *Kanun of Lekë Dukagjini*, Kanun Against Perversity has provisions regarding blood feuding (consult, 822–842, 843–850, 851–853, 854–873, 866–897, 898–900, 901–908, 909–915, 916–919, 920–931, 933–938, 939–940, 941–957, 958–964, 965–968, 969–972, 973–976, 977–981, 982, 983–987, 988–990). Blood feuding (alb. *gjakmarrja*) is the deprivation of life of the executioner of a murder, or of a relative person, or of some persons, who are the co-members of the tribe of the executioner of the previous assassination (Pupovci, 1972, XC).

3 In the fifteenth century, from Kotor to the Bay of Patras, the Albanian space was an open patchwork of quarrelling local principalities, further divided between the possessions of the Republic of Venice and of the Ottoman Empire. Between 1392 and 1406, the Serenissima acquired the Albanian cities of Durazzo, Scutari, Alessio, Drivasto, Antivari, Dulcigno and Dagno through voluntary submission. These cities, cast on the unified Adriatic shores as pearls on a string, retained their Roman character until late and were inhabited by Latinized populations who spoke Latin and Neolatin languages, which carried a particular rite of Christianity unique to the Balkans. These combined elements gave this frontier zone, as Fernand Braudel coined it, its originality (see Braudel, 1995, 133; Durham, 1909, 2–5; Ducellier, 2005, 105–106, 112). Ducellier has argued that homogeneity between shores and the inland was characteristic of the Western Adriatic shore, while in the east, apart from homogeneity there existed heterogeneity, a characteristic that became important later on.

bania were similar to those in other parts of the Stato da Mar. Venetian Albania provided considerable amounts of grain, salt, timber, and silk and the Venetian state moved quickly to monopolize the production, trade, and transportation of these commodities (Schmitt, 2007, 327–335, 365–378; Malltëzi, 1988, 53–58, 202–211; Chambers, 1970, 44, 52–53). The state also fought against the greed of its own citizen traders operating in Albania as well as against the illegal activities of Venetian administrators who while shortly serving overseas mingled state duties with private business.⁴ The sharp conflicts that arose between these groups show that the overlapping interests of all sides were quick profit at the expense of the other Venetian party as well as at the expense of the Albanian elite and population. The powerless Venetian state was unable to control the rampant corruption of its officials and traders, turning into an extension of private interests in service of profit (Kola, 2016, 54–81).

VENETIAN CENTRALIZING POLICIES IN THE CITIES AND THE COUNTRYSIDE

The policy of controlling everything from the center, which aimed at ultimately creating mini-Venices in the far away territories proved problematic in Venetian Albania where local traditions and customs were quite unique.⁵ In administering justice, for instance, the administration used Venetian law in criminal cases and the local law in civil ones, giving jurisdiction to local judges in minor cases, but ultimately allowing the Venetian rector to decide alone, as the case of Antivari and Dulcigno show:

[Antivari] *Item chel rector che sera mandado p(er) la dogal Signoria di Venexia debia [...] c(o)governar secondo lor statuti, [...] I diti zudexi debia sentar cum el retor, e dir le suo opinion, ma pur Romagna in libertade de lo retor d(i) zudegar secondo la soa c(o)sientia. [...] [Dulcigno] Et che tre cudixi stia a banca cu(m) el retor digando le loro opinion che suo uxava, romagnando pero in libertadi de lo retor d(i) t(er)minar questo che I parera p(er) la sua gstia/* (ASV-COM, 10, 7v-8rv).⁶

- 4 Donald Queller has deconstructed the fifteenth century myth of the Venetian patriciate's selfless devotion to the republic. He shows how the patricians fought for offices and benefits, but did away with responsibilities. Despite the rhetoric of duty, honor, and pride in the common good, these patricians were prone to various forms of corruption, thus violating the same laws that they spent so much time drawing and passing in the Senate. The behavior of the Venetian administrators assigned to the Albanian territories offers yet another example of these widespread forms of corruption (Queller, 1986, 29–59, 113–151, 172–211, 247–259). On this, also consult, Muir (1988, 288–289). Luan Malltëzi has exposed the abuses of Venetian state apparatus in Venetian Albania (Malltëzi, 1988, 173–201).
- 5 The Albanian territories were acquired on promises of preserving pre-Venetian customs and traditions, but according to Cozzi-Knapton, the prevailing characteristic of the Venetian rule over the territories of the Stato da Mar was the desire to control all the strings of its governing system, “*tener la fila di tutto il sistema.*” Venice aimed at “Venezianizzare” and “centralizzare” all the territories it acquired. Whether in the Levant, Romania, Albania, Dalmatia, Istria or the Terraferma, the Venetian administration continuously fought to put all subjects and territorial resources under its direct control (Cozzi and Knapton, 1986, 191–192, 195–196; Viggiano, 1998, 67–111, 113–195).
- 6 These documents were signed by the Venetian and Albanian representatives on June 24, 1405 (“[...] *data Dulcigni anni dni milloquadringentesimo quinto die xxiiij ms Junij*”), and June 14, 1406 (“*data in nro ducali palatio, die ms J... xiiij Milloquadringentesimo sexto*”).

The Venetian interference in handling judicial cases went hand in hand with the centralizing efforts in the countryside where the Venetian administrators implemented the decima as a method of rent payment by peasants and citizens who owned land. The previous rent payment methods had been the Byzantine *soch* (sok) that consisted of one ducat and one mod wheat (approximately 250 kg per house annually), and the *obroch* (obrok) of four silver grossi per year, paid two on Easter and two on Christmas for the upkeep of the army and the government officials traveling on government duties (Zamputi, 1977, 9; Anamali et al., 2002a, 256–257). The implementation of the decima system interfered with local privileges and traditional rent payment methods, causing proniar uprisings and population flights from Scutari and Drivasto immediately after the 1396 Venetian acquisition (Malltëzi, 1988, 88–89).⁷

In August 1416, the Senate ordered the compilation of *The Catasto Veneto di Scutari 1416–1417*, a registry of lands and vineyards (with accurate borders) that belonged to Venice, complete with a list of annual dues from each head of family (or widow) who recognized Venice as the legitimate lord of the land. According to the Venetian *Catasto*, there are one hundred and thirteen registered villages. They are grouped into Upper Scutari (thirty-nine villages) and Lower Scutari (seventy-four villages, see table below) (Zamputi, 1977, 21–125; Mënga, 1989, 162).⁸ After much consideration, the administration reverted to the old methods of payment with one ducat and one mod of wheat per family every year, and it assigned land to special people (proniar or big land owners). Those who were given land in concession were required to sow and harvest the land and take their annual payments to the castle of Scutari. Bad annual harvest was not taken into consideration for lowering the annual payment. Only in times of war, intending with war when the territory was under siege, the population was not forced to meet the annual requirements to be transported to the castle of Scutari:

non expecto sel fosse guerra/che In tempo de guerra i non die pagar/Intendando guerra quando per assedio che fosse intorno la terra/non se possesse semenar nire-coiere/in questo caso i non die pagar durando quella cossi facta Guerra/E altramente non se intenda Guerra/ (Cordignano, 1940, 17/b, 49).

The population of Scutari complained about this practice, but the Venetian administration continued to assign land as it pleased. On April 6, 1421, Scutarine ambassadors reported that the Venetian administrator, Donato da Porto took away their land and property that belonged to the citizens, up to a territory known as Frasene and Busegiarpene and gave them as property to special people (ASV–SM, 54, 22rv).⁹ In addition to special individuals, the Signoria rewarded foreign mercenary troops with land concessions on the Albanian territories. On January 30, 1416, the count and captain of Scutari rewarded a

7 For the institution of Pronia on the Albanian territories and the role of the proniar as the owner of land sanctioned by the Byzantine Emperor in exchange for military service, consult Anamali et al, 2002a, 252–256.

8 Oliver Jens Schmitt argues that there were one hundred and four villages in the upper and lower Scutari, although he does not list their names (Schmitt, 2007, 165–166).

9 The document is recorded on April 6, 1421.

virtuous and wise man from Hungary named Saginj for his loyal service to Venice. Saginj was allotted a piece of land or meadow located under the mountain of Scutari, bordering, on the one side, the land of Marin Bonzi, on another side the land of Sr. Matheus de Cataro, on a third side the old city of Scutari, and on the final side the Bojana River. The said Saginj could plant and saw this land and was asked to pay the chamber of Scutari ten soldi annually (“*Pro cuius [...] recognicione [...] solvere tenentur camere nostrj comunis seldos decem paruorum*” (Cordignano, 1942, 130/a, 32–33)).¹⁰

The abrupt Venetian interference in the traditional rent payment methods, land property and land use, the inability to implement all of its policies evenly, especially in the more rural areas of Scutari, as well as the lack of a consolidated budget for this part of the empire created a mixed system of obligations and payments where different villages had different privileges and they paid according to their specialization (Schmitt, 2007, 163–184, 424–427; Biçoku, 1989, 181–192). The overburdened peasants paid the decima on their millet, in addition to the old payment of one ducat and one mod wheat, and the *obroch* of four grossi, two on Easter and two on Christmas. Free labor during planting and harvest seasons was also required as well as a fixed tax on the vineyards that was expressed in loads (Malltëzi, 1988, 78–93). The *Catasto Veneto di Scutari* 1416–1417 exposes the abuses of the Venetian system. The peasants of the village of Caldiron (alb. Kalldrun) were required to pay the *obroch* of four grossi per household (*grossi quarto per casa*), which was collected in two payments of two grossi on Easter and two grossi on Christmas annually (*do ala pasqua e do al nadal*). In addition to the *obroch*, the peasants paid the ducat and mod, the tenth on their millet as well as engaged in free labor (*angaria*) by cutting wood, doing tolls, working in the castle and fishing in the lake as per the Venetian Signoria’s orders (Cordignano, 1940, 39/ab, 70–71).

In the wine producing village of Copenico (alb. Koplík), the peasants were required to pay four hundred loads of pure wine and transport it to the castle of Scutari:

Nota che quilli de copenico si se e convegnudj cum i nobellj homenj miser Alban contarinj hon conte e capitaneo de Scutarj miser Andrea foscolo hon Ambasiador e provededor Jn leparte de Albania/ e miser Nicolo zanthannj hon camerlengo de Scutarj de pagar ogni anno Salme quatrocento de vin puro e neto/ e quello condure a suo spexe Jn lo castiello de Scutarj (Cordignano, 1940, fl. 45/a, 45/b., 77–78).

In addition, the Venetian administration was requesting that peasants pay the *soch* and the *obroch* and do all kinds of *angaria* in the castle of Scutari. Finally, the men of arms of the village, both infantry and cavalymen were required to join the Venetian army at any time they were needed (Cordignano, 1940, fl. 45/a, 45/b., 77–78).

These examples show the ways in which the centralizing policies of the Venetian administration aimed at securing the highest earnings from its properties in Venetian Albania, taking double the usual rent in proportion to the obligations each family owed annually. They expose the administration’s greed and its lack of respect for local traditions.

10 One lira was equal to twenty soldi in Renaissance Venice (Lane and Mueller, 1985, vol. 1).

THE ALBANIAN KATUN, THE KANUN AND THE STRENGTHENING OF BLOOD TIES IN THE FIFTEENTH CENTURY

By the fourteenth century, the Albanian population was divided into Gheg and Tosk or northern and southern Albanians who spoke the Gheg and Tosk dialects, respectively (Elsie, 2015, 2). In the inland territories, especially, they lived in stockbreeding katuns or tribes with strong blood ties, which are mentioned as early as 1308 (Buda et al, 1962, 110). By 1330, Tzar Stephan Dušan donated with a special decree an entire Albanian Katun (Katuni Arbanas) to the monastery of Deçan (Malcolm, 1998, 54). The katuns or villages were old forms of social organization inherited from the past where communities related through strong blood ties/kinships practiced a closed farming economy based on stockbreeding (animal husbandry), and they moved constantly to find pasture (Pulaha, 1975b, 75–110). The Albanian population followed the laws of the Kanun of Lekë Dukagjini, Albania's customary law as "the One-that-must-be-obeyed" (Gjeçovi, 1933, 1989; Durham, 1909, 166).¹¹ Particular historical conditions favored special economic and social changes in the territories ruled by customary law, which, in return, secured the survival and preservation of old forms of political and social organization in these territories. Albania's customary right evolved in conflict with and despite of foreign intrusion. The areas of foreign penetration in the Albanian territories were at times deep and at times less so, and this phenomenon influenced the strengthening or weakening of the customary law at different historical periods (Buda et al, 1989, 6–7, 15). Living according to their customary law and protecting their way of life allowed the population of these territories to live autonomously for centuries (Pupovci, 1972, XXVI; Thallóczy, 2004, 195).

The Kanun¹² is the most comprehensive summary of long-existing Albanian law (both civil and criminal) written in Albanian, which contains universal rules for every aspect

11 Lekë Dukagjini (1410–1481) was an Albanian noble and comrade-in-arms of Gjergj Kastrioti, Scanderbeg (1405–1468). The original name for the code was the Kanun of Dukagjin, the name for the mountainous region east of Shkodra where Lekë Dukagjini was lord and lawgiver to the local population who followed the Kanun named after their lord. The Kanun was also known as The Kanun of Leka (alb. Kanuni i Lekës) (Elsie, 2012, 1; Durham, 1909, 25–27; Pupovci, 1972, XXXIX). The Franciscan Father, Shtjefën Gjeçovi carefully recorded Albania's oral tradition of customary and canon law as well as the rules of morality in condensed phrases and proverbs that preserved in the most original form the centuries old wisdom of the highlanders regarding the essence of their affairs. He collected these rules in the northern Albanian territories where Islam had not penetrated or had spread minimally and where these territories had preserved their centuries old autonomy. Gjeçovi wrote them down during the early twentieth century before being shot by Serbian Secret Police in October 1929. The collection appeared for the first time in 1913 and afterwards in 1921, 1922, 1923, 1924 and 1930 in *The Morning Star*, Scutari's local magazine. It was published in its entirety posthumously in 1933. Gjeçovi's *Kanun of Lekë Dukagjini* is a constituent part of Albanian customary law in general (Pupovci, 1972, X, XIII, XXXI, XXVII–CX).

12 The Kanun suited well into the patriarchal society of northern Albania and Kosova where it enjoyed priority over other legal systems (national law and Church legislation). Harsh conditions dictated a unique existence and a defiance to any central government that tried to reach and conquer these territories (Tmavci, 1998, 3, 7, 9; Pupovci, 1972, XXVII; Durham, 1909, 166). The term Kanun penetrated from Greek to Arabic to early Turkish, where kanun was a law or legal disposition of the Ottoman state given by the Sultan, and finally into Albanian, where it is also known as Doke (Todorova, 2004, 111; Çabej, 1961, Nr. 2, 66; Šufflay, 1925, 132; Pupovci, 1972, XL). A short breakdown of each book's content can be found in Gëllçi, 2014,

of life from economics to ethics (Kadare, 1990, 74). The mobile katuns that descended from the mountains for winter pasture transported into the plains (where settled agricultural villages with developed feudal relations existed), not only their unique social organization, but the mentality of self-rule through the honor code of blood feuding (alb. *gjakmarrja*) as prescribed in the Kanun (Pulaha, 1975b, 75–110). As a result, during the Venetian and Ottoman periods, tribal elements gained new features that clothed the feudal institutions of the Albanian countryside and towns with a tribal outwear consistent with each Albanian territory.

According to the Kanun, the basic unit of the Albanian society was the family – a strong, distinctive, cultural and social unit with clear obligations and goals dictated by the community's necessity for survival in the difficult physical environment where the highlanders lived almost isolated by high mountains and harsh winters. The family is defined as “*the sum of its members, who live under a common roof and whose goal is the perpetuation of people through marriage, their physical upbringing and the development of their minds and senses*” (Gjeçovi, 1933, 18). In addition, “*the family is comprised of the house folk; when these expand, they are divided into brotherhoods, brotherhoods into kinships, the kinships into tribes, the tribes into flags and all together into a larger family, which is called a nation with a common home, blood, language, and customs*” (Gjeçovi, 1933, 19). A big family, which was a juridical person, could have from five to eighty members and it functioned based on social and gender inequality and the exploitation of the majority of its family members, especially women. The forms of collective property were the *kujria* of the tribe (see the term explanation below) and of the brotherhood. The objects of collective property were in service of the private property over livestock. Only male members of the blood tribe, clan or brotherhood could inherit property, which was divided “per brother,” but they had to obey and submit all their earnings to the father of the house who considered the sons as his servants (Gjeçovi, 1933, 18, 19, 20; Bartl, 2007, 64–65; Pupovci, 1972, XCV–XV VIII, C–CV; Gëllçi, 2014, 16–19).

The father of the family had the absolute authority over all the children from his bloodline as well as over all the family property. He represented the family outside the house, decided on property and land distribution, and could physically punish and even take his wife's and children's life without being punished. In addition to rights, the father also had the duty to provide for every member of his household and also buy guns for each of his sons when they reached maturity. The father consulted his sons in taking important decisions, however, and the family members had the right to elect a new head of the house

82–83). The Kanun of Lekë Dukagjini was followed in the territories of Scutari, Alessio, Dukagjin, Mirdita, Gjakova, and Kosova, while the Kanun of Scanderbeg was followed in Krupë, Dibër, and Mat. The Kanun of the Great Highlands (alb. *Kanuni i Malsisë së Madhe*) was followed in Kelmend, Gruda, Hot, Kastrat, and Shkrel. Central and southern Albania had their respective legal codes referred to by the name of the reputed lawgiver and sometimes unnamed. The Kanun of Labëria (alb. *Kanuni i Labërisë*) was followed in Valona, Kurvelesh, Himara, and Tepelena (Gjeçovi, 1989, xvi–xix; Resta, 2002, 39–69). Of all these, the *Kanun of Lekë Dukagjini* has been more updated over the centuries as a consequence of historical changes, but scholars agree that these Kanuns are variants of the same customary law (Zojzi, 1956, 144–148; Zojzi, 1967, 173–182; Ulqini, 1961, 175–186; Pupovci, 1972, XXXII).

if the father did not fulfill his duties (Gjeçovi, 1933, 24/1, 59, 60, 62; Pupovci, 1972, CV; Durham, 1909, 22, 34). Each family protected its kinship relations with other families that derived, according to tradition, from one common blood relative.¹³ These families formed a “certain tribe,” which solved all common concerns in the “assembly of the tribe,” in which all male heads of all the households of the tribe participated and were led by the head of the tribe – the firstborn son of the founder of that particular tribe (Anamali et al., 2002b, 530–531; Gjeçovi, 1933, 59; Hasluck, 1954, 148–163; Bartl, 2007, 66). The origins of many later Albanian tribes can be traced in the fifteenth century and sometimes earlier (Šufflay, 1925, 60, 63–65). By the second half of the fifteenth century, the Albanian villages were made of different tribes who solved their economic and social problems in the village assembly, in which all male heads of households participated, and which was led by the elder (or the elders) elected from the assembly (Gjeçovi, 1933, 992–998, 1146–1150, 1161–1162).

The peasant household was self-sufficient as its members lived in a mostly pastoral environment, in which they raised livestock, but also cultivated corn, and where the men worked outside the home, while women were occupied within. Its private property consisted of the house, arable land, vineyards, the right to irrigate (the stream), the mill, and the livestock. Forests, meadows, and pastures, which made up the territory known as *kujrija* were considered common property and were used commonly by the *katun* or *bajrak* (alb. flag) for pasture, grazing, lumber, or for hunting and other needs (Gjeçovi, 1933, 64–68, 73–75, 232; Gëllçi, 2014, 19).¹⁴ There was little economic and social differentiation between the two social groups consisting of the wealthier owners of the means of production and the simple highlander peasants. The village assembly relied on the norms of customary law provided in the *Kanun* to solve various problems, modifying and updating the provisions according to changes of time, place, and socio-economic relations (Anamali et al., 2002b, 530–531; Pupovci, 1972, XCI).

Personal matters derived from the rules and expectations of the tribal society were regulated through the rigid code of honor based on blood feuding (alb. *gjakmarrja*) and the institution of *besa* (the given word) (Hasluck, 1954, 219–227, 228–234, 235–255, 256–260). Blood feuding was the harshest form of vengeance, where vengeance was thought of as causing a bad for the suffered harm, in proportion to it or even to a greater extent (Jelić, 1926, 8). As historical institutions, blood feuding and vengeance¹⁵ had deep

-
- 13 The tribe (alb. *fis*) was a patrilineal group tracing its origin to one specific male ancestor who lived centuries earlier. The tribe members were exogamous and did not marry within the tribe. The *bajrak* (turk. bayrak) was also a tribe, but it was thought of as a political entity, usually entailing a specific territory and was led by the *bajraktar* (standart bearer). While a *fis* implies kinship, a *bajrak* implies territory (Elsie, 2015, 4). Pupovci argues that in Gjeçovi's collection of the *Kanun of Lekë Dukagjini*, there is no clear definition between tribe and *bajrak* (Pupovci, 1972, XXX).
- 14 According to Pupovci, Gjeçovi did not provide enough details regarding the institution of *kujrija* of the tribe, the brotherhood, and the village as well as the common ways of its usage (Pupovci, 1972, XXIX).
- 15 In a long-standing Italian historiographical debate, Trevor Dean argues that vendetta indicates “a vengeance of limited extent for specific injury, whereas ‘feud’ was a state of continuous animosity” (Dean, 2007). For Edward Muir, vendetta and feud are synonyms that represent not only the act of violent reprisal but also a prolonged system of conflict. Netterström notes that the concept of feud has been applied more widely, while

roots in the particular economic conditions of the tribal society, where there was a need for protection and security (Pupovci, 1972, XC). According to the Kanun, if a man was dishonored, for example, by being called a liar in front of all the men gathered in an assembly or by being disrespectful to the guests at his house (Gjeçovi, 1933, 691), that man had reason to take revenge by killing the offender (Gjeçovi, 1933, 898, 899, 952–956),¹⁶ because “*What profit is life to a man if his honor be not clean?*” (Durham, 1909, 32). According to the Kanun, “*the taken honor is not rewarded in kind, but with blood flowing, or with noble forgiveness (through the mediation of good people)*” (Gjeçovi, 1933, 598).¹⁷

Although the Kanun states that blood is never lost and cannot become a fine (Gjeçovi, 1933, 916–917), it provides two ways for the reconciliation of blood. The first is achieved through the mediation of good friends of the house and the village priest, while the second through the conciliatory efforts of the heads of the house of Gjonmarku, (the great leading tribe of Orosh in the region of Mirdita) together with the intervention of the sons of the *bajrak*.¹⁸ In this case, for every blood killing, the house of Orosh collected a blood fine of five hundred grosh (grossi) (Gjeçovi, 1933, 917, 969).¹⁹ The blood money was only

vendetta seems to apply more specifically to Mediterranean, Southeastern European, and Middle Eastern contexts, where the two are often synonymous (Netterstrøm, 2007, 30, 40; Povol, 2015, 202).

- 16 If the kin of the victim wanted revenge, he would have to keep in mind that “*blood goes per finger,*” meaning only *dorasi* or the shooter should get punished). The Kanun also maintains that, “*anyone who shoots in an ambush on women, children, homes or livestock works against the Kanun,*” and should be punished (Gjeçovi, 1933, 836). Also, “*the house of the victim has nothing to do with the women of the shooter,*” because “*woman and the Priest do not fall in blood*” (Gjeçovi, 1933, 897). However, there exist cases where members of the clergy, including bishops and archbishops were authors or victims of crimes and offense in honor cases (Anamali et al., 2002e, 332).
- 17 The time for revenge was divided into optional – when the revenge could be taken depending on the willingness of the injured, but it was not mandatory, and into mandatory – when the revenge was required to be taken. Although a superstition, it was customary to collect the blood of the victim in a container for preservation, opening it time after time to see whether it was “cold and calm.” This physical state of blood corresponded with the optional period. If the blood was found in a state of “boiling in the container,” that was telling that the time for revenge had come. A member of the Gjonmarkaj family from Orosh of Mirdita reported a case of “boiling blood” that he had witnessed himself in 1922. It was also customary to preserve the soiled shirt of the victim (*krvavu košulju*) until the revenge was taken. Gjorg, the twenty-two year old character in *Broken April* sees the shirt of his brother daily, because it hangs in a visible spot, serving as a reminder of the burden of revenge that falls on him, and of the passing of time to revenge (Jelić, 1926, 30–31; Pupovci, 1972, XCIII; Kadare, 1990, 22).
- 18 The house of Gjonmarkaj enjoyed great authority in the region of Mirdita, but the reach of it cannot be estimated. Its members were asked for advice, to examine claims and appeals, and to give money with interest (Pupovci, 1972, XXX).
- 19 The “*delegitimization of the practice of vendetta and the political weakening of the contexts that considered it a determining and essential instrument for maintaining social equilibrium and control,*” (Povol, 2015, 234–235) has been making slow strides in the western Balkan countries of Montenegro, Albania, and Kosovo in the twentieth century. Using traditional provisions to redeem old blood vengeance cases, the Albanian intellectual and folklorist, Anton Çetta successfully pacified nine hundred vendetta cases in Kosovo involving four thousand families. He was the founder of the Reconciliation Committee for Erasing Blood Feuds in the 1990s (Elsie, 2004, 38–39). Since the fall of the Communist dictatorship in 1991, daily murders that are reported by the media as blood vengeance cases have reappeared in northern Albania. We have to remember, however, that *gjakmarja* as a social obligation existed based on the very particular social and cultural environment of traditional Albanian life, the structure of which is no more, because Albanians now

accepted in Mirditë (five hundred grossi, i. e. piasters one purse), in addition to the fine of one hundred rams and one ox, but it was different in other parts of Albania and at different historical times (Pupovci, 1972, XXX). In accidental murders, the shooter could not count on paying blood money, but had to protect himself from the avenger. For wounds below the waist seven hundred and fifty grossi were offered as blood payment (Gjeçovi, 1933, 908, 932, 934, 938; Hasluck, 1954, 239–240, 241).

The institution of *besa* or sacred oath with its celebrated values of sacredness of promise and respect for guests and friends is one of the most observed provisions of social honor in the Kanun.²⁰ *Besa* is a promise of freedom and security, that the house of the victim gives to the shooter (alb. dorasi) and the members of his household that they will not follow them for blood temporarily, but at a certain time (Gjeçovi, 1933, 843, 854, 855; Kadare, 1990; 13). The giving of *besa* by the family of the victim to the shooter (and his family members) who commits the blood killing is regarded as a highly honorable act, because it creates inviolable trust during a short period of time, in which the shooter can walk freely. According to the Kanun, the promise is protected with one's honor. If a disloyal person betrays someone in *besa*, he is uprooted by the village and his blood is lost forever (Gjeçovi, 1933, 648; Hasluck, 1954, 244–247). This strong and inviolable sense of honor obligates the Albanians to welcome, honor, and protect anyone who enters their house (Durham, 1909, 171). The Kanun clearly states that, the house of the Albanian belongs to God and the guest, and that whoever entered his house as a guest, even if he owed the housemaster blood, he is obliged to welcome the guest in (Gjeçovi, 1933, 602, 620).

If a blood feud or murder happened during the “*besa* of livestock and the shepherd,” the consequences for the break were harsh on the shooter. This oath of *besa* that bound together two or more *bajraks* or tribes was necessary because it secured the free use of collective property facilities, such as roads as well as the free movement of the shepherd with the herd, the traveler, and the messenger. The guarantor of this *besa* – the head of a *bajrak* (*bajraktar*) or the lord of the boyhood of the *bajrak* – punished the shooter who

have a new lifestyle, smaller households with a drastically reduced number of family members even in the northern territories. Albania is a modern constitutional democracy with a functioning rule of law. Its duty and exclusive right is to punish the executors of such criminal offenses, because killings from blood feuds are considered a crime in various legislations and are punished promptly (imprisonment is a normal mode of punishment in these cases) (Pupovci, 1972, XC; Hudson, 2003, 153–154; Black, 1983, 34; Povolov, 2015, 234–235; Djilas, 1958, 107; Gëllçi, 2014, 65–67; Tarifa, 2008, 47–49; Spiegel Online, June 6, 2014, 1). In present day Albania, “*there is no renaissance, but reminiscence of the gjakmarrja. Being very long part of the Albanian life, the gjakmarrja was culturally designed. There are still people that [who] believe to [in] gjakmarrja even though [they] do not understand it. There are other people who with or without knowledge confuse the sentiment for vendetta with vendetta as social obligation. This became truer in the case of gjakmarrja: It is obvious that crime is [has] appeared wearing the archaic gjakmarrja clothes hoping to survive in its cultural roots. However, regardless media speculations, [...] Albanian juridical system plays no longer the precedent of the gjakmarrja*” (Gëllçi, 2014, 67).

20 In the Albanian customary law, *besa* was also transformed into a juridical institution because it was not only a criminal law institution and criminal procedure, but also a civil law institution. In everyday life, in addition to formal contracts, people carried out actions that were backed up by the given word, the *besa*. These spoken contracts had a moral character and were in time transformed into legal obligations (Pupovci, 1972, XCVIII; Tarifa, 2008, 36–40).

was charged with breaking the besa by making him pay twenty-two pouches per blood to the house of the victim, and if the killing was not done for *gjakmarrja*, the shooter now was involved in a blood feud with the house of the victim. In addition, the tribe of the shooter (*dorasi*) burned three of his *kulla* (tower houses) (Kadare, 1990, 11). If the shooter did not own three *kulla*, then the guarantors burned one of his *kulla* and two more of the shooter's relatives going back one hundred generations if it were necessary. The tribe of the shooter made sure that he lost everything (Gjeçovi, 1933, 874–876, 878, 880, 881–882, 885; Pupovci, 1972, XCII–XCIII).

This self-regulating mentality reflected in the Kanun existed even in the territories under Venetian rule,²¹ and the Venetians were aware of the customary way of life, including vendetta, in the Stato da Mar and the Terraferma. Edward Muir has shown that Friulans in the Patria of Friuli, which was acquired by Venice in 1420, had a long experience with war and conflict and they distrusted foreigners. Friulans clung to their customs and traditions and the Venetian rule did not change their way of life (Muir, 1993, 13–14). In the territories of Venetian Albania, villages with strong tribal relations lived alongside agricultural villages and this suggests that the rules of the Kanun had to permeate in the plains. In 1445, supporters of Venice in Paštrovići killed a cousin in a blood feud. An oath of *besa* was taken, but it was soon broken and two people from the murderer's family were killed. The Venetian administrators provided for the families of the victims, but did not interfere directly, allowing the Paštrovići population to regulate their personal matters according to the Kanun, in accordance with the legal privileges granted by Venice – they were permitted to use the local judicial assembly for resolving and settling any disagreements (Mijušković, 1959, 474–475, 482–483, 507).²² Venice's intervention in vendetta cases was never to stop and uproot the phenomenon, but only mediatory, as it aimed to appease the quarrelling sides by favoring peace (Valentini, 1956; Valentini, 1967–1975; Schmitt, 2007, 561). Therefore, the Venetian administration left the laws of the Kanun untouched, allowing all sides involved to solve their own disagreements internally, while treating them with tolerance (Schmitt, 2007, 560–562). From communities with strong blood ties where the laws of the Kanun applied, the Venetian Signoria benefited by enlisting soldiers for its army, both footmen and cavalrymen, as the example of the village of Tuzi (mentioned below) suggests (Cordignano, 1940, fl. 42/b, 43/a, 75).

According to the *Catasto Veneto di Scutari 1416–1417*, at the beginning of the fifteenth century, agricultural villages with territorial relations prevailed in the plains of Scutari. That meant that most of the residents of each village taken separately bore different surnames, as they did not descend from a common male line. The village called Somesi,

21 In 1416, Lord Balshaj had entered a blood feud with members of the Hoti tribe after killing their family member (Anamali et al., 2002e, 332).

22 In 1423, the Venetian state signed a treaty with the leaders of the Paštrovići clan, in which it recognized their customs in exchange for protection of the territory by clan members in the name of Venice (O'Connell, 2009, 31). Viggiano also quotes from Paolo Boldù who recognized that the Venetian "*Principe aveva lasciato [alle popolazioni delle Bocche di Cataro] libero l'esercizio delle proprie Leggi, Religioni e Costumi*" (Viggiano, 1988, 93). For Kotor and Paštrovići during Venetian rule, also see Ergaver (2017, 179–206, especially 182–183).

for instance, which was lead by chief Vuucho Gubicich lists eighteen men (nineteen if we add the chief) who bear different last names, except for Bencho and Palj Docles(s)i and Simeon Gubechich who had the same last name as the chief of the village (note that the spelling is inconsistent). The peasants owned land and they were assigned tax payments by the Venetian administrators. All the men were to pay one ducat, while only ten of them were also required to pay one mod per household, with the exception of the head of the village who paid none. In addition, all of them were required to pay the *obroch* of four grossi, as it was customary, two on Easter and two on Christmas as well as the tenth on their millet. If houses were added, each were required to pay the ducat, mod and *obroch* as well as the tenth on their millet. Similar payments were required in the village of Rapisti, where there were six households with the exception of Pal Capiti who paid none (Cordignano, 1940, fl. 87/a, 56/a, 119, 91; Pulaha, 1975a, 122).

Blood relations, however, were not fully replaced by territorial relations, and a degree of internal self-governing still existed, as the examples from the villages of Oseti, Itusi, Grouemira Grandj, Maiora, Egresi, Vaiussi, Bodisa (rastenj), Schirellj, Castrati, Marsenj, Cruetio, Bardj, Messi, Cusmaci, Lubani, Cazapur, Spatarj, Gunësi, Prekal, Leporonsi, Mandrossi, Sigeci, and Preka (I have used the original Italian of the *Catasto*). In the village of Vaiussi, the three household heads were required to pay the ducat, mod, and the *obroch* of four grossi, two on Easter and two on Christmas as well as the tenth on their millet each. If houses were added and according to custom, each were required to pay the ducat, mod, *obroch*, and the tenth on their millet. In the village of Cruetio, where all members had one last name, and where George Cruetio was head of the village, the nine household heads were required to pay the ducat and mod each, except for George Cruetio, who paid none. Maria Cruetio, the widow of Uka Cruetio, who is listed as a household head, and Andrea Cruetio were required to pay the ducat, but not the mod. In addition, each were required to pay the *obroch* of four grossi, two on Easter and two on Christmas as well as the tenth on their millet. Most importantly, all the men of the village were required to take arms on any orders from the Venetian Signoria. Finally, if houses were added, they were each required to pay the ducat, mod, *obroch*, and the tenth on their millet (Cordignano, 1940, fl. 50/b, 75/a, 85, 102; Pulaha, 1975a, 122; Pulaha, 1974, 21).

In these villages, all or the majority of the inhabitants were from one tribe and held the last name of the head of the village (ven. *cavo*; ital. *capo*), which was also the name of the village. The head of the village was exempt from any payments, but he was responsible for overseeing the payment of other peasants, as well as guaranteeing their military service. The Venetian administration rewarded villages where blood ties were strong, because their inhabitants served as soldiers at the command of the Signoria and its rectors. In one such village, Itusi (alb. Tuzi) with head Jurco Tusi, there were one hundred and fifty houses, which provided five hundred men of arms, both infantry and cavalry. The Venetian Signoria ordered that the peasants of Itusi pay instead of *soch* and *obroch* and all other *angaria*, one hundred and twenty *iperperi* annually, sixty at Christmas, and sixty at Easter, which was considered a privilege when compared with the requirements of other villages. In addition, all the men of the village, infantry or cavalry were required to take arms on the orders of the Venetian Signoria and of its rectors. For their military service,

Mr. Alban Contarini, Mr. Andrea Foscolo, and Mr. Nicolo Zanthan, count captain, proveditor and chamberlain of Scutari ordered that a territory of forty or so fields belonging to another village called Caldiron (alb. Kalldrun) be given to the Itusi inhabitants for their use, while the peasants agreed to annually pay four mod wheat and transport it to the castle of Scutari with their own expenses. In addition, the peasants of Lugi, which was under Itusi were required to pay a ducat per house as well as the *obroch* of four grossi per house, two on Easter and two on Christmas (Cordignano, 1940, fl. 42/b, 43/a, 75).

Under Ottoman rule, certain northern villages, such as Hoti enjoyed a privileged position, that of Floriçi. They paid a minimum in taxes, only fifty Ottoman akçe, which was equal to one ducat (known in Ottoman documents as one Flori), and which the peasants had paid before the Ottoman rule (Pulaha, 1974, 24). By the end of the fifteenth century, the Ottoman Timar system was unevenly implemented in northern Albania. In the region of central and western Scutari, for instance, the Timar was poorly in place, while only in a narrow strip of the plain it was properly functioning with villages in the nahije (Ottoman administrative division) of Drivasto, Zhabjak, Krajna, and Merkod fully included in it and paying according to its requirements. Each hearth (household with a head of family) paid to the Ottoman Spahi (cavalry member) the *ispenxhe* in the amount of twenty-five akçe. Single adult men (*mücerred*) and widowed women (*bive*) also paid the *ispenxhe* – the first in the amount of twenty-five akçe, while the second only six. In addition, the spahi also collected the tenth (*ösür*) of the agricultural products (wheat, barley, oat, rye, cider, lentils, flax, bees, vegetables, olives, figs, fish) as well as the tenth on pasture, wood, and pigs. In the village of Mes, for instance, the inhabitants paid according to these requirements (Pulaha, 1974, 14–15).

A large number of a second group of villages situated south of the city of Scutari and in the Zhabjak region, who were given to the Ottoman Spahis as state land (*miri*)²³ continued to pay according to the old methods with ducat, mod, and *obrok*, as when the right of disposition of the land belonged to Lord Balsha and later to the Venetian state, while the right to possess the land belonged to the local proniar. With this move, the Ottoman administration simply changed the feudal lord in charge from the local proniar to the Ottoman Spahi. According to the *Ottoman Defter of Scutari, 1485*, the villages of this group (the village of Kryethi is an example) paid their feudal rent globally, in a cut and previously set form. *Hënta*, which was locally known as *moz* or *mod* was a load of grain that was valued at eighty akçe. *Hinne* consisted in a payment of fifty-two akçe, which included the “value of horseshoes.” This form of payment was a continuation of the old system of ducat and mod, which was in place before the Ottoman takeover, and was afterward presented by using Ottoman terminology (Pulaha, 1974, 15–18).

A third group of villages in the great Albanian highlands were never included in the Timar system, and they paid their dues with one ducat per household – the Ottoman Flori. The villages with the status of Floriçi, such as the villages of Shestan, for instance, paid

23 For the concept of *fay' al-muslimin*, in the sense of making the conquered lands the inalienable common property of the Muslim community (Umma) or the Islamic State and known as *Miri* or state owned lands, see Inalçik (1994, 103).

fifty akçe per household – the equivalent of one ducat, which was known as Ottoman Flori. The Flori substituted all other taxes and obligations going to the Ottoman state and the Sanjakbey of Scutari. The Flori was less in value in comparison to the value of all the obligations that it substituted and the peasants were not required to pay the haraç (land tax paid by non-Muslims) per head to the Sultan or the tenth of the agricultural products to the landowners or the ispenxhe (ispençe) and other obligations paid by the peasants (raja) (Inalçik, 1954, 33; Inalçik, 1994, 103). Although we have no direct information on what exactly the fifty akçe payment consisted of, we can draw some conclusions from the payments of Montenegrin villages under the same status. Of the fifty-five akçe they paid, thirty-three went toward xhizje (çizye) per head – a payment benefiting state cofers. The tenth and the ispenxhe was valued at twenty akçe and it was paid to the sanxhakbey, while two akçe covered the expenses of the Ottoman clerks who collected the taxes.²⁴

The Ottoman administration, which slowly, but steadily settled in the Albanian territories from the fourteenth to the sixteenth centuries was merciless and abusive to the locals in countless ways and for a long time, but it allowed northern territories, such as the Kelmendi region self-governing rights. The Kelmendi tribes were of pure Albanian blood and of Catholic faith and were divided into three *bajraks* – Selca, Vukl, and Nikši. They proved difficult to subdue (“*I Clementi sono Albanesi di puro sangue [...] si dividono in tre “bajrak” di Selca, Vukli, Nikši [...] per religione sono tutti cattolici [...] Sono oltremodo bellicosi e nei secoli passati ebbero lunghe e sanguinose lotte coi Turchi*”) (Erber, 1883, 17), and in later decades, the Ottomans gave up all efforts to subdue them with violence allowing the Kelmendi self-governing rights (“*s’accontentò che ne riconoscessero soltanto di nome la supremazia*”) (Erber, 1883, 17–18; Thallóczy, 2004, 196–197).²⁵

This was made possible when the Ottoman administration – aiming to raise taxes and possibly implement the Timar system – changed the highlander’s status from Floriçi to Derbendçi, which meant that they were in charge of protecting and maintaining roads and bridges that connected cities with the hinterland. The inhabitants of all northern territories of the Sanjak of Scutari, for instance, from Hoti and Kelmendi in the west to Tropojë and Pejë in the east needed to ensure free passage on all the roads that connected Scutari with Podgorica and Pejë with all of Kosova. In exchange, the highlanders were excluded from paying the extraordinary taxes, although they still paid the tenth, the ispenxhe, and the xhizje – the land and the per capita annual tax paid by non-Muslim subjects living in Ottoman territories known as Dhimmis. The territories of Kelmendi were allowed to pay only one thousand akçe for the xhizje and another one thousand for the ispenxhe as a favor. Despite these efforts, however, in the northern and northeastern highlands of Albania, the official registration of the obligations under the Timar system failed.

24 Pulaha gives a detailed account of rent payment methods for each of the three groups of villages, which were unevenly included in the Timar system as well as a list of their names (Pulaha, 1974, 14–27). For forms of payment in the Montenegrin villages, see the account in Djurdjev (1968, 30, 60).

25 For more detailed information on the origin of the northern Albanian tribes, including a list of their names (Elsie, 2015, 6, 32). Erber and Elsie argue that some of the Kelmendi converted to Islam (see also Durham, 1909, 31, 39–79, 80–108, 109–133, 134–222). Durham notes that the laws of the Kanun of Lekë Dukagjini were also followed in all of the great Muslim tribes of Albania in the early twentieth century.

The common property rights of the rural communities and brotherhood tribes over the pastures and arable lands, as prescribed in the Kanun, remained unaffected, while their method of tax payment retained the global form for each region separately. Most of the time these tax payments never materialized and remained only in paper. Similarly, in the region of Himara and Suli in southern Albania, the Timar system failed and was not implemented. Whole villages, such as Himara, Palasa, Qeparo, Vuno, Dhërmi, and Sopot were not registered in the Ottoman Defter in a gesture of resistance against the Ottoman rule (Duka, 2009, 143–148; Anamali et al., 2002b, 532–533).

During this time, as the *Ottoman Defter* of Scutari, 1485 shows, the villages of Kryethi, Kusmaç, Mes, Marshejn, Mosili, Mglush, Prela (Selita), Mazarak, David, Reç (by the Bojana riverbank), Reç, Prekal (in the mountain), Lepurosh, Gradasaliq, Grila, Dragovol were inhabited by one or more brotherhood because the heads of villages (*cavi*), in some all (Kryethi, Prela, Mazarak), in some the majority, (Kusmaç, Mglush, David, Reç, Lepurosh), and in others less than half (Mes, Marsenj, Mosil, Reç (by the Bojana riverbank), Prekal (in the mountain), Gradisaliq, Grila, (Dragovol) had the same last name, which was the name of that village. Although the names of heads of villages in 1485 are not the same when compared to those used in 1416, except for a small number, we can conclude that at the end of the fifteenth century, blood relations had become stronger or remained as strong as they were at the beginning of the fifteenth century, in some villages, while in other villages agricultural and territorial relations prevailed (Pulaha, 1975a, 123–126). When comparing the names of villages included in the *Venetian Catasto* with those of the *Ottoman Defter*, as in the table below, the names and numbers differ greatly.²⁶

Table 1: The Names of the Villages of Scutari that appear in the Venetian Catasto of Scutari, 1416–1417 and the Ottoman Defter of Scutari, 1485

Villages of Upper and Lower Scutari that are included in the Catasto Veneto of Scutari, 1416–1417	Villages from the Catasto that are not included in the Ottoman Defter of Scutari, 1485	Villages that are not mentioned in the Catasto Veneto of Scutari, but appear in the Ottoman Defter of Scutari	Villages that were not inhabited in 1485 (abandoned)
(Upper Scutari) 1. Bishtrrjoll	Kadikam	(Nahije of Scutari) Kalza	Bolca (Bulkja)
2. Dobra	Rapisht	Rash	Shtira
3. Auraç	Bulsar	Bërdica	Domëni (Dom)
4. Kaldiron (Kalldrun)	Luban	Buvarëza	Somesi (Sumiza)
5. Tuz	Vulkatan	Mushani	Prekal under stairway

26 I have used the spelling in Albanian, and I have counted one hundred and thirteen villages in the *Catasto Veneto di Scutari, 1416–1417*. Thirty-nine villages from the *Catasto* are not mentioned in the *Ottoman Defter of Scutari, 1485*. Eight villages are uninhabited, while twenty-nine villages in the Nahije of Scutari and six in the Nahije of Drivasto, (thirty-five in all) are new (Pulaha, 1975a, 125–126).

6. Oset	Spatar	Shënd Bfishi	Gunësi
7. Kopenic (Koplik)	Gleros	Romeshtina	Mandrosi
8. Great Gruemira	Turki	Marin	Braza (Braça)
9. Podgora	Laurel Mountain	Maliç	
10. Majora	Zamoran	Kurta	
11. Egresh	Enkjekjan	Mosili	
12. Vajush	Teklan	Xhovan	
13. Karokjeta	Baladrin	Gril	
14. Sordan	Renës	Oblik	
15. Ljushta	Saraçinopol	Nikshiq (Psoglav)	
16. Zanjeva	Zupan	Gorna Voronica	
17. Pesiugla	Gazol	Mglush	
18. Bodisha	Bardh (in Velipojë)	Dobranica	
19. Lahol	Serelj (in Velipojë)	Bratoran	
20. Shkirela (Shkrel)	Baks	Poshtërkuza	
21. Kastrat	Gaduç	Stres	
22. Polica & Shkurt	Progjen & Stikjan	Gjondra	
23. Marsen (Marshei)	Small Tushan under stairway	Prela (Selita)	
24. Logoa	Black Stone of Rajko Prekal	Karpent	
25. The White One	Oset	Mazarak	
26. Bolca	Majora	Gramshi	
27. Rapisht	Karogjet (Feralin)	Dragovol	
28. Keqol	Vajush	Ivrashtraketa	
29. Kuç	Sordan	Shkripol	
30. Balec	Renës	(Nahije of Drivasto) Rosek	
31. Zakol	Varës	Bleshja	
32. Braza	Dardha	Shëngjin (Rasha)	
33. Dar	Dar	Vilza	
34. Leporosh	Zamarak	Rasha	
35. Zamarak	Sigjeç	Gradisaliq	
36. Grizhe	Ibardh		
37. Kereç	Kryetin (Frankes)		
38. Bulsar	Bodish (Rastenj)		
39. Little Gruemir	Keqol		
(Lower Scutari)			
40. Renes			
41. Black Stone			

42. Vladami			
43. Black Stone of Rajko Prekali			
44. Kruet			
45. Martan			
46. Bardh			
47. Mes			
48. Luba (Juban)			
49. Kacapur			
50. Vulkatan			
51. Spatar			
52. Turki of Marin Bonçi			
53. Laurel Mauntain			
54. Dardha			
55. Gleros			
56. Great Bulkja			
57. Gostol & Misgoj			
58. Zamoran			
59. Enkjekjan			
60. Sakol			
61. Ndreshkijé of Andrea Skjavi			
62. Somes			
63. Kimeqeq (Qimeqeq)			
64. Sigjeç			
65. Dozan			
66. Trompis/Vuku			
67. Luors			
68. Barbarosh (Barbulush)			
69. Pastropat			
70. Kukol (Kukl)			
71. Vlasan & Kruet			
72. Teklan			
73. Mensabardh			
74. Shenkoll of Kakarriq (Blinisht)			
75. Kakarriq			
76. Baladrin (Balldren)			
77. Renise (Rens)			

78. Saraçinopol			
79. Valm			
80. Dobraç			
81. Gunes (Gunëz)			
82. Brom			
83. Reglat			
84. Shirq			
85. Musanthi (Muzhan)			
86. Dajç			
87. Samarish (Samrish)			
88. Ruscol (Rrushkull)			
89. Belan			
90. Stira			
91. Penatar (Pentar)			
92. Prekal under stairway			
93. Karoq (Krraq)			
94. Buzëzesh (Buzëzez)			
95. Luariz (Luarëz)			
96. Reç			
97. Vedolisht (uninha- bited)			
98. Zupan			
99. Gazol			
100. Pulaj			
101. Bardh			
102. Serelj			
103. Baks			
104. Gaduç			
105. Prekal			
106. Domin			
107. Stikjan			
108. Small Tushan under stairway			
109. Kruetin (Frankes)			
110. Mandrosh			
111. Tromps (Great Trush)			
112. Old Trompis			
113. Vars			

The phenomenon of instability and abandonment of the villages, their repopulation at a later time through the replacement of old brotherhoods with new ones, which occurred between 1416 and 1485 are telling of a massive population movement in this region that occurred not as a result of the expansion of brotherhood families, but due to the descent of highlander brotherhoods into the emptied plains after the fall of Scutari in 1479. The great exodus of the population from Scutari and Drivasto and their surrounding territories is easily observed in Venetian documents of the period. On May 9, 1479, the Venetian Signoria accommodated one hundred and ten loyal Albanian soldiers and survivors of the war of Scutari in Venetian territories in one of the Citadelle called Lixondo.

Essendo adunq(u)e i (pre)dicti fidelissimi qui reduti ala speranza de la b(e)nigna gratia, dela nra Signor [Signoria], che i(n) renumeration de tanta fede, fatiche dani e proprio sangue sparso, li habi a proveder del viver, oltra la gran nota che saria a questo nro stado abandonarli, no(n) saria anche p(er) alcunmodo p(er) la nra Signor(ia) perder simel homeni probatissimi I qual i(n) ogni caso ne potranno esser utilissimi et comodissimi p(er) esser tuti valenti noi et soprattutto fidelissimi Ipo le da proveder de conbuarli et mantegnirli soto lombra nostra (ASV-SM, 11, 22rv, May 9, 1479).

The Signoria provided for their upkeep, according to their merit, with the money paid by the chamber of Padua.²⁷ The provision was continuous (ASV–SM, 11, 22rv, May 9, 1479).

Throughout the fifteenth century, these immigration waves favored the downward movement of Albanian katuns and the formation of new villages on the plains where kinship relations were stronger in 1485 in comparison to the old villages. The example of the village of Reç, for instance, mentioned in the *Ottoman Defter of Scutari, 1485*, is telling of this phenomenon, as Reç has two locations – in the mountain and near the Bojana Riverbank (Pulaha, 1975a, 123–126).²⁸ In addition, the highlander influx into the plains strengthened the existing kinship relations still existing within the old agricultural villages on the plains. In 1485, in the villages created from the brotherhood of Itusi (alb. Tuzi), for instance, the patronymic name of the head of the family, Itusi was also used as the name of the village (Pulaha, 1975a, 124–125, 126–127). The movement of whole villages from mountains to plains continued throughout the sixteenth century as the nahija of Kelmend and Mirdita lost sixty-four point three percent and three point five percent of their population, respectively. The stockbreeding katuns of Kelmend, for instance moved to Piper, Kuç, and the plain of Scutari. There must have been some movement to the Dukagjin Plateau and the Kosova Plain from the mountainous parts of Altunili (Gjakova in modern day Kosova) because the population of this territory diminished during this period (Pulaha, 1988, 32; Pulaha, 1984, 647; Pulaha, 1974, 417–434).

27 On the immigration and integration of the Albanian population in Venice and Padua, also see Nadin (2008, 13–81).

28 Elsie identifies another Reçi Tribe in the northernmost part of the District of Dibra in northeastern Albania (Elsie, 2015, 316, 344).

During these massive population flights, the highlanders occupied the free land made available in the mountainous regions as well. This particular process of the establishment of katuns of stockbreeders led to the formation of the great tribes of northern Albania, which shared a common territory that stood out from other tribes (Pulaha, 1975a, 137). The lower rate of social differentiation in the mountains due to underdeveloped feudal relations and the persistence of a closed natural economy of stockbreeders as well as the population's refusal to pay taxes according to the Timar system forced the Ottoman administration to recognize regional unities, such as those in the Polat and Dukagjin regions, which formed single feuds without ever being divided into timars. Unlike any other part of the Balkans under Ottoman occupation, where the inhabitants of one particular village enjoyed the special status of *Derbendçi*, all northern Albania from Hot and Kelmend in the west to Tropojë and Pejë in the east were assigned the *Derbendçi* status in exchange for tax exemptions (Pulaha, 1974, 28).

The punitive military expeditions of the Ottoman army against the free and self-ruling highlanders failed to establish the Timar system, because the population of these northern territories of Albania resisted.²⁹ Organized in tribes of brotherhoods with strong blood ties and living according to the laws of the *Kanun*, thus lacking any divisive factors of importance among one another, these great Albanian tribes became a compact force with which the Ottoman administration had to wrestle continuously.³⁰ During the second half of the sixteenth century when the Ottoman Empire's power was still at its height, especially during the decade between 1560–1571, armed uprisings spread in the northern Albanian territories of Mirdita, Scutari, Kelmend, Kuç, and Pipri. As the Ottoman Empire faced the Catholic Coalition of European forces of Spain, the Papal States, and Venice at the Battle of Lepanto in 1571, the Albanian uprisings intensified, especially in the territories of the Sanjak of Scutari and Dukagjin. By 1574, however, the armed Albanian troops had to surrender the island of Alessio, which they had taken from the Ottomans in 1571. The Ottoman *Spahis* were able to penetrate into the highlands during this time, but their stay was temporary (Anamali et al., 2002b, 533; Anamali et al., 2002c, 563–564).

In the following century, the self-ruled northern Albanian tribes fiercely resisted the Ottoman administration's attempt to collect heavier taxes and spread the authority of the *spahis* in the highlands. This was achieved through a new political means – the organization of interregional Albanian assemblies. These assemblies were based on an existing tradition of provincial gatherings – a larger version of the *katun* assemblies where all the heads of households participated led by the elected elder (or elders) in order to solve any grievances. Now the leaders of the self-governed regions were joined by those of other Albanian territories as well as by Catholic and Orthodox members of the clergy, all interested in getting rid of the Ottoman rule. During the first decade of the seventeenth

29 On the uprisings against Ottoman rule, see Anamali et al. (2002c/d, 560–586), Thallóczy (2004, 195–196), Erber (1883, 16–21) and Durham (1909, 22).

30 By the nineteenth century, the Ottoman administration had put in place a project to oversee the relationship among the northern Albanian tribes. It was known as The Turkish Law on the Codification of the Albanian Customary Law (Pupovci, 1972, XXVII).

century, the uprisings of the northern highlanders forced all the Ottoman spahis in the Sanjak of Scutari and Dukagjin to abandon their posts and never return (Anamali et al., 2002c, 566–570).

As the Dukagjin region was severely punished during the Ottoman expedition of 1610, the center of the uprisings moved to the highlands of the Sanjak of Scutari – Kastrat, Kelmend, Shkrel, Hot, Kuç, Pipri, Vasojevic, and Palabardh – known as the Northern Highlands or the Highlands of Upper Scutari. These tribes formed a political and military union known as “The Albanian Mountains” or “The Union of the Mountains.” In their shared assemblies, the leaders swore an oath of *besa* to resist with all their might to any upcoming Ottoman expeditions, to fight against enemy armies in the neighboring regions, to protect their self-government, and to not allow the establishment of the authority of the Ottoman Spahis in the northern highlands ever again. Their resistance had a liberating character, which aimed at getting rid of the Ottomans from the Albanian territories (Anamali et al., 2002c, 570–571, 586; Pupovci, 1972, LIX–LXI).

In conclusion, both the Venetian and Ottoman administrations contributed to the deepening regionalism, preservation of blood ties and the rise of the northern Albanian tribes. The centralization efforts in every aspect of life, the differences between Venetian and Albanian judicial systems, which required the granting of legal privileges for resolving and settling disagreements in the local judicial courts, and the corrupt Venetian administrators disinterested in the application of the just rule of law left the Albanian population with the choice of solving its own problems internally through the application of the centuries-old Kanun to regulate everyday life. The Venetian administration rewarded villages where blood ties were strong and where the peasants lived according to the laws of the Kanun of Lekë Dukagjini with land grants, while taxing village heads less or not at all, because their inhabitants served as soldiers at the command of the Signoria and its rectors.

The massive exodus after the surrender of Scutari in 1479 and the abandonment of plains, the decline of production and the establishment of the Ottoman Timar system with a natural economy and rent payment in nature favored the descent of whole stockbreeding katuns into the plains and the occupation of free land in the mountains by the autonomous highlander communities. As the Ottoman administration was unable to permanently establish the Timar system in northern Albania, it awarded the highlanders the status of *Floriçi* and later *Derbendçi*. With this move, the Ottoman administration intensified their exploitation, on the one hand, while it allowed them self-governing rights. These chain events were conducive to the rise of new tribal communities with separate and clear territories, as in the Dukagjin region. These northern Albanian tribes continued to live according to the Kanun, openly refused the Timar system, preserved their internal self-administration and autonomy and used their privileged status to challenge the Ottoman rule for centuries to come.

OD CENTRALIZACIJE SERENISSIME DO SAMOREGULACIJE KANUNA:
KREPITEV KRVNIH VEZI IN VZPON VELIKIH PLEMEN V SEVERNI
ALBANIJI OD 15. DO 17. STOLETJA*Azeta KOLA*

Univerza Northwestern, 1881 Sheridan Road, Evanston, Illinois 60208, ZDA

e-mail: ak3279@nyu.edu

POVZETEK

V prispevku so analizirane družbene, politične in ekonomske razmere, ki so v 15. stoletju na območju Albanije privedle do okrepitve krvnih vezi v času beneške in osmanske vladavine. To je vodilo k oblikovanju velikih severno-albanskih plemen, ki so se še naprej ravnala po zakonih kanuna Lekë Dukagjini, običajnem pravu Albanije v 16. in 17. stoletju. Kombinacija različnih dejavnikov, kot npr. beneška bežna vladavina, centralizacija življenja v beneški Albaniji in korupcija beneških administratorjev, ki se niso strinjali z lokalno tradicijo, so prisilili albansko prebivalstvo, da se pri reševanju zasebnih sporov ravna po kanunu. Verižna reakcija, ki je sledila, kot npr. osmanska invazija in predaja mesta Skadar leta 1479, središča beneške Albanije, kot tudi masovni eksodus prebivalstva in zapustitev ravninskih predelov, padec v produkciji in vzpostavitev osmanskega sistema Timar z blagovnim gospodarstvom in plačevanjem davkov v naravi, je povzročila spust celotnih živinorejskih skupnosti na ravnine. Na novo ustanovljene plemenske vasi so ščitile svojo samoupravo, avtonomijo in izolirani življenjski slog, ter s tem kljubovale osmanski oblasti v naslednjih stoletjih.

Ključne besede: Beneški imperij, Osmanska država, beneška Albanija, Severna Albanija, kanun

SOURCES AND BIBLIOGRAPHY

ASV–COM – Archivio di Stato di Venezia (ASV), Commemoriali (COM).

ASV–SM – Archivio di Stato di Venezia (ASV), Senato Misti (SM).

Spiegel Online. Hamburg, Spiegel Online GmbH., <http://www.spiegel.de/international/world/blood-feuds-still-prevalent-in-albania-a-973498.html>.

Anamali, S., Biçoku, K., Duka, F., Islami, S., Korkuti, M., Naçi, S., Prendi, F., Pulaha, S. & P. Xhufi (2002a): Shqipëria Midis Bizantit dhe Perëndimit (Shek. XI-XIV). In: Anamali, S. et al. (eds.): Historia e Popullit Shqiptar. Vol. 1. Tiranë, Botimet Toena, 224–267.

Anamali, S., Biçoku, K., Duka, F., Islami, S., Korkuti, M., Naçi, S., Prendi, F., Pulaha, S. & P. Xhufi (2002b): Krahinat Malore te Vetëqeverisura. Shtrirja Territoriale dhe Organizimi Autonom. In: Anamali, S. et al. (eds.): Historia e Popullit Shqiptar. Vol. 1. Tiranë, Botimet Toena, 530–555.

Anamali, S., Biçoku, K., Duka, F., Islami, S., Korkuti, M., Naçi, S., Prendi, F., Pulaha, S. & P. Xhufi (2002c): Jeta Politike në Territoret Shqiptare. Kryengritjet e Armatosura (XVI-Mesi i Shekullit XVIII). In: Anamali, S. et al. (eds.): Historia e Popullit Shqiptar. Vol. 1. Tiranë, Botimet Toena, 560–576.

Anamali, S., Biçoku, K., Duka, F., Islami, S., Korkuti, M., Naçi, S., Prendi, F., Pulaha, S., & P. Xhufi (2002d): Ndryshimet në Strukturën Fetare të Popullit Shqiptar. Përhapja e Fesë Islame (Shek. XV–XIX). In: Anamali, S. et al. (eds.): Historia e Popullit Shqiptar. Vol. 1. Tiranë, Botimet Toena, 586–606.

Anamali, S., Biçoku, K., Duka, F., Islami, S., Korkuti, M., Naçi, S., Prendi, F., Pulaha, S. & P. Xhufi. (2002e): Shoqëria Shqiptare dhe Kultura në Mesjetë. In: Anamali et al (eds.): Historia e Popullit Shqiptar. Vol.1. Tiranë, Botimet Toena, 328–369.

Bartl, P. (2007): The Albanians: From the Middle Ages to Our Times. Tirana, The House of Book and Communication.

Biçoku, K. (1989): Mbi Pronësinë e Tokës dhe Strukturën Sociale të Fshatit Shqiptar në Rrethin e Shkodrës në Fillim të Shekullit të Pesëmbëdhjetë. In: Pulaha, S., Malltëzi, L. & P. Huta (eds.): Studime për Epokën e Skënderbeut. Vol.1. Tirana, Akademia e Shkencave të RPS të Shqipërisë, Instituti i Historisë, 175–192.

Black, D. (1983): Crime and Social Control. *American Sociological Review*, 48, 34–45.

Braudel, F. (1995): The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II. Berkeley, University of California Press.

Buda, A., Dojaka, A., Uçi, A., Luarasi, A., Gjilani, F., Elezi, I., Nova, K., Omari, L., Tirta, M. & R. Zojzi (1989): E Drejta Zakonore Shqiptare. Vol. 1. Tirana, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë.

Buda, A., Zamputi, I., Frashëri, K. & P. Pepo (1962): Dokumenta të Zgjedhura për Historinë e Shqipërisë. Vol. 2. Tiranë, Universiteti Shtetëror i Tiranës.

Çabej, E. (1961): Rreth Etimologjisë së Gjuhës Shqipe. 2. Tiranë, Buletini i Universitetit Shtetëror të Tiranës.

- Chambers, D. S. (1970):** *The Imperial Age of Venice: 1380-1580*. London, Thames and Hudson Ltd.
- Cordignano, F. (1940):** *Catasto Veneto di Scutari e Regstrum Concessionum 1416–1417*. Vol. 1. Scutari, Tipografia Francescana.
- Cordignano, F. (1942):** *Regstrum Concesionum*. Vol. 2. Roma, Tip. Poliglotta “Cuore di Maria.”
- Cozzi, G. & M. Knapton (1986):** *La Republica di Venezia nell’ Eta Moderna*. Vol. 1. Venice, UTET.
- Dean, T. (2007):** *Crime and Justice in Late Medieval Italy*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Djilas, M. (1958):** *Land Without Justice*. London, Methuen.
- Djurdjev, B. (1968):** *Dva deftera Crna Gore iz vremena Skender-bega Crnojeviča*. Prva sveska, Sarajevo.
- Ducellier, A. (2005):** *Adriatiku nga Shekulli i IV deri në Shekullin e XIII*. In: Cabanes, P. (ed.): *Historia e Adriatikut*. Tirana, Shtëpia e Librit dhe Komunikimit, 105–188.
- Duka, F. (2009):** *Himara Gjatë Pushtimit Otoman: Aspekte Social-Ekonomike dhe Demografike (Shek. XV–XVI)*. In: *Shekujt Otomanë në Hapësirën Shqiptare*. Tirana, Universiteti European i Tiranës, 132–148.
- Durham, E. (1909):** *High Albania*. London, Edward Arnold Publishers to the India Office.
- Elsie, R. (2004):** *Historical Dictionary of Kosova*. Toronto, Scarecrow Press, Inc.
- Elsie, R. (2012):** *Symposium: Albanese Tradities en Taal: 100 Jaar Onafhankelijk Albanië/Albanian Language and Culture: 100 Years of Independence*, University of Leiden.
- Elsie, R. (2015):** *The Tribes of Albania: History, Society and Culture*. London and New York, I. B. Tauris.
- Erber, T. (1883):** *La Colonia Albanese di Borgo Erizzo Presso Zara*. Ragusa, Tipografia Flori.
- Ergaver, A. (2017):** “First My Brother, Then a Blood Taker, Then My Brother Forever.” *Acta Histriae*, 25, 1, 179–206.
- Gëllçi, D. (2014):** *Gjakmarrja: Albanian Highlander’s Social Obligation*. Createspace Independent Publishers Platform.
- Gjeçovi, S. (1933):** *Kanuni i Lekë Dukagjinit*. Vepër Postume. Përmbledhë e Kodifikue prej A. Shtjefën Konst. Gjeçov. O. F. M. [The Kanun of Lekë Dukagjini. Posthumous Work. Collected and Codified by Father Shtjefën Const. Gjeçovi, O. F. M.]. Shkodra, Shtypshkronja Franceskane.
- Gjeçovi, S. (1989):** *The Code of Lekë Dukagjini*. New York, Gjonlekaj Publishing Company.
- Hasluck, M. (1954):** *The Unwritten Law in Albania*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Hudson, B. A. (2003):** *Understanding Justice. An Introduction to Ideas, Prospectives and Controversies in Modern Penal Theories*. Buckingham, Philadelphia, Open University Press.

- Inalçik H. (1994):** State, Land and Peasant. State-Owned Land (*Miri*). In: Inalçik, H. & D. Quataert (eds.): *An Economic and Social History of the Ottoman Empire*. Vol. 1. Cambridge, Cambridge University Press, 103–176.
- Inalçik, H. (1954):** *Suret-I defter-I, sancak-I arvanid*. Ankara.
- Jelić, I. M. (1926):** *Krvna osvetai umir u Crnoj Gori i Severnoj Arbaniji*. Beograd.
- Kadare, I. (1990):** *Broken April*. New York, New Amsterdam Books.
- Kola, A. (2016):** Ph.D. Dissertation. Northwestern University, Illinois, USA.
- Lane, F. C. & R. C. Mueller (1985):** *Money and Banking in Medieval and Renaissance Venice*. Vol. 1: *Coins and Moneys of Account*. Baltimore, London, The John Hopkins University Press.
- Malcolm, N. (1998):** *Kosovo: A Short History*. New York, New York University Press.
- Malltëzi, L. (1988):** *Qytetet e Bregdetit Shqiptar Gjatë Periudhës Venedike: 1392–1479, Aspekte të Jetës së Tyre*. Tirana, Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Instituti i Historisë.
- Mënga, P. (1989):** *Vendbanimet Fshatare të Shqipërisë së Veriut Gjatë Shekujve XV–XVI*. In: Pulaha, S., Malltëzi, L. & P. Huta (eds.): *Studime për Epokën e Skënderbeut*. Vol. 1. Tiranë, Akademia e Shkencave të Shqipërisë, 156–175.
- Mijušković, S. (1959):** *Knjiga paštrovskih privilegija*. Istoriski zapisi, let. XII, knj. XV, zvezek 2, Titograd, 467–501.
- Muir, E. (1988):** *Review of David Queller, The Myth of Venetian Patriciate*, *Renaissance Quarterly*, 41, 2, Chicago, University of Chicago Press.
- Muir, E. (1993):** *Mad Blood Stirring: Vendetta and Factions in Friuli During the Renaissance*. Baltimore, John Hopkins University Press.
- Nadin, L. (2008):** *Shqiptarët në Venedik: Mërgim e Integrim, 1479–1552*. Tiranë, Shtëpia Botuese 55.
- Netterstrøm, J. B. (2007):** *Introduction. The Study of Feud in Medieval and Early Modern Europe*. In: Netterstrøm, J. B. & B. Paulsen (eds.): *Feud in Medieval and Early Modern Europe*. Aarhus, Aarhus University Press, 9–67.
- Povolo, C. (2015):** *Feud and Vendetta. Customs and Trial Rites in Medieval and Modern Europe. A Legal-Anthropological Approach*. *Acta Histriae*, 23, 2, 195–244.
- Pulaha, S. (1974):** *Defteri i Regjitrimit të Sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485*. Tiranë, Shtëpia e Botimit Mihal Duri.
- Pulaha, S. (1975a):** *Mbi Gjallërimin e Lidhjeve Farefisnore dhe Krijimin e Fiseve në Shqipërinë e Veriut në Shek. XVI–XVII*. In: *Studime Historike*, 2, Akademia e Shkencave të Shqipërisë, 121–145.
- Pulaha, S. (1975b):** *Kontributi për Studimin e Ngulitjeve së Katuneve dhe Krijimin e Fiseve në Shqipërinë e Veriut në Shekujt XV–XVI*. In: *Studime Historike*, 1, Akademia e Shkencave të Shqipërisë, 75–110.
- Pulaha, S. (1984):** *Popullsia Shqiptare e Kosovës Gjatë Shekujve XV–XVI*. Tiranë, Shtëpia Botuese 8 Nëntori.
- Pulaha, S. (1988):** *On the Demographic and Ethnic Situation of the Albanian Territories, XV–XVI Centuries*. Tirana, 8 Nëntori Publishing House.

- Pupovci, S. (1972):** Biografi dhe Parathënje. In: Gjeçovi, S. (ed.): Kanuni i Lekë Dukagjini, Përmbledhur dhe Kodifikuar nga Shtjefën Gjeçovi, me Parathënje të Prof. Syrja Pupovcit, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, Prishtinë.
- Queller, D. (1986):** The Venetian Patriciate: Reality vs. Myth. Urbana-Chicago, University of Illinois Press.
- Resta, P. (2002):** Pensare il Sangue: La Vendetta Nella Cultura Albanese. Roma, Meltemi Editore, srl.
- Schmitt, O. J. (2007):** Arbëria Venedike: 1392–1479. Tirana, Shtëpia Botuese Natyra.
- Šufflay, M. (1925):** Srbi i Arbanasi: Njihova Simbioza u srednjem vjeku. Beograd, Seminar za Arbansku Filologiju.
- Tarifa, F. (2008):** Vengeance is Mine: Justice Albanian Style. Chapel Hill, Globic Press.
- Thallóczy, L. (2004):** Diaspora Shqiptare. In: Thallóczy, L. (ed.): Vëzhgime Iliro-Shqiptare. Vol. 1. Shkodër, Camaj-Pipa, 191–214.
- Todorova, M. N. (2004):** Balkan Identities: Nation and Memory. New York, New York University Press.
- Trnavci, G. (2008):** The Albanian Customary Law and the Kanon of Lekë Dukagjini: A Clash or Synergy with Modern Law. Espresso. Available at: http://works.bepress.com/genç_trnavci/1/
- Ulqini, K. (1961):** Ethnographic Inquiries in the Territories of Scanderbeg. Bulletin of the State University of Albania, Social Sciences Series, 2, 175–186.
- Valentini, G. (1956):** Il diritto della comunità nella tradizione giuridica albanese. Firenze. In: Schmitt, O. J.: Arbëria Venedike: 1392–1479. Tiranë, Shtëpia Botuese Natyra, 561.
- Valentini, G. (1967–1975):** Acta Albaniae Veneta saeculorum. Munich-Palermo-Milan, Vol. XIX, 5125. In: Schmitt, O. J.: Venetian Albania 1392–1479. Tiranë, Shtëpia Botuese Natyra, 561.
- Viggiano, A. (1998):** Lo Specchio della Republica: Venezia e il Governo delle Isole Ionie nel '700. Verona, Cierre Edizioni, 1998.
- Zamputi, I. (1977):** Kadastra dhe Regjistri i Konçesioneve për Distriktin e Shkodrës, 1416–1417. Tiranë, Akademia e Shkencave të RPS të Shqipërisë, Shtypshkronja Poligrafiku i Ri.
- Zojzi, R. (1956):** Mbi të Drejtën Kanunore të Popullit Shqiptar. Buletini për Shkencat Shoqërore, 2, Tiranë, 144–148.
- Zojzi, R. (1967):** Aspekte të Kanunit të Skënderbeut të Para në Kuadrin e Përgjithshëm të së Drejtës Kanunore. Studime Historike, 4, Tiranë, Instituti i Historisë, 173–182.

IL PARADIGMA VENDICATORIO NELL'IMMAGINARIO GIURIDICO

*Patrizia RESTA*Università degli Studi di Foggia, DISTUM, Via Arpi 155, 71121 Foggia, Italia
e-mail: patrizia.resta@unifg.it*SINTESI*

Il saggio interpreta la vendetta come codice semantico, manifestazione del paradigma ritorsivo capace di orientare l'immaginario giuridico ancora nella modernità. I resoconti giudiziari del processo che si svolse a Berlino nel 1921 contro Tehlirian, reo confesso dell'omicidio di Talaat Pasha, responsabile del genocidio armeno, sono i dati etnografici utilizzati per mostrare come il paradigma vendicatorio si è proposto, nel caso in questione, quale strumento interpretativo per comprendere il verdetto assolutorio cui si giunse, l'inversione dei ruoli fra vittima e accusato che si realizzò e la derubricazione di un'intricata questione politica in un dramma familiare.

Parole chiave: vendetta, paradigma ritorsivo, immaginario giuridico, genocidio armeno, Tehlirian

THE FEUDING PARADIGM IN THE JUDICIAL IMAGINATION

ABSTRACT

The paper interprets the revenge as a semantic code that is an expression of the retaliative paradigm able to perform the judicial imagination yet in the modernity. We have used as ethnographic data some judicial reports of the trial that took place in Berlin in 1921 against Tehlirian, self-confessed murder of Talaat Pasha, responsible of the Armenian genocide. These show that the retaliative paradigm becomes an useful interpretive tool for understanding three elements: the reached acquittal verdict, the relationship of exchange between victim and murderer and the reduction of an intricate political issue in a family drama.

Keywords: revenge, retaliative paradigm, Judicial imagination, Armenian genocide, Tehlirian

Vendetta è un termine polisemico che si piega a interpretazioni diverse. Nel corso della storia ha assunto caratteristiche differenti a seconda dei contesti in cui si sono date situazioni di conflitto, risolte attraverso la pratica ispirata dal registro ritorsivo che le è proprio. Ciononostante, da quando, con la nascita dei tribunali, lo *Iudex* ha assunto su di sé il compito di confinare nello spazio dell'anomia l'azione del *Vindex*, la vendetta è stata interpretata come un istituto arcaico, antefatto del diritto formalizzato, vigente in società in cui il potere era ancora diffuso (Sacco, 2007). Assunta così, attraverso una prospettiva evuzionista, la vendetta è apparsa una forma primitiva di pena dalla quale sono derivati in successione i sistemi penali statalisti. In quest'ottica, la vendetta è stata considerata pratica sociale condivisa propria delle società acefale, o con un sistema politico instabile, mentre la pena è stata assunta quale istituto giuridico del diritto formalizzato, proprio delle società evolute. La staffetta fra la vendetta e la pena ha coinciso in gran parte con la storia stessa del campo del giuridico. Una storia all'origine della quale i due paradigmi, quello vendicatorio e quello penale, si sono fronteggiati e nel corso della quale continuano ancora a contrapporsi.

In questo quadro, la teoria del bilanciamento, in cui Gluckman (1955) fa rientrare la sua interpretazione della vendetta, ha costituito una chiave interpretativa alternativa, in grado di allargare le maglie troppo strette nelle quali l'approccio giuridico l'aveva fin lì confinata. Il gran numero di dati etnografici raccolti a testimonianza della varietà delle forme in cui la vendetta si manifesta nelle diverse culture ha potuto, per altro verso, rivelarne la forza paradigmatica e il potere giuridicizzante. Principio, quest'ultimo, introdotto da Rouland (1988), che enfatizza il convincimento in base al quale il diritto si afferma e si consolida per effetto di disposizioni che agiscono nella pratica piuttosto che nella forma astratta del pensiero giuridico. La definizione funzionalista, che ha prevalso dalla metà del secolo scorso in antropologia, ha lentamente lasciato il campo a una prospettiva tesa a considerare la vendetta manifestazione di un codice semantico (Resta, 2002), capace di orientare l'immaginario giuridico degli attori che si muovono sul suo palcoscenico.

Di conseguenza, nelle pagine che seguono, cercheremo di dimostrare che la vendetta conserva ancora un suo spazio nella contemporaneità, epoca nella quale, più che essere considerata un sistema di risoluzione dei conflitti che porta a ristabilire l'ordine e la coesione sociale, sembra essere piuttosto espressione di un paradigma la cui efficacia si conserva a dispetto del divieto espresso dagli ordinamenti giuridici di diritto positivo. Una continuità occultata dal processo di decostruzione e ricostruzione delle pratiche attraverso le quali si è manifestata nella storia e che si è realizzata adeguando le strategie e gli immaginari che hanno orientato le scelte degli agenti sociali. Il miscelamento fra il mutamento cui sono state sottoposte le pratiche e la continuità dei principi che le ispira, spiega perché paia ancora congruente il ricorso a una procedura che rende possibile, oltre che pensabile, un atteggiamento ritorsivo che si colloca su un livello giuridico (Pospisil, 1971) diverso da quello del diritto statale. A quale tipo di ordinamento possano essere ascritte le norme che ne regolano le procedure, se la vendetta possa essere definita una "istituzione giuridica" o espressione di una delle disposizioni che si originano nel campo semi autonomo del diritto (Falk Moore, 1973), se sia residuo di una forma di pena o al contrario vada iscritta nella pluralità dei diritti che compongono la rete ordinamentale che

orienta le azioni individuali sulla base delle scelte che il soggetto compie (Vanderlinden, 1993), sono questioni che disegnano il puzzle ermeneutico che sta sullo sfondo di ogni analisi che ha come oggetto pratiche vendicatorie.

L'AGIRE VENDICATORIO

Per dimostrare l'efficacia che il paradigma vendicatorio conserva all'interno di ordinamenti di diritto positivo, useremo come caso di etnografia giudiziaria il processo che si svolse a Berlino nel 1921 contro Soghomon Tehlirian¹, reo confesso dell'omicidio volontario di Talaat Pasha, che si concluse con l'assoluzione dell'imputato. Le ragioni che spingono a focalizzare l'analisi su questo evento stanno nel fatto che da un lato Soghomon, pur dichiarandosi colpevole, non si ritenne mai tale, protestando di aver agito per vendicare l'onore della sua famiglia e del suo popolo e dall'altro che i giurati, chiamati a giudicare l'atto in un contesto di *civil law*, accettarono la tesi difensiva, traducendola in un verdetto assolutorio. Guarderemo agli eventi considerandoli spia non di un presumibile pluralismo giuridico, come pure nel processo si sostenne, rilevando come l'idea di legalità cui si riferiva l'imputato si fondava su di un insieme di principi culturali (Alexander, 1991, 177) ma come spia della capacità della vendetta di essere codice semantico in grado di dare senso alle azioni che perimetrano il campo semiautonomo del diritto. La vicenda si incardina, infatti, nell'ordito di quella terribile sciagura che è stato il genocidio degli armeni del 1915, la cui responsabilità viene generalmente addebitata alla politica dei Giovani turchi (Chemal, 1915; Bloxham, 2003; Lewy, 2005; Flores, 2006; Akçam, 2012) e in particolare a Talaat. Sulla base dell'etnografia secondaria che il caso offre, cercheremo di dimostrare che nel processo la memoria ebbe una funzione strategica, sostenuta dall'impianto narrativo scelto dal collegio di difesa nel riproporre gli eventi. A tal fine indagheremo la ricostruzione proposta dai difensori e promossa dalla testimonianza resa dallo stesso imputato, per verificare la ragione per la quale la maggior parte del dibattito fu dedicato ad accertare i crimini di Talaat più che la colpa dell'omicida. Esamineremo la retorica cui ci si affidò per spiegare in quale misura essa rese intellegibile alla Corte, agli spettatori e alla stampa internazionale che seguiva il processo, il senso che l'omicidio assumeva in chiave restitutiva, collocandolo nella logica dello scambio vendicatorio. Proveremo che la difesa fu orchestrata seguendo un impianto narrativo che lasciò spazio al fantasma della madre del giovane il quale, quasi fosse chiamato alla sbarra nel ruolo di testimone, reclamò il diritto della sua famiglia e delle altre vittime armene ad esigere il riscatto per il sangue versato. In estrema sintesi, dedicheremo le poche considerazioni che seguiranno a dimostrare che, nascosto nelle pieghe del dibattito, il paradigma vendicatorio fu lo strumento interpretativo cui ricorse la Corte per emettere il verdetto assolutorio.

1 La prima trascrizione del processo venne pubblicata nel 1921 in tedesco (cfr. The Case of Soghomon Tehlirian. 1985, trans. Vartkes Yeghiayan. Los Angeles: ARF Varantian Gomideh, pag. XIV). I dati relativi al processo presenti in questo scritto sono tratti da The Trial of Soghomon Tehlirian, http://www.cilicia.com/armo_tehlirian.html. Le pagine citate si riferiscono all'ordine di successione del testo on line.

Non è certo opportuno in questa sede avventurarsi nel dedalo delle definizioni che l'etnografia ha consentito di formulare sulla vendetta (Resta, 2015), è però utile al discorso che stiamo per intraprendere estrapolare dal piano teoretico ad essa destinato alcuni assunti, che consideriamo assi interpretativi strategici per esaminare il processo.

Il primo assunto riguarda il significato cui si associa la disposizione ritorsiva. Ragionando sulle idee morali, Westermarck agli inizi del Novecento, definì vendetta l'obbligo che nasce dall'onere di difendere l'onore del gruppo, onere che ricade sui parenti della vittima (1993, 9). Lettura, quest'ultima, che ha incontrato grande favore, da Radcliffe Brown (1933) a Pospisil (1968), secondo la quale la vendetta è un dovere più che un diritto. Un dovere che si traduce nell'obbligo di comminare una sanzione istituzionalmente regolata da parte del gruppo della vittima e avverso al gruppo dell'omicida, nelle società basate sulla solidarietà collettiva.

Il secondo assunto riguarda la funzione che le è stata attribuita. La posizione di cui Evans Pritchard è stato il maggiore esponente negli anni Quaranta ha letto la vendetta come un "movimento strutturale tra segmenti politici con cui si mantiene la forma del sistema politico" (1975, 214). La necessità di spiegare la fissione e fusione dei gruppi Nuer indusse Evans Pritchard ad incardinare il paradigma vendicatorio nel modello lignatico. Un modello che era stato utile nel caso dei Nuer ma che, proprio in quanto modello, era rigido (Peters, 1967) e finiva per catalizzare l'attenzione sulla natura dei gruppi in vendetta, distraendola dalle procedure attraverso le quali la vendetta, usando il modello lignatico, si manifestava. Proseguendo sulla sua scia, Gluckman applicò la teoria del bilanciamento all'esame di quel tipo di conflitti attraverso i quali si esplicita il paradigma vendicatorio. In *The Peace in the Feud* pubblicato la prima volta nel 1955, ripubblicato nel 1956 in *Custom and Conflict in Africa* e infine tradotto in italiano nel 1976 con un titolo (Gluckman, 1976, 40-55) non del tutto fedele all'intenzione dell'autore di dimostrare la capacità ordinativa del conflitto "*thought the working of the feud*" (1955, 1), Gluckman rilesse il materiale pubblicato da Evans Pritchard sui Nuer, nell'intento di riflettere sul rapporto che si instaura fra il conflitto e la coesione sociale basata su regole consuetudinarie. Sta in questo la ragione per la quale, anche se la chiave di lettura che si deve a Evans Pritchard ha seguito le alterne fortune dell'approccio funzionalista ed è stata trascurata alla fine del secolo appena trascorso, l'approccio di Gluckman è stato invece accolto e valorizzato in chiave storica, nella misura in cui consente di considerare la vendetta "il portato naturale della lotta tra fazioni" (Broggio, 2015, 43), valutandola come "widespread among all social groups and regulated by custom and language of honor" (Povolo, 2015, 10).

Il terzo assunto riguarda la dimensione nella quale la vendetta s'iscrive. Nella seconda metà del Novecento si è teso a privilegiare l'ambito sistemico nella quale essa si manifesta, interpretandola, nell'analisi che si deve a Verdier, come "*un rapport d'échange bilatéral résultant de la réversion de l'offense et de la permutation des rôles de l'offenseur et de l'offensé*" (1980, 14). Scomponendo gli atteggiamenti ritorsivi agiti in funzione della vendetta, Verdier restaura l'opposizione fra pena e vendetta distinguendo fra il registro vendicativo, che include la vendetta privata e che implica la scelta di farsi giustizia da sé (1984, 149), e il registro vendicatorio, che l'autore considera "*une étique mettant en jeu un ensemble de*

représentations et de valeurs se rapportant à la vie et à la mort, au temps et à l'espace, à la personne et ses biens; il est ensuite un code social ayant ses règles et ses rites pour ouvrir, suspendre et clôturer la vengeance; il est enfin un instrument et lieu de pouvoir identifiant et opposant des unités sociales, les groupes vindicatoires" (1980, 16).

Nell'analisi del caso Tehlirian seguiremo queste linee guida nella convinzione che, nonostante il quadro normativo nel quale la vendetta si iscrive possa essere interpretato come espressione di quel pluralismo giuridico che Griffith vuole sia la condizione normale di ogni società (Griffiths, 1986), rimane il fatto che l'assoluzione di un omicida ottenuta nel contesto occidentale contemporaneo sulla base della rivalutazione del principio della vendetta di sangue, impone un supplemento di riflessione agli studi antropologico giuridici. L'auspicio è che si apra una stagione di analisi utile a sottrarre la vendetta moderna alla visione che la confina nello spazio dell'archeologia della giusta violenza, nella quale si ritiene essa agisca in virtù di un ordine imposto e che, al contrario, riconoscendone la forza paradigmatica, la si collochi nelle maglie di reti giuridiche nelle quali si esplicita all'interno di un ordine negoziato (Le Roy, 1999). Accogliere quest'ultima prospettiva consente di interpretare i casi di vendetta che emergono in contesti governati da norme di diritto positivo, orientando la ricerca dei significati ascrivibili al paradigma vendicatorio nell'ambito di una visione post moderna del diritto.

NARRAZIONI

Soghomon Tehlirian era un giovane armeno che apparteneva ad una famiglia di commercianti, sterminata durante la deportazione del 1915. Costui, il 15 marzo 1921 assassinò a Berlino, dove si era rifugiato, Talaat Pasha, il primo ministro turco che insieme a Cemal Pasha ed Enver Pasha aveva avuto un ruolo attivo nella questione armena ed era ritenuto il maggior responsabile dell'organizzazione del genocidio (Akçam, 2004). Tehlirian fu processato due mesi dopo aver commesso l'omicidio. Il processo si svolse fra il 2 ed il 3 giugno dello stesso anno. Il giovane, reo confesso, fu assolto e immediatamente scarcerato.

La deportazione degli armeni attraverso il deserto di Der Es Zor fu lo scenario proiettato sullo sfondo del processo, durante il quale il collegio di difesa sostenne che l'omicidio nasceva come risposta all'obbligo, che Tehlirian sentiva, di vendicare la morte dei suoi familiari e che egli aveva agito "*followed the only law he knew, not man-made but biblical law – the simple dictum that if a man kills another, he should himself be killed*" (Alexander, 1991, 7). L'analisi dell'iter processuale rivela, infatti, che l'agire vendicatorio ebbe un ruolo determinante nel progettare l'omicidio, nel giustificare l'esecuzione e nel sostenere la scelta della giuria che si pronunciò per l'assoluzione del reo. Facendo leva sui valori dell'onore, della difesa della patria, della solidarietà familiare, incardinati nell'immaginario collettivo comune, la narrazione assunse la funzione strategica di mettere in scena i sentimenti di odio che si alimentavano nella memoria non solo di Tehlirian e, suo tramite, incardinavano l'esigenza di vendetta in un ordine politico comprensibile ai coprotagonisti: i giudici, i funzionari e la giuria e persino gli spettatori, il popolo tedesco e la comunità internazionale che tramite la stampa dell'epoca seguì il processo. La vendetta

mostrò, quindi, di essere codice semantico in grado di orientare la creazione argomentativa che generò il discorso attraverso il quale i protagonisti della vicenda definirono le questioni giuridiche che li riguardarono (Merry, 1990, 110).

L'episodio ebbe certo una sua specifica dimensione politica che qui è necessario trascurare². Nella prospettiva attraverso la quale si sta proponendo la rilettura del processo è più rilevante, al contrario, sottolineare che il dibattimento non fu dedicato a verificare i fatti, chiari nella dinamica e accertati nelle responsabilità. La prova regina della colpevolezza di Tehlirian non era in discussione. Si tese piuttosto a mostrare come, su un piano giuridico diverso, Soghomon aveva il dovere di vendicare l'onore del popolo Armeno e che questo omicidio era parte di un processo di bilanciamento delle responsabilità fra le parti che, se riconosciuto, avrebbe potuto condurre, mediante l'equivalenza realizzata attraverso lo scambio, alla pacificazione. Una pacificazione che la pena prevista per l'omicidio dal codice penale tedesco escludeva, ma che era resa possibile dal fatto di attribuire peso alle disposizioni originatesi in un livello giuridico (Pospisil, 1971) diverso rispetto a quello dello Stato. S'insistette, infatti, sul genocidio, considerato la causa che aveva indotto il reo confesso all'omicidio, un atto che acquisiva senso all'interno di un paradigma vendicatorio cui il diritto allude nella sua forma sintagmatica ma che non contempla. Dalle carte processuali emerge il ruolo di protagonista che si riservò l'imputato. Soghomon, interrogato, ricostruì le vicende connesse all'esodo del popolo armeno ed in particolare della sua famiglia (The Trial of Soghomon Tehlirian, 5). Molti ed autorevoli testimoni avvalorarono la sua deposizione. Fra tutti, decisivo fu l'intervento del professor Lepsius che era considerato la maggiore autorità tedesca di storia turca, e del generale Otto von Sanders, che aveva avuto il compito di coadiuvare la riorganizzazione dell'esercito turco che si apprestava ad entrare nel conflitto bellico come alleato della Germania, entrambi inclusi nella lista dei testimoni come esperti (The Trial of Soghomon Tehlirian, 2).

Tehlirian insistette su episodi di cui egli stesso dichiarava di essere stato testimone oculare. Raccontò della violenza subita dalle donne, soffermandosi sul trattamento riservato a una delle sue sorelle, dell'atteggiamento dei militari che scortavano il convoglio degli esuli e dell'uccisione di quanti componevano quella triste schiera. Del suo risvegliarsi, dopo essere rimasto incosciente per quasi due giorni, trovandosi, unico sopravvissuto, sotto il cumulo dei corpi dei compagni di sventura uccisi e l'orrore provato nell'aver constatato che, fra i corpi che gravavano sul suo, vi era anche quello del fratello maggiore. Raccontò della madre, caduta poco lontano, morta anch'essa come tutti gli altri. Narrò ancora dei giorni successivi: il ritorno nella casa paterna, il ritrovamento dei contanti che la famiglia aveva nascosto in una buca scavata nel giardino prima di essere costretta a mettersi in marcia, le crisi epilettiche che da quel momento avevano preso a tormentarlo, l'arrivo a Berlino e l'incontro casuale con l'uomo i cui ordini avevano causato, a suo giudizio, la strage. Il suo racconto se non era vero, come parte della letteratura ritiene (Başak, 2015, 149), era però verosimile. Non negò mai la responsabilità dell'omicidio.

2 Per una trattazione della vicenda più argomentata cfr. Resta (2016).

Più volte l'imputato, sin dal momento del suo arresto, aveva sostenuto che l'evento non riguardava la giustizia tedesca perché, benché l'omicidio fosse avvenuto in Germania, pure si riferiva a una questione rimasta in sospeso fra il popolo turco e i suoi capi e il popolo armeno e Soghomon che si era eretto a suo difensore, costretto a svolgere questa funzione dall'obbligo morale cui lo chiamava il sangue. Nel processo aleggiava, infatti, un terzo soggetto che svolgeva il ruolo di coprotagonista: lo spirito della madre di Soghomon. Secondo la testimonianza dell'omicida, dopo aver incontrato Talaat, la donna gli era ripetutamente comparsa in sogno, ricordandogli l'obbligo della vendetta. "*You have seen that Talaat is here and you are totally indifferent? You are no longer my son*" (The Trial of Soghomon Tehlirian, 10; Alexander, 1991, 73). Lo spirito della madre rivolgendo al giovane un rimprovero così infamante, spalancava la porta agli spettri di tutti gli armeni scomparsi che entravano, suo tramite, nell'aula in cui si andava svolgendo il processo come prove "viventi" (Deridda, 1993) del massacro, decisi ad ottenere il risarcimento per il sangue versato attraverso l'assoluzione dell'omicida. L'adozione di una strategia narrativa volta a tradurre le esigenze di piani giuridici contrapposti in una narrazione inclusiva, nella quale questi si equivalevano quali maglie diverse della medesima rete giuridica, fu, quindi, determinante.

Pur tenendo conto dei registri diversi cui corrispose, l'iter processuale fin qui velocemente tratteggiato lascia emergere alcune irrivalenze. La presenza incombente del fantasma della madre di Soghomon fu certamente l'anomalia più appariscente del processo, tuttavia non fu la più inquietante. La velocità con cui si giunse al verdetto fu, per esempio, eccessiva. Trascorsero appena due giorni fra dibattimento e decisione della giuria. Un tempo limitato per accertare la gravità delle responsabilità e optare per una sentenza che lasciava impunito un reo confesso, anche se della trascrizione degli atti non si evince, come giustamente ha osservato Flores, se la giuria si esprime solo contro la premeditazione (2006, 254) e non anche sulla sua colpevolezza. L'unico dato certo è che il portavoce dei giurati non motivò l'assoluzione (Hofmann, 1989, 47) e Soghomon fu immediatamente scarcerato. Il collegio di difesa, per altro, pur insistendo sulle orrende atrocità che avevano caratterizzato il genocidio e sugli effetti che queste avevano prodotto sull'imputato, non ritenne poi di fare leva sulla condanna subita da Talaat Pascià nel processo a cui era già stato sottoposto ad Istanbul nel 1919, nel quale era stato condannato in contumacia per i crimini commessi in quanto funzionario del partito che era stato al governo in Turchia nel 1915 (The Trial of Soghomon Tehlirian, 96). Opportuna apparve, invece, la scelta dei difensori di invocare l'applicazione dell'art. 51 del codice penale tedesco. Articolo che consentiva di prosciogliere chi avesse compiuto un reato non nel pieno delle proprie facoltà mentali e che evitava, se l'ipotesi difensiva fosse stata accolta, di fare ricorso sia all'articolo 211 del codice del 1870, che prevedeva la pena capitale per l'omicidio premeditato, che all'art. 213, che puniva con non meno di cinque anni di reclusione l'omicidio preterintenzionale. Coerentemente con questa impostazione, la declaratoria degli eventi si basò principalmente sul tentativo di dimostrare che le condizioni psichiche nelle quali si trovava l'imputato sin dal suo arrivo nella capitale tedesca, erano alterate a causa di una forma di epilessia psicologica causata dallo shock subito. Epilessia che procurava al giovane attacchi invalidanti, generati dal

ricordo dell'odore dei corpi dei suoi cari in putrefazione, al momento del suo risveglio. Dei cinque medici che furono ascoltati in relazione a questo specifico aspetto, e che furono determinanti per il verdetto finale, ben tre su cinque considerarono l'imputato capace di intendere al momento dell'uccisione. Nonostante ciò, la ricostruzione difensiva risultò convincente al punto che fu trascurata la ricerca di eventuali complici. Le fasi della vita di Soghomon che furono minuziosamente indagate furono quelle legate alla deportazione ed all'omicidio, tutto quello che aveva fatto nel frattempo fu acquisito ma non valorizzato. I suoi viaggi e la permanenza negli Stati Uniti taciuta, mentre sarebbe stato legittimo supporre che gli uni e l'altra fossero finalizzati ad incontrare, o almeno a prendere contatti, con i vertici del progetto Nemesis, organizzazione di resistenza il cui centro direzionale si trovava negli Stati Uniti e che nel 1919 aveva già stilato la lista delle personalità turche da uccidere (Yeghiayan, 1985, XIII), come Tehlirian stesso ammette (Başak, 2015, 147) nel diario che redasse molti anni dopo la celebrazione del processo. Neppure fu messo in dubbio il ruolo di testimone oculare delle stragi con il quale si propose alla corte. La forza narrativa del suo racconto occultava la necessità di verificare la veridicità della sua testimonianza. Se avesse vissuto in prima persona quegli eventi o li avesse a sua volta ascoltati da testimoni oculari e fatti propri. Se la sua convinzione era maturata in virtù della determinazione della comune volontà degli armeni di opporre resistenza alla politica del governo ottomano a loro contraria o dall'urlo del sangue provocato dal sogno della madre. Se sognò veramente la madre o scelse di portarne in giudizio lo spirito insieme a quelli di tutti gli altri armeni, il ricordo della cui tragica fine si agitava nella sua mente gridando vendetta. Sebbene vi siano molti e diversi modi per interpretare l'introduzione di un fantasma in funzione probatoria (Felman, Laub, 1992; Sarat, 2002) e sebbene l'eco del dolore inferto alle vittime di guerra e dei campi di sterminio siano stati e siano ancora protagonisti dei processi sui crimini efferati compiuti fra Otto e Novecento, come insegna Norimberga, pure nel processo del 1921 sembra che il tessuto narrativo fu ordito per dimostrare che Tehlirian aveva assunto il piano politico all'interno della relazione vendicativa in base alla quale si era arrogato il compito di versare il sangue di chi aveva versato il sangue della sua famiglia e del suo popolo. L'efficacia del dispositivo semantico racchiuso nel paradigma vendicativo provvedeva a liberare il dolore delle vittime, rendendolo condiviso. Il pathos dilagato nell'aula del tribunale berlinese attraverso le parole del giovane e la presenza dello spirito materno metteva sotto accusa Talaat e la politica dei Giovani Turchi e assolveva Soghomon. Nasceva da una narrazione di questo tipo la possibilità, per la Corte, di posporre l'obbligo di punire il colpevole, cardine del processo penale, a quello di ristabilire la giustizia fra le parti, che è all'origine dello scambio vendicativo. Il fatto che l'impulso ad uccidere nascesse, in Tehlirian, dal richiamo del sangue, non poteva certamente essere considerato una circostanza attenuante dal tribunale ma pure possedeva una sua forza ed efficacia. Si affermava all'interno di un principio che era quello dell'invulnerabilità della stirpe. Evocava il senso dell'onore, principio fondativo della vendetta espresso dal sangue. Un sangue che gorgoglia e rumoreggia, impone la sua legge, mormora, ricorda continuamente l'obbligo per i vivi di risarcire il gruppo del sangue versato.

LA VENDETTA

Se il fascino del richiamo dell'onore sedusse la corte, non è detto che ciò avvenne perché l'omicidio di Talaat da parte di Soghomon fu una vendetta.

Considerando prevalentemente l'aspetto formale della vendetta, Pospisil (1968), per esempio, stabilì che per poter riconoscere in un omicidio una vendetta occorre che esso facesse parte di una sequenza composta da non meno di tre omicidi. Delitti che potevano susseguirsi anche a grande distanza l'uno dall'altro, ma erano sempre l'uno in risposta all'omicidio precedente. In questa ipotesi, anche quando si potesse dimostrare che la vendetta di Soghomon rientrava nel modello lignatico caro ad Evans Pritchard, in virtù dell'obbligo del sangue al quale lo richiamava costantemente l'ombra della madre, esso non potrebbe essere considerato come una vendetta dal momento che non ha dato vita ad una catena di omicidi fra il sibling di Tehlirian e il sibling di Talaat. Diversamente, se si considera l'omicidio uno degli episodi che hanno costellato il conflitto fra turchi ed armeni, il dato cambia, perché la violenza si è perpetuata fra i due gruppi ben oltre la morte dell'ex primo ministro ottomano.

L'impasse creata da quest'ultima considerazione potrebbe essere fugata valutando il peso che la violenza e la solidarietà, altri due principi che governano l'agire vendicatorio, possono avere avuto nella vicenda. La violenza che agisce nella vendetta, come ha spiegato Girard (1972), si perpetua nel tempo perché è ispirata da una logica mimetica che le permette di autogenerarsi, riverberandosi nel vendicatore e nel suo doppio antagonista. Secondo questa prospettiva ogni omicidio ripete l'omicidio iniziale e rinnova incessantemente la catena della vendetta, nella quale ogni morte ha la qualità della prima morte (Lombardi Satriani, Meligrana, 1982, 349). Nel caso del delitto Tehlirian, tuttavia, la violenza perversa e distruttrice, testimoniata nel processo, rivela la sua forza mimetica se si considera l'atto compiuto da Soghomon come parte di un'azione politica vasta e dunque come funzionale al progetto Nemesis. Diversamente, se la spinta a perpetuare la violenza nasce e si incardina nel desiderio di Soghomon di risarcire la sua stirpe per il sangue versato a causa degli ordini impartiti da Talaat, l'analisi si riannoda in un vortice sterile dal momento che la forza mimetica della violenza si arresta con la morte del primo ministro.

Seguire il filo della solidarietà cui ha risposto Soghomon non conduce ad un risultato diverso. La solidarietà è il principio fondativo che rivela l'esistenza di due gruppi antagonisti i cui membri si scontrano per salvaguardare ciascuno l'onore e il sangue del proprio gruppo. Essa dunque ripartisce gli attori della vendetta fra amici e nemici (Verdier, 1980, 15). Il discorso torna sull'identità dei gruppi in conflitto. Se consideriamo la vendetta di Tehlirian come il risarcimento a cui lo chiama la madre, i due gruppi, la famiglia di Talaat e la famiglia di Soghomon, sono aggregazioni che si è già dimostrato essere rimaste inattive nel successivo percorso della vendetta. Diversamente, se si considera che i due gruppi sono costituiti l'uno dagli armeni e l'altro dagli ottomani, può tornare utile applicare al caso in analisi la teoria di Black-Michaud (1975) che pensa alla vendetta come ad una serie di transazioni nelle quali i vendicatori entrano avendo contratto un debito di sangue da onorare per essere rispettati e guadagnare prestigio sociale. La pratica della ritorsione alla quale i due gruppi sono obbligati li costringe, secondo questa ipotesi, in uno

stato di debito permanente, iscritto in un ordine simbolico che abilita all'esercizio della violenza reciproca. Lo status di debito in cui vittime e carnefici vengono ripetutamente a trovarsi è sintomo delle relazioni di potere implicate nella vendetta. La vendetta viene interpretata, in sintesi, nell'ottica di Black Michaud, come uno strumento di lotta per la leadership. Riletti in questa chiave, gli eventi narrati in relazione all'episodio berlinese assumono un significato diverso. Talaat e Tehlirian paiono pedine di un gioco politico nel quale i due contendenti difendono ciascuno i propri obiettivi. Gli ottomani, che miravano a liberare il loro territorio dagli armeni, aspiravano alla condanna e contestano ancora il verdetto (Atun, Aya, 2014). La resistenza armena, che tendeva ad ottenere il riscatto del suo popolo, sperava nell'assoluzione. L'analisi sembra ruotare intorno ad assi circolari che spingono verso un'interpretazione dell'omicidio in termini di sabotaggio politico e non di vendetta di sangue. Le irritualità fin qui emerse inoculano il dubbio che la vendetta fu usata come espediente retorico dalla difesa, e come tale accettata dall'accusa, perché nelle sue pieghe si potevano celare gli interessi legati alla strategia politica tedesca dell'epoca, a cui il verdetto assolutorio poteva tornare utile. Esigenza sottolineata nella requisitoria finale da Niemeyer, avvocato e professore di diritto, componente del collegio di difesa di Soghomon, per il quale "if a German court were to find Soghomon Tehlirian not guilty, this would put an end to the misconception that the world has of us" (The Trial of Soghomon Tehlirian, 98). Recuperata in tal senso, la figura di Tehlirian potrebbe dunque essere derubricata da vendicatore a guerrigliero e l'immagine della madre e del sangue che mormora apparire come un mero pretesto narrativo.

Nel processo, invece, si tesse a considerare la decisione di Soghomon di uccidere Talaat come l'esito di una scelta personale. Assunto in questa dimensione, l'omicidio poteva rientrare in quello che Verdier ha definito il registro vendicativo. Un registro asistemico, privo di forza dispositiva, arcaico, la cui efficacia fu rafforzata dalla strategia narrativa proposta. Giocava, infatti, a favore della retorica della vendetta sposata dal collegio di difesa, il convincimento, diffuso nel diritto penale moderno, che la vendetta sia pratica regressiva e sovversiva. Prospettiva che fu sapientemente sfruttata dall'avvocato Niemeyer. Questi, viziando il suo discorso con un pregnante orientalismo (Said, 1991), ancorò il teorema di non colpevolezza cui riconduceva le azioni del giovane armeno, alla sua appartenenza ad una non meglio definita "cultura orientale", in cui costume, diritto e religione concorrevano in egual misura nel performare il campo del giuridico. Poté così legittimare l'agire violento dell'imputato, dimostrando che derivava dall'obbligo morale generato in lui dal dettato ritorsivo.

La coerenza argomentativa che l'impianto difensivo ebbe rispetto alla successiva assoluzione emerge, al contrario, solo prestando attenzione ad un piano che rimase in ombra fino alla fine del processo, custodito nel suo retroscena. Mentre gli sguardi dell'uditorio seguivano i volteggi del fantasma della madre di Soghomon, sullo sfondo si disegnava lo scenario che il collegio di difesa voleva fosse riconosciuto come il vero colpevole dell'intera vicenda, la politica criminale dei Giovani Turchi. Spostando l'attenzione sull'indegnità della vittima, l'omicidio compiuto da Tehlirian tornava all'interno del registro vendicativo, assunto in una logica di scambio che giustificava gli eventi con la natura sistemica della vendetta e con il principio di reciprocità che la governa. Quest'ultimo è

un principio essenziale per il ragionamento che stiamo conducendo. Secondo Verdier (1980, 25) la reciprocità implica il dettato per il quale la vendetta prende corpo fra due gruppi complementari ed antagonisti che suo tramite si definiscono. Il fantasma della madre delimitava l'ambito della vendetta alle due famiglie, l'indegnità della vittima lo estendeva fino ad includere tutti gli ottomani e tutti gli armeni. Pur essendo rientrata per questa via nell'alveo del registro vendicatorio, ad una interpretazione della vendetta di Soghomon nei termini di una vendetta di sangue osta ancora, come dimostrato, la natura della violenza che vi è stata implicata, l'identità incerta dei due gruppi in conflitto e di conseguenza il principio di solidarietà che li governa.

L'esito delle considerazioni che si vanno proponendo può apparire deludente. Tuttavia, il fatto che in una corte di giustizia di *civil law* fu orchestrata una rappresentazione il cui fine fu quello di lasciare libero un assassino non soltanto appellandosi alla norma che, chiamando in causa l'insanità mentale, ne avrebbe comunque assicurato l'impunità, ma piuttosto scegliendo, come si è visto, di risuscitare il teorema della vendetta e consentendo che sulla scena comparisse il fantasma della madre, eterea incarnazione della memoria della stirpe, rivela che la figura del vendicatore, seppure rarefatta, non ha ancora lasciato spazio al giudice nel performare l'immaginario giuridico contemporaneo. Sta in questo la forza semantica espressa dal paradigma vendicatorio nel processo intentato contro Soghomon il vendicatore. Nel suo essersi mostrato paradigma condiviso ed efficace, capace di decodificare il processo performativo che si è determinato durante il dibattito invertendo il ruolo fra vittima ed assassino. Riconoscere che fu la violenza politica a provocare l'omicidio e che il giovane agì di conseguenza in una logica restitutiva, permise di annullare la violenza del gesto di Tehlirian e lo rese impunito. Paradossalmente, proprio perché il gesto di Tehlirian fu un gesto politico, l'omicidio di Talaat può essere considerato una vendetta. Quest'ultima, nella sua forma paradigmatica e in base al principio di reciprocità, implica il riconoscimento e l'equiparazione fra le due parti in conflitto. L'omicidio politico di Soghomon segnò il confine fra Turchi e Armeni, risarcì l'onore di questi ultimi e ne protesse l'identità.

CONCLUSIONI

Il processo a Soghomon Tehlirian, discusso in queste pagine, è risultato, in conclusione, essere vicenda rappresentativa di un confronto tra criteri di accertamento della realtà non strettamente giuridici, eppure capaci di ancorare l'evento giudiziale alla vicenda storica e all'immaginario giuridico che ne hanno fondato il quadro interpretativo.

Seguendo il filo della memoria, accompagnati dal fantasma materno, condotti da Soghomon, affascinati dai racconti, ci siamo inoltrati nel processo in compagnia della vendetta e, pur essendo rimasti insoluti molti interrogativi, siamo stati indotti a credere alla verità verisimile ivi costruita. La domanda cui si è cercato di dare risposta, ovvero se l'omicidio compiuto dal giovane armeno il 15 marzo del 1921 a Berlino sia o no una vendetta, non ha trovato una risposta esaustiva, anche se l'agire dell'imputato è sembrato orientato da un'idea di legalità fondata su un *habitus* culturale più che su determinazioni legalmente connotate. Il senso delle disposizioni in virtù delle quali la ricostruzione

della realtà da parte del reo confessò è risultata intellegibile alla giuria, invece, è apparsa chiaramente fondata sul paradigma vendicatorio. Come avevamo anticipato, la politica narrativa messa in campo da tutti gli attori del processo ha avuto un ruolo determinante nel tracciare il percorso e giungere al verdetto. L'esame della fase dibattimentale del procedimento ha consentito di indagare non solo il piano giuridico, e le opportunità che questo offriva alla difesa, ma anche di verificare la funzione strategica che la narrazione ebbe nel riscrivere i termini del conflitto nella sua dimensione politica. La narrazione è risultata essere, dunque, al termine del percorso speculativo, la chiave strategica che, facendo leva sull'immaginario giuridico collettivo, ha evocato la vendetta, non per avvalorare il comportamento vendicativo ma per affermare il principio di giustizia che si poteva rintracciare nelle decisioni e nei discorsi che gli Armeni, per bocca di Tehlirian, proponevano alla Corte. L'obbligo verso la stirpe, l'onore, la solidarietà, la famiglia, cui la vendetta in generale chiama, non sono fattori che, presi singolarmente, possono giustificare l'assoluzione di un omicida. Tuttavia il processo di Berlino mostra che essi, nell'orbito del paradigma vendicatorio, trovano ancora spazio e possono essere esaltati, seppure per fini politici. La performatività è stata la protagonista del processo. Un processo in cui il fatto di riconoscere e dimostrare la violenza politica di Talaat Pasha rese impunita la violenza del gesto dell'armeno, considerata espressione della logica mimetica che, orientando l'agire vendicatorio, ha commutato la vittima in aggressore. Per effetto della politica narrativa messa in campo, durante il processo si sono prodotte alcune anomalie. Dispiegandosi all'interno di un vasto arco di significati, l'agire di Tehlirian è parso rientrare nel registro vendicativo mentre, al contrario, la decisione assolutoria della giuria è parsa rientrare nel registro vendicatorio. Avvolta in una nebulosa indefinita è rimasta la ragione per la quale i testimoni, gli esperti chiamati a deporre e la stessa giuria, abbiano creduto al teorema di Tehlirian invece che ai fatti accertati. La giuria ha condiviso con l'imputato i suoi fantasmi. Le vittime del genocidio, presenti nel processo attraverso le parole dell'imputato e dei testimoni, hanno imposto l'assoluzione quale esigenza irrinunciabile, intesa come atto risarcitorio che poteva, mutando l'ostilità in alleanza, portare alla composizione delle parti e dunque alla riconciliazione (Verdier, 1980, 28).

Infine, considerato che l'intento principale del processo, com'è stato spiegato, rispose ad un'accorta strategia politica, pur garantita da un iter processuale che si mantenne aderente a istanze probatorie di tipo giuridico, l'antitesi sembra aver governato la dimensione performativa cui gli eventi hanno soggiaciuto durante il dibattimento attraverso la figura del fantasma della madre di Soghomon. Lo spettro materno, il cui compito era quello di riportare l'attenzione sulla vendetta che nasceva all'interno di una saga familiare, diventò invece il motore per liberare, nei ricordi di testimoni ed esperti, la schiera delle vittime del genocidio armeno. Fu così recuperato un piano politico dell'azione diverso, chiamato in causa dal credito di sangue che il popolo armeno vantava nei confronti del popolo turco e dei suoi capi e che consentiva perciò di riscattare l'omicidio all'interno dell'agire vendicatorio.

Bisogna purtroppo ammettere che lo sforzo attuato in quello che si può ritenere il primo processo politico del Novecento non è stato utile considerando che, vent'anni dopo, si aprì il processo di Norimberga dove sfilarono altri fantasmi, simili a quelli che ancora oggi agitano i processi politici che si svolgono nel continente africano che, dopo

la colonizzazione, ha dovuto affrontare la sanguinosa piaga dei conflitti etnici, scenario delle atrocità attuali. Considerazioni forse un po' amare, che portano a concludere che la crudeltà è cifra dell'agire politico e, se è vero, come ha sostenuto Derrida (1993), che i fantasmi che abitano i tribunali di guerra sono una novità che ritorna, o, meglio, gli spettri del passato sono anche quelli che si genereranno nel futuro, è tragicamente altrettanto vero che essi segnano un continuo ritornare di episodi che sperimentano l'atrocità della ragione politica. Una ragione distante dalla logica restitutiva che agisce nel paradigma vendicatorio che forse, proprio per questo, abbiamo visto agire come il fantasma di se stesso nel processo intentato a Soghomon Tehlirian.

L'inattesa assoluzione cui si giunse racchiude il senso di un processo che, politicamente, celebrò il trionfo della giustizia vendicativa (Terradas Saborit, 2008), interpellando solo formalmente la razionalità giuridica e dando, in questo modo, pace agli spettri che avevano agito nel processo.

PARADIGMA MAŠČEVANJA V SODNEM IMAGINARIJU

Patrizia RESTA

Univerza v Foggii, DISTUM, Via A. Gramsci 89/91, 71122 Foggia, Italija

e-mail: patrizia.resta@unifg.it

POVZETEK

Prispevek maščevanja ne interpretira kot sistem reševanja konfliktov, temveč kot semantično kodo. Menimo namreč, da gre za ponavljajočo se paradigmo, ki je zmožna usmerjati sodno domišljijo tudi v sodobnosti. Kot etnografski podatki so bila uporabljena sodna poročila o procesu, ki je potekal v Berlinu leta 1921 proti Tehlirianu, ki je priznal umor Talaata Pashe, odgovornega za armenski genocid. Ta prikazujejo kako paradigma maščevanja lahko postane uporabno interpretativno orodje za razumevanje treh elementov: končne oprostilne sodbe, preobrata v odnosu do žrtve in storilca ter degradacija zapletenega političnega vprašanja v družinski drami. Struktura pripovedi, ki je bila izbrana med zaslišanjem, je namreč napeljevala k temu, da je bil morilec prisiljen v dejanje zaradi dolžnosti do svoje »krvi«. S sklicevanjem na skupne vrednote družine, časti in države se je ustvaril scenarij, ki je sodišču povsem pojasnil tragedijo armenskega ljudstva. Vpeljava duha matere storilca kot nevidne priče, je legitimirala povračilno dejanje z uveljavljanjem pravice armenskih žrtev, da zahtevajo povračilo za prelito kri. Sojenje danes lahko razumemo kot prvi proces za zločine proti človeštvu 20. stoletja.

Ključne besede: maščevanje, povračilna paradigma, sodni imaginarij, armenski genocid, Tehlirian

BIBLIOGRAFIA

- Alexander, E. (1991):** *A Crime of Vengeance. An Armenian Struggle for Justice.* New York, Free Press.
- Akçam, T. (2004):** *From Empire to Republic. Turkish Nationalism and the Armenian Genocide.* London, Zed Book.
- Akçam, T. (2012):** *The Young Turks' Crime Against Humanity.* Princeton, Princeton University Press.
- Atun, A. & S. S. Aya (2014):** Talaat Pasha's Murder (15.3.1921): A Parody in the Courts of Berlin Belying 'The Miller of Sansoucci Legend of Justice'. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 1, 5, 279–300.
- Başak, E. (2015):** *Spectacles and Spectres: Political Trials, Performativity and Scenes of Sovereignty.* PhD thesis, Birkbeck, University of London, [Hptt://bbktheses.da.ulcc.ac.uk/110/](http://bbktheses.da.ulcc.ac.uk/110/).
- Black-Michaud, J. (1975):** *Cohesive Force.* Oxford, Blackwell.
- Bloxham, D. (2003):** The Armenian Genocide of 1915–1916: Cumulative Radicalization and the Development of a Destruction Policy. *Past and Present*, 181, 141–191.
- Broggio, P. (2015):** *Narrazioni della vendetta e della giustizia: articolazioni di potere, cultura politica e acculturazione religiosa nell'Europa della prima età moderna.* *Krypton*, 5–6, 41–56.
- Chemal, H. (2012):** *1915 Ermeni Soykirimi.* (trad.it. *Genocidio armeno*, Guerini Associati, 2015).
- Deridda, J. (1993):** *Spectres de Marx.* Paris, Galilée.
- Evans Pritchard, E. E. (1975):** *I Nuer. Un'anarchia ordinata.* Milano, Angeli. (orig. 1940: *The Nuer. A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People.* London, Oxford University Press).
- Felman, S. & D. Laub (1992):** *Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History.* New York, Routledge.
- Flores, M. (2006):** *Il genocidio degli armeni.* Bologna, Il Mulino.
- Girard, R. (1972):** *La Violence et le Sacré.* Paris, Bernard Grasset.
- Gluckman, M. (1955):** The peace in the feud. *Past and Present*, 8, 1–14.
- Gluckman, M. (1976):** Coesione e conflitto sociale in Africa. In: Arrighi G. & L. Passerini (eds): *La politica della parentela.* Milano, Feltrinelli, 39–87. (Orig. 1956: *Custom and Conflict in Africa.* Oxford, Basil Blackwell).
- Griffiths, J. (1986):** What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism*, 24, 1–50.
- Hofmann, T. (1989):** *New Aspects of the Talât Pasha Court Case.* Unknown archival documents on the Background and Procedure of an Unintended political Trial, *Armenian Review*, Winter, Number 4, 41–53.
- Le Roy, É. (1999):** *Le jeu des lois. Une anthropologie «dynamique» du droit.* Paris, L.G.D.J.
- Lewy, G. (2005):** *The Armenian Massacres in Ottoman Turkey.* Salt Lake City, The University of Utah Press.
- Lombardi Satriani, L. M. & M. Meligrana (1982):** *Il ponte di San Giacomo.* Milano, Rizzoli.

- Merry, E. S. (1990):** Getting justice and getting even. Legal consciousness among working class Americans. Chicago-USA, University of Chicago Press.
- Moore, S. F. (1973):** Law and Social Change: the semi-autonomous social field as an appropriate subject of study. *Law and Society Review*, 7, 1, 719–746.
- Peters, E. L. (1967):** Some structural aspects of the feud among the Camel-Herding Beduin of Cyrenaica. *Africa*, 37, 3, 261–282.
- Pospisil, L. (1968):** Feud. In: Sill, D. L. (ed.): *International Encyclopedia of the Social Sciences*, n. 5. New York, Mcmillan and the Free Press, 389–393.
- Pospisil, L. (1971):** *Anthropology of Law. A Comparative Theory*, New York, Harper & Row.
- Povolo, C. (2015):** The Emergence of tradition. Essay on legal Anthropology (XVI-XVIII Centuries). Venezia, Cafoscarina.
- Radcliffe Brown, A. R. (1933):** Primitive Law. In: Seligman, E. R. A. et al. (eds): *Encyclopedia of the Social Sciences*, n. 9. New York, Macmillan, 202–206.
- Resta, P. (2002):** Pensare il sangue. La vendetta di sangue in Albania. Roma, Meltemi.
- Resta, P. (2015):** Vendetta. Theory and conflicts resolutions. *Etnoantropologia-online*, 3, 1, 3–22.
- Resta, P. (2016):** The Revenge of Soghomon Tehlirian. *Journal on European History of Law*, 7, 1, 45–53.
- Rouland, R. (1988):** *Anthropologie Juridique*. Paris, PUF. (trad. it. 1992: *Antropologia giuridica*. Milano, Giuffrè).
- Sacco, R. (2007):** *Antropologia Giuridica*. Bologna, Il Mulino.
- Said, E. W. (1991):** *Orientalismo*. Torino, Bollati Boringhieri (ed. or., 1978: *Orientalism*. New York, Pantheon Books).
- Sarat, A. (2002):** Vengeance, Victim and the Identities of Law. In: Mundi, M. (ed.): *Law and Anthropology*. Ashgate, 347–373.
- Terradas Saborit, I. (2008):** *Justicia vindicatoria*. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.
- The Trial of Soghomon Tehlirian.** Transcripts. 3rd State Court, Criminal Department, Berlin, 1921, http://www.cilicia.com/armo_tehlirian.html, ultimo accesso al sito effettuato in data 13 gennaio 2017.
- Vanderlinden, J. (1993):** Vers une Nouvelle Conception du Pluralisme Juridique. *R.R.J.*, 2, LUOGO, 573–583.
- Verdier, R. (1980):** Le système vindicatoire. In: Verdier, R., Courtois, G. & J. P. Poly (éds): *La Vengeance*, voll 1–4. Paris, Edition Cujas, vol I, 12–42.
- Verdier, R. (1984):** Una justice sans passion, une Justice sans Bourreau. In: Verdier, R., Courtois, G. & J. P. Poly (éds): *La Vengeance*, voll 1–4. Paris, Edition Cujas, vol. IV, 149–153.
- Westermarck, E. (1906–1908):** Blood-Revenge and Compensation. The Punishment of Death, “The origin and development of the Moral Ideas”, vol. I, cap. XX; (trad. it. 1993: *La vendetta di sangue*. Pisa, Edizioni ETS).
- Yeghiayan, V. (1985):** *The Case of Soghomon Tehlirian*. Los Angeles, Calif: A.R.F. Varantian Gomideh.

THE LANGUAGE OF VENGEANCE: A GLOSSARY
OF ENMITY AND PEACE*Darko DAROVEC*Ca' Foscari University of Venice, Department of Humanities, Dorsoduro 3848/d, 30123 Venice, Italy
e-mail: darko.darovec@unive.it*Angelika ERGAVER*Institute of Nova Revija for Humanities, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenia
e-mail: angiemeister@gmail.com*Žiga OMAN*University of Maribor, Faculty of Arts, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenia
e-mail: zigaoman@gmail.com

ABSTRACT

Based on a conceptual historiographic and semantic analysis of the fundamental terminology of the ritual of vengeance, this paper presents an attempt to provide researchers with a linguistic, conceptual, and methodological framework for the study of vengeance as the customary system of conflict resolution in premodern Europe. For this purpose the key terminology, which also has abundant synonyms, has been collected in the accompanying septalingual glossary. While predicated on, foremost, European Medieval sources and studies thereof, the dissemination and interrelation of the universal human custom make the paper applicable for other areas and periods.

Keywords: vengeance, enmity, feud, truce, peace, fidelity, friendship, satisfaction, love, conflict resolution, ritual

IL LINGUAGGIO DELLA VENDETTA: GLOSSARIO
DI INIMICIZIA E DI PACE

SINTESI

Alla base di un'analisi concettuale storiografica e semantica della terminologia fondamentale del rito di vendetta, l'articolo presenta un tentativo per fornire ai ricercatori un quadro linguistico, concettuale e metodologico per la ricerca della vendetta come sistema consuetudinario di risoluzione dei conflitti in Europa premoderna. A tal fine la terminologia fondamentale, ricca inoltre di molti sinonimi, venne scelta nel glossario

scritto in sette lingue. Sebbene il saggio si basa sulle fonti e sugli studi medievali, la diffusione e l'interrelazione della consuetudine umana universale rendono l'articolo applicabile ad altre aree e periodi.

Parole chiave: vendetta, inimicizia, faida, tregua, pace, fedeltà, amicizia, soddisfazione, amore, risoluzione dei conflitti, rituale

INTRODUCTION

The purpose of this paper¹ is to present a multilingual (Latin, English, Italian, German, Montenegrin, Albanian, and Slovene) collection of fundamental terminology or concepts that were used in the European Medieval and, to a degree, early modern periods for the customary and legal designation of the typical phenomena, phases, and procedures of conflict resolution within the community, either between individuals or groups, commonly known under the term *vengeance*.

With the paper the authors would like, *inter alia*, to point out the striking similarities as well as some particularities between the regions and nations (peoples) of continental Europe found in the customary system of conflict resolution. Furthermore, this paper places special emphasis on the Medieval rites of the custom of vengeance, which remained in use in some parts of Europe, especially around the Mediterranean, until the nineteenth and twentieth centuries. This enables an excellent possibility for a comparison to be made between rites in the Middle Ages and those in later eras, specifically in the early modern period. Perhaps somewhat immodestly, we are certain that the given results will be of help to researchers from the same fields of study and, particularly, that the collection of selected terms and concepts will encourage additional research in other linguistic areas. Hence this paper is also an appeal for the further collection of sources pertaining to the custom of vengeance, a system with the tendency to achieve social equilibrium and peace.

Even just a fleeting glance at the enclosed glossary shows the complexity of the issue at hand, so we are fully aware that all the terms enumerated in this paper cannot be explained

1 This research is supported by a Marie Curie Intra European Fellowship within the 7th European Community Framework Programme as part of the project FAIDA. Feud and Blood Feud between Customary Law and Legal Process in Medieval and Early Modern Europe. The case of the Upper-Adriatic area. Grant Agreement Number 627936, and by the research of the PhD students Angelika Ergaver and Žiga Oman under the research supervision of Darko Darovec. The authors would also like to thank Stuart Carroll, Claudio Povoio, Shelagh Sneddon, Aleš Maver, Azeta Kola, Marijan Premović, and the anonymous reviewers for their comments on this paper.

herein, nor is this our goal. We have limited ourselves only to, according to our estimation, the most important terms of the ritual of vengeance (injury, vengeance, feud, enmity, truce, satisfaction, fidelity, banishment, friendship, love, and peace),² most of which abound in synonyms, yet without attempting to explain them with the help of language history or linguistic analysis, as we would like to present our study through the lens of conceptual history, perhaps best established by Raymond Williams, Quentin Skinner, and Reinhart Koselleck (Williams, 1976; Skinner, 1980; Koselleck, 2004; Koselleck, 2006).

Conceptual history, as part of social history, analyzes the history of social concepts and structures in the *longue durée*, stemming from the methodological demand “*that past social and political conflicts must be interpreted and decoded in terms of their contemporary conceptual boundaries, and the self-understanding on the part of past speakers and writers of their own language-use,*” which “*must register the variety of names for (identical?) materialities in order to be able to show how concepts are formed. Hence, the concepts instruct us not only of the uniqueness of past meanings, but also contain structural possibilities, treating the concatenations of difference invisible in the historical flow of events*”. They help us in theoretically elucidating the chronological relation between event and structure or the concurrence of the continuance and change of a given structure. “*It is only concepts which demonstrate persistence, repeatable applicability, and empirical validity – concepts with structural claims – which indicate that a once ‘real’ history can today appear generally possible and be represented as such.*” The methodological restriction to the history of concepts expressed in words demands a further argument to help distinguish between the terms *concept* and *word*: “*a word becomes a concept only when the entirety of meaning and experience within a sociopolitical context within which and for which a word is used can be condensed into one word.*” Conceptual history “*must always keep in view the need for findings relevant to intellectual or material history. Above all, the semasiological approach must alternate with the onomasiological*”, thus making it self-evident, “*that historical clarification of past conceptual usage must refer not only to the history of language but also to sociohistorical data, for every semantic has its link to nonlinguistic content*” (Koselleck, 2004, 81–91). Or, as Medieval conceptualists would say, general concepts are not simply words, but also exist within reason.

With the enclosed glossary and, especially, the thematological analysis of the structural concept of vengeance, we want, based on the language of historical sources and the language of science, specifically predicated on the studies of the rituals of vengeance, to provide a starting point for the discussion of questions already posed by Koselleck: “*to what extent has the intentional substance of one and the same word remained the same? Has it changed with the passage of time, a historical transformation having reconstructed the sense of the concept?*” (Koselleck, 2004, 82).

2 Regarding the terms listed in the brackets above, the German historical lexicon *Geschichtliche Grundbegriffe* (eight books, 1972–1997), for instance, elaborates thoroughly only on peace (*Friede*), whereas many of the other terms are not given in the same context as in this paper: e.g. vengeance (*Rache*), friendship (*Freundschaft*), truce (*Waffenstillstand*), and love (*Liebe*). The Latin *vindicta* is also only given in the context of *vindicta divina*, while *treuga* and *satisfactio* have been left out (Brunner, Conze & Koselleck, 2004).

STATE OF THE ART: AN OUTLINE

The traditional (legal) history of the nineteenth and early twentieth centuries, whose interpretations still dominate recent historiography, formulated vengeance (feud) as a primitive stage of human mental, social, and legal evolution (cf. Burckhardt, 1956, 346–350, 362–363; Huizinga, 2011, 9, 19, 29–30; Beyerle, 1915, 216–217), a phase of humanity’s path towards the Western-European State and rule of law, regarded as the ideal and highest stage of social and legal organisation and development. In this context vengeance is very often regarded as arbitrary or violent self-help, a necessary evil the State is forced to tolerate while its legal or judicial institutions (at least in their modern form) are still in their infancy. Predicated on entrenched interpretations of traditional historiography, historians continue to stress that it was only the state monopolisation of law and violence in the modern period that brought about an end to a social order based on brute force, characterised as the Hobbesian *bellum omnium contra omnes*. Until recently it was generally accepted that the primary function of the State was to suppress violence, thus also contributing to social harmony, believed to be non-existent in the “primitive” order originating in the presupposed irrationality and violent urges of premodern humans unable to control them, whether Medieval Europeans or “natives” from other continents. Simultaneously, with the State’s eradication of “feudal anarchy”, Europe is said to have undergone a “civilizing process”, in which the internalization of social constraints was essential to the creation of “modern” society (Elias, 2000; Elias, 2001). Consequently the (non-)existence of vengeance in the legal order was a signifier of the dividing lines between the “darkness” of the Middle Ages and the “progress” of the modern period (Büchert Netterström, 2007; Carroll, 2007; Broggio & Carroll, 2015).

Traditional historians had little faith in the role of law, custom, and religion in limiting violence, disregarding that the behaviour of premodern humanity was no less shaped by social constraint. In fact, early modern social change resulted in the breakdown of Medieval social constraints, worsening the violence. Michel de Montaigne (1533–1592) argued for heroism to be replaced with the virtues of mercy and clemency, distinguishing a true aristocrat from the mob by his self-control. This was corollary to the aspirations of inward constraint by the Reformers, both Protestant or Catholic. Thomas Hobbes’s (1588–1679) exposition of the need for absolute sovereignty in the state also originated in his experience of popular disorder plaguing France. He claimed that peace could only be found in subordinating one’s desires and will to the sovereign, as man can never be at peace with his neighbour, since enmity is rooted in human nature (Carroll, 2006, 308–312, 318; Skinner, 2008, 41). Hobbes cleared the way for a ruling class defined by an ethics of yielding (i.e. non-vengeance), which reinforced their right to rule (Carroll, 2016, 137–138). However, the transition from the Medieval to modern society was a very complex and gradual process.

A break with traditional perceptions of premodern society and vengeance occurred in the mid-twentieth century and was the result of anthropologists who found that earliest human societies developed sophisticated systems of social control that upheld the peace in the feud. They showed that societies have developed mechanisms of interdependence

(familial, neighbourly, economic, etc. relations) that help to sustain them and regulate conflict. Paradoxically those same relations create conflicts in society, which can erupt and escalate with violations of social norms. Transgressions demanded satisfaction, exacted by the ruler in the name of the community (for incest, witchcraft, sacrilege, treason, oathbreaking) or by the community (homicide, theft, arson, oathbreaking etc.), either by its appointed members or the injured party itself (Radcliffe-Brown, 1952, 212–219). But social bonds also impede the escalation of violence resulting from delicts, which is easier, the greater the interdependence of the parties to the conflict. Conflict resolution was shaped by the culture of (masculine) honour (and shame), which limits the set of honourable targets and actions, imposing ritual limitations on violence according to principles of equivalence and reciprocity. The culture of honour also demands that actions be public, which enables the community to intervene in the conflict at any time. Social mechanisms of peacemaking are thus inherent in the custom of vengeance, ensuring that the conflicts are never entirely private. Subsequently the custom provides the functions of both conflict resolution and social control, with its tendency for the re-establishment or maintenance of social equilibrium (order) and peace (Gluckman, 1955, 1–55; Evans-Pritchard, 1940; Colson, 1953; cf. Durham, 1909, 25).

In the mid-twentieth century historians began applying the findings of anthropology to conflict resolution in premodern Europe and they soon established that medieval society was permeated by a tendency toward peace, not violence (Wallace-Hadrill, 1959; Bloch, 1961, 123–130). With the notable exception of German historiography the theoretical starting points of anthropology have been taken up in European historiography and adapted for research in the highly stratified societies of the Middle Ages and the early modern period (Büchert Netterström, 2007). Predicated on anthropological research of conflict resolution, further research has shown that European classical, Medieval, and early modern societies had mechanisms for peace and social equilibrium at all levels. Peaceful relations and harmonious coexistence were imperative for legal professionals and the clergy, members of the ruling caste, and village elites. The desire for peace, also rooted in Christian teaching, permeated custom, Roman canon and written law, wherein all harmoniously complemented each other (White, 1986; Smail, 2003; Smail & Gibson, 2009; Carroll, 2006, 185–233; Nassiet, 2007). It has been confirmed that the custom of vengeance played the same role in politically and socially highly-stratified European societies as it did in more egalitarian tribal societies. The culture of honour,³ which dictated a more or less equal requital for a sustained injury, limited the violence in conflicts and demanded that revenge be public. This enabled communities to intervene in conflicts at any stage, either through mediation or arbitration, which during the suspension of hostilities (truce) defined the terms for peace or made peace by settling the wrong with a composition payment and the establishment of a new relationship between the parties to the conflict. Marriage was often the means by which feuding groups were

3 In the mid-1960s anthropological research established the concept of the culture of honour and shame, supposedly typical for Mediterranean patriarchal societies (Peristany, 1965). This was critically evaluated at the turn of the millenium (Hodren & Purcel, 2000, 489–523).

reconciled and turned into kin. As already noted by Max Gluckman, “*the rule of exogamy is a primary mechanism for spinning the network of alliances between groups*” (Gluckman, 1965, 97), and these alliances and ties were “*elaborately set in custom and backed with ritual beliefs*” (Gluckman, 1955, 18). Mediation and arbitration reinforced social hierarchy, as authorities (ruler/chief, elders, priests/clergy) and separate legal experts of a community (i.e. lawyer, notary) played prominent roles in the negotiations. The rituals of peacemaking as a key element of vengeance existed in all premodern European societies, underpinned by the spread of Roman canon law and its principle that injustice, including murder,⁴ could be satisfied by a monetary compensation (Broggio & Carroll, 2015, 5; Cummins & Kounine, 2015, 3–7; Darovec, 2017, 88): from Montenegro (Boehm, 1993, 54–62, 121–142, 191–227; cf. Ergaver, 2016; Ergaver, 2017) to Iceland (Heusler, 1911, 38–124, 213–242; Miller, 1996, 179–299), from Italy (Bossy, 2004, 1–29; Povolo, 2015a, 97–133; Faggion, 2017) and France (Carroll, 2003; Bossy, 2004, 31–51; Carroll, 2015) to the Holy Roman Empire (Frauenstädt, 1881, 105–173; Mommertz, 2001; Bossy, 2004, 53–71; cf. Oman, 2016, 81–91; Oman, 2017, 158–173).

Settling a conflict was never easy, especially if triggered by a grave transgression of social norms, i.e. murder. Injured honour and emotions could take a very long time to cool and could lead conflicts through long sequences of mutual violent retaliations, suspended only by truces and fuelled by the memory of injustice (Dean, 1997; Dean, 2007; Muir, 2017). Thus arbiters always had to make an extra effort to achieve balance between the parties, as neither could noticeably prevail over the other if lasting peace was to be made. Honour and shame (humiliation) had to be equally divided. Self-humiliation on the part of the perpetrator played the key role in the restitution of both sides’ honour, as only then could the forgiveness from the injured party follow, which was necessary for peace to be made (Boehm, 1993, 123–142; Darovec, 2017).

Balance was the fundamental principle of law. It was based on Aristotelian thinking and remained an essential element of premodern European legal order following the codification of vengeance into common law (*ius commune*) in the High Middle Ages (Smail & Gibson, 2009), particularly the codification of the custom’s key rituals of peacemaking, and in the Empire also of the ritual limitations of violence (Vogel, 1998, 42–43). By taking over and adapting the custom and Roman canon law, premodern courts strived in settling conflicts towards the re-establishment of peace and social equilibrium, by encouraging and forcing the parties towards settlement. Settlement always saw the parties’ social status and gravity of the transgression taken into account, e.g. for determining composition. The key change brought about by the codification and by the further adoption of criminal law was the strengthened role of the courts and those who established them, i.e. the authority/ruler (chieftain, prince, bishop, king, emperor) before which peace was made. Sentences issued by the courts were always more severe than stipulations in customary settlement (Miller, 1996, 238–239; cf. Dolenc, 1935, 417), and physical punishment was seen as shameful (Carroll, 2006, 228). Also, coercion into settlement

4 With the notable exception of England, where the practice of blood money was already in retreat in the Middle Ages (Carroll, 2011, 88).

by the courts accompanied with threats of total property seizure, as was common in the Venetian Republic since the late 1500s, could lead to even graver retaliatory violence between parties to a conflict (Povolo, 1997, 293–297). However, this was also a time of growing financial, emotional, and strategic uses of legal action (Cummins & Kounine, 2015, 2). Especially since the courts and authorities continued essentially in playing the role of arbiters and some sort of “tax” (i.e. fines, trial costs) collectors, well into the early modern period. Nevertheless, the inquisitorial procedure did not entirely substitute the accusatorial procedure prior to the end of the *ancien régime*, and there was very little public prosecution as well (Wenzel, 2011). Concurrently, Central and Western-European modern criminal legislation classified ever more delicts from private to public, reserving their sanctioning and pardoning to the authorities/ruler. Beginning in the sixteenth century conflict resolution, by achieving peace through the pursuit of balance between the parties (restorative or restitutive justice), had by the end of the eighteenth century come to be replaced with punishment for the perpetrator (retributive justice). This was also a consequence of economic, political, and social change, which, along with the increase of itinerant forms of crime, ever greater social mobility, altered forms of warfare, religious and civil wars, all resulted in an increase of violence that delegitimized traditional forms of conflict resolution (Carroll, 2007; Povolo, 2015b; Povolo, 2017).

Up until the end of the Middle Ages, and in certain parts of Europe even until the nineteenth century, especially in the Mediterranean, conflict resolution had been, like all social relations, dictated by the universal human concept of their management: the principle of exchange (Mauss, 1996; Lévi-Strauss, 1969, 60–68, 480–483; Verdier, 1980, 30–31). It is telling that in some languages, including Slovene (Snoj, 1997, 327), the words for exchange and vengeance are etymologically related (Lévi-Strauss, 1969, 60). The principle of exchange also determined social relations of the European Medieval and early modern periods. This is shown in the rites of investiture (cf. Le Goff, 1977, 426–506) and other legal acts, i.e. contracts, peacemaking among them, as a three-phase ritual: 1) the gift and counter-gift (homage, self-humiliation, request for truce), 2) oath (*fides*, truce, friendship), which provides opportunities for 3) the conclusion of the exchange, i.e. the constitution of a new contractual relation (lasting peace, love, forgiveness), which establishes a new or renews an existing relationship between two parties (peace, vassalage, matrimony) (Darovec, 2014, 481–499; Darovec, 2016, 14–38; Darovec, 2017).

German historiography addressed vengeance differently. The break from traditional (legal) historiography came about in the late 1930s with the claim by Otto Brunner that the feuds (*Fehde*) among the nobility in the Medieval Holy Roman Empire were a constitutive element of its political structure rather than arbitrary robbery. Feuds were interpreted as legally normalized violence and a tool of establishing social contracts between the ruler and nobility, wherein the central concept of Medieval politics was not feud, but peace. However, this was a peace containing the notion of “just violence” as the indispensable part of the struggle for power, having the goal of establishing and maintaining order and peace. Brunner also argued, that vengeance as a custom of conflict resolution was only conceded to the nobility as the *Herrenklasse*, while (blood) feuding among the nonprivileged orders and peoples outside Europe continued to be perceived as irrational

or instinctive. Consequently, by reading Medieval peace legislature (the Imperial peace, provincial peace) at face value, *Fehde* was defined as rigorous, normatively-regulated, violent conflict resolution reserved solely for the nobility, some kind of “righteous war” without the killing of (noble) adversaries, and a unique German(ic) (“civilized”) custom, the so-called knightly feud (*Ritterfehde*). It was regarded as strictly separate from the (“primitive”) affective blood feud of commoners and “natives” (Brunner, 1990, 1–110).

The theses on *Fehde* as a specific custom of the German nobility dominated the research on vengeance in German historiography almost until the end of the twentieth century. It tended to establish German customs as unique and not comparable with other regions (cf. Carroll, 2006, 6). Even the critiques of the custom’s legitimacy did not break with the concept, still regarding *Fehde* as a custom of the nobility, either as thinly veiled robbery (Rösener, 1982) or as a tool of class warfare (Algazi, 1995; Algazi, 1996). Only at the start of the twenty-first century did research show that commoners resolved conflicts using the same customs as the nobility (Reinle, 2003). At roughly the same time further research on the feuds of the nobility showed that these did not only have a political, but also a social function (Zmora, 2007), corresponding to the custom of vengeance as understood by anthropology. At the same time German historians began to place more emphasis on the rituals of conflict resolution (Althoff, 1997). However, as a rule, German historiography still continues to ignore modern anthropological and historiographical research on vengeance. Even after the unprivileged orders were “included” into the concept of *Fehde*, it was still almost exclusively approached from a legal positivist standpoint, i.e. as a normative legal institution (cf. Patschovsky, 1996; Wadle, 1999; Reinle, 2013), rather than a complex social phenomenon. Doubts about the uniqueness of *Fehde* have only been expressed very recently and tentatively (cf. Reinle, 2014). The new research on vengeance comes from studies on the lower orders in the early modern period, when the *Fehde* was prohibited. However, as Raymond Verdier has argued, the custom of vengeance was everywhere in (early) modern Europe gradually incorporated into state legislature and replaced with newer and newer laws, which transfigured the custom, especially by substituting it with punishment (Verdier, 1980, 32–36). Due to the prohibition of *Fehde* in the early modern period, the latest German research on vengeance in the period also demanded the abandonment of the legal positivist approach in favour of an analysis of the social relationships dictated by the custom of vengeance (Mommertz, 2001; cf. Peters, 2000). The resulting findings on the structure and function of the custom consequently came very close to the findings of studies on vengeance outside of Germany.

TERMINOLOGICAL CONUNDRUMS

German historians were not the only ones to have attempted to define vengeance as a specific custom or cultural practice. Like *Fehde*, the Icelandic *ófrið* or *óvinr* (Miller, 1996, 182), the Italian *vendetta*, and the Lombard and Frankish *faida* (cf. Halsall, 1999) have all been studied as unique customs. Their supposed uniqueness was established on interpretations of the custom predicated on local and regional sources by national historiographies, ignoring the universality of the custom. On the other hand, feud is employed

as a technical term to encompass all manifestations of the custom of vengeance (Büchert Netterstrøm, 2007; Þorláksson, 2007). The transnational similarity of the custom had however been noticed in the custom of blood feud, especially in Southeastern Europe, i.e. between the Montenegrin *krvna osveta* and Albanian *gjakmarrje* (Ergaver, 2016, 104–106). Otherwise, more or less theoretical distinctions between *Fehde*, *vendetta*, and feud have also been established. That the distinctions are largely theoretical is best proven by a comparison of Western-European Medieval sources with the Montenegrin, Albanian, Greek, and Corsican custom of vengeance, which remained in use at least until the nineteenth century. The transmission of written and state law from Western (England) via Central to South-Eastern Europe was namely gradual. For instance, the process of establishing state legislature in nineteenth-century Montenegro (Andrijašević & Rastoder, 2006, 161–163; Marinović, 2007, 28–32, 157–167, 171, 181, 195–196, 624; Šćepanović, 2003, 25; Vujačić, 1997, 11–14; Bogišić, 1999, 321, 294–295; cf. Radov, 1997, 52–53) was almost identical to that in Western Europe from at least the fifteenth century onwards.

Jesse Byock formulates the difference between *vendetta* and feud as conflicts at different levels of social organisation, with the *vendetta* as vengeance at the village level and feud at the tribal level (Büchert Netterstrøm, 2007, 39). Otherwise researchers into vengeance in the Mediterranean, e.g. Trevor Dean, generally understand feud or *faida* as enmity: a prolonged exchange of retaliations for the original wrong (not necessarily homicide), before it is concluded by a peace settlement; and *vendetta* as a single retaliation that settles the injury, mainly homicide, i.e. as blood feud (Dean, 1997, 15; Büchert Netterstrøm, 2007, 39–40). Edward Muir and Claudio Povolo claim rather that *vendetta* denotes the entire conflict and that enmity (*inimicizia*) is a synonym for *vendetta* (Muir, 1998, xxii; Povolo, 2015b, 202–203). However, as intercultural studies show,⁵ the number of retaliations is always, irrespective of the original injustice, determined by propriety demanded by the principle of exchange in balancing the injury and honour of both parties (Boehm, 1993, 191–222; Miller, 1996, 179–299). Peacemaking in blood feud demanded the exchange of blood for blood and life for life, which required ritual marriages to be made as composition and compensation. To replace the lives lost, the custom demanded the gift of women who would give birth to new life. Hence breaking off the engagement and committing adultery were regarded as equal to murder, providing the injured party with the right to blood feud (Verdier, 1980, 28–30).

The terminological confusion originates not only in culturally based manifestations of the custom, but also in its very rich and complex terminology within the same culture. Medieval and certain early modern sources thus give a plethora of synonyms for every change in social relations that the custom dictates, from the outbreak of violence to the resolution of the conflict, with the most synonyms existing for the custom of vengeance

5 The difference between war and vengeance is both quantitative and qualitative. The key divergence is generally understood to be the abandonment of ritual limitations to violence in war and a much lesser chance for intervention in the conflict save at the highest level (Gluckman, 1955, 8–9; Brunner, 1990, 8; Boehm, 1993, 212, 221; Miller, 1996, 218; Zmora, 1997, 122; Reinle, 2003, 25; Carroll, 2006, 16; Radcliffe-Brown, 1952, 215).

itself. In the sources vengeance (Lat. *ultio, vindicta*, Ita. *vendetta*, Ger. *rache*, Mne.⁶ *osveta*, Alb. *hakmarrje*, Svn. *maščevanje*) is most often given with synonyms for conflict or dispute (Lat. *altercatio, discordia, intentio*, Ger. *irrung, misshelung, unguete, unrar, zwayung, zwitracht*), enmity (Lat. *inimicitia, faida*, Ger. *vhede, fedeschafft, feindschafft*), and war (Lat. *bellum*, Ger. (*g*)*werra, krieg, reisa, urlog*), less often for clash (Ger. *auflauf, stöss*), challenge (Ger. *vordrung*), injustice (Lat. *iniuria*), unrest or disorder (Ger. *unfrid, unordnung*) etc. (ARS, AS 1063/4492, 4 September 1441, Graz; du Cange, 1710, 383–385; MGH, 318. §11, 451; Bizjak, 2016, 72; Krones, 1883, 87, 92; Wallace-Hadrill, 1959, 461, 484; Brunner, 1990, 37–38; Reuter, 1992, 312–313; Kos, 1994, 110–111; Halsall, 1999, 27; Throop, 2011, 11; Schäffer, 2013, 213; Oman, 2016, 85). Different forms of conflict are also given with synonyms in the sources.⁷

The most common synonym for vengeance in European Medieval and early modern sources is enmity, Latin *inimicitia*, French *inimitié, ennemi* or *haine*, German *Feindschaft* or *Fehde*. The last two, along with the English *feud*, originate from Germanic words for enmity (state of relations), hate (emotion) and conflict: *faehde, faithu, gifēhida, fēhþ* etc., while feud is supposed to have originated from either an unrecorded Old English word, the Old French *fede* or *faide*, or, perhaps, the Old English word for enmity, *fæhð*.⁸ The *faide* disappeared from French already during the Middle Ages, and the Italian *faida* was also very rare. It seems to have been rediscovered in the nineteenth century through the exhumation of Lombard legal codes (Carroll, 2016, 102). The Slovene word *fajda* was also certainly taken from German, French (cf. Dolenc, 1935, 173), or Italian literature. All originate in the Latinized form of a Germanic word, first given in the sources in the *Edictum Rothari*, a collection of Lombard law from the seventh century, that formulates feud as enmity: *faida hoc est inimicitia* (MGH, LL 4/I, 45., 20).

Just as common a term for vengeance is conflict or dispute, which has the richest collection of synonyms for the custom. It is, originating in the Latin word for complaint (*querella*),⁹ very common in Italian (*querela*) and Spanish (*querrela*) Medieval and early modern sources for both lawsuit and feud (Vocabolario, 1612; AKG 22, 396; AKG 24, 427).¹⁰ As the word for feud it is also very common in French (*querelle*) and English (quarrel) early modern sources (Carroll, 2006, 8). As the word for lawsuit the Latin *querella* roughly corresponds to the Montenegrin term *svadja* (Boehm, 1993, xix), and the Medieval German term *geschrey* (Svn. *pokrik*) (Schwind & Dopsch, 1895, 94. 175–176; Vilfan, 1961, 271–273).

6 Montenegrin relates to the terms, expressions, and phrases attested in the historical area of Montenegro, taken from sources and studies written in the Shtokavian dialect or specialised and scientific literature written in either Serbo-Croatian or Serbian.

7 For instance in 1521 *vede* was used for the Italian war of 1521–1526 between the Holy Roman Emperor Charles V and Francis I of France, while *Krieg* and *guerra* can be used for a feud between a nobleman and a monastery or church or for property disputes among kin (Kos, 1994, 111; Carroll, 2012; Darovec, 2016, 19).

8 *Feud*, <http://www.thefreedictionary.com/feud> (August 2017); *Fehde*, <https://www.dwds.de/wb/Fehde#et-1> (August 2017); *feud*, http://www.etymonline.com/index.php?term=feud&allowed_in_frame=0 (September 2017).

9 *quarrel*, http://www.etymonline.com/index.php?term=quarrel&allowed_in_frame=0 (September 2017).

10 *Definición de querella*, <https://definicion.de/querella/> (September 2017); *querelle in Vocabolario*, <http://www.treccani.it/vocabolario/querelle/> (September 2017).




Fig. 1: King Rothar enthroned (detail). *Edictum Rothari* (<http://www.studiarapido.it/wp-content/uploads/2014/11/editto-rotari-3.jpg>)

The most common straightforward term for vengeance in the sources is the Latin *vindicta*, from which originate the Romance words for vengeance like the Italian *vendetta* and the French *vengeance* (Büchert Netterstrøm, 2007, 39). However, *vindicta* originally also has multiple meanings: vengeance, (the staff of) manumission, punishment, redress and satisfaction, and vindication (Bradač, 1980, 576). From *vindicta* also seem to stem the French words *vindiquer* and *revindiquer* and the German *vindizieren*, all of which express a claim or right. From Latin *vindicare*, to vindicate, via Old French *vengeance* or *venjance* and *revengier* or *revenchier* also seem to originate the English words vengeance and revenge respectively.¹¹ The Latin *ultio* is often reserved for divine retribution (*ultio divina*) (cf. Wallace-Hadrill, 1959, 465–466), while in German sources *Rache* is far less common for the custom of vengeance (cf. MGH, Const. 2, 196a., 253) than words and phrases for enmity. In the Slavic-speaking regions of Southeastern Europe the most com-

11 *Vengeance*, <http://www.thefreedictionary.com/vengeance> (August 2017); *vengeance*, http://www.etymonline.com/index.php?term=vengeance&allowed_in_frame=0 (September 2017); *Revenge*, <http://www.thefreedictionary.com/revenge> (August 2017); *revenge*, http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=revenge (September 2017).

mon term is *osveta*, followed by *svadja* (Boehm, 1993, 52), with the Albanian equivalent for vengeance being *hakmarrje*.

The terms that stand for every change in social relations dictated by the custom of vengeance, from the outbreak of hostilities to intervention in the conflict and its temporary or lasting resolution, are however far more unified in the sources. As a rule, the terminology of vengeance in various languages clearly shows that it is a primary and universal custom or relationship. As emphasized by Claude Lévi-Strauss on the subject of exogamous marriage, “*it is always a system of exchange that we find at the origin of rules of marriage, even of those of which the apparent singularity would seem to allow only a special and arbitrary interpretation*” (Lévi-Strauss, 1969, 478). Put like this, a German and an Italian wedding or *Fehde* and *vendetta* are not separate customs, but culturally specific manifestations of the same custom. Like marriage, the system of exchange found at the origin of the rules of vengeance also (re-)establishes social relations. Yet, regardless of its tendency towards peace and social equilibrium, the exchange in vengeance is not directed by love, which brings it to an end, but enmity, fuelled by the obligation to one’s kin and a duty to justice.¹² Understanding this led both to the various terms for vengeance worldwide, as well as to the seventh-century Latin translation of Lombard customs.

VENGEANCE AS RELATIONSHIP: THE CUSTOM’S STRUCTURE

Fundamentally vengeance as a system¹³ of conflict resolution is an obligation to retaliate for a suffered injury, thus serving justice. Based on the principle of exchange (Lévi-Strauss, 1969, 479–485) the obligation was socially structured as a process (Miller, 1996, 182) for managing social¹⁴ relations. Simultaneously, as with any other custom, it is in itself flexible, as its rites provide those involved in them with certain room for manoeuvring within the structures of custom and honour. Vengeance is consequently not to be taken as a set in stone legal institution, nor are the departures from rigid definitions to be understood as “feud-like” or *Fehdeanalog* (cf. Reinle, 2013, 9, 12, 23; Muir, 2017, 2). As long as these “departures” correspond with the custom’s structure, they should be

12 In the early modern period both Protestant and Catholic Reformers placed great emphasis on vengeance belonging to God alone. This created clashes between one’s obligation to kin and Christian conscience, with Hamlet perhaps being the most famous example. Even so in the earlier (1570) French version that provided the raw material for Shakespeare’s tragedy, Hamlet (*Amleth*) finds nothing disquieting about revenge: it is about justice (Carroll, 2003, 74).

13 According to Raymond Verdier: “*Nous sommes ainsi conduit à étudier la vengeance comme système – ou sous-système – à la fois d’échange et de contrôle social de la violence. Partie intégrante du système social global, le système vindicatoire est d’abord une éthique mettant en jeu un ensemble de représentations et de valeurs se rapportant à la vie et à la mort, au temps et à l’espace, à la personne et ses biens ; il est ensuite un code social ayant ses règles et ses rites pour ouvrir, suspendre et clôturer la vengeance; il est enfin un instrument et lieu de pouvoir identifiant et opposant des unités sociales, les groupes vindicatoires.*” (Verdier, 1980, 16).

14 With social change in the early modern period, however, vengeance also became to be understood as a passion that cannot be tamed. Still, at least until the late seventeenth century, many argued that vengeance was acceptable if based on justice and reason rather than passion (Carroll, 2006, 14).



Fig. 2: *Banishment (variant)*. Pavle Paja Jovanović, ca. 1890–1900. Narodni muzej, Beograd (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sr/d/d0/Jovanovic_izdajica.jpg)

taken as part of it. The definition of vengeance as a legal custom is also too narrow, as the custom establishes and reflects all relations comprising society, from the political to the economic.

It would accordingly be better to see vengeance as a state of conflict. It is a collocation of enmity. It forms when the wrong that triggered the conflict is not appropriately (honourably) settled, or when a violent response is a culturally more appropriate response for an injury, especially homicide, than monetary settlement. The state of mutual enmity is maintained until lasting peace is made. Only then can the state of reciprocal hostility (exchange) come to an end, establishing a new public social relationship: enmity is substituted with love.

The basic structure of the custom of vengeance is dictated by the relationship of mutual animosity and the latter by the principle of exchange: injury-enmity-mediation-truce-peace.

The prerequisite for vengeance as a rule is not an entirely unprovoked wrong, but a previous existence of discord (Lat. *discordia*, Ger. *groll*, *unguette*, Mne. *svadja*, Alb. *armiqësi*) (Rolandino, 1546, f. 158r; Karadžić, 1966; Bogišić, 1999; Mann, 1948; Mommertz, 2001, 223; Schäffer, 2013, 212) between individuals and/or groups they belong to. It can originate from grievances or envy due to political, economic, or other social success or failure. It is

not necessary for the original relation to be one of friendship, it can simply be better than worse. The greater the resentment, the easier it can escalate by even a minor encroachment upon relations, rights, or property that constitute and maintain the social standing or honour of an individual and/or group. Both status and honour are continuously tested, confirmed, and demonstrated in the public that codetermines them. The state of discord is demonstrated by acrimony, coldness, disregard, etc. Discord generally escalates due to an event regarded as the original wrong (Lat. *iniuria*, Ger. *unrecht*) that demands retaliation¹⁵ (Boehm, 1993, 92–93; Miller, 1996, 182, 187; Althoff, 1997, 11–13; Wieland, 2014, 416–425, 446).

Violent retaliation that can follow a sustained wrong had to be legitimized like any other public action. First, as also shown in Western and Central-European sources, the escalation of the dispute had to be made public, especially as it was a potentially dangerous transformation of an amiable (Lat. *amicitia*, Ger. *freundschaft*) into an animus (Lat. *inimicitia*, Ger. *feindschaft*) relationship. Making the injury public acted as a public demand for its settlement, which gave it a role similar to that of a lawsuit (Mommertz, 2001, 240–241; cf. Vilfan, 1961, 271). As the demand to settle the injustice includes the threat of retaliation should it not be fulfilled, it is to be taken as the beginning of vengeance or a state of enmity in a feuding society.

Gossip, public insults, and threats also have the function of demonstrating the altered relationship. By making the wrong public, the dispute passes into communal knowledge. Gossip is used to ascertain the legitimacy of one's demands and the support in the community, which in turn uses gossip to constantly (keep in) check the morality and honour of its members. As the custom of vengeance dictates the changes in relationships to be public, it allows for the community to intervene in the conflict at any stage and to direct it towards settlement, should it consider this to be necessary. With the constant presence of the possibility for peace in the custom, it fulfills the functions of both social control and conflict resolution. The community advises both parties to the conflict, passes requests or threatens with supernatural (divine) retribution. When making the injury public does not lead to the desired settlement, the relationship can further escalate by public insults accompanied by various gestures (Gluckman, 1955, 9–10; Boehm, 1993, 125; Miller, 1996, 216; Mommertz, 2001, 235–237; Wieland, 2014, 216).

Insults (Ger. *schmähen*, *schelten*, Mne. *uvrijeda*, Alb. *fyrje*) are a further escalation, as they have to be returned “with interest”, according to the principle of exchange, which dictates that a gift is to be repaid with a counter-gift (Mauss, 1996, 136, 148). When this is not possible by delivering a worse insult, the humiliation demands escalation using (also mutual) threats of violence, including those that are written or symbolic, or even violence itself, e.g. homicide. By killing the adversary the perpetrator displays courage, being fully aware that retaliation will follow, either from the kin or by official justice. Every alteration of the relationship accordingly had to be made in public. To do so was to

15 An injury could also often be “selected” in retrospect or “invented” to legitimize illegitimate actions. In a longer dispute the injustice is often selected tactically, during the adversaries' time of weakness or an action of people only marginally connected to them (Miller, 1996, 215–217; Peters, 2000, 73, 82, 89–91; Dean, 2007, 136–137; Wieland, 2014, 419, 429–432).



Fig. 3: Count Gerhard Aaberg-Valangin sends the city of Bern a written declaration of enmity or *Fehdebrief*. *Speizer Chronik des Diebold Schilling*, 1339 (https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Datei:Artikel_45339_bilder_value_4_fehdewesen4.jpg)

act honourably. The parties to a conflict had to know what response could be expected for their words, gestures, or other actions, so they (and the community) could act accordingly: those threatened with violence had to expect violence. Consequently the line between a threat with enmity and the declaration of enmity could be blurred (Boehm, 1993, 92–94; Miller, 1996, 54; Mommertz, 2001, 218–223).

Enmity (Lat. *inimicitia*, Ger. *feindschaft*, *vhede*, Mne. *mržnja*, Alb. *urrejtje*, Svn. *sovražnost*), like every change in social relations, had to be declared in public. In the Holy Roman Empire the declaration of enmity also became a normative prescription in the thirteenth century (MGH, Const. 2, 196a., 253), resulting even in written declarations. Elsewhere, i.e. in Montenegro, the declaration was determined by the custom: had truce not been offered within a certain time period, violence would have followed (Ergaver, 2016, 108–110). Thus retributive violence was always legitimized only by the impossibility of peaceful resolution (Gluckman, 1955, 14–17; Boehm, 1993, 125).

According to Medieval rites the declaration of enmity is the renouncement of fidelity/faith (Lat. *fides*) (Miklosich, 1888, 139) or peace (Lat. *diffidatio*, Ger. *Absage*). In the Empire enmity had to be declared in daytime, orally or in written form (Ger. e.g. *feindtbrieff*), often at the opponent's home. Following the declaration the adversary became an enemy (Lat. *inimicus*, *hostis*, Ger. *feindt*), one whom it was allowed to harm. In blood feud the homicide itself or a public confession of the act, as a rule by flight, was regarded as the declaration of enmity (Ergaver, 2016, 108). Flight to safety (i.e. banishment), whether abroad or, in asylum or some other refuge (Frauenstädt, 1881, 51–87; Gluckman, 1955, 15), could also express the wish for extrajudicial conflict resolution (Oman, 2017, 161, 173). The declaration of enmity was followed by a certain amount of time enabling the enemy to appropriately prepare for retribution or finally accept the settlement. In the Holy Roman Empire the term was generally three days (cf. MGH, Const. 1, 318. §17, 451), also ranging from a day and a night to six weeks and three days, i.e. three court days (Brunner, 1990, 11–12, 64, 68, 73; Mommertz, 2001, 219–223, 228; Reinle, 2013, 13–14).

Based on the principle of collective responsibility at every stage from the declaration of enmity to the peace settlement, vengeance includes a network of allegiances between all parties to the conflict, whether stemming from kinship, affection, dependence, or obligation. All of them constitute friendship (Lat. *amici*, Ger. *freundschaft*). In the Empire in the Middle Ages these relations were divided very roughly into cooperators (Lat. *cooperatores*, *complices*, Ger. *Helfer*, *Gesellen*) who perform specific functions in the feud, servants (Lat. *servitor*, Ger. *dyner*) connected to the principals of the feud as employees or subjects, and supporters (Lat. *fautores*, Ger. *Gönner*) as representatives in feud, e.g. a nobleman for a burgher. Everywhere, however, cooperators perform functions such as providing supplies, accommodation, and intelligence (all can also be performed by women) and, of course, exact violent retaliation (MGH, Const. 2, 427. §§5–12, 572–573; Brunner, 1990, 57–61; Schäffer, 2013, 204–205, 219–220; Mommertz, 2001, 218–219, 225–231, 244, 247; Peters, 2000, 74, 77–84, 90; Reinle, 2003, 171, 183, 197).

Medieval limitations on violence were determined by the culture of honour, the Church and customary law and this created personal, temporal, and spatial immunities. Also, as a consequence of the Peace of God (*Pax Dei*) movement, during the European Middle Ages the suspension of hostilities was especially practised on Sundays and the most important Church holidays, including the entire liturgical periods of Advent and Lent. Hostilities were also to be suspended in times requiring the cooperation of the whole community, especially in war (Gluckman, 1955, 8; Boehm, 1993, 210–211, 222; cf. Schwind & Dopsch, 1895, 34. 55, 68) and for collective labour (KLD, §§ 874–885; SK, 155; Hasluck, 1954, 155; Jelić, 1926, 96; Miller, 1996, 193). The custom was adverse to violent retaliation in sacred spaces (church, monastery, cemetery) and areas of certain sacral value such as homes (house, castle), settlements (village, town), fora (e.g. the Icelandic *alþingi*) and residences of authority (the chieftain's home, the court). Also communal production facilities (e.g. mills) and agricultural means of production (orchards, vineyards, pastures) were not to be damaged and could provide refuge. All cultures regarded vengeance upon women, children, the elderly, the ordained and other segments of society generally prohibited from carrying arms (e.g. Jews in Medieval Europe), as highly inappropriate or



Fig. 4: Ramón Berenguer IV receives homage from his vassal the Señor de Perelada in 1132 (<https://www.pinterest.com/pin/540572761512953646/>)

dishonourable. Except in blood vengeance (for homicide, grave insults or heavy wounds) the killing of an enemy was also generally inappropriate (MGH, Const. 2, 427. §§28–29, 574; MGH, Const. 2, 438. §31, 599; Bogišić, 1999, 355–356; Frauenstädt, 1881, 57–58; Jelić, 1926, 34; Gluckman, 1955, 8–9; Brunner, 1990, 32–33, 51–52, 95–102; Boehm, 1993, 58, 198, 212; Miller, 1996, 193, 207; Wadle, 1999, 79; Ergaver, 2016, 110).

Always appropriate was violence upon the enemy's property, mostly by raiding or robbery (of cattle, produce) and arson (of pens, stables, barns) (cf. Gluckman, 1955, 9). Alongside the customary limitations the tools of enmity were determined by the resources at the disposal of the parties to a conflict. Actual military engagements and sieges were rare, even in feuds among the nobility, while subjects mostly resorted to arson. Lawsuits were also an instrument of enmity, even though the judicial path was regarded as less honourable ("subsidiary"), even in the early modern period, making it foremost the tool of the weaker party (Reinle, 2003, 124–133; Hausmann, 1988, 263–287; Wieland, 2014, 426–427, 515). Ritual mutilation (Smail & Gibson, 2009, 54–61) and cannibalism as part of custom was rare, yet could also occur, as a breach of the custom, and consequently to the further dishonour of the perpetrator (SK, 266–267; cf. Kadare, 2006, 10–11), in particularly acrimonious conflicts, including in early modern Europe (Muir, 1998, 97; Martin, 2017, 102). "Magic" was also a common instrument of enmity, while memory was always present in vengeance, fuelling or sustaining animosity in stories, poetry, or chronicles, which offered a wide array of "injustices" to "legitimize" breaches of truce or

even peace. Especially women were the caretakers of familial memory (Brunner, 1990, 84–89; Boehm, 1993, 59; Peters, 2000, 83, 96; Carroll, 2006, 9, 17, 20; Dean, 2007, 137; Byock, 2007, 98–111; Reinle, 2014, 10; Muir, 2017, 4–8).

Still, enmity never lasted forever (Boehm, 1993, 221), even if many conflicts lasting for a very long time are attested in sources (Stanojević, 2007, 14–15, 18, 34–35, 43–45, 59–64; Bicheno, 2007; Smail, 2007; Darovec, 2016).

The first stage or rite of settling enmity was to make truce (Lat. *treuga*, *amicitia*, *concordia*, *compromisso*, *fides*, *fiducias*, *reconciliacio*, *pax*, *treugis manualibus*, Ger. *hantfrid*, *frid*, *schlechten frid*, *süne*) (ARS, AS 1063/4491, 23 August 1440, Haimburg; Monasterium, HHStA Salzburg, AUR 1286 XII 16; MGH, Const. 1, 318. §18, 451; MGH, Const. 2, 196a. 253–255; MGH, Const. 2, 427., 570–579).

Truce is distinguished from peace by the durability of peace and specific words and gestures that conclude it. Until these were spoken and made, an agreement was always only a truce, regardless of the words used for peace (e.g. Lat. *pax*, Ger. *Friede*, *Sühne*) in the sources (Rolandino, 1546, 158r–159v). As stressed by Medieval jurists,¹⁶ attention had to be given to the relationship that was established and publicly demonstrated through appropriate diction and gestures. The relationship established by truce was that of friendship (Lat. *amicitia*). Truce always had to be public to inform everyone involved in the conflict that it was made, so they would suspend hostilities. Truce was a shorter or longer but always temporary period of mutual renouncement of enmity, providing the parties to the conflict with time to assess the damages given and received, and to consider whether it was more honourable (worthwhile) to settle the conflict by making peace or to resume hostilities. Truce also served to cool the parties' emotions, easing peacemaking, just like banishment¹⁷ (Ita. *bando*, Ger. *Bann*), i.e. the perpetrator's flight into church asylum or another refuge, particularly in settling homicides. The prerequisite for truce was a request for it, demanding ritual self-humiliation from the petitioner (gift and counter-gift, homage). The request could be also made by the wives and daughters (maidens) of the petitioner's kin (same for peace). As a rule, at least the first request was symbolically rejected (Gluckman, 1955, 15; Ergaver, 2016, 109), until finally accepted with an oath of security (Lat. *securitas*, Ger. *sicherheit*) or safe conduct (Lat. *salvus conductus*, Ger. *sicheres gleyt*), which protected the enemy from retaliation or arrest. The oath of truce (Lat. *fides*) was given by the injured party to the perpetrator and made on sacred (e.g. scripture, relics) and other symbolic objects. The agreement or compromise for truce can only exceptionally be made by the parties to the conflict themselves, and as a rule by mediators (Ger. *mitler*, Mne. *posrednik*, Alb. *ndërmjetës*, Svn. *(po)srednik*) or

16 For instance by the renowned thirteenth-century notary, judge, and university professor Rolandino (Rolandinus Rudolphi de Passageriis, ca. 1215–1300). His monumental collection of norms, first published in print in 1546, is still used for the education of notaries today (Darovec, 2016, 16).

17 In the early modern period customary banishment of the perpetrator into another jurisdiction, intended to ease peacemaking, was transformed by central authorities into a legal institution aimed at the eradication of banditry, thus ignoring local jurisdictions. Consequently, the local fora were excluded from peacemaking, which at first both prolonged and intensified feuding (Povolo, 2015, 215, 219, 225; cf. Miller, 1996, 239, 263, 275).



Fig. 5: *HAROLD SACRAMENTUM FECIT VVILLELMO DUCI*: “Harold made an oath to Duke William” (Bayeux Tapestry). This scene is said in the previous scene on the Tapestry to have taken place at Bagia (Bayeux, probably in Bayeux Cathedral). It shows Harold touching two altars with the enthroned Duke looking on, and is central to the Norman Invasion of England (https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bayeux_Tapestry_scene23_Harold_sacramentum_fecit_Willelmo_ducit.jpg)

arbiters (Lat. *amicabilis compositor*, Ger. *compromitendt*, *schidman*, Mne. *kmet*, *arbitar*, Alb. *pleqnarēt*). Generally there were an equal number of arbiters for both parties, and they were chosen and accepted by both based on their moral virtue and legal competence: respected members of society, e.g. village elders, clergy, representatives of urban authorities, influential local nobility or distinct keepers of legal customs or professional jurists (notaries, lawyers). In Medieval and early modern communities across Europe,¹⁸ where both customary and the Roman legal order coexisted, at the beginning of the arbitration the parties to the conflict had to notify the arbiters as to whether they wished to settle according to law or according to custom (Lat. *per viam iuris vel per amicabilem viam*,

18 In rural communities of South-Eastern Europe, especially in Montenegrin and Albanian territories, conflicts were settled exclusively by custom, which was by large also encouraged by both the Venetian and Ottoman authorities (Ergaver, 2017).

amicabilis compositio, Ger. *mit minne oder mir dem rehten, wilkhürlichen*), i.e. amicably and with love. In either case the parties pledged to respect the arbitration in advance and to pay any damages for the eventual violation of the truce to the arbiters who had guaranteed it (hence *fiducias*, surety). Sanctions for violations of a truce imposed by a court were harsher and included corporal punishment equal to that for perjury: the violator would lose the right hand or the index and middle finger used in the gesture for swearing an oath. Hence, in the Empire, the truce is also known as *Handfriede*, “peace by hand”, opposite to a lasting peace concluded with a kiss from the representative of the injured party, the *Mundsühner*. The penalty for violating truce acted as peace with the court as the guarantor of the truce, otherwise the violator was outlawed (Ger. *Acht*). The penalty for violating truce by means of homicide was death. Accepting the compromise concluded the truce, which came into force when the security was given between the enemies.¹⁹ As a rule truce lasted from a few months up to a year, when not renewed or extended. Once it expired or was broken, hostilities would be resumed. Truce could be renewed many times before peace was made. Thus, there could be many compromises and truces in vengeance, but only one lasting peace could be made. Generally truces were made and expired on an important Church holiday, e.g. Pentecost, All Saints’ Day or Nativity of John the Baptist (ARS, AS 721, kn. 19 (1644–1651), 15 May 1646, 391–392; Rolandino, 1546, f. 147r–v; MGH, Const. 2, 427. §8, 573; MGH, Const. 2, 438. §8, 597; KLD, §§ 602–639; Schwind & Dopsch, 1895, 34., §63, 70; SK, 149–154; Frauenstädt, 1881, 75–83, 106–109, 131, 143; Miklosich, 1888, 137–138; Evans-Pritchard, 1940, 180; Medaković, 1960, 62–63, 67; Kos, 1994, 124; Althoff, 1997, 92; Leth Jespersen, 2009, 18–19, 40; Pitt-Rivers, 2012; Darovec, 2016, 14–15, 20–22, 38; Povolto, 2017; Oman, 2017, 169, 173).

Should the truce have held, it could be followed by lasting peace, made based on the terms agreed upon during the truce by the parties to the conflict, the arbiters, or the court. The peace treaty could undergo many editions before it was unanimously accepted and contractually composed (Lat. *instrumentum pacis et concordiae*, Ger. *Sühnevertrag*), including according to a notarial form. The Medieval and early modern notarial form begins stating, that the parties to the conflict have concluded peace, forgiveness, and concord, and put an end to their enmity with the kiss of peace: *fecerunt adinvicem osculo pacis vicissim inter eos veniente, Pacem perpetuam, finem, remissionem, atque concordiam* (Rolandino, 1546, f. 158r). Montenegrin sources also attest: *fine silenzio quiete et pace perpetua* (IAK, SN LXX, 22 July 1599, 137–138).

The contract was confirmed by the rituals or, rather, the ceremony of peacemaking, dictated by the injured party and publicly demonstrated with symbolic words, gestures, and objects. The rituals consisted of self-humiliation (gift and counter-gift, homage), friendship (faith, truce), and the establishment of lasting peace (compensation, love,

19 As late as the end of the seventeenth century the central judicial authority of the Venetian Republic, the Consiglio di Dieci, resolved conflicts of blood among (at least) the urban nobility through mediation by presiding over the swearing of the oaths of friendship, thus concluding a truce. The truce allowed potential avengers to leave house arrest (*Liberazione di sequestro*) (ASVe. CCD-LR, b. 258, No. 197, 200–202, 206–210, Koper-Capodistria, 1684).



Fig. 6: Kiss of Peace settling the enmity. Cambridge Ee.3.59, *The Life of King Edward the Confessor*, ca. 1250–1260 (<http://manuscriptminiatures.com/4450/10071/>)

forgiveness), thus renewing certain rites that were already present in the making of truce. Self-humiliation (in the form of penance) followed the recording of the peace treaty, while the ceremony²⁰ was performed inside or in front of a church or court (e.g. town hall) or at the victim's grave. Especially perpetrators of homicide had to request peace barefoot and bareheaded, dressed only in penitential undergarments, sometimes having their hands tied. They would sometimes be carrying a dog or a saddle on their backs, yet as a rule a heavy penitential candle in their hands or the murder weapon hung around their necks. The perpetrator approached the victim's kin on all fours or on his knees, or kneeled (Lat. *flexibus genibus*, Ger. *Fußfall*, *Kniefall*) every few steps. Peace and forgiveness was requested by the perpetrator, his female kin, and/or arbiters or other members of the community witnessing the ritual. In peacemaking a burgher could be represented by the town or city council, a vassal or subject by his lord, a priest by his bishop, a member of a tribe or clan by his chieftain, a member of a kin by his father, godfather, or other blood relative, or head of the household. Following a few consecutive requests the representative of the injured party (Mne. *umirnik*, Alb. *pajtues*) lifted the perpetrator to his feet and they exchanged the kiss of peace (Lat. *osculum pacis*, Ita. *baccio di pace*, Ger. *Friedenskuss*, Mne. *cjelov mira*, *poljubac mira*) on the mouth or cheek. The kiss signified the parties'

20 Cf. Vialla de Sommières: Voyage historique et politique au Montenegro, Acte de la réconciliation publique, 1820, p. 338 (Wikimedia Commons, VDS pg390 Act de Réconciliation publique devant le Tribunal du Kméti.jpg) (Darovec, 2017, 85).

equality²¹ (Schmitt, 2000, 331–332; Bogišić, 1999, 371–372; Rovinskiĭ, 1994, 259; cf. Boehm, 1993, 136; Darovec, 2016, 24; Ergaver, 2017, 197) and alleviated any humiliating acts performed by the perpetrator (Carroll, 2011, 90–91), demonstrating that he had been forgiven from the heart and that the peace was sincere, thus uniting the former enemies in friendship, brotherhood, godfatherhood, and love (Lat. *amor*, Ger. *Minne*, *Liebe*) as a formal covenant (Petkov, 2003, 33–34). Medieval jurists explicitly stated that there was no lasting peace without the kiss of peace (Rolandino, 1546, f. 158r–159v). During the early modern period it was gradually replaced by the embrace and/or handshake,²² which could also complement it, as attested *inter alia* in Montenegro: *si abbracionno, et in segno di [...] perpetua pace bacciono* (IAK, SN LXX, 9 January 1599, 137–138). The kiss was followed by the oral reading of the peace treaty to those present, which was confirmed by a handshake as the fundamental legal gesture for concluding contracts (Schmitt, 2000, 108–109). With the peace treaty both parties for themselves and their heirs mutually and lastingly renounced enmity (Ger. *Urfehde*),²³ a composition (Lat. *compositio*, Ger. *Sühnegeld*) or, for homicide, blood money (Germanic *wergeld*, Mne. *krvnina*, *vražda*, Alb. *parë i gjakut*) was set, depending on the gravity of the offence and the status of those involved. In societies with little cash, composition could be symbolic or in kind: valuable tableware or weapons, arable land, livestock, produce, etc. (Petranović, 1868, 19; Bogišić, 1999, 372–273; Evans-Pritchard, 1940, 192, 197; Verdier, 1980, 20; Boehm, 1993, 137). The arbiters could also ask the injured party what the perpetrators had gained by paying composition, to which the wronged party answered: lasting peace (Lat. *pax et concordia perpetua, plenam celebraui concordiam*, Ger. *Ewige Sühne und Frieden*, *ewige*

-
- 21 Thus it was inappropriate to be given to those of inferior status. In seventeenth-century Italy it was appropriate that “inferiors receive their embraces around the neck; equals hold each other equally on their arms and they kiss; and superiors are to be approached by embracing them around the hips while bowing, making a sign of wishing to kiss their hand” (Carroll, 2016, 130).
- 22 Reformers, both Protestant and Catholic, regarded the kiss as too “carnal”, even though it had already been in decline since the fifteenth century. It was first removed from church service, vanishing as a legal gesture during the seventeenth century (Koslofsky, 2005, 25, 33; Carroll, 2016, 128–129; Marinelli, 2017).
- 23 Literally “not feud”. The renouncement of enmity/vengeance was also the oath given by a released captive in a feud to his enemy or by the defendant or suspect to the court and plaintiff, as well as everyone who aided in his or her arrest. It was closely related to the idea of accommodation, having both the function of submission and an agreement to compromise. As a legal institution *Urfehde* originated in peace treaties, where it was given as a temporary (in truce) or lasting renouncement of enmity (*ewige orfeyde*) and had to be made public. In peace treaties the renouncement was descriptive and in the Holy Roman Empire rarely was the word *Urfehde* used, while in the early modern period *Urfehden* given to the courts were specific documents. These could be given for any offence punishable by imprisonment. In the seventeenth and eighteenth centuries *Urfehde* was only a formal confirmation (acceptance) of the judgement by the convict, as a rule including banishment and/or fine in return in place of corporal punishment. Corporal punishment, including the death penalty, was exacted if the renouncement was violated. In the early modern period *Urfehde* mostly had the function of maintaining the moral and social order. *Urfehde* and its English counterpart, the recognisance, were sworn in front of the magistrate, being a formal part of the legal process. Even if their Italian equivalent, the *rinunce*, was a private agreement (Kos, 1994, 118–120; Blauert, 2000, 13–21; Leth Jespersen, 2009, 38; Carroll, 2011, 87), it still required either a confirmation by notaries or before authorities even in the early modern period (Povolo, 1997, 158–166), as is attested in the statutes of the County of Val Morena from 1600 (Cesca, 2009, 110–115).



Fig. 7: *Kiss of Peace between Justice and Peace*. Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tiepolo_Justice_and_Peace.jpg)

orfeyde, vrvehe vnd si svne, gantze sune, gantz ab vnd verrichtet).²⁴ Composition settled all damages, including the treatment and care of the victim, and the costs of funerals, lawsuits, and trials. In Christianity settling blood included requiems for the victim's soul and the erection of memorials. Penance for homicide was also imposed by fasting, a temporary ban from attending church services, a pilgrimage, by giving alms, etc. In some areas following the peace the killer had to avoid the victim's kin as much as possible for a year and a day. Elsewhere, peace was demonstrated by sharing common meals or sleeping in the same bed, i.e. *convivia* (van Eickels, 1997, 137–139; Brown, 2011, 40). Always, however, by-gones had to be by-gones, as propriety demanded that the conflict had to be forgotten. Following the ritual ceremony of peacemaking in Christianity both parties jointly

24 In Montenegro the newly established spiritual bonds of godfatherhoods and brotherhoods were regarded as the main accomplishments of peacemaking, being both new alliances and guarantees for the peace to last (Ergaver, 2017, 194–198).

attended mass, hence peace was commonly made on a Church holiday or on a Sunday. In Central and Western Europe, especially in the early modern period, settling of blood had to be approved by the court, which issued a written copy of the settlement to both parties. In Italy this could still in early modernity be issued by the notary, without involving the court. Peace could however never be truly enforced by the courts, as it would not last. Sanctions for violations of peace were monetary, but could also include the death penalty. The peace settlement could be followed by marriages and engagements or spiritual bonds such as godfatherhoods and brotherhoods. As already the kiss of peace signified the union of the two families, new familial bonds significantly reinforced and acted as sureties for the peace. The peace settlement brought the relationship of enmity and vengeance to an end and the parties entered into a new relationship (ARS, AS 1063/4511, 16 August 1443, Wiener Neustadt; Monasterium, HHStA Salzburg, AUR 1286 XII 16; Rolandino, 1546, f. 158r–159v; Frauenstädt, 1881, 115–119, 125–145, 153–157, 164; Brunner, 1990, 107; Verdier, 1980, 25–31; Althoff, 1997, 115–121; Peters, 2000, 70; Carroll, 2003, 92, 100; Carroll, 2006, 232; Leth Jespersen, 2009, 19; Withington, 2013; Darovec, 2014, 492; Darovec, 2016, 38; Darovec, 2017, 64, 69, 79, 84; Ergaver, 2017, 196–197).

The herein presented ritual of vengeance, which served as the basis for our selection of terms, at first glance definitely shows an idealized image or a myth. Yet, as numerous sources attest, it was a myth that worked well in practice, especially through ritual ceremonies.²⁵ Still, just as there are plenty of procedural complications and plenty of laws being violated in present times, there was just as much respect and disrespect for the rituals of vengeance in the past. Hence the power (political, economic, military, of social standing, etc.) or size of a community, as well as its capability to strike up alliances in the struggle for resources and defence, often determined the outcome of conflicts. However, and in this we can agree with Max Gluckman, “*over longer periods of time and wider ranges of society the conflicts between these relationships become cohesion*” (Gluckman, 1955, 19).

Regarding the questions raised in the introduction, it can be established that many terms and concepts of the ritual of the customary system of conflict resolution have by and large undergone a thorough redefinition in contemporary legal and public life, including the system’s central phenomenon: vengeance. These redefinitions are a consequence of the fundamental social changes that have taken place since the end of the Middle Ages. Increasing social cohesion in particular, which resulted in increasingly larger tightly-knit units, necessitated the formation of appropriate institutions that allowed the state to establish control of its territory. The key role in the centralization of most early modern European states was played by their centralized judicial institutions, tax system, and military. In the customary system of conflict resolution since the end of the Middle Ages the state occupied the role of mediators and arbiters, gradually pushing them out of the ritual and taking control of the system of conflict resolution. This established the state as the only legitimate avenger.

25 The website http://www5.unive.it/faida_msca contains a vast collection of illustrations from various sources and artists ranging from the sixth to the nineteenth century, which truthfully depict the ritual gestures, customs, and terms discussed in this paper.



Fig. 8: Wedding of Maria de Medici and Henry IV of France. Jacopo da Empoli (1600) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marie_de_Medici%27s_marriage.jpg).

GLOSSARY

The following glossary²⁶ is meant as a tool for the research on vengeance as a customary system of conflict resolution, especially for studies predicated on European Medieval and also early modern sources. We also believe that the glossary can be of use for research on vengeance in other eras and/or on other continents. Due to the abundance of synonyms denoting the key rites of vengeance from the outbreak of hostilities to the establishment of peace, the glossary is limited to the most important or the most common terms and phrases found in the Western, Central, and Southern-European sources, particularly from the Holy Roman Empire and the Venetian territories. At the same time it is our intention to emphasize the existence of a plethora of synonyms for the most terms, concepts, gestures, and emotions expressed in the rituals of vengeance in the customary system of conflict resolution. While the glossary is primarily predicated on Medieval sources, many terms and phrases were still in use in the early modern period and, especially in the Mediterranean, even later.

The conceptual historiographical and terminological analysis presented in the paper has shown that regardless of the social and political organisation of a specific region, contextually corresponding key terms and phrases of the custom of vengeance existed in many European languages, especially during the Middle Ages and some even in the early modern period. The analysis already presented in the paper is expanded in the glossary with a broader language of vengeance.

It also has to be emphasized that in our research on vengeance we found an abundance of various synonyms for certain terms and phrases, especially in Latin, German, and (via dictionaries) Slovene. Almost all are used in the glossary.

Latin, as the primary language of law in premodern Europe, was chosen as the first language of the glossary. The herein used Latin terms and phrases are almost exclusively taken from Medieval and early modern sources, as are most Italian, Montenegrin, and Albanian terms and phrases. German and Slovene terms and phrases, on the other hand, are divided into modern and those taken from Medieval and early modern sources. German premodern terms and phrases are given in italics and in the original orthography. Slovene terms and phrases given in italics, yet transliterated into Gaj's Latin alphabet, are mostly taken from German-Slovene and Latin-Slovene dictionaries,²⁷ dating from the sixteenth and seventeenth centuries. At the same time we would very much like to see the glossary expanded with additional languages from around the world.²⁸

26 The glossary follows the example of Christopher Boehm, who presented corresponding English words for those used in the language of vengeance specific to the Montenegrin area (Boehm, 1993, xvii–xix).

27 Premodern legal sources in Slovene, especially those regarding criminal law, are very rare as most were written in either Latin or German, even if Slovene was the oral language of law (Golec, 2016, 148–149).

28 The words and phrases given in the glossary are taken from the sources and literature already cited in the paper thus far, while the rest are taken from: Megiser, 1592; Vorenc & Kastelec, 1680/85; Wolf, 1860; Karadžić, 1966; Mann, 1948; Stevanović *et al.*, 1983; Dolenc, 1939; Berishaj, 1989; Hysa, 1995; Orel, 1998; Bernik *et al.*, 2004; Golec, 2016.

LATIN	ENGLISH	ITALIAN	GERMAN (contemporary, sources)	SHTOKAVIAN (Montenegro)	ALBANIAN	SLOVENE (contemporary, sources)
altercatio, contentio, discordia, iniuria, intentio, iurgium, tumultus	conflict, contention, discord, strife, quarrel	conflitto, discordia	Konflikt, Streit, Zwitracht, <i>Beschwerung, groll, irrung, krieg, misshe-lung, rumor, unguete, unwill, zwayung, zwitracht</i>	svadja, konflikt, sukob	armiqësi, konflikt	spor, hrup, <i>krejg, sovraštvo, nadležnost, negliha, nepokoj, neskladnost, neštimmnost, nevola, prepirajnje, svada, zatažba, zuparnost</i>
amicabilis	customary, in accordance with custom	consuetudinario	nach Gewonheit, nach Gewonheitsrecht, nach Rechtsgewonheit, <i>mit minne, wilkhürlichen, freundlich, gütlich</i>	prema običaju, po zakonu zemaljskome, po kuštumu zemlje	i bërë zakon, zakonshëm	po običaju
amicabilis compositio, arbitrium	arbitration, composition, reconciliation	arbitrato, compositio	Ausgleich, Vergleich, Schiedsurteil, <i>wilkur</i>	plemenski sud, arbitraža, pomirenje, plečnija	pleqësia	poravnava, razsodba, sodni zbor, <i>dobra vojla, svoja vojlia</i>
amicabilis compositor, arbiter, arbitrator, boni homines	arbiter, arbitrator, good men	arbitro, giudice, compositore amichevole, buoni uomini	Schiedsrichter, <i>compromitendi, schidman</i>	kmet, arbiter, posrednik, sud dobrih ljudi	pleqnarët, pajtues, ndër-mjetësues, burrat e mirë, burrat e urtë	razsodnik, <i>ločnik, rezložnik, dobri ljudje</i>
amicitia	friendship	amicizia	Freundschaft	prijateljstvo	miqësia	prijateljstvo, <i>perjasën, priazn</i>
amor	love	amore	Liebe, <i>minne</i>	ljubav	dashuria	ljubezen, <i>priazen</i>
arbitrari	to arbitrate	arbitrato	<i>compromitiern</i>	suditi	gÿkykoj, trup gÿkykues	razsojati, <i>mejñiti, soditi</i>
arbiter esse, componere, conciliare, conciliare pacem, concordare, pacificare, reconciliare	to make peace, to reconcile	stringere la pace stabilire la pace	ausgleichen, einigen, vergleichen, versöhnen, <i>fried machen, richten, taidigen, verrichten, vertragen</i>	miriti se, miriti krvi, miriti rane	pajtoj, paqësroj	pomiriti se, poravnati se, spraviti se, <i>glihati, mir sturiti, miriti, složiti, spraviti, spet spraviti, spravo delati, sprijazñiti, vkup rajmati</i>

bandum, exilium, excommunicatio	banishment, exile, outlawry	bando	Bann, Verbannung, Acht, <i>mordtacht</i>	odličenje, pronon, izgnanstvo	dëbim, dëboj	izgon; <i>bandžajne</i> ; <i>bando, dano slanu iz dežele</i>
caedes, homicidium, interfectus	homicide	omicidio	Totschlag	ubistvo	vrasje	uboj, <i>poboj, vbijanje</i>
caeremonia	ceremony	cerimonia	Zeremonie	svečanost, ceremonija	ceremoni	slavnost, slovesnost, svečanost, ceremonija
certamen	combat	combattimento	Gefecht	ratovanje, borba	betejê, luftë	spopad
compater	godfather	padrino, compare	Pate	kum	kumbarë	boter
compatrias	goodfatherhood	padrinato	Patenschaft	kumstvo	kumbari	botrstvo
compositio	wergeld, wergild, blood money	tributo di sangue	Wergeld, <i>manngeld, sühnegeld</i>	krvnina, krvavi novac, vražda, odšteta	pare e gjakut, kompensim	spravnina, kompozicija, krvnina, odškodnina, <i>vražda, krvavi penez, krvarina</i>
compositio, compromissum, pacisci	agreement, compromise	composizione, compromesso	Ausgleich, Einigung, Kompromiss, Vergleich	dogovor, kompromis, sporazum	marrëveshje, kompromis	dogovor; kompromis; <i>oblubljenje dati, od ene inu druge strani za kakeršno glihingo, s persego; pervoliti; v roko seçi; zavezo delati; zglihati</i>
concordia	concord, unity	concordia	Einigkeit	sloga, jedinstvo	përshtatje, me ra dakord	sloga, složnost, <i>skladanje, zglihanje</i>
damnificare, dare damnum, nocere	to damage, to harm	danneggiare, nuocere	schaden, schädigen	oštećenja, naškoditi	dëmtoj	škodovati
damnum	damage	danno	Schaden	šteta	dëm	škoda
deridere, offendere, vulnerare	to insult, to offend	offendere	beleidigen, beschämen, schimpfen, verspoten, <i>ausschreien, aussprengen, ausspeiën, schmähen, schelten, spotten</i>	povrjediti, uvrjediti, vrijeđati	ofendoj	žaliti, užaliti, <i>posmehovati, režaliti, spotakniti, špotati, zadervižati, zameriti</i>

devastatio	devastation	devastare	Wüstung, <i>grundstöer</i>	devastacija, pustoš	měsymje, shkretoj	pustošenje, <i>zatrenje</i>
defensio per patrem	(legal) defence by ones father	difesa per patrem	Rechtsverteidi- gung durch den Vater	odbrana od strane oca	mbrojtje nga babai	obramba po očetu
diffidatio	renunciati- on of peace	rinunciare alla pace	Absage, <i>abkla- ge, austretten, widerbot, widersage</i>	odricanje od mira	me heq dorë nga paqja	odpoved miru, odpoved zvestobe
diffidator	the one who announces hostility, the one who renounces peace, defyer (in criminal law)	sfidante	Absager (in criminal law)	onaj koji najavljuje neprijateljstvo	sfidues	odpovednik (in criminal law)
dignatio, honor, honos	honour	onore	Ehre	časť	nder	časť, <i>spoštovanje</i>
dissidere, inimicari	in enmity	creare inimicizia	verfeindet sein, <i>zwitterächtigt sein</i>	u svađi, u neprijateljstvu, u krvi, zakrvljeni	krijoj armiqësi	sovražnost imeti, v sovražnosti biti
expulsus, ex(s) ul, pro- scriptus, relegatus, homo sacer, excom- munica- tus	outlaw, bandit, exile, the banished	bandito, fuorilegge	Verbannter, Geächteter, Friedloser, <i>vogelfrey</i>	odličeni, prognanik	bandit, jashtë ligjit	izobčenec, izgnanec, brezpkojnež, <i>vižan</i>
faida, querella	feud, quarrel	faida, vendetta, querela	Fehde, <i>abgesagte feindschaft, befehdung, fedeschaft</i>	osveta, zavađa	hakmarrje	fajda, maščeva- nje, spor
fama	reputation	fama	Ruf, Gesicht	ugled, reputacija, obraz	dinjitet	ugled
familia, cognatio	family, household, house, lineage, kin	famiglia, parentela	Familie, Ge- schlecht, Haus, Haushalt, Sippe, Verwandschaft <i>freundschaft</i>	porodica, rodbina	familja, lidhje farefisnore	družina, rod, rodbina, sorod- stvo, žlahta, <i>narod</i>
fide- iussor, sponsor	guarantor, warrantor	fide- iussore, fiduciario	Bürge, Garant	jemac, dorzon, garant	dorëzan	porok

fidem dare, iurare	to swear an oath	giuramento	schwören	dati tvrdu vjeru, zaklinjati se, položiti zakletvu	betim	priseči, <i>persega-ti, v roke seči, za gvišno oblubiti, zakleti</i>
fides	trust, fidelity, faith	fede, fiducia	Treue, Glaube	vjera, vjernost	besë	vera, zvestoba, <i>zveščina</i>
fiducia, fideiussio, sponsio	surety, warranty	garanzia, fideiussio-ne piezaria	Bürgschaft, Haftung	jemstvo, garancija, dorezanija	dorëzan, garant	poroštvo, jamstvo, <i>obluba, obećanje, zavuplivost</i>
flectere genua, flexis genibus	to kneel	inginocchiarsi	die Knie biegen	klečati	me ra në gjunjë, me u gjunjëzu	poklekniti, <i>pokloniti</i>
forum	court of arbitration	compositori	Schiedsgericht, <i>taiding</i>	plemënski sud, skup, arbitražni sud, plečnija	pleqësia	razsodišče, veća, pravda
fraternitas	brotherhood, confraternity, fraternity	fratellanza, fraternità, confraternità	Bruderschaft	bratstvo, pobratimstvo	fis, vëllazëri	bratstvo, bratovščina, pobratimstvo
furor, ira	anger, fury, rage	furore	Wut, Zorn	ljutnja, bijes	tërbim	bes, srd
homicida, interfecto	killer	assassino, omicida, uccisore	Totschläger	krvnik, ubica	gjaks, gjaksor, vrasës	ubijalec, <i>bojnik, ubijavnik, vbijenik</i>
homicidium involuntarium	involuntary manslaughter	omicidio pensato	Tötung ohne Vorbedacht	ubistvo iz nehata, ubistvo grijehom	vrasje e pavullnetshme	nenakleplni uboj
humiliatio	humiliation	umiliazione	Beschämung, Demütigung, Erniedrigung	poniženje	poshtërim	ponižanje, <i>pohlevnost</i>
ignominia	dishonour, shame	disonore, vergogna	Schande	sram, bruka	turp	sramota, špot
indignans	the offended	offeso	Beleidigter	uvrijeđeni	i fyer	užaljeni, razžaljeni
infamia	infamy, bad reputation	infamia	Verruf, schlechter Ruf, böser Ruf	loš glas, sramota	famë e keqe	slab glas, zloglasnost
inimicus	enemy	nemico	Feind	neprijatelj	armik	sovražnik, <i>nepri-atal, sovraže</i>
inimicitia, odium	enmity (as emotion: animosity, hate)	inimicizia, odio	Feindschaft, <i>feindschaft, veht, uble unnachpar-schaft, zorn</i> (as emotion: Haß)	neprijateljstvo, mržnja, animozitet	armiqësi, urretje	sovražnost, čert, <i>nenavist, nepriateljstvu, sovraštvo</i> (as emotion: mržnja, sovraštvo)

iniuria, offensa, vulnus	affront, injury, insult, offence wrong	ingiuria	Beleidigung, Beschimpfung, Unrecht, Verspottung, <i>ehr verletzung,</i> <i>iniuri schelt-</i> <i>wart</i>	povreda, uvreda	dëmtim	krivica, žalitev, <i>sramota,</i> <i>zašmaganje,</i> <i>zašpotovanje</i>
inimicitia capitalis, inimicitia mortalis, vindicta mortis	blood feud, blood revenge	vendetta di sangue	Blutrache, Totschlags- fehde, <i>hau-</i> <i>ptveintschaft,</i> <i>totveintschaft</i>	krvna osveta	gjakmarrje	krvno maščevanje
interces- sio	mediation	media- zione	Mediation	posredovanje	ndërhyrje	posredovanje, mediacija
inter- fectus volunta- rius	murder, voluntary manslau- ghter	omicido puro e proditorio	Mord	ubistvo iz koristi, ubistvo navlaš	vrasje e pastër e vullnetare	naklepni uboj, umor
iudicium	court	tribunale	Gericht	sud	gjykatë	sodišçe, sodni zbor
iuramen- tum	oath	giura- mento	Eid, Schwur	zakletva	beja	prisega, <i>rotejnye,</i> <i>rote</i>
lex	law	legge	Gesetz	zakon	ligj, zakon	zakon
malefac- tor, auctor	perpetrator	colpevole, autore	Täter	krivac, izvršilac, rukostavnik	fajtor, autor	storilec, hudodelec
matrimo- nium	matrimony	matrimo- nio	Ehe	brak	martesë	zakon
mediator	mediator	mediatore	Vermittler, <i>mütler</i>	posrednik	ndërmjetës	posrednik, medi- ator, <i>srejdnik</i>
mos, consue- tudo	custom	consuetu- dine	Gewonheit	običaj	adet, zakon	običaj
offensor	offender	offensore	Beleidiger	uvredilac, uvre- dioc, počinilac	fyes	žalivec
osculum paxis	kiss of peace	bacio della pace	Friedenskuss	cjelov mira, poljubac mira	puthja e paqes	poljub miru
pacifica- tor	peacemaker	pacifcato- re, paciere	Friedensstifter, <i>mundsühner</i>	umirnik, mirotvorac	pajtues	pomiritelj, miritelj
pax sanguinis	settling blood	pace	Totschlagssühne	umir krvi	pajtimi i gjakut	pomiritev krvi
pax	peace	pace	Friede	mir	paqe	mir
pax et con- cordia perpetua, plena concor- dia	lasting peace	pace duratura	Ewige Sühne und Frieden, <i>ewige orfeyde,</i> <i>ewige sune und</i> <i>fried, gantze</i> <i>sune, urvehe</i> <i>und sune</i>	večni mir i ljubav	paqe ë qëndrueshme	trajni mir, <i>gvišen</i> <i>inu zažihran mir</i>

praeda, spoliatio, incursio	pillage, robbery	incursio-ne, furto, rapina	Raub	pljačka, razbojništvo	bastisje, vjedhje, grabitje	plenjenje, ropanje, <i>pajdaš</i>
praedare, spoliare	to pillage, to rob	saccheg-giare, rapinare	rauben	plačkanje, četovanje	plačkitje	pleniti, ropati, <i>opoliti, po sili vzeti, porubiti, rezbijati</i>
querella	complaint, lawsuit	querela, acussa, denuncia	Klage, Beschwerde, <i>geschray</i>	parnica, tužba, žalba, svadja	padia, akuza, denoncimi	tožba, pritožba, pokrik, <i>vik, krik, šrajanje</i>
recon-ciliatio, composio	pacification, peacema-king, recon-ciliation, settlement	pacificazi-one, riconcilia-zione	Sühne, Versöhnung	pomirenje, izmirenje, pomirba, umir	pajtimi	pomiritev, sprava, <i>sloščina, smirovanie, vkup spravlanje</i>
rite, ritus	rite, ritual	rito, rituale	Ritual	obred, ritual	rit, ritual	obred, ritual
salvus conduc-tus	safe conduct	salvacon-dotto	sicheres Geleit	sigurna pratnja	sjellje e sigurt	varno spremstvo
satisfac-tio	satisfaction	soddisfazi-one	Genugtuung	zadovoljstvo	kënaqësi	zadoščenje
securitas	security	sicurezza	Sicherheit	sigurnost	mbrojtje, sigurim	varnost, <i>žihrost</i>
sententia, iudicium	sentence, judgment	sentenza, giudizio	Urteil, Schieds-spruch	presuda	gÿykimi, dënimi	sodba, razsodba
treuga, treugae manuales, amicitia, concordia, fides, fiducia, pax, reconcili-acio	truce	tregua	Stillstand, Waffenruhe, Waffenstill-stand, <i>hantfrid, frid, schlechter frid, sune</i>	primirje	besë	premirje
ulcisci, vindicare	to avenge, to take revenge	persequire la vendetta	rächen	osvetiti se	hakmerrem	maščevati, <i>nazaj vzeti</i>
Urphaede	oath not to feud, oath to keep the peace, recogni-sance	rinuncia alla vendetta, rinunce	Urfehde, <i>orfejde</i>	odricanje od osvete, zakletva za održanje mira	besë, heq dorë nga hakmarrja	odrek mašče-vanju, odrek sovražnosti, <i>urfeda</i>
verbum honoris	word of honour	parola d'onore	Ehrenwort	časna riječ, riječ od poštenja	fjala e nderit, besa	časna beseda
victima	(homicide) victim	vittima	Opfer, Totschla-gsoffer	žrtva, ubijeni	viktimë	žrtev, ubiti

vindex, vindictor	avenger, vengeance taker, blood taker	vendicatore	Rächer	osvetnik, krvnik	gjakmarrës, hakmarrës	maščevalec
vindicta, faida, altercatio, bellum, discordia, inimicitia, iniuria, intentio, ultio, vindicatio	vengeance, revenge, feud	vendetta, faida	Rache, Fehde, <i>abgesagte feindschaft, auflauf, befehdung, feindschaft, vordrung, gwerra, handlung, irrung, krieg, lanndkrieg, misshelung, reisa, rache, stöss, teglich krieg, unfrid, unguete, unrat, urlog, zwayung, zwitracht</i>	osveta, krvna osveta	hakmarrije, gjakmarrije	(krvno) maščevanje, fajda
violentia	violence	violenza	Gewalt	nasilje	dhunë	nasilje
vulnus, plaga	injury, wound	ferita	Wunde	povreda, rana	plage	poškodba, rana

GOVORICA MAŠČEVANJA: SLOVAR SOVRAŽNOSTI IN MIRU

Dariko DAROVEC

Univerza Ca' Foscari Benetke, Oddelek za humanistiko, Dorsoduro 3848/d, 30123 Benetke, Italija

e-mail: dariko.darovec@unive.it

Angelika ERGAYER

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana

e-mail: angiemeister@gmail.com

Žiga OMAN

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenia

e-mail: zigaoman@gmail.com

POVZETEK

Pričujoča razprava, utemeljena na pojmovnozgodovinski analizi temeljnega izrazja obredja maščevanja, je poskus izdelave jezikovnega, konceptualnega in metodološkega okvira za raziskave maščevanja kot običajnega sistema reševanja sporov v predmoderni Evropi. V ta namen je članku dodan sedemjezični slovar, v katerem je zbrano ključno izrazje običaja maščevanja v latinskem, angleškem, italijanskem, nemškem, črnogorskem, albanskem in slovenskem jeziku. Čeprav je razprava utemeljena predvsem na evropskih srednjeveških virih in študijah le-teh, razširjenost in sorodnost občečloveškega običaja omogočata uporabo članka tudi za druga obdobja in celine. V razpravi predstavljeni pojmovnozgodovinska in jezikovna analiza sta pokazali, da so, neodvisno od družbene in politične organizacije nekega ozemlja, kontekstualno ustrezni ključni izrazi in pojmi običaja maščevanja obstajali v mnogih evropskih jezikih, zlasti v srednjem veku, deloma pa tudi še v zgodnjem novem veku.

Ključne besede: maščevanje, sovražnost, fajda, premirje, mir, zvestoba, prijateljstvo, zadoščenje, ljubezen, reševanje sporov, obred

SOURCES AND BIBLIOGRAPHY

- ARS, AS 721** – Arhiv Republike Slovenije (ARS), Gospostvo Bled (fond AS 721).
- ARS, AS 1063** – ARS, Zbirka listin (fond AS 1063).
- ASVe. CCD-LR** – Archivio di Stato di Venezia, Capi Consiglio di Dieci – Lettere Rettori.
- IAK, SN** – Državni arhiv Crne Gore, odsjek Istorijski arhiv Kotor, Acta Notarilia, Sudsko-notarski spisi.
- Monsterium, HHStA Salzburg** – Haus-, Hof-, und Staatsarchiv, Salzburg, Erzstift (798–1806), <http://monasterium.net/mom/AT-HHStA/Sbge/fond> (last access: March 2017).
- AKG** – Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Vol. 22 (Wien, 1860), Vol. 24 (Wien, 1860).
- Algazi, G. (1995)**: Sie würden hinten nach so gail: Vom sozialen Gebrauch der Fehde im späten Mittelalter. In: Alf Lüdtke, A. & T. Lindenberger (eds.): *Physische Gewalt: Studien zur Geschichte der Neuzeit*. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 39–77.
- Algazi, G. (1996)**: Herrengewalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter: Herrschaft, Gegenseitigkeit und Sprachgebrauch. Frankfurt am Main, Campus.
- Althoff, G. (1997)**: *Spielregeln der Politik im Mittelalter: Kommunikation in Frieden und Fehde*. Darmstadt, Primus Verlag.
- Andrijašević, Ž. M. & Š. Rastoder (2006)**: *Istorija Crne Gore od najstarijih vremena do 2003*. Podgorica, CICG.
- Berishaj, N. (1989)**: *Albansko-slovenski in slovensko-albanski slovar = Fjalor shqip-slovenisht dhe sllovenisht-shqip*. Ljubljana, Cankarjeva založba.
- Bernik, F. et al. (2004)**: *Brižinski spomeniki = Monumenta Frisingensia: znanstvenokritična izdaja*. Ljubljana, Založba ZRC.
- Beyerle, F. (1915)**: *Das Entwicklungsproblem im germanischen Rechtsgang: I. Sühne, Rache und Preisgabe in ihrer Beziehung zum Strafprozeß der Volksrechte*. Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung.
- Bicheno, H. (2007)**: *Vendetta. High Art and Low Cunning in the Birth of the Renaissance*. London, Weidenfeld & Nicolson.
- Bizjak, M. (2016)**: *Srednjeveške računske knjige za Slovenijo 1: deželnoknežji obračuni za Kranjsko (Landesfürstliche Abrechnungen für Krain) 1436–1448*. Ljubljana, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU.
- Blauert, A. (2000)**: *Das Urfehdewesen im deutschen Südwesten im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit*. Tübingen, Bibliotheca-Academica-Verlag.
- Bloch, M. (1961)**: *Feudal Society: The Growth of Ties of Dependence*. London, Routledge.
- Boehm, C. (1993)**: *Blood Revenge: The Enactment and Management of Conflict in Montenegro and Other Tribal Societies*. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
- Bogišić, V. (1999)**: *Pravni običaji u Crnoj Gori, Hercegovini i Albaniji. Knjiga IV*. Beograd, Podgorica, Unireks.
- Bossy, J. (2004)**: *Peace in the Post-Reformation. The Birkbeck Lectures 1995*. Cambridge, Cambridge University Press.

- Bradač, F. (1980):** Latinsko-slovenski slovar. Ljubljana, Državna založba Slovenije.
- Broggio, P. & S. Carroll (2015):** Violence and peacemaking in early modern Europe: a comparative perspective. *Krypton*, 5–6, 4–8.
- Brown, W. C. (2011):** Violence in Medieval Europe. Harlow, Pearson.
- Brunner, O. (1990):** Land und Herrschaft: Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Brunner, O., Conze, W. & R. Koselleck (2004):** Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 1–8/2. Stuttgart, Klett-Cotta.
- Büchert Netterstrøm, J. (2007):** Introduction: The Study of Feud in Medieval and Early Modern History. In: Büchert Netterstrøm, J. & B. Paulsen (eds.): *Feud in Medieval and Early Modern Europe*. Aarhus, Aarhus University Press, 9–67.
- Burckhardt, J. (1956):** Renesančna kultura v Italiji. Ljubljana, Državna založba Slovenije.
- Byock, J. L. (2007):** Defining Feud: Talking Points and Iceland's Saga Women. In: Büchert Netterstrøm, J. & B. Paulsen (eds.): *Feud in Medieval and Early Modern Europe*. Aarhus, Aarhus University Press, 95–111.
- Carroll, S. (2003):** The Peace in the Feud in Sixteenth- and Seventeenth-Century France. *Past and Present*, 178, 74–115.
- Carroll, S. (2006):** Blood and Violence in Early Modern France. Oxford, Oxford University Press.
- Carroll, S. (2007):** Introduction. In: Carroll, S. (ed.): *Cultures of Violence: Interpersonal Violence in Historical Perspective*. Houndmills, Palgrave MacMillan, 1–43.
- Carroll, S. (2011):** Peace-making in Early Modern Europe: towards a comparative history. In: Broggio, P. & M. P. Paoli (eds.): *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell' Europa moderna (secoli XV–XVIII)*. Roma, Viella, 75–92.
- Carroll, S. (2012):** Hillay Zmora: The Feud in Early Modern Germany. <http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=35932> (last access: September 2016).
- Carroll, S. (2015):** Vendetta in the Seventeenth-Century Midi. *Krypton*, 5–6, 25–40.
- Carroll, S. (2016):** Revenge and Reconciliation in Early Modern Italy. *Past and Present* 233, 101–142.
- Cesca, D. (ed.) (2009):** Statuti medioevali della contea di Val Mareno e della gastaldia di Solighetto. Vittorio Veneto, Dario de Bastiani Editore.
- Colson, E. (1953):** Social Control and Vengeance in Plateau Tonga Society. *Africa: Journal of the International African Institute*, 23, 3, 199–212.
- Cummins, S. & L. Kounine (2015):** Cultures of Conflict Resolution in Early Modern Europe. Farnham, Ashgate.
- Darovec, D. (2014):** Cum lampulo mantelli: The Ritual of Notarial Investiture: Example from Istria. *Acta Histriae*, 22, 3, 453–508.
- Darovec, D. (2016):** Turpiter interfectus: The Seigneurs of Momiano and Petrapilosa in the Customary System of Conflict Resolution in Thirteenth-century Istria. *Acta Histriae*, 24, 1, 1–42.

- Darovec, D. (2017):** Blood Feud as Gift Exchange: The Ritual of Humiliation in the Customary System of Conflict Resolution. *Acta Histriae*, 25, 1, 57–96.
- Dean, T. (1997):** Marriage and Mutilation: Vendetta in Late Medieval Italy. *Past and Present* 157, 3–36.
- Dean, T. (2007):** Italian Medieval Vendetta. In: Büchert Netterström, J. & B. Paulsen (eds.): *Feud in Medieval and Early Modern Europe*. Aarhus, Aarhus University Press, 135–145.
- Dolenc, M. (1935):** *Pravna zgodovina za slovensko ozemlje: sestavni očrt*. Ljubljana, Akademski založba.
- Dolenc, M. (1939):** O “krvavem penezu” in sorodnih dajatvah. *Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo*, XX, 1–4, 272–283.
- du Cange, C. (1710):** *Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis*, Frankfurt am Main, <http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/ducange.html> (last access: August 2017).
- Durham, M. E. (1909):** *High Albania*. London, Edward Arnold.
- Elias, N. (2000):** O procesu civiliziranja: sociogenetske in psihogenetske raziskave, *Zv. 1: Vedenjske spremembe v posvetnih višjih slojih zahodnega sveta*. Ljubljana, Založba /cf*.
- Elias, N. (2001):** O procesu civiliziranja: sociogenetske in psihogenetske raziskave, *Zv. 2: Spremembe v družbi; Osnutek teorije civiliziranja*. Ljubljana, Založba /cf*.
- Ergaver, A. (2016):** Pomiritev v običaju krvnega maščevanja: mediacija, arbitražna in obredje “nove zaveze” med strankama v sporu v črnogorskih in albanskih običajih. *Acta Histriae*, 24, 1, 102–125.
- Ergaver, A. (2017):** “First my Brother, then a Blood-taker, then my Brother Forever”: The Efficiency of the Traditional Peace-making Custom in Early Modern Age Montenegro and the role of the Venetian Authorities in the Peace-making Process. *Acta Histriae*, 25, 1, 179–206.
- Evans-Pritchard, E. E. (1940):** *The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People*. Oxford, Clarendon Press.
- Faggion, L. (2017):** La vengeance et le Consulat à Vicence dans la seconde moitié du XVIe siècle. *Acta Histriae*, 25, 1, 131–152.
- Frauenstädt, P. (1881):** *Blutrache und Todschlagssühne im deutschen Mittelalter*. Leipzig, Duncker & Humblot.
- Gluckman, M. (1955):** *Custom and Conflict in Africa*. London, Basil Blackwell.
- Gluckman, M. (1965):** *Politics, Law and Ritual in Tribal Society*. Oxford, Basil Blackwell.
- Golec, B. (2016):** Slovenščina pred kazenskimi sodišči v zgodnjem novem veku. *Acta Histriae*, 24, 1, 147–176.
- Halsall, G. (1999):** Reflections on Early Medieval Violence: The example of the “Blood Feud”. *Memoria y Civilisati3n*, 2, 7–29.
- Hasluck, M. (1954):** *The Unwritten Law in Albania*. Cambridge, Cambridge University Press.

- Hausmann, F. (1988):** Der Streit Friedrichs von Pettau mit den Erzbischöfen Friedrich II. und Rudolf I. von Salzburg. In: Valentinitich, H. (ed.): *Recht und Geschichte: Festschrift Hermann Baltl zum 70. Geburtstag*. Graz, Leykam, 263–287.
- Heusler, A. (1911):** *Das Strafrecht der Isländersagas*. Leipzig, Duncker & Humblot.
- Horden P. & N. Purcell (2000):** *The Corrupting Sea. A Study of Mediterranean History*. Oxford-Malden, Blackwel.
- Huizinga, J. (2011):** *Jesen srednjega veka*. Ljubljana, Studia Humanitatis.
- Hysa, R. (1995):** *Albanian-English Dictionary*. New York, Hippocrene Books.
- Jelić, I. M. (1926):** *Krvna osveta i umir u Crnoj Gori i Severnoj Albaniji*. Istorijско-pravna studija. Beograd, Gece Kon.
- Kadare, I. (2006):** *Zlomljeni april*. Ljubljana, Tuma.
- Karadžić, V. S. (1966):** *Srpski rječnik*. Beograd, Prosveta.
- KLD – Gjecovi, S. K. (2011):** *Kanuni i Lekë Dukagjinit*. In: Vukčević, D. K. (ed.): *Kanon Leke Dukadinija*. Podgorica, CID.
- Kos, D. (1994):** *Imago iustitiae: historični sprehod skozi preiskovanje, sojenje in pravo pri plemstvu v poznem srednjem veku*. Ljubljana, ZRC SAZU.
- Koselleck, R. (2004):** *Futures past: on the semantics of historical time*. New York, Columbia University Press.
- Koselleck, R. (2006):** *Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache*. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag.
- Koslofsky, C. (2005):** *The kiss of peace in the German Reformation*. In: Harvey, K. (ed.): *The Kiss in History*. Manchester, Manchester University Press, 18–35.
- Krones, F. (1883):** *Die Freien von Saneck und ihre Chronik als Grafen von Cilli. Zweiter Theil: Die Cillier Chronik*. Graz, Leuschner & Lubensky.
- Le Goff, J. (1977):** *Le rituel symbolique de la vassalité*. In: Le Goff, J. (ed.): *Pour un autre Moyen Age, Temps, travail et culture en Occident: 18 essais*. Paris, Éditions Gallimard, 426–506.
- Leth Jespersen, M. (2009):** *Die Fehdekultur in den Herzogtümern Schleswig und Holstein im Übergang vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit*. *Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte*, 134, 17–57.
- Lévi-Strauss, C. (1969):** *The Elementary Structures of Kinship*. Boston, Beacon Press.
- Mann, S. E. (1948):** *An Historical Albanian-English Dictionary*. London, The British council.
- Marinelli, S. (2017):** *La pacificazione, non la vendetta*. *Acta Histriae*, 25, 1, 109–119.
- Marinović, S. (2007):** *Kaznena istorija Crne Gore*. Podgorica, Cicero »Cetinje«.
- Martin, J. J. (2017):** *Cannibalism as a Feuding Ritual in Early Modern Europe*. *Acta Histriae*, 25, 1, 97–108.
- Mauss, M. (1996):** *Esej o daru in drugi spisi*. Ljubljana, ŠKUC.
- Medaković, V. M. G. (1960):** *Život i običai Crnogoraca*. Novi Sad, Europska Knjigopečatnija.
- Megiser, H. (1592):** *Dictionarium quatuor linguarum videlicet, Germanicae, Latinae, Illyricae, (quae vulgo Sclavonica appellatur) & Italicae, sive Hetruscae*. Graz, Ioannes Faber. <http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-RL06CTA6> (last access: March, 2017).

- MGH, Const. 1** – Wieland, L. (1893): *Monvmenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta pvblica imperatorvm et regvm: Tomvs 1. inde ab a. DCCCCXI. vsqve ad a. MCXCVII.* Hannover, Hahnsche Buchhandlung.
- MGH, Const. 2** – Weiland, L. (1896): *Monvmenta Germaniae Historica: Constitutiones et acta pvblica imperatorvm et regvm: Tomvs 2. inde ab a. MCXCVIII. vsqve ad a. MCCLXXII.* Hannover, Hahnsche Buchhandlung.
- MGH, LL 4/I** – Bluhme, F. (1868): *Monvmenta Germaniae Historica: Legvm: Tomvs 4. inde ab anno Christi qvingentesimo vsqve ad annvm millesimvm et qvingentesimum: I. EdictusLangobardorum.* Hannover, Hahnsche Buchhandlung.
- Miklosich, F. (1888)**: *Die Blutrache bei den Slaven. Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften: Philosophisch-historische Classe, 36.* Wien, F. Tempsky, 127–209.
- Miller, W. I. (1996)**: *Bloodtaking and Peacemaking: Feud, Law, and Society in Saga Iceland.* Chicago, University of Chicago Press.
- Mommertz, M. (2001)**: *Von Besen und Bündelchen, Brandmahlen und Befehdungsschreiben: Semantiken der Gewalt und die historiographische Entzifferung von “Fehde”-Praktiken in einer ländlichen Gesellschaft.* In: Eriksson, M. & B. Krug-Richter (eds.): *Streitkulturen: Gewalt, Konflikt und Kommunikation in der ländlichen Gesellschaft (16.–19. Jahrhundert).* Köln, Böhlau Verlag, 197–248.
- Muir, E. (1998)**: *Mad Blood Stirring: Vendetta in Renaissance Italy.* Baltimore, John Hopkins University Press.
- Muir, E. (2017)**: *The Feuding Spectrum: From the Mountains of Albania to the Court of Charles V,* *Acta Histriae*, 25, 1, 1–10.
- Nassiet, M. (2007)**: *Vengeance in Sixteenth- and Seventeenth-Century France.* In: Carroll, S. (ed.): *Cultures of Violence: Interpersonal Violence in Historical Perspective.* Houndmills, Palgrave MacMillan, 117–128.
- Oman, Ž. (2016)**: *Will auss der Vnordnung nit Schreiten: A Case of Fehde from 17th Century Styria.* *Acta Histriae*, 24, 1, 63–100.
- Oman, Ž. (2017)**: *Modern Age, Ancient Customs – Settling Blood in the Eastern Alps between the Late Middle Ages and Early Modernity.* *Acta Histriae*, 25, 1, 153–178.
- Orel, V. (1998)**: *Albanian Ethymological Dictionary.* Leiden, Brill.
- Patschovsky, A. (1996)**: *Fehde im Recht: eine Problemskizze.* In: Roll, C. (ed.): *Recht und Reich im Zeitalter der Reformation: Festschrift für Horst Rabe.* Frankfurt am Main, Peter Lang, 145–178.
- Peristiany, J. G. (ed.) (1965)**: *Honour and Shame. The Values of Mediterranean Society.* London, Weidenfeld and Nicolson.
- Peters, J. (2000)**: *Leute-Fehde: Ein ritualisiertes Konfliktmuster des 16. Jahrhunderts.* *Historische Anthropologie*, 8, 1, 62–97.
- Petkov, K. (2003)**: *The Kiss of Peace: Ritual, Self and Society in the High and Late Medieval West.* Leiden, Brill.
- Petranović, B. (1868)**: *O osveti, mirenju i vraždi po negdašnjem srpsko-hrvatskome pravnom običaju. Čitano na sjednici Filosofičko-pravoslovnog razreda Jugoslavenske akademijeznanosti i umjetnosti, 10. 4. 1868.* JAZU, 1–9.

- Pitt-Rivers, J. (2012):** The Law of Hospitality. HAU: Journal of Ethnographic Theory 2, 1, 501–517.
- Povolo, C. (1997):** L' intrigo dell' onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento. Verona, Cierre Edizioni.
- Povolo, C. (2015a):** Tradicija pride na dan: razprave iz antropologije prava (16.–18. stoletje). Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina.
- Povolo, C. (2015b):** Feud and Vendetta: Customs and Trial Rites in Medieval and Modern Europe: A Legal-Anthropological Approach. Acta Histriae, 23, 2, 195–244.
- Povolo, C. (2017):** La pietra del bando: vendetta e banditismo in Europa tra Cinque e Seicento, Acta Histriae, 25, 1, 21–56.
- Radcliffe-Brown, A. R. (1952):** Structure and Function in Primitive Society. Glencoe, The Free Press.
- Radov S. (1997):** Izreke i anegdote. Treće izdanje. Kulturno-prosvetna zajednica Podgorica, MZ Komani.
- Reinle, C. (2003):** Bauernfehden: Studien zur Fehdeführung Nichtadliger im spätmittelalterlichen römisch-deutschen Reich, besonders in den bayerischen Herzogtümern. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag.
- Reinle, C. (2013):** Einleitung. In: Eulenstein, J., Reinle, C. & M. Rothman (eds.): Fehdeführung im spätmittelalterlichen Reich: Zwischen adeliger Handlungslogik und territorialer Verdichtung. Affalterbach, Didymos-Verlag, 9–24.
- Reinle, C. (2014):** Überlegungen zu Eigenmacht und Fehde im spätmittelalterlichen Europa: Einführung in Fragestellung und Ergebnisse des Sammelbandes «Fehdehandeln und Fehdegruppen im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa». In: Prange, M. & C. Reinle (eds.): Fehdehandeln und Fehdegruppen im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 9–38.
- Reuter, T. (1992):** Unruhestiftung, Fehde, Rebellion, Widerstand: Gewalt und Frieden in der Politik der Salierzeit. In: Weinfurter, S. (ed.): Die Salier und das Reich, Band 3: Gesellschaftlicher und ideengeschichtlicher Wandel im Reich der Salier. Sigmaringen, Jan Thorbecke Verlag, 297–325.
- Rolandino, R. (1546):** Summa totius artis notariae. Venezia. Anastatic reprint, ed by the Consiglio Nazionale del Notariato. Bologna, Arnaldo Forni Editore 1977.
- Rösener, W. (1982):** Zur Problematik des spätmittelalterlichen Raubrittertums. In: Maurer W. & H. Patze (eds.): Festschrift für Berent Schweinekörper zu seinem siebzigsten Geburtstag. Sigmaringen Thorbecke, 469–488.
- Rovinskiĭ, P. A. (1994):** Crna Gora u prošlosti i sadašnjosti. In: Vukčević, D. K. (ed.): Tom III. Etnografija – Književnost i jezik. Cetinje, Izdavački centar »Cetinje«.
- Schäffer, R. (2013):** Fehdeführer und ihre Helfer: Versuch zur sozialen Schichtung von Fehdenden, In: Eulenstein, J., Reinle, C. & M. Rothman (eds.): Fehdeführung im spätmittelalterlichen Reich: Zwischen adeliger Handlungslogik und territorialer Verdichtung. Affalterbach, Didymos-Verlag, 203–220.
- Schmitt, J.-C. (2000):** Geste v srednjem veku. Ljubljana, Studia Humanitatis.

- Schwind, E. & A. Dopsch (1895):** Ausgewählte Urkunden zur Verfassungsgeschichte der Deutsch-österreichischen Erblande im Mittelalter, Innsbruck, Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung.
- SK – Berishaj, M. (2004):** Skenderbegov kanon. In: Berishaj, M. (ed.): Skrita moč bese. Ženske v imaginariju albanskega tradicionalizma. Ljubljana, ZRC SAZU.
- Skinner, Q. (1980):** Language and Social Change. In: Michaels, L. & C. Ricks (eds.): The State of the Language. Berkeley, University of California Press.
- Skinner, Q. (2008):** Hobbes and Republican Liberty. Cambridge, Cambridge University Press.
- Smail, D. L. (2003):** The Consumption of Justice : Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264-1423. New York, Cornell University Press.
- Smail, D. L. (2007):** Factions and Feud in Fourteenth-Century Marseille. In: Büchert Netterström, J. & B. Paulsen (eds.): Feud in Medieval and Early Modern Europe. Aarhus, Aarhus University Press, 113–133.
- Smail, D. L. & K. Gibson (2009):** Vengeance in Medieval Europe: A Reader. Toronto, University of Toronto Press.
- Snoj, M. (1997):** Slovenski etimološki slovar. Ljubljana, Mladinska knjiga.
- Sommières, V. de (1820):** Voyage historique et politique au Montenegro. Paris, Alexis Eimery.
- Stanojević, G. (2007):** Iz istorije Crne Gore u XVI i XVII vijeku. In: Stanojević, G. (ed.): Crna Gora u XVI i XVII vijeku. Zbornik radova. Cetinje, Obod, 7–104.
- Stevanović, M. et al. (1983):** Rečnik jezika Petra II. Petrovića Njegoša. Beograd, SANU.
- Ščepanović, M. (2003):** O krvnoj osveti. Krivičnopravni prilaz. Podgorica, CID.
- Throop, S. A. (2011):** Crusading as an Act of Vengeance, 1095–1216. Farnham, Ashgate.
- van Eickels, K. (1997):** 'Homagium' and 'Amicitia': Rituals of Peace and Their Significance in the Anglo-French Negotiations of the Twelfth Century. Francia: Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 24, 134–140.
- Vilfan, S. (1961):** Pravna zgodovina Slovencev: od naselitve do zloma stare Jugoslavije. Ljubljana, Slovenska matica.
- Verdier, R. (1980):** La vengeance dans les sociétés extraoccidentales. Paris, Cujas.
- Vocabolario (1612):** Vocabolario degli Accademici della Crusca. Venezia. <http://vocabulary.sns.it/html/index.html> (last access: September 2015).
- Vogel, T. (1998):** Fehderecht und Fehdepraxis im Spätmittelalter am Beispiel der Reichstadt Nürnberg (1404–1438). Frankfurt am Main, Peter Lang.
- Vorenc, G. & M. Kastelec (1680/85):** Dictionarium Latino-Carniolicum. <https://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-DKBDPGX3> (last access: July 2017).
- Vujačić, B. (1997):** Predgovor. In: Radov, S.: Izreke i anegdote. Treće izdanje. Kulturno-prosvetna zajednica Podgorica, MZ Komani.
- Wadle, E. (1999):** Zur Delegitimierung der Fehde durch die mittelalterliche Friedensbewegung. In: Brunner, H. (ed.): Der Krieg im Mittelalter und der frühen Neuzeit: Gründe, Begründungen, Bilder, Bräuche, Recht. Wiesbaden, Reichert Verlag, 73–89.
- Wallace-Hadrill, J. M. (1959):** The Bloodfeud of the Franks. Bulletin of John Rylands Library, 41, 459–487.

- Wenzel, E. (2011):** La paix par la justice. Les modes alternatifs de règlement des conflits dans la France d' Ancien Régime. In: Broggio, P. & M. P. Paoli (eds.): *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell' Europa moderna (secoli XV–XVIII)*. Roma, Viella, 509–519.
- White, S. D. (1986):** Feuding and Peace-making in the Touraine around the Year 1100. *Traditio*, 42, 195–263.
- Wieland, C. (2014):** *Nach der Fehde – Studien zur Interaktion von Adel und Rechtssystem am Beginn der Neuzeit: Bayern 1500 bis 1600*. Epfendorf an der Neckar, Bibliotheca Academica Verlag.
- Williams, R. (1976):** *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*. London, Collins.
- Withington, P. (2013):** The semantics of "peace" in early modern England. *Transaction of the Royal Historical Society*, 23, 127–153.
- Wolf, A. A. (1860):** *Deutsch-Slowenisches Wörterbuch*. Laibach, Josef Blasnik.
- Zmora, H. (1997):** *State and Nobility in Early Modern Germany: The Knightly Feud in Franconia 1440–1567*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Zmora, H. (2007):** Values and Violence: The Morals of Feuding in Late Medieval Germany. In: Büchert Netterstrøm, J. & B. Paulsen (eds.): *Feud in Medieval and Early Modern Europe*. Aarhus, Aarhus University Press, 147–160.
- Porláksson, H. (2007):** Feud and Feuding in the Early and High Middle Ages: Working Descriptions and Continuity. In: Büchert Netterstrøm, J. & B. Paulsen (eds.): *Feud in Medieval and Early Modern Europe*. Aarhus, Aarhus University Press, 69–94.

Definición de querella – <https://definicion.de/querella/> (last access: September 2017).

Fehde – <https://www.dwds.de/wb/Fehde#et-1> (last access: August 2017).

Feud – <http://www.thefreedictionary.com/feud> (last access: August 2017).

feud – http://www.etymonline.com/index.php?term=feud&allowed_in_frame=0 (last access: September 2017).

quarrel – http://www.etymonline.com/index.php?term=quarrel&allowed_in_frame=0 (last access: September 2017)

querelle in Vocabolario – <http://www.treccani.it/vocabolario/querelle/> (last access: September 2017).

Revenge – <http://www.thefreedictionary.com/revenge> (last access: August 2017).

revenge – http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=revenge (last access: September 2017).

Vengeance – <http://www.thefreedictionary.com/vengeance> (last access: August 2017).

vengeance – http://www.etymonline.com/index.php?term=vengeance&allowed_in_frame=0 (last access: September 2017).

FROM FEUD TO ENMITY

Stuart CARROLL

University of York, Department of History, Heslington, York, YO10 5DD, United Kingdom
e-mail: stuart.carroll@york.ac.uk

ABSTRACT

This article questions the use of the concept of feud for early modern historians. The concept, as currently understood, is confused. The article argues that we shall have to look for better conceptual and theoretical tools if we are to draw attention to the significance of the feud for understanding early modernity. It proposes that we adopt the concept of enmity in its place.

Keywords: Feud, Enmity, Semantics

DALLA FAIDA ALL'ODIO

SINTESI

Il presente articolo mette in discussione l'uso del concetto della faida per i primi storici moderni. Intorno al concetto, come viene inteso attualmente, c'è confusione. L'articolo afferma che se si vuole attirare l'attenzione sul significato della faida per comprendere l'alto Medioevo dovremmo cercare migliori strumenti concettuali e teorici. Propone di adottare il concetto dell'odio.

Parole chiave: faida, odio, semantica

The feud, as the present collection demonstrates, is fundamental to understanding early modern Europe.¹ It was, in contrast to the middle ages, discussed beyond the confines of the law and theology and identified as a major social and political problem. It was a common refrain that, far from being repressed or overcome, it was becoming more de-stabilizing and socially disruptive. Fabio Albergati, writing in 1583, blamed the invention of the duel. He denied that it was an old institution rooted in the medieval ordeal, and therefore legitimate. Rather, it was a recent invention, the product of factionalism and feud, and even encouraged by the state:

non potendo perciò rimuovere le fattioni, & acquetare gli huomini partiali, & essendo loro ogni parte egualmente sospetta, e pericolosa, si puo stimare, che per estipare l'una col mezzo dell'altra, fomentassero quest duello, e l'accressessero ogn'hora d'armi piu forti, e piu pungenti (Albergati, 1664, 479).²

Shakespeare dramatized the phenomenon in *Romeo and Juliet*, which remains perhaps the most popular and influential exploration of the feud today. His fascination with the theme of faction, division and violence is also demonstrated in the cycle of history plays dealing with the civil wars of fifteenth-century England, which he treated as a 'butcherly, erroneous, mutinous and unnatural...deadly quarrel'.³ And one that was interminable: 'And heir from heir shall hold this quarrel up Whiles England shall have generation.'⁴ During the French Wars of Religion, Frenchmen were aware that bloody feuds were a defining characteristic of the conflict:

One taketh amends with advantage: an other taketh cruell revenge: one procureth the killing of his enemie in treazon with the shot of some Dagee or Harquebut: others doe make great assemblies resembling pettie warres: and many times one quarell breedeth fower, and twentie dye for one mans offence (La Noue, 1587, 161; French edn, 1587, 248).

The civil and religious conflicts of the seventeenth century stimulated Thomas Hobbes to argue that feud, or the quarrel as he called it, was rooted in human nature. For Hobbes, the three principle causes of quarrels are: competition, that is the war of every against every man; diffidence, the lack of trust between us; and glory, the joy arising from the recognition of one's own power and abilities and a concomitant hostility to any apparent signs of being undervalued. Worse than these, however, was vainglory, the foolish overestimation of our own worth and honour, which causes us to be vengeful, reluctant to offer pardon and prone to 'glorying in the hurt of another' (Tuck, 1996, 88).

Given the ubiquity of the feud and its importance for understanding early modern

1 My thanks to Žiga Oman, Ed Muir and Tim Stanton for their comments on this paper.

2 *Trattato del modo di ridurre a pace l'inimicitie private*.

3 *Henry VI Part 3* (Act II scene 5).

4 *Henry IV Part 2* (Act IV scene 2).

society and culture, it is surprising that the subject has only recently been of serious interest to early modernists. And although it is now seen as fundamental to understanding early modern Italy, it continues to be of marginal interest to historians of early modern France and England.⁵ With a few notable exceptions German scholars continue to identify it as an essentially medieval phenomenon. Why this should be so is worthy of further consideration. I address three causes of the neglect – the confusion caused by language and terminology, the obsession in the historiography with the state at the expense of civil society, and the vestigial influence of Freudian understandings of the self. I argue that these explanations of change are so deeply embedded in the various national historiographies that we shall have to look for better conceptual and theoretical tools if we are to draw attention to the significance of the feud in understanding early modernity.

The word feud is itself a barrier to comparative history and makes comparison between different states and regions difficult. Feud is a technical or scholarly concept that often has little relation to social practice. Interest in the feud has its origins in two divergent traditions, which began simultaneously in the 1930s. In most of Western Europe the foundations were laid by the anti-Eurocentrist direction in anthropology. More controversially, in Germany it derived from the anti-modernist direction in constitutional history represented by Otto Brunner. Until recently, the two traditions developed independently and with little reference to each other. And this is not surprising because they derived from opposing political positions, whereas for the anthropologists *'the tribal feud was part of an anti-colonial, anti-racist and anti-eurocentristic agenda, Brunner's analogously positive view on noble feud (Ritterfehde) was part of a program that tended towards fascism and nationalism'* (Netterstrøm, Poulsen, 2007, 22). Structural anthropology saw the feud as a cohesive force in traditional societies; establishing rules of the game, it limited violence and made peace possible. Brunner, in contrast, was a pioneer of conceptual history, *Begriffsgeschichte*. For him, conceptual history was a tool with which to critique the projection of liberal ideas of progress back into history, and to create an alternative view of German constitutional history that foregrounded the legitimate use of violence. Both approaches have been immensely influential and spawned a large historical literature. But they have also spawned an immense amount of confusion (Netterstrøm, Poulsen, 2007, 48–49). The scholarly understandings of feud are manifold and even contradictory. The anthropological concept of feud does not fit with practice in the past. The German *Fehde* in no way resembles the feuds described by anthropologists, since *Fehden* in the Holy Roman Empire were usually declared by states, aristocrats or cities, who often deployed organized military force to back up their claims. From an anthropological point of view therefore the medieval German *Fehde* looks like a genus of war. And indeed this is precisely how contemporaries understood it. *Krieg* and *Fehde* were synonyms and often appeared together. Article 1 of the 1495 Imperial Perpetual Peace, which outlawed violence, coupled *'befehden'* with *'bekriegen'*.

The feud still tends to be taken as an essentially medieval phenomenon. Derived from the Germanic words *faehde*, *faithu*, *faida*, which described a state of legal enmity, the words

5 For some exceptions: Sharpe (1983); Carroll (2006).

lost their value as customary law codes were superseded. It is invariably represented as an institution that was in decline in the late middle ages. The impression that the feud was a largely early medieval and Germanic phenomenon is given credence by the fact that the word and its cognates, do not generally appear in the sources outside of Germany and Scandinavia. Even among early medievalists there is some doubt about its existence, and it has been claimed that it was less of a legal institution than a narratological device, which has been misinterpreted by the over reliance on anthropological models (Halsall, 1998).

None of the extracts cited at the beginning of this piece use the word feud. ‘*Whereof one cannot speak, thereof one must be silent*’, and thus to use the term ‘feud’ is to invite accusations of anachronism. In English the word had a largely colloquial meaning before its reimagining in the mid-twentieth century. The on-line catalogue of Early English Books reveals that the word feud appears 1,732 times between 1500 and 1700 and therefore in common usage. It meant, according to the English expositor of 1621, ‘hatred, enmitie and strife.’ But early modern English historians are fairly adamant that there was no such thing as the feud after the mid sixteenth century, or at the very least it was reduced to a marginal or backwoods phenomenon. In Scotland feuding only disappeared by the 1620s, but the Scots did not use the word to describe their custom of legalized revenge. In Germany, too, the discovery that the *Fehde* lingered in some parts of the Empire as a legitimate tool in disputes into the seventeenth century does not contradict the traditional story of a new modern political and social order characterised by the adoption of the inquisitorial judicial process based on Emperor Charles V’s ordinance, the *Constitutio Criminalis Carolina* (1532), and the establishment of Imperial legal institutions on a sounder footing following the Religious Peace of Augsburg (1555). Confined to peasants and less economically advanced regions the survival of the feud is represented as a remnant or backwoods phenomenon (Peters, 2002, 62–97; Mommertz, 2003).

The terminology is even more problematic in Romance speaking regions. The Italian words *faida*, and French *faide* were long obsolete by the sixteenth century. Indeed, they may never have had significance beyond a narrow legal context. The word died out altogether in France in the middle ages (Carroll, 2006). It remained very rare in Italian. It did not appear in the first four editions of the *Vocabolario degli Accademici* (1612, 1623, 1691 and 1739–38) and only made an appearance in the final edition published in the nineteenth century. Its obsolescence is probably explained by the word’s Germanic origin. One of the few Italians to use *faida*, Scipione Maffei, did so specifically to highlight its foreignness. It was, he complained, a barbaric custom introduced into the Italy by the Lombards; overturning Roman laws and virtue, it was the origin of vendetta and the cause of Italy’s backwardness (Maffei, 1710, ii, 1–5). The recent revival of the word among Italian scholars owes a great deal to Osvaldo Raggio’s 1997 *Faide e Parentele*, his classic study of feuding and peace-making in the sixteenth-century Genoese back country. But *faida* was not the word that the peasants of Fontanabuona used to describe their disputes. Its absence in the sources has been noted elsewhere in Italy (Comaschi, 1986, 229).⁶ Raggio picked up the term from Anglophone structural-functionalist anthropology and in

6 A point reinforced by Rampanelli in this volume.

doing so revived a redundant Italian word. The Italian *Microstoria* tradition was particularly compatible with the Anglophone anthropological tradition, and it is no surprise that Italy now has the most sophisticated and detailed study of feuds and feuding culture for the early modern period. The present collection is testimony to the strength of the field. But the Italian historiography presents a challenge to the rest of Europe. The irony of the current semantic and conceptual confusion is that, while Italian historians now accept that the feud is essential to understanding early modern Italy, contemporary Italians did not have the word *faida* at their disposal and ordinary folk never used it to describe their disputes. In England, in contrast, although the word feud was common currency in the sixteenth and seventeenth century, the concept is deemed a phenomenon not worthy of serious consideration.⁷

The second problem is the state. Modernizing narratives about the state, which continue to maintain a dominant hold over most national historiographies, leave no room for the feud, since the feud is seen as being opposed to state power. The notion that the state represses violence is so pervasive that today it goes largely unquestioned. It has become historical orthodoxy. ‘*Once Leviathan was in charge, the rules of the game changed*’, a best-selling book tells us (Pinker, 2011, 75). It is a question of fundamental importance because the control of violence is crucial to the very idea of modernity and the rise of the West. The term ‘early modern’ was coined because our period is distinguished from the middle ages by the manner in which states increasingly monopolized violence.

This simplistic understanding of the punitive nature of the state has been exploded in the last decade by the discovery that violence was not so easily curbed during the early modern period (f. e. Carroll, 2016a, 101–142). The idea that homicide rates fell uniformly and consistently in the early modern period is misleading, because the statistics hide the extreme levels of violence caused by civil war. In France, during the Wars of Religion (1562–98) and Germany during the Thirty Years War (1618–48) population loss may have been as much as 20% and 30% respectively. Civil war transforms the social environment, offering those who are not normally bloodthirsty opportunities to harm everyday enemies. Rather than a steady and gradual decline homicide rates soared and then fell sharply during the early modern period. Across Europe, rates increased from the middle of the sixteenth century, peaking in the first half of the seventeenth century. This was followed by a very steep decline in the second half of the seventeenth. Even in relatively peaceful England rates doubled or tripled between the late 1570s and early 1620s and did not return to mid-sixteenth-century levels until the last decade of the seventeenth (Carroll, forthcoming).

Italy provides some of the best evidence for challenging received opinions about the state. Italians were significantly more prone to violence than other early modern Europeans. Manuel Eisner has calculated that the homicide rate in early seventeenth-century England, calculated per 100,000 population, was about 7, that of Germany and Switzerland was 11, while the Italian rates was 47 in the same period. But as Eisner has pointed out

7 On the importance of peace-making, however, see now Withington (2013, 127–153).

whatever the deficiencies of early modern Italian states may have been they were certainly not characterized by a lesser overall level of state bureaucracy and judicial control than, for example, states in England or Sweden during the same period (Eisner, 2003, 128).

The present collection of essays demonstrates amply the entangled relationship between feud and the law. It is still common to view the law as arm of the state. But this cannot be the case in the early modern period, because this was an age when there was very little private prosecution, except for the most heinous crimes. In recent years our understanding of the early modern legal system has undergone a ‘Copernician Revolution’, which has revealed the pervasive tolerance of interpersonal violence (Piant, 2006, 208; see also Broggio, Paoli, 2011). The ubiquity of pardons and the encouragement of arbitration were underpinned by the spread of Roman Law and its principle that crimes of blood could be satisfied by a monetary compensation. In the sixteenth century there was a brief experiment with harsher punishments, but the use of corporal punishments declined in the seventeenth century just as rates of violence were rising. But the punishment statistics are deceptive: very few people were ever executed for crimes that could be construed as a defence of honour or right. In most cases banishment or exile was usually deemed more appropriate by the courts for crimes of violence, because this allowed a cooling off period, preventing revenge and forcing the guilty party to deal with the victim’s family in order to facilitate their reintegration in the community. The problem of banditry in Italy amounted to the corruption of system that worked fairly well in controlling revenge in France and the Holy Roman Empire. Even the more punitive English Common Law – which was responsible for 75,000 executions in the period 1530–1630 – overwhelmingly targeted thieves, who accounted for 87% of the victims. ‘*Vengeance is in fact everywhere in the judicial archives even if its presence is rarely explicit*’ and historians would do better to abandon simplistic notion of repression and investigate how legal systems mediated violence (Piant, 2006, 202). Violence was legitimate if it was backed up by legal writ and the law and force went hand in hand when pursuing an enemy. Going to law was itself interpreted as a sign of enmity. In a heresy trial in Bordeaux in 1560, the defendant complained that one witness, a priest, ‘*was his enemy and had tried to kill him and sworn vengeance and given him the lie*’; a second witness had been his mortal enemy for seven years and attacked him with halberd; another priest had stabbed him twelve years ago; all of them stood to gain financially from his execution (ADG, 1B 201 fo. 296v.). Good Christians were told to stay away from the law lest it imperil their salvation. Historians assume without any evidence that rising rates of litigation in the sixteenth century mean that violence was going down. But as we have seen this was not the case. In fact, high rates of litigation are usually an indication of greater conflict in society. The United States presently has much higher rates of litigation than Europe, but this does not suggest that it is a less violent society. In the early modern period litigation and violence in the early modern period can both be seen as forms of self-help, not opposites but coordinate ways of redressing grievances. Thus, to litigate in no way implies that disputants were giving up on violence, only that they were trying to maximize their chances of success.

We might add that the state caused a lot of the violence in the first place. France provides the best example of this.

All the textbooks report that Louis XIV subjugated the aristocracy by luring them to Versailles and tantalizing them with the status shorn of power, while transferring their authority to bureaucratic agents. But could such deep-seated dissatisfaction really have turned so rapidly to placid indifference? And what about all the aristocrats out in the provinces? (Beik, 1985, 3).

In fact, the policies of Richelieu and Mazarin, which created the modern French royal state, unleashed a huge wave of violence. Historians have tended to see this as a matter of peasant revolts, or the periphery versus the centre. But state intervention also upset the local equilibrium, encouraging factionalism and exacerbating local feuds (Carroll, 2016b, 25–40). I think the model is extendable. It explains the very high rates of violence recorded in the Venetian Terraferma, where rule by the city was widely resented and resisted by local elites (See Faggion in this collection and the work of Povolo, 2010; Povolo, 2011). It tells us something about the limits to the Counter-Reformation in Germany. In Franconia, for example, the attempt by the Bishops of Bamberg and Würzburg to increase their authority undid the fragile local equilibrium created in 1555. The Counter-Reformation revived older battles about sovereignty, unleashing a huge amount of elite violence among the local nobility. The feud was revived before 1618 (Buchinger, 1843; Ehmer, 1989; Looshorn, 1903, 324–397). We are really going to have to do better than relying simply on the Leviathan to explain what was going on.

The third reason for the neglect of the concept of the feud is that it is deemed to be a feature of uncivilized societies. During the early modern period, it is traditionally assumed, we became civilized as people learned to control their emotions and manners became increasingly differentiated and refined. This growth of self-discipline was related to the social controls exercised by increasingly centralized state bureaucracies. This biological model of civilization invented by Freud remains immensely influential. But the chronology will need to be seriously rethought in the light of the growing evidence for rising rates of interpersonal violence in the sixteenth and seventeenth century. Italy provides this most imposing obstacle to the account of the civilizing process, because the evidence for rocketing rates of interpersonal violence is irrefutable. In Bologna, for example, a sophisticated city which housed one of Europe's most prestigious Universities, feuding got so bad in the 1650s that it amounted to an undeclared civil war that claimed hundreds of victims (Rose, 2016). But the inhabitants of Italian Renaissance cities were exposed to levels of social and economic interdependency far in advance of anything comparable in the North. Supporters of the civilizing process will argue that Italy is an exception. The feud they argue is a 'Mediterranean' phenomenon and Italy characterised by a 'culture' of vendetta. But cultural explanations for Italian exceptionalism also run into similar problems. Two broad cultural streams in Western society have been linked with the decline in interpersonal violence, namely Protestantism and modern individualism. Following Durkheim it is axiomatic that the liberation of the individual from the collective bonds and the collective emotions they

generate, and in particular the obligation on kith and kin to take revenge, will lead to a decline in homicide rates. This has inspired several historians to claim that the duel was a signifier of the new moral autonomy; superseding the bloody medieval feud it canalized and contained violence. Italy furnishes the most serious objections to these explanations. The social and self-discipline that was demanded by the Protestant faith was also a characteristic of the Counter-Reformation. As for the honour duel, it was an invention of the Italian Renaissance. The duel in Italy, and elsewhere, did not initially lead to a fall in violence. The evidence suggests that duels in the sixteenth and early seventeenth century had few rules and were fought to the death. It was only in the later seventeenth century in France and parts of Italy, such as Bologna, that a fight to first blood was deemed sufficient to repair honour (Carroll, 2006; Angelozzi, Casanova, 2003).

The recent research on violence and the law is calling into question the empirical foundations on which pillars of the early modern historiography have traditionally been built. However, they are unlikely to be completely replaced. For teaching purposes the focus on the state, modernity and the civilizing process will remain a useful short-hand for explaining the concept of early modernity. This means that the feud will in all likelihood remain a marginal field of study, dismissed as something that is being overcome and consigned to the other. But even if it becomes an essential category of analysis for some regions, the confusion in the terminology will render it of limited utility beyond these specific contexts and comparative analysis will remain fraught with difficulty. The pragmatic solution would be to talk about ‘feud-like’ practices. Ed Muir makes the sensible suggestion that we should see feud on a spectrum with Albania at one end and England, where royal justice had extinguished the feud in the middle ages, at the other (Muir, 2017). Italy would be somewhere in the middle.

But in the light of recent research, I suggest that a more comprehensive rethink is required. I do not suggest that we abandon feud altogether, but that that we include it within the wider concept of enmity. Feud is culturally and chronologically specific; enmity is a universal human phenomenon. Feud, vengeance and vendetta are conditions of enmity. And the concept of enmity offers the possibility of real and fruitful comparison, because the early modern language of enmity, unlike the language of feud, is so rich and varied. Italians talked of ‘odio vecchio’, ‘inimicitia di sange’ and ‘mortali inimicizie’; the French of ‘inimitié particulier’, ‘haine mortelle’ and ‘ennemi capitale’; the Germans of ‘abgesagter Feindschaft’. These terms do not refer simply to personal sentiments. In the sixteenth century enmity was not just an emotion; it was a public state of affairs which had a strong legal aspect. There was a great debate about enmity in the early modern period precisely because violence was increasing and because religious divisions made reconciliation more difficult. Peace-making in the late middle ages was underpinned by the Roman Law concept of satisfaction. In Roman Law it meant ‘*to do enough to prevent an angry party from taking vengeance*’ (Bossy, 2004, 106–118). This formed the basis of the medieval sacrament of penance instituted at the Fourth Lateran Council in 1215. It required the sinner to offer a combination of prayers, alms and deeds to compensate the pain they had caused. The Reformers, Catholic and Protestant, would have had no truck with the theology of satisfaction. The Mass, the guarantor of peace and concord, came under attack. The Roman Catholic

liturgy got rid of the kiss of peace. But the problem of enmity remained central to Christian moral teaching and it was endlessly addressed in print and sermons.

In the early modern period the awareness of the problem of enmity was crucial to the emerging debate about civil society. It was not enough that the state claimed a monopoly of violence, a claim largely ignored by the social elite. But during the seventeenth century the honour code was relativized and feuds were viewed as trivial private matters that were inimical to the functioning of society. Hobbes's intention in inventing the concept of society – more precisely what he called the civil condition in *Leviathan* – was to liberate us from the fear caused by enmity. Today, disputes do not commonly involve hatred. For example, the English word 'quarrel' is today usually taken to mean, 'a heated argument or disagreement, typically about a trivial issue and between people who are usually on good terms.' But Shakespeare's quarrel (119 usages) was not trivial and the protagonists were not on good terms. The French 'querelle' has undergone the same semantic transformation. At the beginning of the seventeenth century, it referred not to the modern understanding, but was closer to the meaning of feud. For example, in the region of Castres in 1610 a murderous encounter between two noblemen was the result of '*deux familles [qui] estoient en une querelle irréconciliable*' (Gaches, 1879, 477). Within a century such quarrels, feuds, and private enmities underwent a process of trivialization and relativization. This began with the social elite in the seventeenth century as gentlemen were made aware and became conscious of the ways in which individual actions had wider political and social consequences (Carroll, forthcoming). This social and cultural change had little to do with the law. But when the concept of feud was reimaged and reinvented in the 1930s, it was framed with reference almost exclusively with reference to the law and legal understandings of the dispute process.

Enmity is not only a better category for comparative analysis than feud – one really could compare its discourse and practice in seventeenth-century England and Albania – it is secured on firmer theoretical foundations. I would argue that recent research suggests it is time to broaden the field of analysis to include the political. Carl Schmitt's claim in *Concept of the Political* (1932) that enmity is the essence of the political owed much to an engagement with medieval political thought and with Hobbes. The idea that politics was the realm of enmity and religion of peace was an essential part of medieval thinking. Schmitt wished to make a clear distinction between private enmity (*inimicus*) and public enmity (*hostis*). His purpose in doing so was to relegate private sentiments to the lesser sphere in order to ennoble his higher concept of the public enemy: '*an enemy exists only when, at least potentially, one fighting collectivity of people confronts a similar collectivity. The enemy is solely the public enemy.*' It is hard not to see this arbitrary separation as a form of casuistry, a cover for his private hatreds and rabid anti-Semitism (Müller, 2003, 32).

In fact, *pace* Schmitt, history teaches that the distinction between public and private enmity is not at all appropriate for pre-modern societies. Recent events have also demonstrated how, during periods of civil conflict, the distinction between the public and the private becomes blurred. But in contrast to the feud, enmity is not a relic; it evolves. It is arguably the greatest challenge facing liberal democracy today. The recent resurgence of enmity and its exploitation by the unscrupulous has a great deal to teach us about the past.

OD FAJDE DO SOVRAŽNOSTI

Stuart CARROLL

Univerza v Yorku, Oddelek za zgodovino, Heslington, York, YO10 5DD, Velika Britanija

e-mail: stuart.carroll@york.ac.uk

POVZETEK

V zadnjih letih so zgodovinarji dokazali preživetje in pomen fajde in maščevalnih praks v zgodnjenovoveški Evropi. Kljub temu je zanimanje za ta koncept izven Italije še vedno majhno. Razlogi so trije. Prvič, semantika in terminologija fajde v številnih evropskih jezikih praktično nimata resonance. To je pripeljalo do zmede o tem, kaj fajda pomeni in ali je lahko aplicirana na regije in družbe, ki nimajo enotnega izraza za opisovanje praks, podobnih fajdi. Drugi razlog leži v prevladi, ki se je pojavila s porastom pomena države v zgodovinopisju. V skladu s to paradigmo je bila fajda vedno presežena in pripisana drugemu. Tretji razlog pa temelji na zastarelem biološkem razumevanju samega sebe, ki je fajdo videl kot 'necivilizirano prakso', ki jo je potrebno zatreti. Čeprav obstajajo dobri razlogi za premislek vseh teh zagat v zgodovinopisju, so ti preveč utrjeni v zgodovinskem imaginariju koncepta fajde, kot jo razumemo danes, da bi bili koristno orodje za primerjalno historično analizo.

Zato predlagam, da izraz fajda zamenjamo z izrazom sovražnost. Feud, vengeance in vendetta, ki so regionalno in kronološko specifični, so stanja sovražnosti, ki je univerzalna človeška značilnost. Sovražnost zato nudi potencial tako za vsebinsko zgodovinsko primerjavo, kot za boljši dialog z drugimi vedami. Kot eden izmed glavnih izzivov današnjega časa, s katerim se sooča liberalna demokracija, ima izraz sovražnost pomen, ki presega ozko akademsko in znanstveno sfero.

Ključne besede: fajda, sovražnost, semantika

SOURCES AND BIBLIOGRAPHY

ADG – Archives Départementales de la Gironde. 1B 201 fo. 296v.

Albergati, F. (1664): Opere. Rome.

Angelozzi, G. & C. Casanova (2003): La nobiltà disciplinata. Violenze nobiliare, procedure di giustizia e scienza cavalleresca a Bologna nel XVII secolo. Bologna, CLUEB.

Beik, W. (1985): Absolutism and Society in Seventeenth-Century France: State Power and Provincial Aristocracy in Languedoc. Cambridge, Cambridge University Press.

Bossy, J. (2004): Practices of Satisfaction, 1215–1700. *Studies in Church History*, 40, 106–118.

Broggio, P. & M. P. Paoli (eds.) (2011): Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV–XVIII). Rome, Viella.

Buchinger, J. N. (1843): Julius Echter von Mespelbrunn: Bischof von Würzburg und Herzog von Franken. Würzburg.

Carroll, S. (2006): Blood and Violence in Early Modern France. Oxford, Oxford University Press.

Carroll, S. (2016a): Revenge and Reconciliation in Early Modern Italy. *Past & Present*, 230, 101–142.

Carroll, S. (2016b): Vendetta in the Midi. *Krypton*, 5/6, 25–40.

Carroll, S. (forthcoming): Violence, Civil Society and European Civilization, 1500–1800. In: Antony, R., S. Carroll & C. Dodds-Pennock (eds.): *The Cambridge History of Violence* vol 3. Cambridge, Cambridge University Press.

Comaschi, R. (1986): Strategie familiari, potere locale e banditi in una comunità del contado Bolognese del XVI secolo. In: Ortalli, G. (ed.): *Bande Armate*. Rome, Jouvence.

Ehmer, H. (1989): Geschichte der Grafschaft Wertheim. Wertheim.

Eisner, M. (2003): Long-Term Historical Trends in Violent Crime. *Crime and Justice: A Review of Research*, 30, 83–142.

Faggion, L. (2017): La vengeance et le Consulat à Vicence dans la seconde moitié du XVIe siècle. *Acta Histriae* 25, 131–152.

Gaches, J. (1879): Mémoires sur les guerres de religion à Castres et dans le Languedoc, 1550–1610. Paris, Pradel C. ed.

Halsall, G. (1998): Violence and society in the early medieval west: An introductory survey. In: Halsall G. (ed.): *Violence and Society in the Early Medieval West*. Woodbridge, Boydell Press, 1–45.

La Noue, F. de (1587): The politicke and militarie discourses. London.

Looshorn, J. (1903): Geschichte des Bistums Bamberg (1556–1622). Munich.

Maffei, S. (1710): Della scienza chiamata cavalleresca. Rome.

Mommertz, M. (2003): Von Besen und Bündelchen, Brandmahlen and Befehdungschreiben. In: Eriksson, M. & B. Krug-Richter (eds.): *Streitkulturen. Gewalt, Konflikt und Kommunikation in der ländlichen Gesellschaft (16.–19. Jahrhundert)*. Cologne, Böhlau, 197–248.

- Muir, E. (2017):** The Feuding Spectrum: From the Mountains of Albania to the Court of Charles V. *Acta Histriae* 25, 1, 11–20.
- Müller, J.-W. (2003):** A dangerous mind: Carl Schmitt in post-war European thought. Yale, Yale University Press.
- Netterstrøm, J. B. & B. Poulsen (eds.) (2007):** Feud in Medieval and Early Modern Europe. Aarhus, Aarhus University Press.
- Peters, J. (2002):** Leute-Fehde: Ein ritualisiertes Konfliktmuster des 16. Jahrhunderts. *Historische Anthropologie*, 8, 62–97.
- Piant, H. (2006):** Une justice ordinaire: justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime. Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
- Pinker, S. (2011):** The Better Angels of Our Nature: a History of Violence and Humanity. New York, Allen Lane.
- Povolo, C. (2010):** Storia di Bortolamio Pasqualin di Malo (1502–1591). Venice, Marsilio.
- Povolo, C. (2011):** Zanzanù. Il bandito del lago (1576–1617). Tignale, Grafica.
- Rose, C. (2016):** Homicide in North Italy: Bologna 1600–1700. Unpublished PhD thesis, University of Toronto.
- Shakespeare, W.:** Henry VI Part 3; Henry IV Part 2.
- Sharpe, J. A. (1983):** Such Disagreement betwyx Neighbours: Litigation and Human Relations in Early Modern England. In: Bossy, J. (ed.): *Disputes and Settlements*. Cambridge, Cambridge University Press, 167–88.
- Tuck, R. (1996):** *Leviathan*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Withington, P. (2013):** The semantics of “peace” in early modern England. *Transaction of the Royal Historical Society*, 23, 127–153.

NAVODILA AVTORJEM

1. Revija ACTA HISTRIAE objavlja **izvirne** in **pregledne** znanstvene članke s humanistično vsebino, zlasti s področja zgodovinopisja. Temeljno geografsko območje, ki ga publikacija pokriva, je Istra in mediteranska Slovenija ter vsebine, ki se na podlagi interdisciplinarnih in primerjalnih preučevanj povezujejo s sredozemskimi deželami. Uredništvo uporablja za vse članke obojestransko anonimni recenzentski postopek.
2. Sprejemamo članke v slovenskem, italijanskem, hrvaškem in angleškem jeziku. Avtorji morajo zagotoviti jezikovno neoporečnost besedil.
3. Članki naj obsegajo do 36.000 znakov brez presledkov. Članek je mogoče oddati na e-naslov ActaHistoriae@gmail.com ali na elektronskem nosilcu (CD) po pošti na naslov uredništva.
Avtor ob oddaji članka zagotavlja, da članek še ni bil objavljen in se obvezuje, da ga ne bo objavil drugje.
4. Naslovna stran članka naj vsebuje naslov in podnaslov članka, ime in priimek avtorja, avtorjeve nazive in akademske naslove, ime in naslov inštitucije, kjer je zaposlen, oz. domači naslov vključno s pošto številko in naslovom elektronske pošte.
5. Članek mora vsebovati **povzetek** in **izvleček**. Izvleček je krajši (max. 100 besed) od povzetka (cca. 200 besed).
V *izvlečku* na kratko opišemo namen, metode dela in rezultate. Izvleček naj ne vsebuje komentarjev in priporočil.
Povzetek vsebuje opis namena in metod dela ter povzame analizo oziroma interpretacijo rezultatov. V povzetku ne sme biti ničesar, česar glavno besedilo ne vsebuje.
6. Avtorji naj pod izvleček članka pripišejo ustrezne **ključne besede (5–7)**. Potrebni so tudi **angleški (ali slovenski) in italijanski prevodi** izvlečka, povzetka, ključnih besed, podnapisov k slikovnemu in tabelarnemu gradivu.
7. Zaželeno je tudi (originalno) **slikovno gradivo**, ki ga avtor posreduje v ločenih datotekah (jpeg, tiff) z najmanj 300 dpi resolucije pri želeni velikosti. Največja velikost slikovnega gradiva je 12x15 cm. Vsa potrebna dovoljenja za objavo slikovnega in arhivskega gradiva (v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah) priskrbi avtor sam in jih predloži uredništvu pred objavo članka. Vse slike, tabele in grafične prikaze je potrebno tudi podnasloviti in zaporedno oštevilčiti.
8. **Vsebinske opombe**, ki besedilo še podrobneje razlagajo ali pojasnjujejo, postavimo *pod črto*.
Bibliografske opombe, s čimer mislimo na citat – torej sklicevanje na točno določeni del besedila iz neke druge publikacije, sestavljajo naslednji podatki: *avtor*, *leto izida* in – če citiramo točno določeni del besedila – tudi navedba *strani*. Bibliografske opombe vključimo v glavno besedilo. Primer: (Pirjevec, 2007, 219) ali (Pirjevec, 2007).

Celotni bibliografski podatki citiranih in uporabljenih virov so navedeni v poglavju *Viri in literatura* (najprej navedemo vse vire, nato literaturo). Pri tem avtor navede izključno dela ter izdaje, ki jih je v članku citiral.

Popolni podatki o tem delu v poglavju *Literatura* pa se glasijo:

Pirjevec, J. (2007): "Trst je naš!" Boj Slovencev za morje (1848–1954). Ljubljana, Nova revija.

Če citiramo več del istega avtorja iz istega leta, poleg priimka in kratice imena napišemo še črke po abecednem vrstnem redu, tako da se navedbe med seboj razlikujejo. Primer: (Pirjevec, 2007a) in (Pirjevec, 2007b).

Bibliografska opomba je lahko tudi del vsebinske opombe in jo zapisujemo na enak način.

Posamezna dela v isti opombi ločimo s podpičjem. Primer:

(Pirjevec, 2007a; Verginella, 2008).

- 9. Pri citiranju arhivskih virov med oklepaji** navajamo kratico arhiva, kratico arhivskega fonda / signaturo, številko tehnične enote in številko arhivske enote.

Primer: (ARS-1851, 67, 1808).

V primeru, da arhivska enota ni znana, se dokument citira po naslovu v *opombi pod črto*, in sicer z navedbo kratice arhiva, kratice arhivskega fonda / signaturo, številke tehnične enote in naslova dokumenta. Primer:

ARS-1589, 1562, Zapisnik seje Okrajnega komiteja ZKS Koper, 19. 12. 1955.

Kratice razložimo v poglavju o virih na koncu članka, kjer arhivske vire navajamo po abecednem vrstnem redu. Primer:

ARS-1589 – Arhiv republike Slovenije (ARS), Centralni komite Zveze komunistov Slovenije (fond 1589).

- 10. Pri citiranju časopisnih virov** med tekstom navedemo ime časopisa, datum izdaje ter strani:

(Primorske novice, 11. 5. 2009, 26).

V primeru, da je znan tudi naslov članka, celotno bibliografsko opombo navedemo pod črto:

Primorske novice, 11. 5. 2009: Ali podjetja merijo učinkovitost?, 26.

V seznam virov in literature izpišemo ime časopisa / revije, kraj, založnika in periodo izhajanja:

Primorske novice. Koper, Primorske novice, 1963–.

- 11. Poglavje o virih in literaturi** je obvezno. Bibliografske podatke navajamo takole:

- Opis zaključene publikacije kot celote – knjige:

Avtor (leto izida): Naslov. Kraj, Založba. Npr.:

Šelih, A., Antić, G. M., Puhar, A., Renner, T., Šuklje, R., Verginella, M., Tavčar, L. (2007): Pozabljena polovica. Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana, Tuma - SAZU.

V zgornjem primeru, kjer je *avtorjev več kot dva*, je korekten tudi citat:

(Šelih et al., 2007)

Če navajamo določeni del iz zaključene publikacije, zgornjemu opisu dodamo še številke strani, od koder smo navedbo prevzeli.

- Opis prispevka v **zaključeni publikaciji** – npr. prispevka v zborniku:

Avtor (leto izida): Naslov prispevka. V: Avtor knjige: Naslov knjige. Kraj, Založba, strani od-do. Primer:

Darovec, D. (2011): Moderna štetja prebivalstva in slovensko-hrvaška etnična meja v Istri. V: Darovec, D. & Strčić, P. (ur.): Slovensko-hrvaško sosodstvo / Hrvatsko-slovensko susjedstvo. Koper, Univerzitetna založba Annales, 129-142.

- Opis članka v **reviji**:

Avtor (leto izida): Naslov članka. Naslov revije, letnik, številka. Kraj, strani od-do. Primer:

Čeč, D. (2007): Nasilne detomorilke ali neprištevne žrtve? Spreminjanje podobe detomora v 18. in začetku 19. stoletja. Acta Histriae, 15, 2, 415-440.

- opis ustnega vira:

Informator (leto pričevanja): Ime in priimek informatorja, leto rojstva, vloga, funkcija ali položaj. Način pričevanja. Oblika in kraj nahajanja zapisa. Primer:

Žigante, A. (2008): Alojz Žigante, r. 1930, župnik v Vižinadi. Ustno pričevanje. Zvočni zapis pri avtorju.

- opis vira iz internetnih spletnih strani:

Če je mogoče, internetni vir zabeležimo enako kot članek in dodamo spletni naslov ter v oklepaju datum zadnjega pristopa na to stran:

Young, M. A. (2008): The victims movement: a confluence of forces. In: NOVA (National Organization for Victim Assistance). [Http://www.trynova.org/victiminfo/readings/VictimsMovement.pdf](http://www.trynova.org/victiminfo/readings/VictimsMovement.pdf) (15. 9. 2008).

Če avtor ni znan, navedemo nosilca spletne strani, leto objave, naslov in podnaslov besedila, spletni naslov in v oklepaju datum zadnjega pristopa na to stran. Če leto objave ni znano, damo v oklepaj leto pristopa na to stran:

UP ZRS (2009): Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper. Znanstveni sestanki in konference. [Http://www.zrs-kp.si/SL/kongres.htm](http://www.zrs-kp.si/SL/kongres.htm) (2. 2. 2009). Članki so razvrščeni po abecednem redu priimkov avtorjev ter po letu izdaje, v primeru da gre za več citatov istega / istih avtorja/-jev.

12. **Kratice** v besedilu moramo razrešiti v oklepaju, ko se prvič pojavijo. Članku lahko dodamo tudi seznam uporabljenih kratic.
13. Pri **ocenah publikacij** navedemo v naslovu prispevka avtorja publikacije, naslov, kraj, založbo, leto izida in število strani (oziroma ustrezen opis iz točke 10).
14. Prvi odtis člankov uredništvo pošlje avtorjem v **korekturo**. Avtorji so dolžni popravljeno gradivo vrniti v enem tednu. Širjenje obsega besedila ob korekturah ni dovoljeno. Druge korekture opravi uredništvo.
15. Za dodatna pojasnila v zvezi z objavo člankov je uredništvo na voljo.

UREDNIŠTVO

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

1. La rivista ACTA HISTRIAE pubblica **articoli scientifici originali e rassegne** relativi alla sfera degli studi umanistici, in particolare la storiografia. L'area geografica di base coperta dalla pubblicazione include l'Istria e la parte mediterranea della Slovenia, nonché tutti gli altri temi che si ricollegano al Mediterraneo in base a studi interdisciplinari e comparativi. Tutti gli articoli vengono recensiti. La recensione è completamente anonima.
2. La Redazione accetta articoli in lingua slovena, italiana, croata e inglese. Gli autori devono garantire l'ineccepibilità linguistica dei testi.
3. Gli articoli devono essere di lunghezza non superiore alle 36.000 caratteri senza spazi. Possono venir recapitati all'indirizzo di posta elettronica ActaHistriae@gmail.com oppure su supporto elettronico (CD) per posta ordinaria all'indirizzo della Redazione.
L'autore garantirà l'originalità dell'articolo e si impegnerà a non pubblicarlo altrove.
4. Ogni articolo deve essere corredato da: titolo, eventuale sottotitolo, nome e cognome dell'autore, denominazione ed indirizzo dell'ente di appartenenza o, in alternativa, l'indirizzo di casa, nonché l'eventuale indirizzo di posta elettronica.
5. I contributi devono essere corredati da un **riassunto** e da una **sintesi**. Quest'ultima sarà più breve (max. 100 parole) del riassunto (cca 200 parole).
Nella *sintesi* si descriveranno brevemente i metodi e i risultati delle ricerche e anche i motivi che le hanno determinate. La sintesi non conterrà commenti e segnalazioni.
Il *riassunto* riporterà in maniera sintetica i metodi delle ricerche, i motivi che le hanno determinate assieme all'analisi, cioè all'interpretazione, dei risultati raggiunti. Si eviterà di riportare conclusioni omesse nel testo del contributo.
6. Gli autori sono tenuti ad indicare le **(5–7) parole chiave** adeguate. Sono necessari anche le **traduzioni in inglese (o sloveno) e italiano** della sintesi, del riassunto, delle parole chiave, delle didascalie, delle fotografie e delle tabelle.
7. L'eventuale **materiale iconografico** (originale) va preparato in formato elettronico (jpeg. / tiff) e consegnato in file separati alla definizione di 300 dpi a grandezza desiderata, purché non ecceda i 12x15 cm. Prima della pubblicazione, l'autore provvederà a fornire alla Redazione tutte le autorizzazioni richieste per la riproduzione del materiale iconografico ed archivistico (in virtù della Legge sui diritti d'autore). Tutte le immagini, tabelle e grafici dovranno essere accompagnati da didascalie e numerati in successione.

8. Le **note a piè di pagina** sono destinate essenzialmente a fini esplicativi e di contenuto. I **riferimenti bibliografici** richiamano un'altra pubblicazione (articolo). La nota bibliografica, riportata nel testo, deve contenere i seguenti dati: *cognome dell'autore, anno di pubblicazione* e, se citiamo un determinato brano del testo, anche le *pagine*. Ad es.: (Isotton, 2006, 25) oppure (Isotton, 2006).

I riferimenti bibliografici completi delle fonti vanno quindi inseriti nel capitolo Fonti e bibliografia (saranno prima indicate le fonti e poi la bibliografia). L'autore indicherà esclusivamente i lavori e le edizioni citati nell'articolo.

I dati completi sulle pubblicazioni nel capitolo Fonti e bibliografia verranno riportati in questa maniera:

Isotton, R. (2006): Crimen in itinere. Profili della disciplina del tentativo dal diritto comune alle codificazioni moderne. Napoli, Jovene.

Se si citano *più lavori dello stesso autore* pubblicati nello stesso anno accanto al cognome va aggiunta una lettera in ordine alfabetico progressivo per distinguere i vari lavori. Ad es.:

(Isotton, 2006a) e (Isotton, 2006b).

Il riferimento bibliografico può essere parte della nota a piè di pagina e va riportato nello stesso modo come sopra.

Singole opere o vari riferimenti bibliografici in una stessa nota vanno divisi dal punto e virgola. Per es.:

(Isotton, 2006; Massetto, 2005).

9. Le **fonti d'archivio** vengono citate nel testo, *tra parentesi*. Si indicherà: sigla dell'archivio - numero (oppure) sigla del fondo, numero della busta, numero del documento (non il suo titolo). Ad es.: (ASMI-SLV, 273, 7r).

Nel caso in cui un documento non fosse contraddistinto da un numero, ma solo da un titolo, la fonte d'archivio verrà citata *a piè di pagina*. In questo caso si indicherà: sigla dell'archivio - numero (oppure) sigla del fondo, numero della busta, titolo del documento. Ad es.:

ACS-CPC, 3285, Milanovich Natale. Richiesta della Prefettura di Trieste spedita al Ministero degli Interni del 15 giugno 1940.

Le sigle utilizzate verranno svolte per intero, in ordine alfabetico, nella sezione "Fonti" a fine testo. Ad es.:

ASMI-SLV – Archivio di Stato di Milano (ASMI), f. Senato Lombardo-Veneto (SLV).

10. Nel citare **fonti di giornale** nel testo andranno indicati il nome del giornale, la data di edizione e le pagine:

(Il Corriere della Sera, 18. 5. 2009, 26)

Nel caso in cui è noto anche il titolo dell'articolo, l'intera indicazione bibliografica verrà indicata *a piè di pagina*:

Il Corriere della Sera, 18. 5. 2009: Da Mestre all'Archivio segreto del Vaticano, 26. Nell'elenco Fonti e bibliografia scriviamo il nome del giornale. Il luogo di edizione, l'editore ed il periodo di pubblicazione.

Il Corriere della Sera. Milano, RCS Editoriale Quotidiani, 1876–.

11. Il capitolo **Fonti e bibliografia** è obbligatorio. I dati bibliografici vanno riportati come segue:

- Descrizione di un'opera compiuta:

autore/i (anno di edizione): Titolo. Luogo di edizione, casa editrice. Per es.:

Cozzi, G., Knapton, M., Scarabello, G. (1995): La Repubblica di Venezia nell'età moderna – dal 1517 alla fine della Repubblica. Torino, Utet.

Se *gli autori sono più di due*, la citazione è corretta anche nel modo seguente:

(Cozzi et al., 1995).

Se indichiamo una parte della pubblicazione, alla citazione vanno aggiunte le pagine di riferimento.

- Descrizione di un articolo che compare in un volume miscelaneo:

autore/i del contributo (anno di edizione): Titolo. In: autore/curatore del libro: titolo del libro. Luogo di edizione, casa editrice, pagine (da-a). Per es.:

Clemente, P. (2001): Il punto sul folklore. In: Clemente, P., Mugnaini, F. (eds.): Oltre il folklore. Roma, Carocci, 187–219.

- Descrizione di un articolo in una **pubblicazione periodica – rivista**:

autore/i (anno di edizione): Titolo del contributo. Titolo del periodico, annata, nro. del periodico. Luogo di edizione, pagine (da-a). Per es.:

Miletti, M. N. (2007): La follia nel processo. Alienisti e procedura penale nell'Italia postunitaria. Acta Histriae, 15, 1. Capodistria, 321–342.

- Descrizione di una fonte orale:

informatore (anno della testimonianza): nome e cognome dell'informatore, anno di nascita, ruolo, posizione o stato sociale. Tipo di testimonianza. Forma e luogo di trascrizione della fonte. Per es.:

Predonzan, G. (1998): Giuseppe Predonzan, a. 1923, contadino di Parenzo. Testimonianza orale. Appunti dattiloscritti dell'intervista presso l'archivio personale dell'autore.

- Descrizione di una fonte tratta da pagina internet:

Se è possibile registriamo la fonte internet come un articolo e aggiungiamo l'indirizzo della pagina web e tra parentesi la data dell'ultimo accesso:

Young, M. A. (2008): The victims movement: a confluence of forces. In: NOVA (National Organization for Victim Assistance). (15. 9. 2008). [Http://www. trynova.org/victiminfo/readings/VictimsMovement.pdf](http://www.trynova.org/victiminfo/readings/VictimsMovement.pdf)

Se l'autore non è noto, si indichi il webmaster, anno della pubblicazione, titolo ed eventuale sottotitolo del testo, indirizzo web e tra parentesi la data dell'ultimo accesso. Se l'anno di edizione non è noto si indichi tra parentesi l'anno di accesso a tale indirizzo:

UP CRS (2009): Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche di Capodistria. Convegni. [Http://www.zrs-kp.si/SL/kongres.htm](http://www.zrs-kp.si/SL/kongres.htm) (2. 2. 2009).

La bibliografia va compilata in ordine alfabetico secondo i cognomi degli autori ed anno di edizione, nel caso in cui ci siano più citazioni riferibili allo stesso autore.

12. Il significato delle **abbreviazioni** va spiegato, tra parentesi, appena queste si presentano nel testo. L'elenco delle abbreviazioni sarà riportato alla fine dell'articolo.
13. Per quanto riguarda le **recensioni**, nel titolo del contributo l'autore deve riportare i dati bibliografici come al punto 10, vale a dire autore, titolo, luogo di edizione, casa editrice, anno di edizione nonché il numero complessivo delle pagine dell'opera recensita.
14. Gli autori ricevono le **prime bozze** di stampa per la revisione. Le bozze corrette vanno quindi rispedite entro una settimana alla Redazione. In questa fase i testi corretti non possono essere più ampliati. La revisione delle bozze è svolta dalla Redazione.
15. La Redazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

LA REDAZIONE

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

1. The journal ACTA HISTRIAE publishes **original** and **review** scientific articles from the sphere of humanities, historiography in particular. The basic geographic areas covered by this publication are Istria and Mediterranean Slovenia, as well as other topics related to the Mediterranean on the basis of interdisciplinary and comparative studies. All articles are reviewed. The review process is entirely anonymous.
2. The articles submitted can be written in the Slovene, Italian, Croatian or English language. The authors should ensure that their contributions meet acceptable standards of language.
3. The articles should be no longer than 36,000 characters (without spaces). They can be submitted via e-mail (ActaHistriae@gmail.com) or regular mail, with the electronic data carrier (CD) sent to the address of the editorial board. Submission of the article implies that it reports original unpublished work and that it will not be published elsewhere.
4. The front page should include the title and subtitle of the article, the author's name and surname, academic titles, affiliation (institutional name and address) or home address, including post code, and e-mail address.
5. The article should contain the **summary** and the **abstract**, with the former (max. 100 words) being longer than the latter (c. 200 words).
The *abstract* contains a brief description of the aim of the article, methods of work and results. It should contain no comments and recommendations.
The *summary* contains the description of the aim of the article and methods of work and a brief analysis or interpretation of results. It can contain only the information that appears in the text as well.
6. Beneath the abstract, the author should supply appropriate **(5–7) keywords**, as well as the **English (or Slovene) and Italian translation** of the abstract, summary, keywords, and captions to figures and tables.
7. If possible, the author should also supply (original) **illustrative matter** submitted as separate files (in jpeg or tiff format) and saved at a minimum resolution of 300 dpi per size preferred, with the maximum possible publication size being 12x15 cm. Prior to publication, the author should obtain all necessary authorizations (as stipulated by the Copyright and Related Rights Act) for the publication of the illustrative and archival matter and submit them to the editorial board. All figures, tables and diagrams should be captioned and numbered.
8. **Footnotes** providing additional explanation to the text should be written at *the foot of the page*. **Bibliographic notes** – i.e. references to other articles or publications – sho-

uld contain the following data: *author, year of publication* and – when citing an extract from another text – *page*. Bibliographic notes appear in the text. E.g.: (Friedman, 1993, 153) or (Friedman, 1993).

The entire list of sources cited and referred to should be published in the section *Sources and Bibliography* (starting with sources and ending with bibliography).

The author should list only the works and editions cited or referred to in their article.

In the section on *bibliography*, citations or references should be listed as follows:

Friedman, L. (1993): Crime and Punishment in American History. New York, Basic Books.

If you are listing *several works published by the same author in the same year*, they should be differentiated by adding a lower case letter after the year for each item.

E.g.:

(Friedman, 1993a) and (Friedman, 1993b).

If the bibliographic note appears in the footnote, it should be written in the same way.

If listed in the same bibliographic note, individual works should be separated by a semi-colon. E.g.:

(Friedman, 1993; Frost, 1997).

9. When **citing archival records** *within the parenthesis* in the text, the archive acronym should be listed first, followed by the record group acronym (or signature), number of the folder, and number of the document. E.g.:

(ASMI-SLV, 273, 7r).

If the number of the document could not be specified, the record should be cited *in the footnote*, listing the archive acronym and the record group acronym (or signature), number of the folder, and document title. E.g.:

TNA-HS 4, 31, Note on Interview between Colonel Fišera and Captain Wilkinson on December 16th 1939.

The abbreviations should be explained in the section on sources in the end of the article, with the archival records arranged in an alphabetical order. E.g.:

TNA-HS 4 – The National Archives, London-Kew (TNA), fond Special Operations Executive, series Eastern Europe (HS 4).

10. If referring to **newspaper sources** in the text, you should cite the name of the newspaper, date of publication and page:

(The New York Times, 16. 5. 2009, 3)

If the title of the article is also known, the whole reference should be stated *in the footnote*:

The New York Times, 16. 5. 2009: Two Studies tie Disaster Risk to Urban Growth, 3.

In the list of sources and bibliography the name of the newspaper. Place, publisher, years of publication.

The New York Times. New York, H.J. Raymond & Co., 1857–.

11. The list of **sources and bibliography** is a mandatory part of the article. Bibliographical data should be cited as follows:

- Description of a non-serial publication – a book:

Author (year of publication): Title. Place, Publisher. E.g.:

Barth, F., Gingrich, A., Parkins, R., Silverman, S. (2005): *One Discipline, Four Ways*. Chicago, University of Chicago Press.

If there are *more than two authors*, you can also use et al.:

(Barth et al., 2005).

If citing an excerpt from a non-serial publication, you should also add the number of page from which the citation is taken after the year.

- Description of an article published in a **non-serial publication** – e.g. an article from a collection of papers:

Author (year of publication): Title of article. In: Author of publication: Title of publication. Place, Publisher, pages from-to. E.g.:

Rocke, M. (1998): *Gender and Sexual Culture in Renaissance Italy*. In: Brown, I. C., Davis, R. C. (eds.): *Gender and Society in Renaissance Italy*. New York, Longman, 150–170.

- Description of an article from a **serial publication**:

Author (year of publication): Title of article. Title of serial publication, yearbook, number. Place, pages from-to. E.g.:

Faroqhi, S. (1986): *The Venetian Presence in the Ottoman Empire (1600–1630)*. *The Journal of European Economic History*, 15, 2. Rome, 345–384.

- Description of an oral source:

Informant (year of transmission): Name and surname of informant, year of birth, role, function or position. Manner of transmission. Form and place of data storage. E.g.:

Baf, A. (1998): Alojzij Baf, born 1930, priest in Vižinada. Oral testimony. Audio recording held by the author.

- Description of an internet source:

If possible, the internet source should be cited in the same manner as an article. What you should add is the website address and date of last access (with the latter placed within the parenthesis):

Young, M. A. (2008): *The victims movement: a confluence of forces*. In: NOVA (National Organization for Victim Assistance). <http://www.trynova.org/victiminfo/readings/VictimsMovement.pdf> (15. 9. 2008).

If the author is unknown, you should cite the organization that set up the website, year of publication, title and subtitle of text, website address and date of last access (with the latter placed within the parenthesis). If the year of publication is unknown, you should cite the year in which you accessed the website (within the parenthesis):

UP SRC (2009): University of Primorska, Science and Research Centre of Koper. Scientific meetings. http://www.zrs-kp.si/konferenca/retorika_dev/index.html (2. 2. 2009).

If there are more citations by the same author(s), you should list them in the alphabetical order of the authors' surnames and year of publication.

12. The **abbreviations** should *be explained* when they first appear in the *text*. *You can also add a list of their explanations at the end of the article.*
13. The title of a **review article** should contain the following data: author of the publication reviewed, title of publication, address, place, publisher, year of publication and number of pages (or the appropriate description given in Item 10).
14. The authors are sent the **first page proofs**. They should be returned to the editorial board within a week. It is not allowed to lengthen the text during proof-reading. Second proof-reading is done by the editorial board.
15. For additional information regarding article publication contact the editorial board.

EDITORIAL BOARD

